



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 4127-bis)

approvato dalla Camera dei deputati il 28 novembre 2016

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 novembre 2016*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017
e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019**

INDICE

Relazione tecnica e prospetti allegati (articolo 21, commi 12- <i>bis</i> e 12- <i>ter</i> , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e suc- cessive modificazioni)	Pag. 3
Nota tecnico-illustrativa (articolo 21, comma 12- <i>quinqües</i> , della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modi- ficazioni)	» 227

Relazione tecnica

PARTE I

Sezione I

Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

comma

Art. 1

- 1 Il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, che include le voci relative alle regolazioni contabili e debitorie, comprensivo degli effetti della manovra disposta con il Disegno di legge di bilancio nel suo complesso e degli effetti del decreto legge n. 193 del 2016, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", ammonta in termini di competenza a -38,6 miliardi di euro nel 2017, -27,2 miliardi di euro nel 2018 e -8,6 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -40,5 miliardi nel 2017, -28,1 miliardi nel 2018 e -9,7 miliardi di euro nel 2019). In termini di cassa, il corrispondente saldo di bilancio risulta pari a -102,6 miliardi di euro nel 2017, -77,5 miliardi di euro nel 2018 e -57,2 miliardi di euro nel 2019 (a fronte di un livello programmatico definito nei documenti di programmazione di -103,9 miliardi nel 2017, -78,3 miliardi nel 2018 e -58,1 miliardi di euro nel 2019).
Il saldo così risultante, per l'esercizio 2017, è inferiore a quanto autorizzato dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e della Relazione al Parlamento 2016 in considerazione di un indebitamento netto programmatico 2017 di circa un decimo inferiore a quello considerato ai fini della definizione del limite massimo autorizzato dal Parlamento con le citate risoluzioni. Queste, infatti, in relazione alla necessità di affrontare con strumenti eccezionali la messa in sicurezza del territorio e il fenomeno migratorio, avevano autorizzato il Governo a conseguire un indebitamento netto programmatico fino a un limite massimo del 2,4 per cento del PIL nel 2017. Nello stesso esercizio, a fronte di questo livello del deficit, era stato fissato il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato in -40,5 miliardi di euro in termini di competenza e in -103,9 miliardi di euro per la cassa. L'indebitamento netto programmatico fissato dal Governo, risultante dopo l'applicazione del Disegno di legge di bilancio e del citato decreto legge n. 193/2016, si colloca invece al 2,3 per cento del PIL.
I valori programmatici del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario di competenza e cassa sono pertanto rideterminati secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge.
- 2 La disposizione di cui alla lettera c), n. 1) concernente la detrazione per spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia prevede, per le spese sostenute nel 2017 per interventi di ristrutturazione edilizia (fino a 96.000 euro per unità immobiliare) e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (fino a 10.000 euro), una detrazione del 50% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda le spese per interventi di ristrutturazione edilizia, a decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.
Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).
Al fine di stimare l'ammontare della spesa annua sono stati analizzati i dati di versamento delle ritenute operate da Banche e Poste sui bonifici relativi alle spese di cui trattasi. Ricostruendo i dati di competenza delle spese finora sostenute per l'anno 2016 si rileva un andamento leggermente superiore a quello delle spese sostenute per il corrispondente periodo del 2015.
Per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio si stima quindi un ammontare totale di spesa sostenuta nel 2017 pari a 19.500 milioni di euro, di cui si ipotizza che il 15% (2.925 milioni di euro) corrisponda alla spesa indotta dall'effetto incentivante della presente agevolazione.
Considerando quindi, per la parte di spesa base, un'ulteriore percentuale di detrazione di 14 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa indotta, una percentuale di detrazione di

50 punti, si stima per il 2017 un minor gettito IRPEF pari a 378,3 milioni di euro annui ($(16.575 \times 14\% + 2.925 \times 50\%) : 10$).

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti) in circa 731,3 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 664,8 milioni di euro. Applicando a tale ammontare un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +66,5 milioni di IVA e +199,4 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-56,7	-605,3	-378,3	-378,3	+283,7	0
IRPEF/IRES	0,0	+302,5	-129,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+46,5	-19,9	0,0	0,0	0
IVA	+66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+9,8	-256,3	-527,8	-378,3	+283,7	0

In milioni di euro

Per quanto concerne la disposizione di cui alla lettera c), n. 4 concernente la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, la legislazione vigente non prevede, per il 2017, agevolazioni.

Sulla base dei dati relativi alla spesa in oggetto indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, risulta un ammontare di spesa per il 2014 di circa 1.100 milioni di euro. Ai fini della stima, in via prudenziale, si ipotizza un ammontare di tale spesa per l'anno 2017 di circa 1.700 milioni di euro, per una rata annua di detrazione di 85 milioni di euro ($1.700 \times 50\% / 10$).

Si stima, inoltre, che la norma sia suscettibile di determinare un effetto indotto incrementando gli investimenti nel settore, e che questo generi maggiori introiti per l'erario in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +30,7 milioni di euro ed un incremento di gettito pari a circa +20,9 milioni di euro di IRPEF/IRES/IRAP.

Il gettito in termini di cassa risulta il seguente:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	-12,8	-136,0	-85,0	-85,0	+63,8	0
IRPEF/IRES	0,0	+31,7	-13,6	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	+4,9	-2,1	0,0	0,0	0
IVA	+30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	+17,9	-99,4	-100,7	-85,0	+63,8	0

In milioni di euro

La disposizione relativa alla lettera a), n. 1 concernente la detrazione per spese relative ad interventi

di riqualificazione energetica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata per l'anno 2014 di circa 3.900 milioni di euro. Ai fini della presente stima si ipotizza prudenzialmente una spesa, per il 2017, pari a 4.250 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato, per un'aliquota di detrazione pari al 65%, come il risultato della somma di 2.050 milioni di euro di spesa base (che sarebbe comunque effettuata anche con la detrazione del 36%) e di ulteriori 2.200 milioni di euro di spesa incrementale (dipendente quindi, entro determinati limiti, dall'incremento di aliquota della detrazione).

Considerando, per la spesa base, una ulteriore percentuale di detrazione di 29 punti rispetto a quelli previsti a legislazione vigente e, per la spesa incrementale, una percentuale di detrazione di 65 punti, si stima, per il 2017, un minor gettito IRPEF pari a 202,5 milioni di euro annui $((2.050 \times 29\% + 2.200 \times 65\%) : 10)$.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il 2017 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 512,5 milioni di euro, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 465,9 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della disposizione, pari, per il 2017, a +46,6 milioni di IVA e +139,8 milioni di IRPEF/IRES/TRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/TRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	dal 2020 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF/IRES	-30,4	-323,9	-202,5	-202,5	+151,8	0
IRPEF/IRES	0,0	212,0	-90,9	0	0	0
IRAP	0,0	32,6	-14,0	0	0	0
IVA	46,6	0,0	0,0	0	0	0
Totale	+16,2	-79,3	-307,4	-202,5	+151,8	0

In milioni di euro

La disposizione di cui alla lettera a), n. 3, cpv. 2 septies prevede, per le spese per *interventi di riqualificazione energetica sostenute dal 2017 al 2021 dagli Istituti autonomi per le case popolari* comunque denominati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica, una detrazione del 65% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente non prevede agevolazioni.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Ai fini della presente stima si ipotizza una spesa annua pari a 150 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 75 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 75 milioni di euro di spesa incrementale.

Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di

competenza, pari a 9,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 18,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 17 milioni di euro. Applicando ai predetti importi un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +1,7 milioni di IVA e +5,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	D+1 2003
IRPEF	-1,5	-17,1	-26,8	-36,6	-46,3	-54,6	-60,9	-68,8	-68,8	-68,8	-68,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0
IRPEF/IRES	0,0	7,8	4,4	4,4	4,4	4,4	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,2	-6,4	-20,0	-29,8	-39,3	-49,5	-52,6	-68,8	-68,8	-68,8	-68,8	-31,7	-21,9	-12,2	-2,4	7,3	0,0

In milioni di euro

La disposizione di cui alla lettera a), nn. 2 e 3 prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali. Qualora i predetti interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione è elevata al 70 %. La detrazione stessa è pari al 75 % qualora l'intervento sia finalizzato a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva.

A decorrere dal 2017 la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Sulla base di pubblicazioni ENEA si stima un ammontare annuo di spese per riqualificazioni globali di interi edifici di circa 100 milioni di euro. Ai fini della presente stima, anche in considerazione dei maggiori benefici fiscali concessi, si considera un ammontare prudenziale di 300 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 150 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 150 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 17,1 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 37,5 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 34,1 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +3,4 milioni di IVA e +10,3 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero

per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-2,6	-29,9	-47,0	-64,1	-81,2	-95,8	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0
IRPEF/TRES	0,0	15,5	8,9	8,9	8,9	8,9	-6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	2,4	1,4	1,4	1,4	1,4	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	0,8	-8,6	-33,3	-50,4	-67,5	-85,5	-93,1	-85,5	-85,5	-85,5	-85,5	-55,6	-38,5	-21,4	-4,3	12,8	0,0

In milioni di euro

La disposizione di cui alla lettera c), nn. 2 e 3 prevede una detrazione pari al 50% con riferimento alle spese sostenute per l'adozione di *misure antisismiche* su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e per un importo complessivo pari a 96.000 euro per ciascun anno. La detrazione è elevata al 70% ovvero all'80% allorché gli interventi effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio, passando, rispettivamente, a una classe o a due classi di rischio inferiori. Laddove gli interventi antisismici riguardino le parti comuni degli edifici ricadenti nelle predette zone sismiche, la detrazione spetta nella misura del 75% ovvero dell'85%, a seconda dell'entità del miglioramento della classe di rischio. L'agevolazione compete con riferimento alle spese relative agli immobili adibiti ad abitazione (non solo principale) e ad attività produttive ed è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

A decorrere dal 2017, la legislazione vigente (articolo 16-bis del TUIR) prevede una detrazione pari al 36% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

Le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell'ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (art. 1, comma 74 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, presentate nel 2015, risulta una spesa in oggetto effettuata nel 2014 per interventi su immobili adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive di circa 300 milioni di euro. Sulla base della distribuzione della popolazione nelle zone sismiche si stima che la zona 3 abbia lo stesso peso relativo della somma delle zone sismiche 1 e 2. Ai fini della presente stima, per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, si ipotizza quindi un ammontare complessivo di 690 milioni di euro. Per quanto riguarda le abitazioni non principali si stima un ammontare base analogo a quello delle abitazioni principali della stessa zona, quindi pari a 300 milioni di euro, raddoppiato per tenere conto dei maggiori benefici fiscali e dell'estensione alla zona sismica 3, per un totale di 600 milioni di euro. Si ottiene quindi un ammontare totale di spesa annua pari a 1.290 milioni di euro. Per quanto riguarda gli interventi antisismici relativi alle parti comuni degli edifici, non risultano disponibili dati di dettaglio; ai fini della stima si considera un ammontare di spesa annua pari a 300 milioni di euro. Si stima quindi un totale di spesa pari a 1.590 milioni di euro.

Sulla base della metodologia citata tale ammontare di spesa annua è stimato come il risultato della somma di 795 milioni di euro di spesa base e di ulteriori 795 milioni di euro di spesa incrementale.

Ai fini della stima è stata applicata, in via prudenziale, l'aliquota di detrazione massima prevista. Considerando le differenze di aliquote di detrazione e di rateizzazione, si stima un minor gettito IRPEF, singola rata di competenza, pari a 228,8 milioni di euro annui.

La disposizione in esame, come evidenziato nelle precedenti relazioni tecniche, è suscettibile di determinare un effetto indotto correlato alla spesa aggiuntiva stimato, per il periodo 2017-2021 (applicando percentuali analoghe a quelle adottate per stime precedenti), in circa 198,8 milioni di euro annui, cui corrisponde, utilizzando un'aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell'IVA di 189,7 milioni di euro. Applicando ai predetti ammontari un'aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30%, si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2017 a +18,1 milioni di IVA e +54,2 milioni di IRPEF/TRES/IRAP.

L'effetto positivo determinato dal maggior gettito fiscale si rende maggiormente apprezzabile nei

primi anni, mentre quello negativo determinato dalle minori entrate dovute alle detrazioni si diluisce negli anni successivi. Questo perché le maggiori entrate IVA e IRPEF/IRES/IRAP incidono per intero per ogni esercizio finanziario mentre le minori entrate dovute alle detrazioni, essendo rateizzate per dieci anni, si ripartiscono e si cumulano nel tempo. Risulta pertanto il seguente effetto complessivo, in termini finanziari, rappresentato in tabella:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	-34,3	-60,4	-62,1	-87,5	-106,7	-128,1	-69,5	-136,1	-175,7	78,6	33,9	93,0	64,4	35,1	7,2	-17,2	0,0
IRPEF/IRIS	0,0	82,2	47,0	47,0	47,0	47,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	22,6	7,2	7,2	7,2	7,2	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	-16,2	-287,5	-666,8	-785,6	-1.014,4	-1.227,0	-784,9	-136,1	-178,7	78,6	331,9	83,0	64,4	35,1	7,2	-17,2	0,0

In milioni di euro

Di seguito gli effetti complessivi:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Dal 2033
IRPEF	138,3	1.512,6	1.368,7	1.624,4	1.880,0	2.097,4	1.493,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0
IRPEF/IRIS	0,0	651,7	-173,8	60,3	60,3	60,3	-45,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	100,2	-26,7	9,3	9,3	9,3	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IVA	167,0	23,2	23,2	23,2	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale	28,7	-737,5	1.546,0	1.531,6	1.787,2	2.027,8	1.545,6	1.236,2	978,8	721,3	468,2	505,0	4,0	2,2	0,5	2,9	0,0

In milioni di euro

- 3 La disposizione prevede la non cumulabilità dei benefici previsti dall'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, del decreto legge n. 63 del 2013 con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
- 4-7 Le disposizioni prevedono la proroga, per il biennio 2017-2018, del credito di imposta per le spese di ristrutturazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del decreto legge n. 83 del 2014, con le seguenti modifiche: estensione anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, incremento della misura del credito al 65% delle spese sostenute e utilizzabilità in F24 in due quote annuali.

La legislazione vigente prevede quanto segue:

- un credito di imposta nella misura del 30 % delle spese sostenute;
- il credito d'imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti del "de minimis";
- il credito d'imposta può essere riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 7 (limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019);

Le disposizioni in esame, inoltre, prevedono, a copertura degli oneri derivanti dalla sopra citata proroga, uno stanziamento che tiene conto delle risorse già stanziare dalla norma originaria.

Al riguardo, si evidenzia che l'Amministrazione, con la Risoluzione del 20 gennaio 2016 n. 5, ha istituito il codice tributo ("6850" denominato "Credito d'imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere" - D.M. 7 maggio 2015) per l'utilizzo in compensazione esterna nel modello F24.

Inoltre, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 maggio 2015, è stato stabilito che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione *non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.*

Dai dati relativi ai versamenti, risulta a tutt'oggi utilizzato in compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6850, un importo di circa 18 milioni di euro da parte di circa 1.500 contribuenti nel corso del 2016 (febbraio-settembre).

Pertanto, sulla base del valore sopra indicato, si stima venga utilizzato in compensazione un importo annuo di circa 25 milioni di euro.

La disposizione attuale, inoltre, prevede un limite alla compensazione; tuttavia, tenuto conto del fatto che tale limite era di 20 milioni di euro per l'anno 2015, in via prudenziale, si assume che l'importo compensato in F24 sia "non compresso" e riferito a spese avvenute sia nella seconda metà del 2014 che nel corso di tutto il 2015, nella misura di un terzo.

Se si assume, quindi, che 25 milioni di euro siano un terzo del credito di imposta riferibile alla metà del 2014 + un terzo del credito di imposta riferibile a tutto il 2015, si ottiene che l'importo annuo di competenza del credito di imposta, prima del limite di compensabilità e commisurato al 30% delle spese e nei limiti del *de minimis*, è di circa 50 milioni di euro ($25 \text{ mln} / (50\% / 3 + 100\% / 3)$), coerente con la stima originaria.

Pertanto, ipotizzando che l'utilizzo del credito nel 2016 sia costituito, come indicato, da un terzo della metà del 2014 ed un terzo di tutto il 2015, si riporta di seguito la stima degli effetti della misura attualmente vigente:

2016	2017	2018	2019
-25,0	-41,7	-41,7	-16,7

In milioni di euro

Tenuto conto degli attuali livelli di fruizione, come sopra rappresentati, è possibile operare la corrispondente riduzione dei limiti massimi complessivi indicati nell'articolo 10, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83. In tal modo, si ottiene un risparmio di 8,3 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 33,3 milioni di euro per l'anno 2019.

Sulla base dei dati utilizzati ai fini della stima originaria, si evidenzia che la proroga per il biennio 2017-2018 del credito d'imposta in esame, la maggiorazione della misura dello stesso ($50 / 30\% \times 65\% = 108 \text{ mln euro}$), l'estensione della misura anche alle strutture che svolgono attività agrituristica (da 108 a 120 mln euro) e la utilizzabilità in due quote (60 mln di euro l'anno) comporta i seguenti

2018	2019	2020	2021
-60	-120	-60	0

effetti aggiuntivi:

In milioni di euro

Tenuto conto dei risparmi sopra indicati, gli effetti finanziari complessivi recati dalle disposizioni in esame, per gli anni dal 2017 al 2021, sono rappresentati nella seguente tabella:

2017	2018	2019	2020	2021
+8,3	-51,7	-86,7	-60	0

In milioni di euro

- 8 La misura in oggetto prevede la proroga, a tutto il 2017 e sino al 30 giugno 2018, della legislazione vigente introdotta dall'art. 1, commi 91-94, della Legge n.208 del 015 (*maggiorazione*

ammortamenti del 40% e canoni di locazione beni strumentali) nei confronti di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Per gli investimenti in beni materiali strumentali, si dispone, dunque, la proroga della legislazione vigente in tema di super ammortamento (40%) per il 2017, con previsione della rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Relativamente ai veicoli, si dispone che per tali beni materiali sia possibile effettuare un super ammortamento analogo a quello riservato ai beni materiali strumentali, ovvero del 40% (140%) per il 2017, ma con riferimento ai soli veicoli che rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa; anche per tale tipologia di beni si dispone la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

- 9 *Si stabilisce nel contempo un iper ammortamento maggiorato per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave "Industria 4.0", indicati nell'allegato "A", per i quali la maggiorazione prevista è nella misura del 150%. Nella sezione del predetto allegato "A" relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, si chiarisce che sono ammessi all'agevolazione gli investimenti riguardanti non solo le singole macchine utensili idonee alla trasformazione di materie prime materiali, ma anche gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sono inoltre introdotte le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi. Nella sezione relativa ai sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono inseriti i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni. Si evidenzia che le modifiche introdotte nell'allegato "A", avendo natura chiarificatrice, non comportano effetti in termini di gettito, non modificando gli importi forniti dal MISE, relativi ai beni ad alto contenuto tecnologico, sui quali sono state effettuate le valutazioni nella relazione tecnica al provvedimento originario.*

- 10 Con la disposizione viene inoltre disposto, nei confronti dei soggetti che beneficiano del predetto iper ammortamento, un super ammortamento per gli investimenti in beni immateriali strumentali, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici. Infatti, per gli ulteriori investimenti che vengano effettuati in beni immateriali strumentali, rientranti nella categoria di particolari software (allegato B), è previsto il beneficio di un super ammortamento del 40%. Anche per questi ultimi beni si prevede la rilevanza fiscale (per il 2018) degli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, a condizione che gli stessi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2017 e che entro la medesima data sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20%.

Ai fini della stima degli effetti di gettito si è preceduto avendo come riferimento il totale degli investimenti in beni materiali strumentali rilevato in sede di relazione tecnica originaria, ovvero 80 miliardi di euro, relativamente alle previsioni dell'art.1 commi 91-94 della legge di Stabilità 2016; una parte di questi (circa 7 miliardi di euro) risultano attribuibili ad investimenti in mezzi di trasporto che rivestono strumentalità per l'attività di impresa, e si rilevano, sottraendo dal totale degli investimenti in mezzi di trasporto, - che è pari a 12 miliardi¹-, all'incirca 5 miliardi attribuibili ad investimenti per l'acquisto, l'utilizzo in *leasing* di autoveicoli ed il noleggio a lungo termine delle stesse, che secondo quanto previsto cesseranno di godere delle previsioni di super ammortamento; si dispone che tali investimenti in veicoli e mezzi di trasporto utilizzati come beni strumentali possano usufruire del super ammortamento del 40% per il 2017, stimato mediamente in 5 anni, e per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla

¹ dati ISTAT rilevati alla voce corrispondente "investimenti fissi lordi per tipo di investimento: impianti e macchinari - mezzi di trasporto" della tavola: Investimenti fissi lordi per tipo di investimento.

Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (140%-100% X 7 mld.= 560 milioni di euro di investimenti).

Dei sopra citati 80 miliardi, circa 10 miliardi costituiscono l'ammontare di beni strumentali ad alta tecnologia - riconducibili a quelli elencati nell'allegato A, secondo i dati forniti al Dipartimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e basati su indicazioni di categoria. Su tali 10 miliardi di investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, con un iper ammortamento del 250% si ha un maggior valore fiscalmente ammortizzabile in 5 anni di (250% - 100%) X 10 mld.= 15 miliardi di euro; per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (2 miliardi di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (250% - 100%) X 2 mld.= 3 miliardi di euro).

I restanti 58 miliardi, per il 2017, godranno della proroga del super ammortamento in via extracontabile (40% di 58 mld = 23,2 mld di maggiori ammortamenti stimati in 7 anni); per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (4,64 miliardi di euro di investimenti).

Per quanto riguarda invece gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B, ed effettuati da soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali nuovi ad alta tecnologia, secondo le indicazioni del Ministero dello sviluppo economico - recepite dal Dipartimento - si stima prudenzialmente che i beni rientranti in tale categoria di software ammonterebbero a circa 2 mld di euro, e che godrebbero di un ammortamento di durata triennale (40% di 2mld= 800 milioni di maggiori ammortamenti stimati in 3 anni). Per tenere conto della possibilità di fare valere - di competenza fiscale 2018, come indicato dalla Amministrazione - gli investimenti in tali beni consegnati entro il 30 giugno 2018, è stata utilizzata una stima del 20% degli investimenti annui (400 milioni di euro di investimenti, con un maggior valore ammortizzabile di (140% - 100%) X 400 mln.= 160 milioni di euro

Di seguito l'andamento di competenza e di cassa della perdita di gettito in milioni di euro, con un acconto del 75% ed una aliquota media netta I.L.D.D. del 17,45%, senza previsionale:

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	-646	-1.376	-1.496	-1.449	-1.440	-1.129	-756	-405	-58	0	0

In milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ires/Irpef	0	-1.131	-1.923	-1.586	-1.414	-1.433	-896	-477	-141	202	43

In milioni di euro

- 14 *La disposizione si rende necessaria per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari, in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni che, dal 1° settembre 2015, pongono in capo al Ministero della giustizia la gestione delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie, sostenute in precedenza dalle amministrazioni comunali in applicazione della legge 392/1941.*

In particolare, si prevede di prorogare fino al 31 dicembre 2017 la possibilità di stipulare apposite convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, per la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, da affidare ai comuni mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, fino al 31 dicembre 2017.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti a legislazione vigente, pari ad euro 293.461.394,00 per l'anno 2017 (15% euro 44.019.209,10).

15-16 Le disposizioni intervengono sull'articolo 3 del decreto legge n. 145/2013, apportando alcune modifiche.

In particolare, si inserisce un nuovo comma 1-*bis* nel corpo del citato articolo 3, ove si chiarisce che è inclusa tra gli investimenti ammissibili anche la ricerca commissionata da un'impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, a un'impresa residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente.

Come indicato nella relazione tecnica originaria della disposizione novellata, al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione del credito d'imposta, si è proceduto "attraverso una stima macro, sulla base dei dati sugli investimenti in R&I delle imprese (dati 2012 – Fonte Confindustria), secondo i quali risultano circa 15 miliardi di euro di investimento annuo, di cui circa 3,5 miliardi annui "extra muros" - con centri pubblici/organismi di ricerca/centri di ricerca".

Le stime Confindustria richiamate nella relazione tecnica sono ottenute a partire dai dati delle rilevazioni sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia, condotte annualmente dall'Istat.

L'Istat chiarisce che, ai fini della costruzione della lista di partenza delle imprese partecipanti all'indagine annuale sulla R&S, viene utilizzato l'Archivio statistico delle imprese attive ASIA che contiene l'universo delle imprese attive, ossia unità che hanno svolto un'effettiva attività produttiva per almeno sei mesi nell'anno di riferimento nel territorio italiano. Conseguentemente, i 15 miliardi di spesa R&S stimati includono le spese effettuate da tutte le imprese stabilite in Italia.

Per i motivi in precedenza illustrati, le stime di costo della norma originaria incorporano l'ambito di applicazione prospettato dalla disposizione di cui al nuovo comma 1 *bis*. Pertanto, non si ravvisano effetti a carico del bilancio dello Stato.

Nelle lettere *a)*, *c)* e *d)* della disposizione in esame, si prevede che:

- è definita un'aliquota unica pari al 50% per il credito d'imposta incrementale da applicare a tutte le tipologie di spesa in R&S previste al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145;
- è elevato a 20 milioni di euro il credito d'imposta massimo concedibile per beneficiario;
- è superata la distinzione tra personale tecnico e personale altamente qualificato;
- il beneficio è esteso al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dalle modifiche proposte, si è proceduto ad una rivisitazione delle stime degli effetti finanziari secondo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica della legge di Stabilità 2016 secondo i nuovi parametri, tenendo peraltro conto del fatto che le modifiche si configurano come una proroga del vigente regime, sia pure con parametri modificati.

In sintesi, è stata aumentata l'aliquota del credito di imposta per gli investimenti incrementali *intra muros* dal 25% al 50% e il limite del credito di imposta fruibile, tenendo fermo il parametro di riferimento rispetto al quale si determina l'investimento eccedente, vale a dire la media degli investimenti 2012-2014.

Inoltre, applicando una metodologia analoga a quella utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, si è ipotizzato, in conseguenza della normativa agevolativa, che si determini, nei primi anni (2015, 2016, 2017), un effetto positivo di incremento degli investimenti, che determina un aumento degli stessi rispetto alla media di riferimento (20%, 25%, 30%). Tuttavia, si è ipotizzato che successivamente al 2017 il flusso degli investimenti vada a regime e si stabilizzi: l'eccedenza rispetto alla media di riferimento resta, pertanto, sostanzialmente uguale.

Da ultimo, per quanto riguarda l'andamento della cassa, la normativa (lettera *f)*) prevede l'utilizzabilità in compensazione esterna mediante modello F24 del credito di imposta spettante a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi di cui al comma 6 (dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145) sono stati sostenuti, quindi dal 2018 (per gli investimenti del 2017) fino al 2021.

Gli effetti finanziari netti recati di cassa dall'articolo in esame si cifrano come segue:

2017	2018	2019	2020	2021	Dal 2022
0,0	-727,1	-727,1	-727,1	-1.274,1	0

In milioni di euro

17 -23 Le disposizioni in esame introducono, ai fini IIDD ed IRAP, un regime "per cassa" per i contribuenti che adottano la contabilità semplificata, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa e della base imponibile dell'IRAP per competenza, facendo assumere rilevanza ai ricavi "percepiti" e ai costi "sostenuti"; restano ferme, invece, le regole di determinazione e imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di natura pluriennali (come, a mero titolo esemplificativo, plusvalenze, sopravvenienze, ammortamenti e accantonamenti). *Per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa si chiarisce che continuano ad applicarsi le ordinarie regole di cui all'articolo 110, commi 1 e 2, del TUIR, valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni; resta fermo, invece, che, per i predetti contribuenti non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2), incompatibile con il regime di cassa. La disposizione non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di un mero chiarimento.*

In via generale, si evidenzia che tutte le stime (intese come differenziale di imposta a legislazione proposta rispetto alla legislazione vigente) sono state effettuate tenendo conto delle modifiche introdotte negli ultimi anni e di quelle contenute nella presente legge.

In particolare, si assume l'avvenuta soppressione - prevista dalla Legge di Stabilità 2015, articolo 1 comma 75 - dei precedenti regimi agevolati IRPEF (regime delle nuove iniziative imprenditoriali di cui all'articolo 13 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98).

Si tiene conto della contemporanea esistenza degli altri nuovi regimi previsti in delega o contenuti nella Legge di Stabilità 2015, allo scopo di:

- evitare che in capo allo stesso contribuente siano stimati effetti di gettito per l'applicazione contemporanea di due o più nuovi regimi tra loro incompatibili, duplicando quindi gli effetti di gettito;
- utilizzare, ai fini della stima della norma in esame, le corrette aliquote di imposta e/o modalità di determinazione della base imponibile.

In concreto, ciò ha comportato:

- l'eventuale applicazione in via prioritaria dei regimi speciali (*regime forfetario* delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni), ove possibile/conveniente;
- la successiva applicazione dei regimi naturali o opzionali (imposta sul reddito d'impresa - *IRI* e determinazione del reddito di impresa e del valore della produzione netta per le imprese minori secondo il *criterio di cassa*).

Tutto ciò premesso, ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alle normative in esame, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere, distintamente per soggetto passivo, ove necessario.

Società di persone

- a) A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità semplificata (quadro RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie: in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati:
 - o i ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe RG02 + RG03) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo "spostamento di cassa";
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo RG15), in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- b) ai fini della stima delle variazioni di imposta IRPEF si è così operato:
 - o in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (che tiene conto della variazione

- determinata al seguente punto *h*);
- a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta statale a legislazione proposta.
- c) Contemporaneamente al calcolo dell'IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta), sono state altresì stimate in capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;
- d) in capo ad ogni società di persone sono state infine sommate le singole imposte IRPEF nette statali (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;
- e) in capo ad ogni contribuente IVA è stata effettuata una specifica elaborazione sul quadro VT IVA, periodo di imposta 2014, per determinare la quota di operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA; è da ritenersi, infatti, che non siano interessate allo spostamento da competenza a cassa le operazioni imponibili (cessioni) effettuate nei confronti di consumatori finali;
- f) ispirandosi alla metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica al provvedimento istitutivo della cd. "IVA per cassa", è stato considerato un periodo medio di due mesi di ritardo nei pagamenti; questo dato trova riscontro in quanto previsto nelle recenti direttive comunitarie in materia di ritardati pagamenti (ritardo massimo ammissibile 60 giorni);
- g) pertanto, attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto e) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore associata la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, una *riduzione* di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, un *incremento* di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare:
- i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della *quota parte* dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- h) per ogni impresa minore associata, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi;
- i) anche ai fini IRAP si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero aggravio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto delle previste modifiche normative specifiche per l'IRAP introdotte a partire dal 2015;
- j) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Personè fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali minori (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative ai diversi quadri e variabili da selezionare e tenuto conto delle problematiche IRPEF ed IRAP relative ai contribuenti minimi. In particolare, con riferimento al cd. regime dei minimi, si evidenzia di seguito l'approccio utilizzato e le scelte effettuate.

Secondo quanto riportato nelle istruzioni al quadro LM di UNICO persone fisiche "L'imputazione delle spese, dei ricavi e dei compensi al periodo d'imposta deve essere effettuata sulla base del cd.

“principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della spesa. Tale principio, che sottende comunemente alla determinazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti o professione, trova applicazione anche nella determinazione del reddito d'impresa prodotto dai contribuenti minimi”: ne consegue che non sono stati considerati, ai fini della stima degli effetti di gettito della presente normativa, tutti i contribuenti i quali hanno compilato il quadro LM.

Allo stesso modo, sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime relative all'articolo 1.

Questa impostazione è valida anche ai fini IRAP in quanto:

- il regime dei minimi in vigore fino al 2011 (di cui al quadro CM di UNICO2012) prevedeva una imposta sostitutiva anche ai fini IRAP, che quindi non era dovuta;
- anche il nuovo regime fiscale di vantaggio, di cui all'art. 27 DL n. 98/2011, ha confermato la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti;
- inoltre l'art. 27, comma 3 del citato Decreto dispone una particolare clausola secondo la quale i contribuenti i quali, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244/07, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, sono comunque esenti dall'IRAP;
- infine, anche secondo il nuovo regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni di cui alla Stabilità 2015 (art. 1, co. 54) è confermata la esenzione ai fini IRAP nei confronti degli aderenti (*rectius*, l'imposta dovuta è sostitutiva anche dell'IRAP).

Ai fini della stima degli effetti di gettito, pertanto, si è proceduto a stimare la variazione di gettito IRAP nei confronti delle imprese individuali minori residue solo nel caso in cui tale imposta fosse dovuta in vigore del regime dei minimi in vigore prima della Legge di Stabilità 2015.

Tutto ciò premesso, si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

- a) Sono stati selezionati i contribuenti persone fisiche i quali hanno presentato nel modello UNICO2015 il quadro per la determinazione dei redditi di impresa a contabilità semplificata (RG), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, ai costi nonché al reddito di specie;
- b) in particolare ai fini della presente stima sono stati considerati
 - o i ricavi di cui al comma 1, lett. a) e b) e al comma 2 dell'art. 85 T.U.I.R. e gli altri proventi considerati ricavi (righe RG02 + RG03) in quanto si ritiene essere gli importi potenzialmente interessati allo “spostamento di cassa”;
 - o i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (rigo RG15) in quanto la normativa proposta esplicitamente esclude i componenti negativi di natura pluriennale mentre altre tipologie di componenti positive o negative sono da ritenersi non interessate (è il caso, ad esempio, della contabilità di magazzino o dei costi per il personale);
- c) in capo ad ogni persona fisica (imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale o collaboratore di impresa familiare) è stata stimata la imposta IRPEF (statale, addizionali regionali e comunali) a legislazione vigente ed a legislazione proposta (cfr. punto b) società di persone);
- d) attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui al punto c) è stata calcolata in capo ad ogni impresa minore individuale la quota di ricavi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, una riduzione di imponibile nel primo periodo di applicazione) a fronte del calcolo della quota di costi che in virtù del passaggio da competenza a cassa si stima siano destinati a rilevare nel successivo periodo di imposta (cagionando, pertanto, un incremento di imponibile nel primo periodo di applicazione). In particolare
 - o i minori ricavi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due dodicesimi della quota parte dei ricavi attribuibile alle operazioni nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (applicando la percentuale ricavata dal quadro VT);
 - o i minori costi nel primo periodo di applicazione sono stati calcolati assumendo due

- dodicesimi di *tutti* i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, in quanto l'imputazione a reddito è avvenuta a fronte di fatture emesse da parte di soggetti con partita IVA (i fornitori);
- e) per ogni impresa minore, pertanto, si è proceduto a ricalcolare il reddito di impresa nel primo anno di applicazione al netto dei minori ricavi e dei minori costi e la variazione di gettito IRPEF per il primo anno conseguente, attraverso la medesima metodologia (ricalcolo puntuale) utilizzata per i singoli soci delle imprese in forma associata, ed il conseguente *aggravio* ovvero il *risparmio* complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "minimi";
 - f) anche ai fini IRAP (come previsto all'articolo 3) si è proceduto ad applicare i minori ricavi ed i minori costi - in capo ai soggetti individuati al punto a) - sulla base dati del 2014 nella determinazione del nuovo valore della produzione nel primo periodo di vigenza della norma, con conseguente determinazione della variazione di gettito IRAP, in termini di risparmio ovvero *aggravio* complessivo di imposta per il contribuente, fermo restando quanto già evidenziato con riferimento ai soggetti "forfetari" e tenendo conto delle previste modifiche a partire dal 2015;
 - g) per gli esercizi successivi, infine, si ritiene che il sistema vada a regime, con conseguenti effetti di gettito di cassa tendenzialmente nulli.

Ai fini degli effetti di gettito, si evidenzia, in primo luogo, come tale modifica abbia carattere generale, e come, pertanto, non sia prevista opzione alcuna. Di seguito si evidenziano i risultati ottenuti, distinti per tipologia di contribuente.

Ai fini IRPEF

Società di persone

1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre 439 mila;
2. di queste, circa 386 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 10,5 miliardi di euro mentre circa 52 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,77 miliardi di euro;
3. tuttavia, di queste, i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono quasi 347 mila, per un importo complessivo di circa 3,7 miliardi di euro;
4. al contempo si stima che circa 350 mila contribuenti spostino costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 4,19 miliardi di euro;
5. come conseguenza, si stima che circa 154 mila società di persone subirebbero un *aggravio* di imposta IRPEF (netta statale + addizionali) per quasi 786 milioni di euro mentre oltre 181 mila società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 516 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766 mila;
2. di queste, circa 1.588 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo per quasi 30,9 miliardi di euro mentre quasi 170 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per oltre 1,72 miliardi di euro;
3. di queste i contribuenti che si stima spostino una parte dei loro ricavi al periodo di imposta successivo sono al massimo circa 1.269 mila, per un importo di circa 8,78 miliardi di euro;
4. al contempo si stima che quasi 1.471 mila contribuenti potrebbero spostare costi al periodo di imposta successivo per un importo complessivo di circa 9,5 miliardi di euro;
5. non considerando i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime dei minimi, come conseguenza si stima che quasi 408 mila imprese minori individuali subirebbero un *aggravio* di imposta IRPEF netta (statale + addizionali) per circa 1.673 milioni di euro mentre quasi 472 mila imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per circa 1.227 milioni di euro.

Ai fini IRAP

Società di persone

1. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono oltre 439 mila;

2. a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a circa 8,7 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 346 milioni di euro da parte di quasi 298 mila contribuenti;
3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi - i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a quasi 9,43 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 363 milioni di euro da parte di oltre 291 mila contribuenti;
4. come conseguenza, si stima che circa 144 mila società di persone subirebbero un aggravio (quasi 88 milioni di euro) mentre quasi 158 mila società di persone conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 71 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese minori individuali potenzialmente interessate sono oltre 1.766 mila;
2. tuttavia di queste - escludendo quelle che si ritiene aderiranno al nuovo regime dei minimi – a legislazione vigente i contribuenti dichiarano una base imponibile IRAP pari a quasi 16,2 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a circa 641 milioni di euro da parte di circa 798 mila contribuenti;
3. al contempo a legislazione proposta – dopo gli spostamenti di cassa di una parte dei ricavi e dei costi - i contribuenti dichiarerebbero una base imponibile IRAP pari a circa 18 miliardi di euro ed una IRAP dovuta pari a quasi 687 milioni di euro da parte di circa 682 mila contribuenti;
4. come conseguenza, si stima che quasi 390 mila imprese minori individuali subirebbero un aggravio (circa 174 milioni di euro) mentre circa 418 mila imprese minori individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 128 milioni di euro.

Nel complesso, si evidenzia che la disposizione comporta, nel primo esercizio di applicazione, un maggior gettito di competenza di 778,5 milioni di euro ai fini IRPEF ed un recupero di gettito IRAP di competenza di circa 63,3 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma di cui all'articolo 2 (criterio di cassa per la contabilità semplificata), tenuto conto delle percentuali di acconto e assumendo l'entrata in vigore a partire dal 2017:

	2018	2019	2020 ss.
IRAP	117,2	-53,8	0
IRPEF	1.153,7	-494,5	0
Addizionale regionale	41,4	0,0	0
Addizionale comunale	18,8	-4,3	0
Totale	1.331,1	-552,6	0

In milioni di euro

- 24 La disposizione, nell'introdurre nel d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 un nuovo Titolo V *bis*, prevede una nuova figura fiscale, denominata Gruppo IVA, che sarà costituita da tutti quei soggetti, stabiliti nel territorio dello Stato, legati fondamentalmente da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante, nonché da vincoli organizzativi ed economici. Il Gruppo IVA è caratterizzato dall'essere un unico soggetto passivo ai fini IVA nei rapporti con i soggetti esterni allo stesso sia per le prestazioni di servizi che per le cessioni di beni. Le prestazioni di servizi e le cessioni di beni tra i soggetti del Gruppo, invece, si intendono non soggette ad IVA. *Si è ritenuto, altresì, opportuno introdurre talune disposizioni di coordinamento al fine di chiarire il termine dal quale l'eventuale assoggettamento a talune procedure concorsuali impedisce a un soggetto di partecipare al gruppo IVA, nonché le modalità con le quali il rappresentante del gruppo IVA ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione finanziaria la cessazione di un soggetto dal gruppo, ovvero la cessazione del gruppo medesimo: dette disposizioni apportano modifiche di carattere esclusivamente formale e non comportano oneri a carico della finanza pubblica.*

Dal punto di vista finanziario, la norma ha un impatto solo con riferimento a quei gruppi costituiti da soggetti passivi che hanno un pro-rata di detraibilità inferiore al 100 %. Si considerino, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i gruppi bancari, assicurativi e sanitari, per i quali l'incidenza delle

operazioni esenti sul calcolo del pro-rata di detraibilità è alta.

La normativa attuale, con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, che ha sostituito l'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, prevede che le società consortili o i loro consorzi costituiti da soci con pro-rata inferiore al 10 % possano prestare servizi in esenzione nei confronti dei soci stessi. Pertanto, attualmente, le prestazioni di servizi verso soci con un'alta limitazione al diritto alla detrazione producono, in capo al soggetto prestatore, un pro-rata sui propri acquisti pari al rapporto tra le prestazioni esenti verso soci e imponibili verso terzi.

Nella legislazione vigente, ad ogni soggetto passivo corrisponde un differente pro-rata di detraibilità da applicare ai suoi acquisti, mentre nella legislazione proposta, il pro-rata da individuare è in funzione di tutte le operazioni effettuate dai soggetti del Gruppo IVA verso terzi; questo pro-rata andrà poi applicato a tutti gli acquisti effettuati all'esterno del Gruppo dai soggetti che costituiscono il Gruppo. Ulteriore differenza è che nella legislazione vigente solo i consorzi possono operare in esenzione nei confronti dei loro soci, mentre nella legislazione proposta non si fa riferimento alla natura giuridica dei soggetti del Gruppo IVA.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gruppo IVA può estendere la possibilità di effettuare prestazioni di servizi e cessioni di beni infragruppo fuori campo IVA anche a soggetti differenti dai consorzi, purché in possesso dei requisiti richiesti.

È utile ricordare che il vantaggio normativo connesso all'introduzione del secondo comma dell'articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 ha indotto i soggetti interessati e con limitazioni al diritto alla detrazione IVA a creare consorzi proprio al fine di sfruttare il regime più favorevole.

Nell'ottica della stima degli effetti di gettito, quanto sopra esposto implica che la variazione di gettito sarà condizionata dall'entrata nel Gruppo IVA di soggetti differenti dai consorzi.

Per una stima dell'impatto finanziario, si è partiti dai dati delle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2012 abbinati con i soggetti già classificati in gruppi bancari (Fonte Banca d'Italia) e sono stati individuati quei soggetti classificati come "società strumentale" (e quindi con servizi che normalmente sarebbero soggetti a IVA ma che, per effetto del citato articolo 10, secondo comma, sono esenti). Sono risultati servizi effettuati per circa 5,5 miliardi di euro e relativi acquisti pari a 3,1 miliardi di euro.

Si stima che l'estensione della norma possa incrementare il volume d'affari complessivo dei soggetti interni al Gruppo IVA di circa un 30 %, proprio in considerazione del fatto che nuovi soggetti possano entrare a far parte del nuovo soggetto fiscale e del fatto che sono stati considerati come campione rappresentativo solo i soggetti bancari (tralasciando quindi altre tipologie parimenti interessate dalla norma).

Le ipotesi introdotte inducono a sostenere che le cessioni attualmente imponibili, e che diventerebbero fuori campo, comporterebbero una diminuzione IVA di circa 363 milioni (5.500 mln x 30% x 22%); l'IVA sui relativi acquisti diventerebbe indetraibile per effetto del pro-rata del gruppo, comportando maggiori entrate per circa 205 milioni (3.100 mln x 30% x 22%). Pertanto, l'effetto netto stimato del provvedimento dal lato IVA sarebbe una perdita di gettito di 158 milioni annui. Tuttavia, l'IVA indetraibile comporta un aggravio di costo per l'azienda con conseguenti effetti sulle imposte dirette.

Considerando che le disposizioni in esame troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2018, la possibilità di costituire gruppi IVA opererà concretamente dal 2019; pertanto, l'effetto complessivo della norma è il seguente:

	2019	2020	2021	2022
IVA	-158	-158	-158	-158
IRDD	-	79	45	45
IRAP	-	15	8	8
TOTALE	-158	-64	-105	-105

In milioni di euro

Si rappresenta altresì che dalle attività di controllo previste dall'articolo 70-undecies del d.P.R. n. 633 del 1972, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, come previsto, l'esplicitamento delle attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti del

nuovo soggetto "Gruppo IVA", sarà esercitata da apposite strutture individuate, nell'ambito del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra quelle già esistenti nell'Agenzia nonché con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- 25- 26** Relativamente agli effetti derivanti dalle disposizioni, in materia di imposta di bollo e di registro delle operazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, si evidenzia che trattasi di disposizioni rese necessarie al fine di sterilizzare un effetto di maggior gettito; tali operazioni, infatti, senza la costituzione del Gruppo IVA, non sarebbero state assoggettate a questo tipo di imposte. Pertanto, alle disposizioni in esame non si ascrivono effetti in termini di gettito.
- 27- 28** Per quanto riguarda le modifiche alle previsioni di cui all'articolo 73, terzo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, si evidenzia che le stesse semplificano alcuni aspetti della disciplina dell'istituto della liquidazione dell'IVA di gruppo in relazione ai quali non si ascrivono effetti di gettito.
- 30-31** Le disposizioni regolano l'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dalla disposizione in esame, previa consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.
- 32** La disposizione proroga al 30 giugno 2017 la vigenza della misura agevolativa prevista dall'articolo 16 del decreto legge n. 18 del 2016, la quale prevede il versamento dell'imposta di registro ed ipocatastale in misura fissa per i trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di vendite giudiziarie (lettera c). La disposizione, inoltre, amplia da due a cinque anni il termine entro il quale occorre rivendere gli immobili acquistati all'asta al fine di beneficiare del regime di favore in parola (lettere a e b).
Al riguardo, si evidenzia che, nella relazione tecnica alla disposizione originaria, era stata stimata una perdita gettito di circa 220 milioni di euro per il 2016 nell'ipotesi che tutti i soggetti interessati alla fruizione dell'agevolazione in parola avessero rispettato la condizione temporale di rivendere gli immobili acquistati all'asta entro il biennio successivo.
Tuttavia, dai dati forniti dalle associazioni di categoria notarile, si evince che hanno effettivamente usufruito dell'agevolazione in esame circa i 2/3 dei potenziali beneficiari.
Si ritiene, dunque, sufficientemente prudenziale e realistico utilizzare, ai fini della stima, il dato *ex post* fornito dalle predette associazioni; tuttavia, tenuto conto che la disposizione in esame prevede, tra l'altro, l'ampliamento del limite temporale da due a cinque anni previsto al fine di fruire dell'agevolazione, si stima che la platea dei possibili beneficiari sia pari ai 3/4 del totale.
Pertanto, si stima che la proroga della disposizione in esame per i primi sei mesi del 2017 determini una perdita di gettito di circa 82,5 milioni di euro.
- 33- 35** *Le disposizioni di cui ai commi in esame prevedono di assoggettare ad aliquota IVA del 5 % i servizi di trasporto urbano, marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, attualmente esenti ex art. 10 comma 1, n. 14) del DPR 633/1972. Per le disposizioni in esame, ai fini della stima degli effetti finanziari del nuovo regime si è tenuto conto che, dalle dichiarazioni IVA per l'anno di imposta 2014, risulta un gettito IVA sugli acquisti imponibili di circa 35,9 milioni di euro, e un ammontare di IVA indetraibile di circa 19,4 milioni di euro, mentre le cessioni esenti, che rappresentano i servizi interessati dalla norma (biglietti), ammontano a circa 310 milioni di euro.
Il passaggio ad imposta dei predetti servizi determina un maggior gettito IVA di circa 15,5 milioni di euro (5% * 310 mln), che si riduce a circa 11,6 milioni, considerando solamente la destinazione del servizio al consumo finale che si stima essere pari al 75%.
Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame determina una perdita di gettito di circa 7,8 milioni di euro su base annua dal 2017, determinata dalla differenza tra il maggior gettito dovuto all'assoggettamento ad aliquota dei servizi (pari a 11,6 milioni di euro) e la maggiore detraibilità in capo ai soggetti che operano in tali settore di attività, valutata pari a 19,4 milioni di euro (l'IVA che in precedenza era indetraibile e ora, invece, viene detratta).*
- 36** *La disposizione integra la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio*

all'appaltatore.

In particolare, si stabilisce che il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente sia effettuata dal condominio in qualità di sostituto d'imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio sia tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l'importo minimo predetto e si stabiliscono modalità di pagamento tracciabili per il pagamento dei corrispettivi dovuti dal condominio al fine di consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Al riguardo, si evidenzia che, trattandosi di modifiche di carattere procedurale, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito.

- 37 Attraverso una modifica all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi la misura in oggetto interviene in materia di limiti annui alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio prevedendo l'incremento da euro 3.615,2 a euro 5.164,57, nella stessa proporzione che già esiste tra il limite di importo per acquisto e leasing di autoveicoli aziendali rispetto alle altre tipologie di contribuenti (euro 25.822,84 rispetto euro 18.075,99).

La disposizione in parola è suscettibile di produrre effetti negativi di gettito ai fini IRPEF ed IRAP: ai fini della stima degli effetti di gettito si è preceduto attraverso l'utilizzo del modello previsionale di micro simulazione dei costi dei veicoli aziendali *Mo.Ve.*, la cui base dati è costituita da tutte le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 delle società di capitali, società di persone, persone fisiche, enti non commerciali ed IRAP (nel complesso circa 5,6 milioni di soggetti), abbinata con l'archivio PRA degli autoveicoli e motoveicoli esistenti al 31 dicembre 2014 (circa 40 milioni). In sintesi, si è proceduto nel seguente modo:

- in capo ad ogni veicolo aziendale utilizzato mediante noleggio a lungo termine da parte degli intermediari ed agenti di commercio (circolante) è stata ricalcolata la maggiore deducibilità annua fiscale del canone relativo sulla base del nuovo limite e delle caratteristiche del veicolo stesso, proiettata lungo un orizzonte temporale di 4 esercizi;
- tale maggiore deducibilità fiscale è stata riattribuita al soggetto cui compete;
- in capo ad ogni agente o rappresentante di commercio (individuati mediante codice attività) sono state calcolate le specifiche variazioni di imposta IRPEF ed IRAP conseguenti attraverso l'utilizzo delle funzionalità del modello *reddito di impresa*.

In assenza di indicazione contraria, si è assunto che la norma vada a regime da subito e quindi si applichi anche ai veicoli circolanti e non solo ai nuovi. Di seguito la stima degli effetti di cassa:

	2017	2018	2019	2020	2021ss
IRPEF	0,0	-4,6	-3,35	-3,30	-3,35
IRAP	0,0	-0,18	-0,13	-0,13	-0,13
Totale	0,0	-4,8	-3,5	-3,4	-3,5

In milioni di euro

- 38-39 *La disposizione in esame consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di prevedere le modalità per il pagamento cumulativo delle tasse automobilistiche per le aziende con flotte di auto e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Oggi tale facoltà è già prevista limitatamente ai veicoli concessi in locazione finanziaria.*

Al riguardo, non si rilevano effetti finanziari trattandosi di una facoltà che, pur se esercitata, è comunque neutrale sui saldi, trattandosi di una modalità di versamento del tributo.

- 40 La disposizione prevede, la riduzione a 90 euro della misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato complessivamente dovuto per l'anno 2017. Si precisa che la relazione tecnica della norma contenuta nella legge di Stabilità 2016, la quale ha previsto la riduzione del canone RAI da 113,50 a 100 euro, non ha quantificato alcuna variazione del

gettito rispetto a quello scontato nelle previsioni di bilancio, limitandosi ad affermare che le nuove modalità di versamento del canone sarebbero state foriere di generare maggiori entrate dovute all'ampliamento della platea dei contribuenti; le maggiori entrate, prudenzialmente non quantificate, sono state in ogni caso ritenute di entità tale da garantire almeno il gettito scontato in termini di canone, IVA e tasse di CCGG.

Dalle prime informazioni ottenute da operatori tramite i quali avviene il versamento del canone RAI, risulta che la modalità di riscossione dello stesso, prevista dal suddetto articolo, ha effettivamente determinato un aumento della platea dei contribuenti che versano il canone di abbonamento.

- 41 *La disposizione sopprime l'obbligo del pagamento del canone che le imprese italiane corrispondono all'Erario sotto forma di tributo e/o corrispettivo per l'estrazione del sale dai giacimenti, estrazione finalizzata all'impiego del sale come materia prima in diversi processi produttivi. L'attività mineraria svolta in Italia resta comunque soggetta ad altre forme di tributo, quali il diritto proporzionale (euro/ettaro), corrisposto in base al DLgs.112/98, art.34, comma 5 (cosiddetta Legge Bassanini) alle Regioni e non più all'Erario, e, in alcune Regioni, un'imposta addizionale di carattere regionale applicata sull'utilizzo di un bene demaniale. La soppressione del tributo erariale determina una minore entrata annua per le finanze pubbliche pari a 1,52 milioni di euro a partire dal 2017.*

- 42 La disposizione proroga all'anno 2017 le disposizioni di cui ai commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, relativamente alla sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali (lettera a).

Viene comunque confermata la possibilità ai comuni che avevano confermato nel 2016 la maggiorazione IMU/TASI dello 0,8 per mille di mantenerla anche nel 2017 (lettera b). Al riguardo non si stimano effetti finanziari rispetto all'attuale andamento del gettito..

- 43 *La disposizione proroga di un anno - dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 - l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014 concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.*

La norma non comporta effetti finanziari, in quanto la proroga dell'innalzamento del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria consente agli enti locali di avere maggior liquidità da utilizzare nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

- 44 La disposizione stabilisce, per gli anni 2017, 2018 e 2019, l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Sulla base dei dati dichiarativi relativi all'anno d'imposta 2014 e del modello di microsimulazione Irpef, si stima un ammontare di minor base imponibile relativo ai redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, pari rispettivamente a 301,4 e 258,6 milioni di euro e una variazione di gettito Irpef di circa -122,9 milioni di euro e di -8,4 e -3,2 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Considerando l'entrata in vigore per il triennio 2017-2019, si stimano i seguenti effetti in termini finanziari:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
IRPEF	0,0	-215,1	-122,9	-122,9	92,2	0,0
Addizionale regionale	0,0	-8,4	-8,4	-8,4	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-4,2	-3,2	-3,2	1,0	0,0
Totale	0,0	-227,7	-134,5	-134,5	+93,2	0,0

In milioni di euro

- 45- 46 *La disposizione prevede la riproposizione, anche per l'anno 2017, della misura approvata ai sensi dell'articolo 1, comma 908, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, volta a consentire l'innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%; l'attuazione della misura non potrà comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro. Si evidenzia pertanto che la disposizione reca un onere pari a 20 milioni di euro nell'anno 2017.*
La disposizione prevede, inoltre, l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 66 della legge 2002, n. 289 e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ISMEA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delle risorse residue disponibili, nel limite di 9 milioni di euro, del Fondo di investimento del capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182 per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge 289 del 2002.
- 47 *La disposizione prevede il ripristino dell'agevolazione per le imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale come configurate all'art. 9, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 601; ovvero, prevede che "Nei territori montani [...] i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni."*
L'agevolazione stessa è stata soppressa in sede di introduzione della nuova imposta di Registro, dall'anno 2014. Pertanto sono stati elaborati gli archivi del 2013 (ultimo anno di vigenza dell'agevolazione stessa) ed individuati i trasferimenti in oggetto. Ne è risultato un valore dichiarato complessivo di 311 milioni di euro.
Poiché la norma in parola è una agevolazione più favorevole rispetto a quella della Piccola Proprietà Contadina (fisse Registro e Ipotecaria, 1% Catastale), attualmente vigente, l'onere per l'erario è dato dalla differenza delle due agevolazioni, ovvero è pari all'1%.
Pertanto, si stima che la perdita di gettito derivante sia pari a 3,1 milioni di euro annui.
- 48 *La disposizione prevede la riduzione dell'aliquota di accisa sulla birra, di cui all'Allegato I al Decreto Legislativo 504/95, a decorrere dall'anno 2017, nella misura di 2 centesimi per ettolitro e grado plato.*
Ai fini della determinazione degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati relativi ai consumi effettivi comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l'anno 2015, sulla base dei quali la diminuzione di gettito in termini di Accise ed Iva è quantificata, per l'anno 2017, in misura pari a 4,8 milioni di euro.
Gli effetti finanziari, considerando anche quelli sulle imposte dirette ed Irap, in milioni di euro, sono i seguenti:

	2017	2018	2019
Accise	-4,2	-4,2	-4,2
IVA	-0,6	-0,6	-0,6
IRES	0,00	0,45	0,25
IRAP	0,00	0,05	0,05
Totale	-4,8	-4,3	-4,5

- 49 *La disposizione interviene su quanto disposto in sede di Legge di Stabilità 2016 all'articolo 1 commi 65-69: tale normativa, infatti, dispone che, dal 2017, in concomitanza con la prevista riduzione della aliquota IRES dal 27,5% al 24%, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, all'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre*

1986, n. 917, sia applicata una addizionale IRES di 3,5 punti percentuali.

Correlatamente, secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2016, è altresì prevista la piena deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES e IRAP, in luogo della parziale indeducibilità (4%) degli stessi.

La disposizione in esame esclude le SGR dalle modifiche ivi introdotte; in sostanza rispetto alla legislazione attualmente in vigore dal 2017 le SGR:

- saranno escluse dalla addizionale di 3,5 punti percentuali
- continueranno a subire una parziale indeducibilità degli interessi passivi.

In via generale, la disposizione determina due effetti di gettito di segno contrario: mancato recupero di gettito per la esclusione dalla addizionale IRES, mancata perdita di gettito conseguente al mantenimento della indeducibilità speciale disposta dal comma 5-bis dell'articolo 96 TUIR da parte di soggetti finanziari non bancari. Seguendo la metodologia già utilizzata in sede di relazione tecnica alla Stabilità 2016, ai fini della stima degli effetti di gettito è stato fatto ricorso:

- ai dati del modello di micro simulazione IRES/TRAP
- ai dati provvisori ricavati dal modello UNICO2015
- ai dati dei versamenti F24 della addizionale ex decreto legge 133 del 2013 per attività economica (codice tributo 2025 - Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 novembre 2013, n. 133)
- ad informazioni specifiche di fonte ASSOGESTIONI per una individuazione più precisa delle micro attività interessate (soggetti finanziari non bancari).

A seguito dell'elaborazione effettuata sono stati calcolati:

- un effetto negativo della proposta normativa (minore addizionale IRES del 3,5%) di circa 38,1 milioni di euro;
- un effetto positivo attribuibile al mantenimento della quota di interessi passivi indeducibili per gli intermediari finanziari.

Si riportano di seguito le variazioni finanziarie rispetto agli effetti stimati in sede di valutazione della norma originaria contenuta nella Legge di Stabilità 2016 e considerati nelle previsioni tendenziali a legislazione vigente del comparto delle entrate tributarie del bilancio dello Stato e del conto della P.A. contenuto nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016, per gli anni dal 2017 (in milioni di euro):

in milioni di euro

Cassa	2017	2018	2019	2020
Addizionale IRES	0	-66,7	-38,1	-38,1
IRES	0	+47,3	+27	+27
IRAP	0	+12	+6,5	+6,5
Totale	0	-7,4	-4,6	-4,6

50

La disposizione modifica l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002, aumentando da 250 mila a 400 mila euro il limite di ricavi entro i quale le associazioni sportive dilettantistiche costituite in società di capituli o cooperative senza scopo di lucro possono optare per la determinazione forfetaria del reddito imponibile applicando all'ammontare dei proventi conseguiti, che concorrono alla

formazione del reddito d'impresa, il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

Come conseguenza la misura è suscettibile di generare una perdita di gettito IRES ed, in virtù del richiamo a tale limite contenuto nelle disposizioni oggetto di modifica, anche ai fini IRAP (per tali soggetti infatti il valore della produzione è costituito dal reddito d'impresa, forfetariamente determinato, aumentato dell'importo delle retribuzioni e degli altri compensi di lavoro nonché degli interessi passivi).

Al riguardo, si evidenzia che è stata stimata la perdita di gettito di competenza IRES ed IRAP conseguente alla modifica delle modalità di determinazione del reddito imponibile o del valore della produzione in capo a tali soggetti: tale perdita è risultata pari a circa -100 mila euro ai fini IRES ed a circa -76 mila euro ai fini IRAP.

Gli effetti finanziari netti recati di cassa dalla norma in esame si cifrano come segue, con un acconto del 75% ai fini IRES e dell' 85% ai fini IRAP:

	2017	2018	2019	2020
IRES	0,0	-0,18	-0,1	-0,1
IRAP	0,0	-0,14	-0,08	-0,08
Totale	0,0	-0,3	-0,2	-0,2

in milioni di euro

- 51 *La disposizione introduce un nuovo articolo 111- bis nel decreto legislativo n. 385 del 1 settembre 1993, che definisce i requisiti che devono possedere gli intermediari finanziari per essere considerati operatori di finanza etica e prevede la non inclusione nel reddito imponibile del 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.*

Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua, a decorrere dall'anno 2017.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione comporta una perdita di gettito pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 1 milione di euro su base annua a decorrere dal 2017.

- 52-57 La misura prevede la concessione di agevolazioni alle PMI nella forma di un contributo in conto impianti per la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all'investimento, al tasso di interesse del 2,75%.

Lo stato di attuazione della misura, a luglio 2016, registra un ammontare complessivo di finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di circa 4 mld di euro, per un totale di oltre 12.000 domande di agevolazione presentate da circa 8.700 imprese, operanti in netta prevalenza nel settore manifatturiero, il 73% delle quali risulta essere di micro e piccola dimensione.

Con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 2 settembre 2016, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili (pari a 383,86 milioni di euro), è stata disposta la chiusura dello sportello a partire dal 3 settembre del medesimo anno.

La disposizione è finalizzata a ripristinare l'operatività di uno dei principali strumenti agevolativi nazionali, la cui rilevanza per il sistema delle piccole e medie imprese nazionali è confermata dal notevole interesse mostrato sia da parte dei potenziali beneficiari che da parte degli operatori bancari.

La disposizione prevede una proroga di due anni fino al 31 dicembre 2018, ed uno stanziamento di 560 milioni di euro, calcolato su un'ipotesi di contributo mensile di circa 23,3 milioni di euro, in linea con i flussi registrati in relazione alle delibere di finanziamento trasmesse da parte delle banche e intermediari finanziari ed all'effetto leva derivante dall'introduzione delle nuove modalità operative che hanno consentito di ottimizzare e semplificare i flussi procedurali alla base dello strumento. Con riferimento a tali tipologie di investimento il contributo è concesso con una maggiorazione del 30% del tasso (2,75%) previsto dalla misura, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa comunitaria applicabile in materia di aiuti di Stato. A fronte di tale stanziamento, si stima un volume corrispondente di finanziamenti pari a 6,92 miliardi di euro, di cui 1,11 miliardi di euro

corrispondenti alla riserva del 20% destinata agli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo, ed i restanti 5,81 miliardi di euro riferibili alla quota ordinaria sulla Nuova Sabatini *ter*. Lo stanziamento complessivo di 560 milioni di euro, in linea con il meccanismo di impegno pluriennale della misura, risulta articolato come di seguito indicato:

- a) 28 milioni di euro per l'anno 2017
- b) 84 milioni di euro per l'anno 2018
- c) 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021
- d) 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023

Si prevede infine, la, da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A, di incrementare l'attuale plafond di provvista, stabilito nel limite di 5 miliardi di euro, fino ad un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro, importo indicato in via prudenziale in quanto corrispondente a quello che risulterebbe necessario ove i finanziamenti fossero concessi esclusivamente a valere sul medesimo plafond.

- 58 *La disposizione rifinanzia di 1 milione di euro per l'anno 2017 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, legge di stabilità 2015,) per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane gestite dal Ministero per lo sviluppo economico nell'ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.*
- 59 *La disposizione prevede che i soggetti che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, beneficiano di un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui nel limite delle risorse disponibili, per 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2017 e 2018.*
La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (si tratta dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 155/2003).
Il contributo viene corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo in qualità di credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto.
Si rinvia ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con lo stesso decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa relativi alle dotazioni annue.
- 65 *Viene introdotta una nuova disposizione che prevede, per la sottoscrizione o la modificazione dell'atto costitutivo delle start-up, anche l'utilizzo, oltre che della firma digitale, anche della firma elettronica avanzata autenticata prevista dall'art. 25 del CAD.*
Alla disposizione, che riveste carattere ordinamentale, non sono ascritti effetti finanziari.
- 66- 68 *Le disposizioni dispongono, a decorrere dal 2017, l'incremento delle agevolazioni all'investimento in startup e PMI innovative e a vocazione sociale modificando, a tale scopo, l'articolo 29 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 . Nello specifico che l'aliquota del beneficio in detrazione (per le persone fisiche) e in deduzione d'imposta (per le persone giuridiche) sia uniformata al 30%, indipendentemente dalla tipologia di start-up beneficiarie, e l'innalzamento del tetto massimo di spesa a 1 milione di euro.*

La normativa vigente prevede, fino all'anno d'imposta 2016, per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in startup a vocazione sociale, la detraibilità ai fini Irpef rispettivamente del 19% e del 25% e la deducibilità ai fini IRES rispettivamente del 20% e del 27%, con un limite di spesa massima di 500 mila euro.

Sulla base dei dati del modello UNICO/2015 persone fisiche relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up innovative e a vocazione sociale è stato di circa 33 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10% e applicando la nuova aliquota del 30% si stima, a decorrere dal 2017, una variazione Irpef di competenza annua di circa -10,9 milioni di euro.

Per quanto concerne l'imposta sulle società, sulla base dei dati del modello UNICO/2015 società di persone relativi all'anno di imposta 2014 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up è stato circa 22,2 milioni di euro. Ipotizzando un incremento di spesa del 10%, applicando l'aliquota del 30% e l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione IRES di competenza annua di circa -1,8 milioni di euro.

Con riferimento alle PMI, considerando che attualmente esse ammontano a circa 250 unità e utilizzando la stima del numero potenziale di PMI innovative pari a circa 7.000 nell'arco di un quinquennio e adeguandola all'applicazione della nuova aliquota di detraibilità (per le persone fisiche) e deducibilità (per le società) del 30%, si stima la seguente variazione di gettito Irpef di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-0,9	-2,2	-3,5	-4,8	-6,2
IRPEF	-5,4	-13,6	-21,7	-29,9	-38,0

In milioni di euro

Si stima dunque complessivamente una variazione di gettito Irpef e di Ires totale di competenza annua:

	2017	2018	2019	2020	Dal 2021
IRES	-2,7	-4,0	-5,3	-6,6	-8,0
IRPEF	-16,3	-24,5	-32,6	-40,8	-48,9
Totale	-18,9	-28,5	-37,9	-47,4	-56,9

In milioni di euro

Di seguito l'andamento finanziario, considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023
IRES	0	-4,7	-4,9	-6,3	-7,6	-8,9	-8
IRPEF	0	-28,6	-30,6	-38,7	-46,9	-55,0	-48,9
Totale	0	-33,3	-35,5	-45,0	-54,5	-63,9	-56,9

In milioni di euro

- 69 *La disposizione prevede che l'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del D.L. n. 33/2015, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione in sezione speciale, di cui al comma 8 dell'articolo 25, è esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.*

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame comporta una perdita di circa 0,3 milioni di

euro su base annua.

70 *La disposizione modifica il comma 5-novies del T.U. in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dando la definizione di "portale per la raccolta di capitali per le PMI". Si modifica, inoltre, l'articolo 50-quinquies e la rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II del medesimo T.U. prescrivendo che le norme ivi incluse sono volte alle PMI. Alla norma non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.*

71-73 Le disposizioni prevedono due interventi di rifinanziamento di misure già operative a favore delle iniziative di cui al Titolo I, Capo 01, del D. Lgs. n. 185 del 2000, "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" (comma 71) e a favore della misura per le start-up innovative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (comma 72).

Il comma 71, destina agli "Interventi di sostegno all'autoimprenditorialità" di cui al Titolo I, Capo 01, del D. Lgs. n. 185 del 2000 un importo complessivo pari a 95 milioni di euro di cui 47,5 milioni di euro nel 2017 e 47,5 milioni di euro nel 2018, che sarà utilizzato per l'erogazione di finanziamenti agevolati (unica forma agevolativa prevista dal predetto Capo 01).

La disposizione in esame propone, inoltre, una revisione del sistema di gestione delle risorse dedicate alle misure del D.lgs. n. 185 del 2000 tale da tenere distinte le disponibilità relative al Titolo I, Capo 01 (autoimprenditorialità) di competenza del Ministero dello sviluppo economico, prevedendo l'istituzione di un apposito conto corrente, da quelle relative al Titolo II ("autoimpiego"), di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali alimentato dai rientri dei mutui agevolati concessi ai sensi di entrambi i titoli.

Il comma 72 prevede un rifinanziamento del fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 per un importo complessivo pari a 95 milioni di euro di cui 47,5 milioni di euro nel 2017 e 47,5 milioni di euro nel 2018. Tali risorse sono destinate all'erogazione dei finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 73 prevede la possibilità di rifinanziare, nell'anno 2017, per un importo complessivo di 120 milioni di euro, le misure previste ai commi 71 e 72. Le risorse sono reperite a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020 e sono destinate per 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72.

74 *La disposizione rifinanzia il Fondo per la Crescita Sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012 di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 destinandoli all'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La finalità è quella di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, richiamandosi il regime di aiuto (finanziamenti a tasso agevolato) istituito dal D.M. 4 dicembre 2014 per le società cooperative di piccola e media dimensione.*

75 *L'art. 17 della legge n.49/1985 ha istituito, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, un fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, con le cui disponibilità il Ministro dello sviluppo economico partecipa al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per l'assunzione di partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative nonché la concessione alle cooperative stesse di finanziamenti e agevolazioni finanziarie.*

La modifica apportata interviene sul comma 5 dell'art. 17, sostituendolo con due nuovi commi.

In primo luogo viene introdotta per tali società finanziarie anche la possibilità sottoscrivere prestiti subordinati e prestiti partecipativi, al fine di ampliare in modo significativo le possibilità di intervento della Legge 49/1985.

Inoltre, in deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, si consente alle società finanziarie di intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

Rimane confermata, rispetto alla normativa vigente, per le predette società finanziarie la possibilità, anche successivamente all'assunzione di partecipazioni, di sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

76 La misura intende permettere la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attività di nuove aziende a favore di una società quotata che detenga una partecipazione nell'impresa cessionaria pari almeno al 20%.

Ai fini della stima è stato ipotizzato quanto segue:

- le imprese controllate per oltre il 50% da imprese quotate non sono state considerate in quanto rientranti almeno in potenza nel regime del consolidato fiscale;
- all'impresa quotata partecipante viene trasferita la perdita e non il reddito. Le perdite trasferite sono quelle pregresse illimitatamente utilizzabili in quanto relative ai primi tre esercizi di imposta;

Dai dati ORBIS Bureau Van Dijk sono state estratte tutte le imprese italiane partecipate (dal 20 al 50% escluso) da imprese italiane quotate, incrociando tale selezione con i dati provvisori Unico 2015 Società di capitali, anno di imposta 2014 e sono state rilevate le perdite (di esercizio o pregresse) delle imprese interessate. In capo ad ogni "consolidante" quotata sono stati sommati i dati relativi ai suoi redditi /perdite e le perdite apportate dalle partecipate considerate.

Al termine delle elaborazioni il trasferimento delle perdite pregresse relative ai primi tre esercizi (articolo 84 del TUIR), indipendentemente dalla caratteristica di "nuova impresa", ha prodotto un minore reddito imponibile netto a regime per circa 277 milioni di euro relativi a 61 imprese quotate che, ad una aliquota IRES del 24%, produce una perdita di gettito di circa 67 milioni di euro a regime. Ipotizzando una distribuzione lineare delle perdite l'effetto a regime sarebbe raggiunto in tre esercizi nella misura di un terzo l'anno.

Gli effetti finanziari di cassa, in termini di minor gettito IRES, ipotizzando la decorrenza dal 2017, l'andamento a regime in tre esercizi delle perdite e un acconto del 75%, sono i seguenti:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRES	0,0	-39,0	-61,4	-83,8	-67,0

In milioni di euro

81 *La modifica dell'art. 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942, Legge fallimentare, interviene sul trattamento del debito tributario e contributivo nelle procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti consentendo, con particolare riferimento ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate, la falcidiabilità anche dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, imposte per le quali, ad oggi, la norma consente esclusivamente la dilazione del pagamento.*

La nuova disciplina prevede comunque un criterio limite per l'abbattimento della pretesa tributaria laddove, ispirandosi al principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia europea (causa C-546/14), stabilisce che il soddisfacimento del credito tributario, non può essere inferiore all'importo ricavabile, nell'ipotesi di liquidazione, tenendo conto del valore di mercato dei beni, indicato nella relazione del professionista, e della prelazione che assiste il credito erariale. Nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione dei debiti è previsto che nella relazione del professionista debba essere evidenziata la convenienza del trattamento proposto all'erario rispetto alle alternative concretamente praticabili e che tale attestazione è sottoposta a specifica valutazione del Tribunale. Se si considera che la norma trova applicazione in relazione a soggetti in stato di crisi, quindi in fattispecie di sofferenza finanziaria spesso già sfociata in procedura concorsuale, la riscossione dei crediti tributari risulta sostanzialmente già compromessa avuto riguardo alla situazione economico-patrimoniale del debitore.

Può, pertanto, ragionevolmente ritenersi che con le modifiche proposte, la norma persegua la realistica riscuotibilità della pretesa tributaria. Al riguardo, peraltro, si rappresenta che l'attuale disciplina che prevede il pagamento soltanto dilazionato dell'intero ammontare dell'IVA e delle ritenute operate e non versate, non ha assicurato l'incasso effettivo di dette imposte considerato che molti dei piani di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione già omologati si sono

rivelati in concreto non fattibili, con conseguente inadempimento del concordato e successiva dichiarazione di insolvenza o revoca dell'accordo.

Con riferimento ai tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate oggetto di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione dei debiti, non si ritiene, pertanto, che ci siano effetti finanziari negativi connessi all'entrata in vigore della modifica normativa. Le medesime considerazioni valgono anche per quanto concerne i crediti contributivi e le risorse proprie UE, tenuto conto altresì che la proposta del debitore, formulata nell'ambito delle procedure ex art. 182-bis, 182 ter e 160 della legge fallimentare è sottoposta al voto degli uffici competenti, che, si reputa, sarà espresso a seguito della valutazione circa la convenienza della soluzione transattiva proposta.

Si osserva, peraltro, che la nuova disciplina potrebbe consentire la definizione di un numero maggiore di procedimenti di gestione della crisi aziendale con conseguenti riflessi positivi in termini di prospettive di incasso per l'erario. Sulla base della concreta realizzabilità dei piani di risanamento strutturati sulla reale solvibilità del debitore in funzione della capienza del suo patrimonio, si consente infatti di recuperare, con un maggior margine di certezza, i debiti già consolidati e, laddove il procedimento abbia favorito la continuità aziendale, si prefigurano concrete prospettive di pagamento dei tributi derivanti dalla prosecuzione dell'attività di impresa.

- 82-83 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che gli oneri derivanti dall'attività di costituzione di start up di tipo societario ovvero dalla partecipazione a fondi comuni di investimento di tipo chiuso per l'attivazione di start up ad alto contenuto innovativo trovano capienza nelle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente dell'INAIL.
- 84 *La norma consente la rimodulazione fra diverse tipologie di fondi di investimento, fermo restando il tetto complessivo delle risorse previsto dalla normativa vigente. Tali operazioni trovano inquadramento nell'ambito dei piani triennali di investimento degli enti di previdenza, autorizzati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010.*
- 85 *Dalla disposizione non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le Regioni, ove decidano di aderire all'operazione, dovranno sostenerne i relativi oneri nell'ambito dei vincoli di finanza pubblica.*
- 86-87 *La disposizione estende l'utilizzo del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, anche in favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi degli articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell'articolo 168-bis del codice penale.*
Si ipotizza che possono essere ammessi a tale misura circa 18.900 persone all'anno e una quota pro-capite forfettaria annuale da versare all'INAIL a copertura degli obblighi assicurativi di euro 158,00.
Il calcolo di cui sopra è stato ipotizzato con riferimento ai dati forniti dal Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria da cui emerge che vi siano attualmente 8.800 imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art 168 - bis del codice penale e circa 6.300 condannati ammessi a svolgere lavori di pubblica utilità, sia in violazione del codice della strada che in violazione alle disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope. Alla cifra così individuata è stato aggiunto un ulteriore numero di destinatari pari a 3.800 unità in conseguenza della conclusione dell'istruttoria finalizzata al conseguimento della messa alla prova, per un totale complessivo di 18.900 persone all'anno.
La somma forfettaria pro-capite è stata determinata alla luce dell'attuale disposizione normativa relativa all'istituzione del Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni [...] coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali che prevede, anche per l'anno

2016, l'importo del premio pari ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata. Considerando che i dati sull'attività lavorativa annuale di pubblica utilità, comunicati dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, risultano essere di circa 184 giorni lavorativi annui per ogni unità, ne consegue che la quota pro-capite forfettaria annuale è pari a euro 158,00. Pertanto, l'onere può essere prudenzialmente stimato in 3 milioni di euro per l'anno 2017.

- 88-96 La disposizione in esame esenta dall'imposizione i rendimenti da investimenti effettuati dai Fondi pensione e dalle Casse di previdenza in strumenti finanziari che sostengono l'economia reale per importi che non superino il 5% dei rispettivi patrimoni. Inoltre è prevista l'abolizione della ritenuta sui dividendi in uscita per investimenti della stessa specie effettuati da Fondi esteri. In merito a quest'ultima previsione, si stima che la stessa, dal punto di vista degli effetti finanziari, possa configurarsi come una rinuncia a maggior gettito, data la pressoché attuale assenza di tali investimenti.

Per quanto riguarda i Fondi pensione, invece, risulta che il patrimonio ammonta a circa 140 miliardi di euro (fonte COVIP). Pertanto, considerando prudenzialmente che i Fondi investano per intero il 5% del loro patrimonio nei nuovi strumenti i cui rendimenti si intende esentare, ipotizzando un tasso di rendimento di tali investimenti del 4% e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 20%, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa:

$$140.000 \times 5\% \times 4\% \times 20\% = \text{circa } -56 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa si avrà il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
0,0	-56,0	-56,0	-56,0

In milioni di euro

Con riferimento alle Casse di previdenza, inoltre, il patrimonio è stimato in circa 78,8 miliardi di euro (fonte COVIP). Mantenendo le stesse ipotesi adottate per i Fondi pensione in relazione alle risorse investite e al rendimento realizzato, e considerata l'aliquota di tassazione vigente del 26%, si stima la seguente perdita di gettito di competenza annua:

$$78.800 \times 5\% \times 4\% \times 26\% = \text{circa } -41 \text{ milioni di euro}$$

Di cassa, considerando un turnover per il possesso dei titoli finanziari di circa 1/3, si stima il seguente profilo finanziario:

2017	2018	2019	dal 2020
-9,8	-23,4	-37,1	-41,0

In milioni di euro

La disposizione abroga anche il credito d'imposta previsto dall'art. 1, commi 91-94 della legge n. 190 del 2014, comportando un effetto positivo per il bilancio dello Stato di 80 milioni di euro dal 2017.

Infine, il comma 10 prevede che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad imposta catastale e ipotecaria in misura fissa. A tale previsione non si ascrivono effetti in considerazione della pressoché assenza di tali operazioni a legislazione vigente.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione in esame:

	2017	2018	2019	dal 2020
Minori entrate	-9,8	-79,4	-93,1	-97,0
Minori spese	+80,0	+80,0	+80,0	+80,0
TOTALE	+70,2	+0,6	-13,1	-17,0

In milioni di euro

97

La disposizione, modificando l'art.2, comma 4, del D.Lgs. n. 509/1994, attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti medesimi. Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

98 *La disposizione prevede che per gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 103/1996, il limite massimo dei membri effettivi del Consiglio di indirizzo generale sia 50, fermo restando il rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente. Da tale norma potranno scaturire minori oneri per gli enti interessati relativi al mancato costo connesso ai rimborsi spese ed eventuali indennità che andrebbero corrisposti al maggior numero di membri oltre il limite massimo stabilito, con riflessi positivi sulla finanza pubblica.*

100- La modifica normativa in esame stabilisce un regime di esenzione fiscale per i redditi diversi e per i
113 redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio di impresa, derivanti da investimenti in piani di risparmio a lungo termine.

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti, per almeno il 70% del valore complessivo, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo. La predetta quota del 70 % deve essere investita, per almeno il 30 % del valore complessivo, in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati ed i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 % del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte, o in depositi e conti correnti. Inoltre, la disposizione prevede che, nel caso di imprese che svolgono attività immobiliare, l'attività deve essere prevalentemente costituita da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.

La modifica normativa stabilisce che sono agevolabili le somme investite fino ad un massimo di 30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro e che le somme siano investite per un periodo non inferiore a 5 anni. Il mancato rispetto di dette condizioni prevede che i proventi percepiti siano sottoposti ad ordinaria tassazione.

Nel 2014 la somma delle ritenute sugli interessi, i redditi di capitali e le plusvalenze da cessione di azioni sono risultate pari a 13,8 miliardi di euro (fonte: Istat-Sintesi dei conti e degli aggregati economici delle Amministrazioni Pubbliche). Considerando che nel 2014 l'imposizione fiscale sui proventi finanziari era pari al 12,5% per i titoli di Stato, mentre per gli altri proventi la tassazione prevista era del 20% per i primi 6 mesi e del 26% a partire dal secondo semestre 2014, si è proceduto a calcolare l'aliquota impositiva media per ricavare implicitamente l'ammontare della base imponibile implicita di riferimento.

La ritenuta media ponderata applicata a detti proventi per il 2014, considerando che la quota di titoli di Stato ammonta al 20% del totale delle somme investite, è stata pari al 20,9% $(0,125 \times 0,2 + 0,8 \times (0,2 + 0,26)/2)$. Conseguentemente la base imponibile di riferimento risulta pari a 66 miliardi di euro e, considerando che le attività finanziarie delle famiglie italiane ammontava nel 2014 a 2.969 miliardi di euro (Fonte: conti finanziari), si deduce come il rendimento medio realizzato sia stato pari al 2,2%.

L'esperienza francese, con l'introduzione nel 2014 di una agevolazione simile, mostra come i piani di investimento in detti strumenti siano stati circa 42.000, per un importo medio conferito pari a 10.000 euro.

Inoltre, considerando che in Francia questo tipo di agevolazione era già largamente diffusa per strumenti similari, si può ipotizzare che in Italia la novità fiscale possa determinare un numero di adesioni maggiore e pari a circa 120.000 investitori, per un investimento medio nei piani di risparmio pari alla metà delle somme agevolabili e pari a 15.000 euro e che il loro numero aumenti di circa 60.000 adesioni l'anno per poi stabilizzarsi dopo 5 anni, ovvero dal 2021.

Ciò premesso, considerando prudenzialmente che le somme siano interamente investite in strumenti finanziari con l'esclusione dei titoli di Stato, si stimano gli effetti di competenza, applicando una ritenuta del 26%, come da tabella sottostante.

Peraltro, è stabilito che la norma entri in vigore a partire dal 2016, mentre ai fini della stima è stato considerato che gli effetti di gettito si avranno a partire dal 2017, avendo considerato i tempi di approvazione dei regolamenti da parte della Consob e della Banca d'Italia.

			2017	2018	2019	2020	2021
A	Numero piani di investimento		120.000	180.000	240.000	300.000	360.000
B	Conferimento medio	€	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
C	Totale conferito nell'anno	€m	1.800	2.700	3.600	4.500	5.400
D	Totale conferito cumulato	€m	1.800	4.500	8.100	12.600	18.000
E	Reddito prodotto in ipotesi di assenza PdR (d x 2,2%)	€m	39,6	99,0	178,2	277,2	396,0
F	Variazione di gettito (e x 26%)	€m	-10,3	-25,7	-46,3	-72,1	-103,0

Di seguito, considerando che il versamento delle imposte sui redditi finanziari viene effettuato mensilmente e che quindi per il 2017 vengono considerati gli undici dodicesimi delle ritenute, si stimano i seguenti effetti finanziari per il periodo 2016-2022.

	2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
Variazione di gettito	-9,4	-24,5	-44,6	-69,9	-100,4	-103,0

Milioni di euro

- 114 La disposizione prevede, inoltre, che il trasferimento, a causa di morte, degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
- 115 *La disposizione prevede, nel quadro del piano nazionale Industria 4.0, la costituzione e il finanziamento, nella forma del partenariato pubblico-privato, di centri di competenza ad alta specializzazione aventi lo scopo di promuovere e sostenere la ricerca applicata, il trasferimento tecnologico e la formazione su tecnologie avanzate. Le risorse stanziare per tale finalità, inserendosi in un contesto di partenariato pubblico-privato, concorreranno con le risorse provenienti da investimenti privati. L'ammontare di capitale pubblico necessario alla costituzione e gestione operativa dei Centri di competenza ad alta specializzazione è quantificato in 20 milioni di euro per il 2017, e 10 milioni di euro per il 2018 considerando gli investimenti necessari per la costituzione e l'avviamento dei centri, i relativi costi operativi e prevedendo la partecipazione di investimenti privati.*
- 116 La disposizione, *coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR)* prevede l'istituzione di una Fondazione nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione al fine di realizzare il Progetto scientifico Human Technopole, già approvato con apposito d.P.C.M. ai sensi del d.l. n. 185 del 2015.
- 117 - 119 Alla Fondazione partecipano, oltre al MEF, al MIUR e *al Ministero della salute*, in qualità di membri fondatori, anche altri Enti pubblici e privati, che contribuiscono finanziariamente al patrimonio della Fondazione e alla realizzazione del Progetto Human Technopole. È rimessa ad un d.P.C.M. la disciplina dei rapporti intercorrenti tra la Fondazione e l'Istituto Italiano di Tecnologia nonché il trasferimento da parte di quest'ultimo alla medesima Fondazione delle risorse residue di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2015.
- 120 Si prevede, inoltre, che la Fondazione possa avvalersi anche di personale delle Amministrazioni inserite nell'elenco ISTAT in comando o in distacco, nonché della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.

- 121 Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
- 122 La disposizione, nel prevedere l'esenzione fiscale di tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione e conferimento di beni a favore della Fondazione, configura, dal punto di vista degli effetti finanziari, una rinuncia a maggior gettito.
- 124- *La disposizione definisce di natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali –*
125 *la gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell'infrastruttura di ricerca FERMI. E' anche previsto che ad essa si applicano le disposizioni relative alla stessa società Sincrotrone di Trieste e che il suo valore non è soggetto ad ammortamento.*
Dispone, infine, che alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla stessa partecipazione, le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 175/2016.
Le disposizioni non hanno effetti per la finanza pubblica.
- 126- *La proposta normativa è finalizzata ad assicurare maggiore speditezza alla procedura in essere per*
139 *il completamento della liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. , quantificando, allo stesso tempo, attraverso una fonte normativa, il contributo economico – patrimoniale a carico degli azionisti per il finanziamento del fabbisogno di liquidazione.*
Con le disposizioni di cui ai commi da 126 a 128, viene demandata ad un DPCM la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società, in sostituzione del Collegio di liquidazione al momento in carica. Al nuovo organo monocratico sono, in particolare, attribuiti i poteri propri dei liquidatori, previsti a tal fine dal codice civile, per il cui esercizio si avvarrà, prioritariamente, del personale e delle strutture dell'Ufficio del Commissario unico delegato del Governo di cui all'articolo 2, comma 3, del DPCM 6 maggio 2013.
Il comma 129 stabilisce che l'ammontare del contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori, non può superare, in nessun caso, l'importo complessivo di 23,69 milioni di euro.
In base al comma 130, le risorse necessarie per la copertura integrale del Fondo di liquidazione, nella misura massima di 23,69 milioni di euro, sono poste a carico dei soci (MEF, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Comune e Città Metropolitana di Milano), in proporzione alla partecipazione di ciascun ente al capitale sociale.
Con le disposizioni di cui al comma 131, viene fissata, nel suo valore massimo complessivo pari a 9,46 milioni di euro, la quota di competenza dell'azionista MEF ai fini della partecipazione al finanziamento del contributo economico – patrimoniale di cui sopra.
Per quanto attiene, infine, alle previsioni di cui al comma 132, viene, individuata una deroga espressa alle disposizioni del codice civile in forza delle quali la competenza all'approvazione dei bilanci intermedio e finale della liquidazione è attribuita all'assemblea. E' previsto, a tal fine, un procedimento secondo cui il Commissario Straordinario presenta con cadenza annuale, dal 2017 al 2021 - anno in cui dovrà essere ultimata la liquidazione della società - un rendiconto direttamente al Dipartimento del tesoro del MEF. Per ciascuna delle predette annualità potranno essere riconosciute al Commissario Straordinario risorse per un importo non superiore a quanto previsto nell'ambito del progetto di liquidazione presentato dal Collegio dei liquidatori e fissato al comma 129, con un meccanismo di conguaglio tale da assicurare la piena coerenza tra le risorse pubbliche assicurate al completamento della gestione liquidatoria e gli oneri a tal fine effettivamente sostenuti.
La disposizione prevede la ripartizione temporale dell'onere di cui al comma 131, con il seguente profilo: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018; 1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020; 880.000 euro per il 2021.
Ai sensi del comma 133, ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004.

Commi 134-135 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 8 milioni di euro per il 2017, per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università degli Studi di Milano sul sito di EXPO 2015. Agli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 e, quanto a 5 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Comma 136. La disposizione, da cui non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è volta a prevedere la possibilità che la società AREXPO S.p.A. si avvalga della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house, sulla base di convenzioni nelle quali vengono regolate le relative modalità ivi compresi i rimborsi dovuti da AREXPO per l'avvalimento.

Commi 137 - 138 I commi, dai quali non discendono effetti per il bilancio dello Stato, sono volti ad abrogare la previsione e relative modalità operative (art. 1, commi 49 e ss. della legge 56 del 2014) per cui le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla Provincia di Milano e dalla Provincia di Monza e Brianza in società operanti nella realizzazione di infrastrutture rilevanti per Expo, già trasferite alla regione Lombardia, sono ulteriormente trasferite, rispettivamente, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e della Brianza.

Comma 139 La disposizione è finalizzata a consentire, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e limitatamente alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, l'assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019 per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di EXPO 2015 S.p.A.

La disposizione prevede la possibilità per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato, con durata fino al 31 dicembre 2019, in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

La disposizione - che finalizza la deroga in esame alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale - non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che i predetti enti devono comunque rispettare gli obiettivi di finanza pubblica, nella misura in cui devono essere garantiti gli equilibri di parte corrente secondo i principi contabili generali e applicati previsti dal d.lgs. 23.6.2011 n. 118 in materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Pertanto, ad eccezione di quanto indicato per i commi da 131 a 135, le disposizioni non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica.

- 140 La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, anche al fine di addivenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedura di infrazione, con una dotazione finanziaria di 1.900 milioni di euro, per l'anno 2017, 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

Il fondo è assegnato a specifiche misure nei seguenti settori:

a) trasporti e viabilità; mobilità sostenibile; sicurezza stradale; riqualificazione e accessibilità alle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture anche idriche e opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; risanamento ambientale e bonifica; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione rischio sismico; i) riqualificazione urbana delle periferie; l) eliminazione delle barriere architettoniche.

Il predetto Fondo, è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla

base di programmi predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato ai sensi della normativa vigente con particolare riferimento al decreto legislativo 228 del 2011. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti che si pronunciano entro 30 giorni dall'assegnazione. In assenza del parere nei termini citati, i decreti possono avere corso. Con i medesimi decreti sono individuate, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, anche attraverso il ricorso a operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la CEB, con la CDP SpA e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

- 141 *Ad integrazione delle risorse stanziato in bilancio e di quelle che potranno essere assegnate a valere sul fondo di cui al comma 140, vengono destinati con delibera del Cipe, per garantire il finanziamento dei progetti selezionati del Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo, ulteriori risorse a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, La disposizione di carattere programmatico non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.*
- 142 La disposizione, inoltre, in ordine al monitoraggio degli interventi, prevede espressamente l'applicazione del decreto legislativo n. 229 del 2011.
- 143 *La norma prevede che per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino sia istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.*
- 144- *La disposizione rfinanzia gli interventi già previsti dall'art. 1, comma 640, della Legge 208 del*
145 *2015 finalizzati alla progettazione e alla realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche e, a tal fine, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
- 146 *La norma prevede che il decreto ministeriale che determina, nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 14 della legge n. 122 del 2016, i limiti dell'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti assicurati, in particolare, un maggior ristoro, in particolare, ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva.*
La norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 147 *La norma intende escludere dal Piano pluriennale degli interventi che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 28 febbraio di ogni anno, i progetti finanziati con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziato dall'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito in legge n. 9 del 2016 (Fondo Sport e periferie istituito sullo stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al Bilancio Autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri). Inoltre è previsto che, in sede di rimodulazione annuale del predetto Piano, le risorse equivalenti vengano destinate, su richiesta del proponente e previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari ed accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti richiesti. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.*
- 148 La disposizione introduce l'art. 26-bis nell'ambito del d.lgs. n. 286 del 1998. Detta disposizione prevede una disciplina in materia di immigrazione, diretta a facilitare l'ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura di cui al presente articolo, per incentivare gli investimenti nel territorio dello Stato.
A tal fine, si è subordinato il rilascio del visto e del relativo permesso di soggiorno alla verifica della

realizzazione di un investimento in titoli di Stato italiani per almeno 2 milioni di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), o nel capitale di un'impresa italiana per almeno 1 milione di euro (con obbligo di mantenere l'investimento per un periodo non inferiore a 2 anni), *ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese*, o di una donazione filantropica significativa in un settore di interesse per l'economia italiana (cultura, recupero di beni culturali e paesaggistici, gestione dell'immigrazione, istruzione, ricerca scientifica ecc.), per un importo non inferiore a 1 milione di euro.

Il rilascio del visto è condizionato a una dimostrazione della disponibilità e della provenienza lecita delle risorse richieste nonché al loro trasferimento in Italia, limitato ad un periodo iniziale di due anni rinnovabile per ulteriori periodi, previa verifica del perdurare dei requisiti e del mantenimento dell'investimento in titoli di Stato o in strumenti rappresentativi del capitale di società italiane, per consentire poi il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. Sono, altresì, previste specifiche cause di revoca del visto, connesse alla mancata effettuazione dell'investimento o alla sua dismissione prima del limite dei 2 anni.

La norma dispone, inoltre, che l'Autorità amministrativa, individuata con decreto, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmetta il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione "visto investitori". Ai fini delle superiori verifiche si dispone che *l'autorità amministrativa competente individuata con il predetto decreto trasmetta all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile. Fermo restando l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si introduce una specifica disposizione sanzionatoria (reclusione da un anno e sei mesi a sei anni) per il caso in cui, ai fini dell'ottenimento del visto, siano stati prodotti atti o documenti falsi.*

Le predette attività non comportano maggiori oneri per le rappresentanze diplomatiche o consolari che dovranno rilasciare il visto d'ingresso per gli investitori, trattandosi di un numero presumibilmente limitato di visti. In altri termini, non sono necessari adeguamenti di strutture né di dotazioni strumentali, ma solo una modifica minima al sistema informatico per il rilascio dei visti per aggiungere la nuova tipologia di visto alla quale si potrà far fronte nel limite delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Anche il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno avverrà con le risorse finanziarie disponibili e legislazione vigente.

- 149 La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all'estero, introdotta originariamente dall'art. 3 del decreto legge n. 269 del 2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall'art. 17, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 e, da ultimo, dall'art. 44 del Decreto Legge 78 del 2010.

Come già evidenziato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto legge 78 del 2010, la misura non comporta nella sostanza effetti finanziari, in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, verrebbe compensata dal gettito riconducibile ai redditi dei lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

- 150-
151 Le disposizioni di cui ai commi in esame estendono ai lavoratori autonomi la disciplina di favore prevista in favore dei lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del suo ammontare.

Le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2017; la riduzione dell'imponibile nella misura del cinquanta per cento di cui al comma 1, lettera a), n. 2, si applica, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016

hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

Dal punto di vista strettamente finanziario la misura non comporta effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della norma agevolativa in esame, sarebbe compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

- 152- La disposizione di cui al comma 5 introduce, nell'ambito del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il nuovo articolo 24-bis recante un regime fiscale speciale per talune categorie di nuovi residenti, la cui disciplina è completa dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 6 a 12 della norma in esame. La nuova misura prevede che possano optare per l'assoggettamento a un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfettaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro centomila per ciascun periodo d'imposta, le persone fisiche che, a partire dall'entrata in vigore della disposizione in esame, trasferiscano la propria residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'esercizio di validità dell'opzione.

Il regime fiscale opzionale in oggetto può essere esteso nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e non siano stati fiscalmente residenti in Italia per almeno nove anni negli ultimi dieci periodi d'imposta. In tal caso l'importo è ridotto a euro venticinquemila per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei suddetti familiari. Viene, inoltre, affermata la subordinazione dell'estensione del regime ai familiari rispetto all'opzione principale. Al contrario, la revoca o la decadenza dell'estensione ai familiari, non produce effetti rispetto all'opzione principale che rimane autonoma.

Pur ritenendo che dalla disposizione potrebbero derivare effetti positivi per il bilancio dello Stato, alla stessa, prudenzialmente, non si ascrivono effetti.

- 160 La disposizione in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, alcune modificazioni dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente ai commi riguardanti i premi di produttività e welfare aziendale. In particolare:

1. Modifica gli importi dei limiti fissati per la detassazione delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori del settore privato che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro nell'anno precedente. Il limite massimo di somma agevolabile è pari a 3.000 euro. Tale limite è aumentato fino ad un importo non superiore a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

2. Stabilisce la sostituibilità del premio di produttività, prevedendo la possibilità che la stessa avvenga anche con quei beni e servizi soggetti a determinazione forfettaria della base imponibile di cui al comma 4 dell'articolo 51 del T.U.I.R.. In particolare viene ammessa tale sostituibilità, nei limiti delle somme di cui al comma 182, confermando l'applicazione dei criteri di determinazione forfettaria della base imponibile ed il non assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10%;

3. Stabilisce la non concorrenza a formare il reddito di lavoro dipendente, e la non assoggettabilità all'imposta sostitutiva del 10% di:

a. contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, a forme pensionistiche complementari anche se eccedenti il limite di euro 5.164,57, e i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti e casse di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a) anche se eccedenti il limite di euro 3.615,2;

b. il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative a premi di produttività, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo ed indipendentemente dalle condizioni dallo stesso

stabilite.

Relativamente al punto 1, ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni di simulazione sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015, prendendo in considerazione le somme correlate ad incrementi di produttività dichiarate rispettivamente per l'anno di imposta 2014. Per tale annualità la normativa prevedeva che il reddito massimo per fruire del beneficio fiscale fosse pari a 40.000 euro per un importo massimo agevolabile di 3.000 euro. Sulla base di tali elaborazioni è stato stimato un coefficiente di incremento della platea dei destinatari e dell'ammontare di reddito agevolabile. Applicando tale coefficiente alle somme erogate, considerando prudenzialmente un contenuto incremento per tenere conto dell'innalzamento del limite a 4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, è stata stimata una somma annua di erogazioni in oggetto pari a 4.378 milioni di euro. A tale ammontare è stata applicata la differenza tra l'aliquota marginale media per i redditi di lavoro dipendente in oggetto, stimata pari al 30 per cento, e l'aliquota del 10 per cento prevista dalla norma in esame.

In termini di gettito gli effetti sono stati stimati come differenziale rispetto alla normativa vigente che prevede la proroga dal 2016 della agevolazione con limiti di reddito pari a 50.000 euro ed importo agevolabile pari a 2.000 euro (2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Sulla base di tale differenziale si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -355 milioni di euro. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -19,8 e -7,5 milioni di euro.

Considerando la decorrenza dal 2017 l'andamento del gettito di cassa risulta il seguente (milioni di euro):

	2017	2018	Dal 2019
IRPEF	-209,1	-355,0	-355,0
Addizionale regionale	0	-19,8	-19,8
Addizionale comunale	0	-14,9	-7,5
Totale	-209,1	-389,7	-382,3

Milioni di euro

Relativamente al punto 2, non risultano esserci effetti tributari diretti derivanti da tale misura.

Relativamente al punto 3.a, la norma produrrebbe effetti nella misura in cui i soggetti che si trovano vicino ai suddetti limiti decidono di indirizzare i premi ai fondi previdenziali e sanitari. In considerazione della contenuta numerosità di tali soggetti non si stimano sostanziali effetti sul gettito per la presente ipotesi normativa.

Relativamente al punto 3.b, in considerazione del contenuto ricorso a tali assegnazioni a favore dei lavoratori dipendenti destinatari dell'agevolazione in materia di detassazione dei premi di produttività, si stima che le ipotesi normative non determinino sostanziali effetti di gettito.

161 Agevolazione polizze LTC e Dread Disease a favore del dipendente

La norma in esame stabilisce, a decorrere dal 2017, la non concorrenza a formare reddito di lavoro dipendente dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o aventi per oggetto il rischio di una delle malattie considerate gravi.

La legislazione vigente prevede la detraibilità dei premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2015, risulta un ammontare di tali premi di circa 18,3 mln di euro. Nell'ipotesi prudenziale che tale ammontare di premi sia sostenuto dal datore di lavoro in sostituzione di altre somme corrisposte e applicando un'aliquota marginale media del 30%, risulta una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -2 milioni di euro (-18,3 *(30%-19%)) e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di -0,3 e -0,1 milioni di

euro.

Dalla norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019 _{ss}
IRPEF	-1,8	-2,0	-2,0
Addizionale regionale	0,0	-0,3	-0,3
Addizionale comunale	0,0	-0,1	-0,1
Totale	-1,8	-2,4	-2,4

In milioni di euro

- 162 Trattasi di norma interpretativa volta a specificare che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale. Pertanto, non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
- 163 *L'intervento normativo - che rappresenta la proroga annuale della analoga previsione di cui all'art. 13, comma 1-bis del d.L. 185/2015 convertito, con modificazioni, nella legge 9/2016 - reca un onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di contributo dello Stato alla fase di completamento entro il 31 dicembre 2017 delle procedure di stabilizzazione, alle quali sono interessati i comuni della regione Calabria per le categorie di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, prevedendo che la regione medesima provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall'intervento. La disposizione comporta un onere di 50 milioni di euro per l'anno 2017.*
- 164 *La disposizione novella l'articolo 2, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, rendendo permanente dal 2017 la previsione dell'esenzione dal pagamento del contributo NASpI nelle ipotesi indicate nel comma suddetto:*
- *licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dal CCNNLL;*
 - *interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.*

Sulla base dei dati amministrativi nei diversi esercizi di seguito la situazione dei soggetti interessati:

Anno	N° esonerati
2013	56.909
2014	74.791
2015	71.728
Stima 2016	68.800

Confermando prudenzialmente la stima 2016 anche per l'anno 2017 e successivi, consegue la seguente valutazione.

Totale stima platea interessata dall'esonero contributivo dal 2017: 68.800

Stima minori entrate contributive di 38 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, confermando la valutazione effettuata per la proroga del beneficio per l'anno 2016.

- 165 La disposizione è diretta a ridurre dall'anno 2017 l'aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l'anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall'anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell'anno 2016 e precedenti).

Sulla base di elementi amministrativi di fonte INPS la valutazione è stata effettuata sulla base di una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con un reddito medio annuo pari a 16.300 euro. Nella valutazione delle minori entrate si è tenuto conto delle modalità di versamento dei contributi e dell'effetto fiscale indotto.

Normativa vigente	Anno	Minori entrate contributive abbassamento aliquota contributiva pensionistica professionisti / partite IVA iscritte alla gestione separata (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	
		Al lordo degli effetti fiscali	Al netto degli effetti fiscali
29%	2017	-108	-108
33%	2018	-292	-220
33%	2019	-370	-293
33%	2020	-377	-294
33%	2021	-384	-300
33%	2022	-392	-306
33%	2023	-400	-312
33%	2024	-408	-319
33%	2025	-416	-325
33%	2026	-425	-332

- 166 La presente relazione tecnica è redatta nel presupposto della qualificazione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica quale prestito ai sensi del comma 1, in considerazione del fatto che gli effetti finanziari associati alla misura e la compatibilità della stessa con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica sono valutati in coerenza con la predetta qualificazione.

La disposizione in esame istituisce, in via sperimentale, a decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (di seguito APE), che consiste in un prestito corrisposto in dodici mensilità a soggetti aventi determinati requisiti.

- 167 La disposizione stabilisce che possono optare per l'APE i soggetti che hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso, al momento della richiesta di APE, del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria.

- 169 La modifica apportata alla Camera dei Deputati riduce a 14 giorni anziché ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente (articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo n.206/2005) il termine per recedere dai contratti di assicurazione pensionistici individuali. La disposizione non

comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 170 La disposizione integra queste limitazioni d'accesso prevedendo una durata minima dell'APE pari a sei mesi e demandando ad un successivo DPCM l'entità minima e massima dell'APE richiedibile.
- 171 La disposizione prevede che l'INPS trattenga mensilmente, a partire dalla prima pensione, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversi all'istituto finanziatore che materialmente ha erogato il prestito.
- 172 *Con la modifica apportata alla Camera dei Deputati, circa la possibilità del datore di lavoro di integrazione del montante contributivo del lavoratore, viene precisato che al predetto contributo si applichino le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente per i contributi previdenziali obbligatori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 173 La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo di garanzia oneroso, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro. Ai correlati effetti finanziari nell'anno 2017, in termini di Saldo Netto da Finanziare e Indebitamento netto, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 70 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190. E' autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato. Il fondo è alimentato anche con le commissioni di accesso al fondo medesimo.
- 177 Con riferimento agli aspetti di natura fiscale, si dispone che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Il credito d'imposta dà luogo a rimborso in caso di incapienza e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Tale credito d'imposta è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erapio nella sua qualità di sostituto d'imposta.

Relativamente alla stima dei relativi effetti finanziari è stata effettuata un'elaborazione puntuale, mediante modello di microsimulazione, per individuare la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla misura ed il costo finanziario.

Stante il più favorevole trattamento di accompagnamento alla pensione di vecchiaia assicurato ad alcune categorie di soggetti considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale attraverso la c.d. "Ape Sociale", si ipotizza che optino per l'APE un quarto dei soggetti eleggibili non disagiati e i quattro quinti dei soli disagiati tra venti e trenta anni di contribuzione, che non potranno beneficiare del citato trattamento sociale agevolato.

Al riguardo, dal punto di vista strettamente finanziario, e con particolare riferimento alle disposizioni di natura fiscale della norma in esame, si indicano di seguito gli effetti in termini di minor gettito IRPEF:

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0	-2	-8	-17	-33	-54	-57

Milioni di euro

Si segnala che a causa della adesione sperimentale per i soli anni 2017 e 2018 e di un periodo massimo di fruibilità APE di tre anni e sette mesi, l'onere stimato per il 2023 è da considerarsi un massimo, destinato a restare dapprima costante e poi a scendere dal 2038 fino ad azzeramento, in

seguito alla conclusione delle restituzioni a rate ventennali.

178 La disposizione chiarisce che gli effetti della trattenuta di cui all'ultimo periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

179-186 **Ape sociale** - La disposizione in esame prevede che, in via sperimentale, dal 1 maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, considerati maggiormente bisognosi di sostegno sociale, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, sia riconosciuta un'indennità economica per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'accesso all'indennità è concesso a tutti gli assicurati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) sono lavoratori dipendenti svolgono una o più delle professioni previste dalla disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM²) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa per prestazioni (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

² Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-300	-609	-647	-462	-280	-83	-8

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate determinando i contingenti di uscita (63 anni di età con anzianità contributiva 30 o 36) nel periodo interessato e applicando le percentuali e/o le modalità descritte di seguito.

Lavoratori di cui al punto a)

Dipendenti privati

Sulla base dei pensionamenti di vecchiaia decorrenti nell'anno 2015 e dell'analisi delle situazioni contributive antecedenti il pensionamento, è stato stimato che la percentuale dei soggetti in stato di disoccupazione, che hanno almeno 30 anni di contributi, è pari a circa il 4,5%.

Lavoratori di cui al punto b)

Dipendenti privati

Dall'incrocio tra gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario (L. 104/92) e quelli delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, con almeno 30 anni di contributi, è stato rilevato che la percentuale di tali lavoratori è pari a circa l'1,5%.

Dipendenti pubblici

La stima per tali lavoratori è stata ricavata sulla base dei dati delle deroghe alla legge n.214/2011, riferite alla L.104/92, sulle uscite dell'anno 2015.

Lavoratori di cui al punto c)

Dipendenti privati e pubblici

Per determinare la percentuale di coloro che potrebbero usufruire della norma per riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, sono state incrociate le pensioni decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 4,3% per i lavoratori privati e il 4% per quelli pubblici.

Lavoratori di cui al punto d)

Dipendenti privati

Sulla base delle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del Lavoro, congiuntamente con quelle delle pensioni di vecchiaia decorrenti nel 2015, i lavoratori che svolgono una o più delle professioni indicate dalla disposizione in esame, da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso (da specificarsi ulteriormente con DPCM) il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni rappresentano circa il 10%.

Dipendenti pubblici

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici, aggiornate all'anno 2015, applicando, alle leve di pensionamento per vecchiaia, la composizione percentuale per qualifica desunta dai dati del Conto Annuale 2014 dei dipendenti pubblici.

Ai fini della previsione della maggiore spesa sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi.

L'importo massimo dell'indennità mensile riconosciuta è pari a 1.500 euro lordi.

Per i dipendenti privati la propensione all'utilizzo della prestazione è stata ipotizzata al 90%

Per i dipendenti pubblici la propensione di utilizzo per le categorie interessate è stata ipotizzata pari al 90% della platea.

**Stima degli oneri derivanti dalla misura sperimentale di indennità economica di accompagnamento per il pensionamento di vecchiaia
Lavoratori del settore privato e lavoratori pubblici**

Anno	Stima Numero di prestazioni in pagamento alla fine dell'anno (mgl di unità)	Maggiori oneri (limite di spesa) (mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)
2017	34,3	-300
2018	43,1	-609
2019	36,7	-647
2020	23,3	-462
2021	13,7	-280
2022	2,9	-83
2023	-	-8

183 *Con la modifica apportata alla Camera dei Deputati viene precisato che l'indennità di cui al comma 179 è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

187 La disposizione in esame prevede che la tabella A allegata al decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007 n. 127, sia modificata nel modo che segue:

Tabella A

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2008 al 2016	Somma aggiuntiva (in euro) - Anno dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	262	336	437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	327	420	546
Oltre 25	Oltre 28	392	504	655
2) Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			420
Oltre 25	Oltre 28			504

In particolare la disposizione in esame prevede che la 14-esima sia erogata nella misura prevista al punto 1) della tabella, se il soggetto possiede un reddito complessivo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e nella misura prevista

al punto 2) nel caso in cui il reddito complessivo risulti compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo. Sono inoltre previste clausole di salvaguardia per coloro che posseggono un reddito, superiore a una volta e mezza e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 1) della tabella e superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva di cui al punto 2) della tabella.

STIMA ONERI:

Si fa presente che, nella stima degli oneri sotto riportata, si è tenuto conto:

- del maggior importo che sarà percepito dai beneficiari della somma aggiuntiva in relazione all'aumento di circa il 30% degli importi per coloro che posseggano un reddito pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo;
- dell'incremento degli importi della somma aggiuntiva, dovuto all'introduzione del limite reddituale pari a due volte il trattamento minimo, per i soggetti che a normativa vigente avrebbero percepito un importo di somma aggiuntiva ridotto;
- delle clausole di salvaguardia così come previsto dalla disposizione in esame;
- del numero dei beneficiari degli importi di somma aggiuntiva a normativa vigente pari, a luglio 2016, a circa 2.125.000 soggetti per un importo medio di circa 400 euro (cfr sotto riportata tabella)

Beneficiari della somma aggiuntiva a luglio 2016 e vigenti al 01.07.2016¹

- escluse Ex Enpals e Ex INPDAP² -

(beneficio previsto dall'articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81.

c.d. "quattordicesima")

Classi d'importo della quattordicesima	Numero	Importo complessivo quattordicesima (migliaia di euro)	Importo medio mensile della quattordicesima
Inferiore a 336	82.289	15.066,2	183,09
336	632.425	212.494,7	336,00
da 336,01 a 419,99	20.234	7.614,8	376,34
420	1.009.498	423.989,1	420,00
da 420,01 a 503,99	8.815	4.075,7	462,36
504	356.717	179.785,4	504,00
Totale	2.109.978	843.025,9	399,54

¹ Elaborazione su archivi aggiornati al 16.08.2016. Sono state escluse circa 20 mila pensioni beneficiarie della 14-esima ma eliminate nel primo semestre 2016

² I beneficiari Ex Enpals e Ex INPDAP sono circa 14.000 per un importo complessivo di circa 5 milioni di euro

- della distribuzione dei redditi pensionistici al 31/12/2015 dei pensionati con età pari o maggiore di 64 anni, in relazione alla cui elaborazione sono stati stimati nuovi beneficiari pari a circa 1.250.000 soggetti

Pertanto dalla disposizione in esame conseguono i seguenti maggiori oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

2017	2018	Dal 2019
-800	-800	-800

188-
192

La disposizione in esame introduce, a partire dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori che hanno i requisiti per ottenere l'Ape e che abbiano richiesto la certificazione del diritto all'APE, la possibilità di ricevere, in tutto o in parte, in forma di rendita temporanea, la prestazione maturata presso fondi di previdenza complementare fino al conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Relativamente al trattamento fiscale, si prevede che la parte imponibile della RITA sia assoggettata a tassazione con la ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta dello 0,3 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Dal punto di vista finanziario si osserva che la RITA determina un anticipo di tassazione dal momento del conseguimento del requisito di accesso al trattamento pensionistico in cui sarebbe stata erogata la prestazione pensionistica integrativa, al momento in cui, in relazione alla misura in esame, viene erogata la rendita integrativa anticipata.

Ai fini della stima dei correlati effetti finanziari, si ipotizza che, della platea potenziale dei fondi negoziali, aperti, preesistenti e dei piani individuali pensionistici (PIP), aderisca una percentuale del 30%, del 10% e del 5% rispettivamente per coloro che devono attendere uno, due o tre anni per il conseguimento del requisito di accesso nel sistema pensionistico obbligatorio.

Sulla base di dati COVIP, per quanto riguarda i suddetti fondi, non considerando i fondi preesistenti, si stima quindi un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 295,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 264,1 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

Per quanto riguarda i fondi preesistenti si stima un ammontare totale di prestazioni anticipate pari a 158,2 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2018-2020 e pari a 143,8 milioni di euro per i soggetti che attualmente potrebbero fruire delle somme nel triennio 2019-2021.

I soggetti dei fondi negoziali, aperti e i PIP fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 15% sia a normativa vigente sia nella normativa proposta, mentre i soggetti dei fondi preesistenti fruirebbero di un'aliquota media di imposizione del 12% in base alla normativa proposta, a fronte di un'aliquota media del 25% a normativa vigente. Applicando tali aliquote ai predetti ammontari ripartiti per i singoli anni di spettanza, si stimano i seguenti effetti finanziari (milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ritenuta	30,1	13,7	-52,0	-23,6	-7,4	0,0

193

La modifica introdotta alla Camera dei Deputati ha finalità procedurali in quanto sostituisce il monitoraggio delle misure già previsto dal testo originario, con una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all'APE, all'APE sociale e alla RITA e la formulazione di proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione che il Governo dovrà trasmettere alle Camere, entro il 10 settembre 2018. La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

194

Normativa vigente

La disciplina della penalizzazione delle pensioni anticipate di cui all'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011 prevede una riduzione sui trattamenti pensionistici relativi alla pensione anticipata, limitatamente alla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, in misura pari a un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni (non

incrementati con la speranza di vita); tale percentuale annua è elevata a due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai due anni.

Per effetto dell'art. 1 comma 113 della Legge 190/2014, la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non trova applicazione per le pensioni decorrenti dal 1.1.2015 laddove la maturazione del previsto requisito di anzianità contributiva avvenga entro il 31 dicembre 2017.

Infine l'art. 1 comma 299 della legge 208/2015 ha eliminato le penalizzazioni, a partire dal 1/1/2015 e senza corresponsione di arretrati, anche per le pensioni liquidate con decorrenza precedente al 1.1.2015.

Disposizioni in esame

La proposta di modifica normativa prevede, a partire dal 1° gennaio 2018, l'eliminazione definitiva del citato meccanismo di riduzione introdotto dall'art. 24 comma 10 della Legge n. 214/2011.

Valutazioni finanziarie

Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamenti previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2018-2027. Il regime delle decorrenze è quello previsto dalla L. 214/2011.

Il numero delle pensioni interessate dalla norma è pari a circa il 40% delle pensioni anticipate liquidate nel settore privato e a circa il 50% per i lavoratori autonomi (nel complesso circa 70.000 nel 2018). La percentuale media di penalizzazione è pari al 2,7% nel primo anno di valutazione (circa 700 euro annui).

Gestione dipendenti pubblici

La stima è stata effettuata sulla base delle informazioni disponibili negli archivi amministrativi dell'Istituto da cui si evince che oltre il 60% dei pensionati di cui trattasi anticipa tra 1 e 2 anni rispetto all'età di 62.

La platea iniziale dei pensionati è stata stimata pari a circa 22.000 unità con un abbattimento medio di pensione, al lordo degli effetti fiscali, pari a circa 630 annui.

Ai fini della valutazione si è tenuto conto che a normativa vigente l'effetto della penalizzazione in esame sui nuovi trattamenti liquidati è decrescente negli anni successivi per la minore incidenza della quota retributiva.

I risultati delle elaborazioni riportati nella tabella seguente rappresentano l'onere per il periodo 2017-2026 derivante dall'applicazione della norma in esame, per il computo del quale si è tenuto conto dell'applicazione generale della disposizione al complessivo sistema pensionistico.

(valori in mln di euro; - effetti negativi
per la finanza pubblica; + effetti positivi
per la finanza pubblica)

	Maggiore spesa pensionistica (al lordo fisco) (al netto fisco)	
2017	0	0
2018	-34	-23
2019	-84	-57
2020	-135	-91
2021	-174	-118
2022	-204	-138
2023	-228	-155
2024	-252	-172
2025	-270	-183
2026	-286	-195

Normativa vigente

195- Le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42/2006 consentono di sommare, ai fini del raggiungimento
198 dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più enti di previdenza, in modo da poter conseguire quote di pensione a carico delle Gestioni presso cui si trovano i contributi accreditati (cd. totalizzazione).

Con la totalizzazione è possibile ottenere:

- la pensione di vecchiaia al compimento dei 65 anni e 7 mesi, senza differenza tra uomini e donne;
- la pensione di anzianità con 40 anni e 7 mesi.

I requisiti sono incrementati secondo gli adeguamenti della speranza di vita e la decorrenza dei trattamenti è fissato dopo 18 mesi (21 per l'anzianità) dalla maturazione del requisito.

L'importo della pensione è determinato sulla base della disciplina prevista in caso di "opzione" per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Peraltro, a salvaguardia dei diritti acquisiti, se il lavoratore ha già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici, i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, la quota relativa alla contribuzione versata sarà determinata con il sistema di computo previsto dall'ordinamento della predetta gestione.

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti. La Legge 228/2012 ha previsto, all'art. 1 commi da 239 a 246, un'ulteriore possibilità di unificare la contribuzione versata in più gestioni assicurative utilizzando l'istituto del cumulo, che consente ai lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di utilizzare tutti i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Le nuove disposizioni che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2013 sono finalizzate a consentire ai lavoratori il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Per conseguire la pensione di vecchiaia, il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può, però, essere richiesto a condizione che i lavoratori non abbiano maturato il diritto autonomo al trattamento pensionistico in nessuna delle forme assicurative oggetto del regime di cumulo.

La pensione si ottiene in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla Legge 214/2011, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le diverse gestioni presso cui sono stati versati i contributi. La prestazione decorre dal mese successivo a quello del raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Per l'importo di pensione le gestioni previdenziali interessate determinano, ciascuna per la quota riferita ai contributi di propria competenza, il trattamento cosiddetto "pro quota" in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o reddito di riferimento.

A differenza della totalizzazione non possono essere oggetto di cumulo le contribuzioni versate presso le Casse di Previdenza per liberi professionisti.

Disposizione in esame

La modifica in esame prevede a partire dal 1.1.2017:

- l'abrogazione della condizione di assenza del requisito autonomo per l'accesso alla pensione di vecchiaia in cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- la possibilità di utilizzare il cumulo anche in caso di pensione anticipata, al raggiungimento dei requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del d.l. 201/2011 (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne nel 2016) adeguati agli incrementi della speranza di vita.

Ipotesi di lavoro

La quantificazione è stata effettuata sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi dell'INPS (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenuti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali.

In tale contesto è stato stimato il numero dei soggetti, con requisito autonomo in almeno una gestione,

che nei prossimi dieci anni si troveranno ad accedere al pensionamento potendo ricorrere all'istituto della totalizzazione, distinguendo la categoria di pensione oltre che sulla base del requisito anagrafico e contributivo anche valutando il vantaggio di un posticipo della prestazione in ragione di un importo più elevato. Dalla platea così selezionata sono stati esclusi coloro che hanno contribuzioni presso le casse professionali (circa il 20% dei soggetti) oltre ai soggetti che in ogni caso accederebbero alla pensione attraverso una ricongiunzione onerosa (circa il 10% dei soggetti). In tal modo il numero complessivo dei soggetti interessati è stimato in circa 100 mila unità nei successivi dieci anni.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione nonché l'onere per anticipo nel caso del pensionamento anticipato.

Dalle distribuzioni delle posizioni per età ed anzianità contributiva sono stati stimati i contingenti di pensionati nel periodo 2017-2026, calcolando l'onere in via differenziale tra il calcolo in pro-quota del cumulo e quello previsto dalla totalizzazione.

Nel quadro così delineato si evidenziano i seguenti gruppi di soggetti ciascuno identificato da una situazione differente:

1. Soggetti che non maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione di vecchiaia in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.
2. Soggetti che maturano, prima dell'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di anzianità in totalizzazione e anche l'effetto di anticipo rispetto al alla maturazione del requisito di età per la vecchiaia nei casi in cui questo si verifichi.
3. Soggetti che maturano, entro l'anno in cui raggiungono il requisito di età per la vecchiaia, il requisito contributivo per la pensione anticipata ma rinunciano a totalizzare a causa della forte decurtazione della prestazione. Per tali soggetti l'onere è stato valutato come differenziale tra la pensione anticipata in cumulo e la pensione di vecchiaia in totalizzazione.

Stima Numero di pensioni interessate (migliaia di unità)

Anno	da pensionamento di vecchiaia	da pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	3,4	4,4	7,8
2018	8,2	7,2	15,4
2019	13,4	9,6	23
2020	17,1	12,6	29,7
2021	24	16	40
2022	29,8	19,6	49,4
2023	36,3	23,2	59,5
2024	45,3	27,1	72,4
2025	54,9	31,4	86,3
2026	66,1	34,3	100,4

Tra le altre ipotesi alla base della valutazione si riportano i valori iniziali degli importi medi annui delle prestazioni in totalizzazione ed il rispettivo valore della pensione differenziale in cumulo.

Tipologia di prestazione	Maschi	Femmine
Totalizzazione vecchiaia	20.500	14.350
Cumulo vecchiaia	22.960	16.070
Totalizzazione anticipata	26.000	19.000
Cumulo anticipata	31.200	22.800

Ai fini della spesa per trattamenti di fine servizio e fine rapporto nell'ambito del pubblico impiego per effetto di specifica previsione normativa non sono previsti maggiori oneri.

Sulla base delle ipotesi, dei dati e della metodologia precedentemente descritti, si riporta nella tabella seguente gli effetti finanziari conseguenti.

Gli effetti tengono conto anche delle misure transitorie in materia di soggetti che avendo in corso la domanda di ricongiunzione optino per il recesso della medesima secondo quanto previsto dalla disposizione in esame.

L'effetto fiscale indotto è stato valutato sulla base di criteri di prudenzialità

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggior spesa pensionistica	revisione profili versamenti per ricongiunzioni e oneri connessi	effetto fiscale indotto	Effetti complessivi
2017	-87	-15	4	-98
2018	-132	-30	12	-150
2019	-164	-30	17	-177
2020	-186	-30	20	-196
2021	-266	-30	31	-265
2022	-325	-30	37	-318
2023	-400	-15	39	-376
2024	-469	-10	48	-431
2025	-533	-5	59	-479
2026	-562	0	65	-497

In sede di esame presso la Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica diretta a estendere la possibilità di cumulo dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 1, comma 239, della legge n. 228/2012 e delle modifiche introdotte dal presente disegno di legge di bilancio anche agli iscritti alle casse professionali.

In coerenza con le basi tecniche rappresentate nella presente relazione tecnica derivano i seguenti maggiori oneri pensionistici, con riferimento ad un numero crescente di pensioni coinvolte che al decimo anno di previsione si attesta a un valore di circa 20.000 unità.

(valori in mln di euro; - effetti
negativi per la finanza pubblica;+
effetti positivi per la finanza
pubblica)

Anno	maggior spesa pensionistica
2017	-6
2018	-12
2019	-18
2020	-24
2021	-32
2022	-41
2023	-50
2024	-62
2025	-75
2026	-89

Pertanto complessivamente dalle disposizioni in esame in materia di cumulo dei periodi assicurativi conseguono i seguenti effetti:

Stima Numero di pensioni interessate (migliaia di unità)

Anno	da pensionamento di vecchiaia	da pensionamento anticipato	Totale pensioni interessate
2017	4,3	5,5	9,8
2018	10,3	9,1	19,4
2019	16,8	12,1	28,9
2020	21,6	16	37,6
2021	29,9	19,9	49,8
2022	36,9	24,2	61,1
2023	44,6	28,5	73,1
2024	54,9	32,9	87,8
2025	65,9	37,7	103,6
2026	78,7	40,8	119,5

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	maggiore spesa pensionistica	revisione profili versamenti per riconsolidamenti e oneri connessi	effetto fiscale indotto	Effetti complessivi
2017	-93	-15	4	-104
2018	-144	-30	12	-162
2019	-182	-30	17	-195
2020	-210	-30	20	-220
2021	-298	-30	31	-297
2022	-366	-30	37	-359
2023	-450	-15	39	-426
2024	-531	-10	48	-493
2025	-608	-5	59	-554
2026	-651	0	65	-586

199-
205 *Normativa vigente*

Il comma 10 dell'art 24 della Legge n. 214/2011 prevede l'accesso alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, indipendente dall'età anagrafica, da incrementare con la speranza di vita (pari per il 2016 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).

Proposta di modifica normativa

La proposta di modifica normativa prevede che per i lavoratori di cui dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n.335/1995, che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovino in determinate condizioni il requisito per il pensionamento anticipato sia ridotto dal 1° maggio 2017 a 41 anni. Al predetto requisito si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2019. I soggetti devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) siano in stato di disoccupazione involontaria e abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;

d) lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo³) ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011 e successive modificazioni.

La disposizione in esame non introduce un diritto soggettivo ma condizione il beneficio a un limite di spesa programmato ponendo a salvaguardia dello stesso uno specifico meccanismo di salvaguardia (posticipo della decorrenza del trattamento per rispettare il limite di spesa medesimo). Le disposizioni attuative sono da stabilirsi con specifico DPCM.

L'entrata in vigore della disposizione è stabilita dal 1° maggio 2017.

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica (è prevista apposita disposizione diretta ad evitare maggiori oneri per anticipo dell'erogazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici) corrispondenti ai limiti di spesa annuali programmati a garanzia dei quali opera il meccanismo di salvaguardia, sintetizzabili nei seguenti termini:

Maggiore spesa pensionistica (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	dal 2020
-360	-550	-570	-590

Di seguito si dà dimostrazione della determinazione del limite di spesa sopra indicato

Lavoratori del settore privato

Ipotesi di lavoro

Le valutazioni sono state effettuate sulla base dei contingenti di uscita per pensionamento previsti a normativa vigente negli anni di valutazione 2017-2026.

Sulla base dei pensionamenti anticipati registrati nel corso dell'anno 2015 è stato stimato che la percentuale dei soggetti con almeno 12 mesi di contribuzione prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età è pari al 70%.

Per le singole platee interessate dalla norma sono state fatte le seguenti ipotesi:

lavoratori di cui al punto a)

Per i lavoratori precoci in stato di disoccupazione è stata effettuata una rilevazione sui percettori di indennità di disoccupazione e mobilità che terminano il periodo di sostegno al reddito nel corso dell'anno 2017, in modo da stimare il numero dei soggetti con un'anzianità utile per utilizzare la norma nel primo anno di applicazione. Il valore ottenuto, incrementato anche del numero di soggetti che terminano il periodo di sostegno entro l'anno 2016 e che non siano già stati salvaguardati da precedenti provvedimenti normativi, è pari a 7.000 unità. Per gli anni successivi tale valore è stato percentualizzato rapportandolo al numero di soggetti che si trovano nelle condizioni di poter anticipare il trattamento pensionistico con il requisito di 41 anni di anzianità contributiva. Tale percentuale risulta essere pari a circa il 3%.

lavoratori di cui al punto b)

³ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conducenti di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conducenti di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, *Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido* Professori di scuola pre-primaria, Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Per i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con i verbali delle invalidità civili; il valore ottenuto è pari al 2%.

lavoratori di cui al punto c)

Per i soggetti che godono del congedo straordinario previsto dalla legge 104/1992, è stata ricavata la percentuale incrociando le pensioni anticipate decorrenti 2015 con gli archivi gestionali delle prestazioni di congedo straordinario; il valore ottenuto è pari a circa l'1%.

lavoratori di cui al punto d)

Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie gestite dal Ministero del lavoro congiuntamente ai dati sulle pensioni anticipate decorrenti 2015, ci è stato comunicato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato della disposizione in esame da almeno 6 anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (da specificare ulteriormente nell'ambito dell'apposito DPCM attuativo) rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti. Per i lavoratori impiegati in attività usuranti è stata adottata un'ipotesi coerente con i ricorsi sperimentati in presenza di altri canali di accesso al pensionamento agevolativi. Per tener conto delle numerosità effettive si è poi tenuto conto dell'incidenza dei lavoratori precoci sulle pensioni anticipate con decorrenza 2015.

Lavoratori del settore pubblico

Ipotesi di lavoro

La quantificazione della platea degli interessati è stata effettuata sulla base di una stima sulle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici aggiornate all'anno 2015.

Complessivamente si stima considerando sia il settore privato sia il settore pubblico il seguente maggiore numero di pensioni a fine anno.

Anno	Stima del maggiore numero di pensioni complessivamente stimate per i prossimi anni (a fine anno)
2017	20.000
2018	22.000
2019	24.000
2020	26.000

La modifica effettuata durante l'esame alla Camera dei Deputati in Allegato E (e analogamente in Allegato C della disposizione relativa alla c.d. Ape sociale) non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, la lettera h) dell'Allegato C e dell'Allegato E indicava nella dizione originaria " professori scuola pre primaria". Tale dizione è stata utilizzata poiché la classificazione delle professioni Istat (classificazione utilizzata per fare la stima dei costi) riporta tale formulazione per definire il personale educatore addetto alla scuola d'infanzia e infatti questa è la definizione Istat: 2.6.4.2-Professori di scuola pre-primaria

Le professioni comprese in questa categoria organizzano, progettano e realizzano attività didattiche finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico, cognitivo e sociale nei bambini in età prescolare. Programmano tali attività, valutano l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla didattica e sull'offerta formativa, coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli,

sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

La definizione coincide con le professioni indicate nell'emendamento e che però si ritiene più propria per identificare le mansioni.

La coincidenza tra le due definizioni, quella del testo originario (Istat) e quella dell'emendamento non modifica quindi le stime di costi e dei relativi limiti di spesa già programmati nel testo originario del provvedimento e nella relativa relazione tecnica

206- Normativa vigente

208

Il decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, entrato in vigore il 26 maggio 2011, reca disposizioni in materia di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

A sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in parola, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati (finestre mobili), le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:

- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999;
- lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
- lavoratori addetti alla c.d. "linea catena";
- conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto.

Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che abbiano svolto una delle attività faticose e pesanti:

- per almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- per almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Ai fini del computo dei periodi di svolgimento delle attività particolarmente faticose e pesanti, si tiene conto dei soli periodi di lavoro effettivamente svolto, con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Disposizione in esame

La disposizione in esame prevede:

- l'eliminazione del regime delle decorrenze previsto dall'art 24, comma 17-bis del DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011;
- la modifica dei requisiti oggettivi per il riconoscimento di attività lavorativa usurante: dall'anno 2017 il beneficio pensionistico potrà essere ottenuto a seguito di attività lavorative usuranti sia per un numero di anni pari almeno alla metà della vita lavorativa sia con 7 anni negli ultimi 10, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- in via transitoria, la mancata applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 con riferimento agli specifici requisiti al pensionamento per i lavoratori in esame

Valutazione

Per determinare i futuri beneficiari dall'anno 2017 al 2026 si è proceduto come segue. Sulla base delle informazioni desunte dall'analisi delle caratteristiche dei percettori di benefici previdenziali relativi ai lavoratori con attività usurante ai sensi del citato decreto legislativo che hanno raggiunto i requisiti a partire dal 2011, è stata costruita una distribuzione di tali soggetti secondo le seguenti variabili di classificazione: gestione, età alla decorrenza, sesso, anzianità contributiva e importo medio di pensione. Sulla base dell'analisi della distribuzione sono state adottate le seguenti ipotesi:

- importo medio di pensione al 2017 di circa 27.500 euro;

- percentuale di coloro che appartengono alla Gestione dei dipendenti pubblici del 20%.

Tale distribuzione ha costituito la base per la creazione delle future generazioni di lavoratori ammessi al beneficio e da sottoporre ai nuovi requisiti di accesso e al nuovo regime delle decorrenze.

Per quanto riguarda la modifica del requisito oggettivo di attività usurante è stato ipotizzato che nell'arco di 10 anni si avrà un aumento della collettività dei beneficiari di circa il 15% che corrisponde ad ulteriori 5.500 soggetti. L'ipotesi è stata formulata sulla base dell'analisi delle posizioni assicurative dei soggetti che hanno fino ad oggi beneficiato della normativa in esame dalla quale è emerso che la gran parte di tali lavoratori hanno un elevato grado di permanenza nella qualifica e nel settore di attività posseduto nel momento del raggiungimento del requisito (oltre metà della vita lavorativa nello stesso settore).

Nella tavola che segue è riportata la quantificazione del maggiore/minore numero di pensioni (a fine anno) e dei degli oneri derivanti dalla disposizione in esame (con conseguente incremento del relativo fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247)

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Maggiore numero di pensioni	Oneri pensionistici	Effetto su TFS	Effetto complessivo
2017	3220	-84,5	0	-84,5
2018	3250	-86,3	0	-86,3
2019	3590	-92,3	-32,2	-124,5
2020	4510	-112,7	-13,9	-126,6
2021	4790	-123,1	-0,7	-123,8
2022	5360	-135,6	-8,8	-144,4
2023	5570	-140,3	-4,9	-145,2
2024	5940	-147,7	-4,1	-151,8
2025	6300	-153,6	-1,8	-155,4
2026	6990	-169,3	-1,2	-170,5

In sede di esame presso la Camera dei Deputati sono state apporrtate modifiche sul piano procedurale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare:

- sono stati adeguati i termini di presentazione delle domande per adeguare e rendere coerenti i procedimenti amministrativi in ragione delle modifiche introdotte;*
- è previsto il concerto del Ministero dell'economia nel DM di adeguamento del DM del 20 settembre 2011, che può prevedere anche eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.*

- 209 *La disposizione è diretta ad aumentare la misura della pensione per tutti i centralinisti non vedenti attraverso l'incremento dell'età da considerare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota con il sistema contributivo. L'incremento è quello stabilito dall'art. 9 comma 2 della legge 113/1985 paria a 4 mesi per ogni anno di attività da centralinista.*

Sulla base delle pensioni decorrenti negli ultimi anni si stima che il numero di coloro che a partire dal 2017 si liquiderà con il predetto beneficio è circa di 80 unità con profilo decrescente nei vari accessi annui successivi.

Prudenzialmente si valuta un onere di 600.000 euro annui dal 2017 che risulta in ogni caso capiente sia nel breve (per il quale è adottato, come detto, un criterio di prudenzialità in presenza comunque di oneri valutati) che nel medio periodo (e in una proiezione anche decennale), considerando la stratificazione dei soggetti in esame (nell'ipotesi di un importo di pensione medio di 25.000 euro, di una quota contributiva inizialmente pari al 60% dell'importo complessivo, e successivamente crescente, e un incremento dell'età nel considerare il coefficiente di trasformazione pari a circa 6 anni con un aumento della predetta quota contributiva di circa il

20%).

- 210 La norma in esame dispone una modifica delle detrazioni per redditi di pensione per i percettori di età inferiore a 75 anni, equiparandole a quelle previste per i percettori di età non inferiore a 75 anni. Le detrazioni in oggetto sono rimodulate nella maniera seguente:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 8.000	1.880
Oltre 8.000 fino a 15.000	$1.297 + (1.880 - 1.297) * [1 - (rdt - 8.000) / (15.000 - 8.000)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.297 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

La legislazione vigente prevede le seguenti detrazioni:

Scaglioni (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 7.750	1.783
Oltre 7.750 fino a 15.000	$1.255 + (1.783 - 1.255) * [1 - (rdt - 7.750) / (15.000 - 7.750)]$
Oltre 15.000 fino a 55.000	$1.255 * [1 - (rdt - 15.000) / (55.000 - 15.000)]$
Oltre 55.000	0

L'analisi degli effetti sul gettito è stata condotta mediante il modello di microsimulazione Irpef basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015. I singoli redditi (ad eccezione delle rendite su base catastale) sono estrapolati all'anno di riferimento.

In base alle elaborazioni, condotte ponendo a confronto per ogni soggetto l'imposizione derivante dalla normativa in esame con l'imposizione a legislazione vigente, si stima una variazione di gettito Irpef pari a -232,1 milioni di euro. Si stima, inoltre, una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -10,2 e -3,9 milioni di euro.

Considerato che la norma entra in vigore a partire dall'anno 2017, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019
IRPEF	-212,7	-232,1	-232,1
Addizionale regionale	0,0	-10,2	-10,2
Addizionale comunale	0,0	-5,0	-3,9
Totale	-212,7	-247,3	-246,2

Milioni di euro

- 211 La disposizione in esame è volta ad estendere la non imponibilità ai fini Irpef, già prevista per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti.

Sulla base dei dati forniti dall'Inps, risulta che le erogazioni dei trattamenti in questione, a favore di soggetti interessati, sulle quali a legislazione vigente si applicano le ritenute, ammontano a complessive 32,3 milioni di euro di imponibile su cui sono applicate ritenute per 7,7 milioni di euro.

Pertanto, la perdita di gettito, per competenza, derivante dalla proposta emendativa in esame è pari al predetto importo di 7,7 milioni di euro su base annua.

Per cassa si ha il seguente profilo:

	2017	2018	2019

IRPEF	-6,2	-7,3	-7,3
<i>Addizionale regionale</i>	<i>0</i>	<i>-0,3</i>	<i>-0,3</i>
<i>Addizionale comunale</i>	<i>0</i>	<i>-0,1</i>	<i>-0,1</i>
Totale	-6,2	-7,7	-7,7

212- Il complessivo procedimento normativo e valutativo relativo alla disposizione in esame è di seguito
rappresentato.

221 Nella tabella n. 1 sono riportati i limiti numerici e di spesa programmati prima dell'articolo in esame con riferimento alle sette salvaguardie attualmente previste.

Per finalizzare le risorse programmate alla tutela dei lavoratori in esame (articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012) è stata istituita una specifica autorizzazione di spesa (cfr. anche articolo 4, comma 2, della legge n. 147/2014) che può essere incrementata a seguito dell'accertamento, con riferimento alle sole tipologie di salvaguardia progressivamente concluse⁴, da parte della conferenza dei servizi (articolo 1, comma 235) di eventuali economie aventi carattere pluriennale ai fini della eventuale riprogrammazione degli oneri prospettici.

Nel corso del mese di settembre 2016 sono stati effettuati i lavori e le analisi propedeutiche alla conclusione della conferenza dei servizi, tuttavia attesa la sovrapposizione dei tempi con la predisposizione del disegno di legge in esame e in considerazione dell'intenzione di includere per via normativa ulteriori lavoratori nella salvaguardia, le risultanze della predetta attività sono inglobati nel presente disegno di legge.

In sede di legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) e nella relativa conferenza dei servizi completatasi a novembre 2015 si è dato conto della chiusura della prima, terza, quarta e quinta salvaguardia.

Nella presente sede, sulla base delle attività di rilevazione amministrativa esaminate nel mese di settembre 2016 è stato possibile verificare l'effettivo ricorso ai benefici previsti:

- a) dalla c.d. sesta salvaguardia;
- b) per i titolari di congedi o permessi *ex lege* n. 104/92, aggiunti in termini di limite numerico ai sensi della legge n. 208/2015;
- c) della c.d. settima salvaguardia;
- d) della quota rimanente della c.d. seconda salvaguardia, anche per effetto dell'intervento normativo di cui al comma 2.

Conseguentemente, con il comma 212 della disposizione in esame vengono ridefiniti i limiti numerici e di spesa conseguenti per le attuali sette salvaguardie. Gli effetti finanziari complessivi per i saldi di finanza pubblica dal 2017 conseguenti dal comma 212 (e dal comma 213) sono indicati nella Tabella n. 2.

L'utilizzo delle economie accertate dal 2017, che affluiscono nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge n. 228/2012, non può che essere riferito alle annualità per le quali le stesse sono certificate e nella dimensione determinata per ogni singolo anno. Come indicato in nota della Tabella n. 2 le economie accertate per l'anno 2016 sono utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con i commi da 214 a 218 è disciplinato il nuovo intervento di salvaguardia, per un numero complessivo di 27.700 lavoratori così ripartiti:

- a) nel limite di 11.000 soggetti (stima importo medio: 26.000 euro), ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31

⁴ Si tratta delle salvaguardie per le quali l'attività di certificazione, tenuto conto delle giacenze, è sostanzialmente conclusa essendosi chiusi anche i termini di presentazione delle domande

dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il **31 dicembre 2014** e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del DL 201/2011.;

b) e c) nel limite di 10.400 soggetti (stima importo medio: 11.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, per 9.200 (lettera a)) entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 e per 1.200 entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

d) nel limite di 7.800 soggetti (stima importo medio: 22.000 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge n. 147/2013, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

e) nel limite di 700 soggetti (stima importo medio: 28.500 euro), ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;

f) nel limite di 800 soggetti (stima importo medio: 12.500 euro), con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

Sulla base dei sopra esposti parametri sono stati determinati i limiti di spesa di cui al comma 218 relativi alla ottava salvaguardia e conseguentemente i limiti numerici complessivi e i limiti di spesa programmati relativi al complesso delle otto salvaguardie, come illustrato nella Tabella n. 3.

In sintesi gli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame sono riportati in Tabella n. 4, *ove si evidenzia che come concorso a parziale copertura dell'intervento, e in particolare dell'ampliamento dei soggetti di cui alla lettera a) per effetto delle modifiche introdotte durante l'esame alla Camera dei Deputati (da 8.000 a 11.000 per effetto dell'estensione dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2014 della data di cessazione in relazione alla quale i requisiti previgenti possono essere maturati entro trentasei mesi dal termine di fruizione dell'indennità di mobilità) opera altresì la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.*

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 4

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 200/2016													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	888,0	1.083,8	1.186,5	938,3	590,3	228,9	113,8	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	583,7	588,7	336,8	88,7	36,8	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,8	42,8	28,8	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,8	39,8	66,1	50,9	36,8	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	28,0	19,4	12,8	2,8	0,3	0,0	0,0	182,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,8	0,7	0,0	0,0	289,9
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	358,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.881,0
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	28.300	0,0	0,0	0,0	213,0	367,0	336,0	268,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.816,0
Totale	172.888	243,4	833,8	1.871,4	2.893,0	2.438,1	1.878,3	841,3	465,1	245,0	114,0	11,9	11.433,3

Tabella n. 1

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME DETERMINATI AI SENSI DI LEGGE N. 200/2016													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	888,0	1.083,8	1.186,5	938,3	590,3	228,9	113,8	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	29.741	12,0	80,0	313,3	583,7	588,7	336,8	88,7	36,8	30,1	42,1	0,3	2.092,4
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,8	42,8	28,8	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,8	39,8	66,1	50,9	36,8	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	28,0	19,4	12,8	2,8	0,3	0,0	0,0	182,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.954	0,0	0,0	54,0	100,4	65,7	44,3	27,2	7,8	0,7	0,0	0,0	289,9
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	32.100	0,0	43,0	218,0	378,0	358,0	303,0	203,0	128,0	49,0	4,0	0,0	1.881,0
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	28.300	0,0	0,0	0,0	213,0	367,0	336,0	268,0	171,0	107,0	41,0	3,0	1.816,0
Totale	172.488	243,4	933,8	1.871,4	2.893,0	2.438,1	1.878,3	841,3	465,1	246,0	114,0	11,9	11.433,3

Tabella n. 2 - Sezione A

PROSPETTO RIEPILOGATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE SETTE SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DI MONITORAGGIO E CHIUSURA													
Salvaguardia	Limiti numerici programmati	limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro)											
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia	64.374	210,0	888,0	1.083,8	1.186,5	938,3	590,3	228,9	113,8	56,0	25,7	8,0	5.107,1
L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia	19.741	12,0	88,1	183,4	248,8	288,8	221,8	180,7	102,4	58,3	47,6	0,3	1.408,3
L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia	7.554	18,8	62,1	80,9	64,8	42,8	28,8	18,4	5,0	1,8	1,1	0,5	324,6
DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.572	2,8	39,8	66,1	50,9	36,8	17,8	4,5	0,7	0,1	0,1	0,1	219,4
L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	40,8	55,3	35,9	28,0	19,4	12,8	2,8	0,3	0,0	0,0	182,9
lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014	4.385	0,0	0,0	13,1	70,7	68,6	43,3	23,4	6,6	0,9	0,0	0,0	228,6
L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia	16.818	0,0	10,0	135,9	207,0	163,1	118,3	89,3	45,2	14,4	1,0	0,0	784,2
L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia	18.800	0,0	0,0	0,0	138,0	254,0	231,0	177,0	112,0	85,0	28,0	1,0	1.006,0
Totale	137.888	243,4	906,9	1.618,6	2.000,4	1.796,2	1.270,6	734,8	488,1	194,8	103,5	9,8	9.269,1

Tabella 2 - Sezione B e C (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

TABELLA 2 Sezione B Economie derivanti da chiusura di parte residua di c.d. seconda salvaguardia e da chiusura di c.d. sesta, c.d. 104-sti e c.d. settima salvaguardia

<i>(in milioni di euro)</i>								
2016 (a)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
592,62	641,85	405,70	106,54	76,97	50,22	10,48	2,00	1.886,4

(a) Trattasi di risorse utilizzabili a copertura di benefici per l'anno 2016, quindi possono essere utilizzate mediante un intervento normativo da adottare nel corso del 2016 (analogo intervento venne effettuato nel 2015)

TABELLA 2 Sezione C Alimentazione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge n. 228/2012

<i>(in milioni di euro)</i>								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
-641,85	-405,70	-106,54	-76,97	-50,22	-10,48	-2,00	-1.293,8	

TABELLA 2 Sezione B + Sezione C

<i>(in milioni di euro)</i>								
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabella n. 3 - Sezione A cd Ottava salvaguardia

Anno	Mobilità	Volontari	Familiari disabili		Cessati tempo indeterminato	Cessati tempo determinato esclusi operai agricoli		Totale VIII salvaguardia		
<i>Beneficiari</i>										
	11.000	6.000	4.400	400	300	4.000	3.800	800	0	30.700
<i>Oneri in milioni di euro</i>										
2017	60,0	28,0		2,0		41,0		6,0		137,0
2018	87,0	67,0	22,0	10,0	2,0	69,0	39,0	9,0	-	305,0
2019	105,0	62,0	51,0	10,0	8,0	59,0	65,0	8,0	-	368,0
2020	110,0	55,0	45,0	6,0	8,0	48,0	56,0	5,0	-	333,0
2021	90,0	50,0	41,0	3,0	5,0	22,0	45,0	5,0	-	261,0
2022	61,0	37,0	37,0	1,0	2,0	7,0	21,0	5,0	-	171,0
2023	37,0	2,0	23,0	-	1,0	-	7,0	2,0	-	72,0
2024	19,0	-	2,0	-	-	-	-	-	-	21,0
2025	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0
2026	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
Totale	581,0	301,0	221,0	32,0	25,0	246,0	233,0	40,0	-	1.680,0

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella n. 3 - Sezione B

PROSPETTO PRELUDATIVO LIMITI NUMERICI E DI SPESA PROGRAMMATI PER LE OTTO SALVAGUARDIE COME RIDETERMINATI A SEGUITO DELLA DISPOSIZIONE IN ESAME	Limiti numerici programmati	Spese di spesa programmate per anno (in milioni di euro)													Totale		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	
L. 21/2/2011 c.d. prima salvaguardia	44.374	210,0	606,0	1.043,8	1.188,5	936,3	880,2	228,9	113,8	68,0	25,7	0,0					5.127,1
L. 13/2/2012 c.d. seconda salvaguardia	18.741	17,0	84,1	183,4	240,3	284,8	221,0	180,7	102,4	58,3	47,0	0,3					1.428,2
L. 22/8/2012 c.d. terza salvaguardia	7.854	18,8	52,1	80,8	64,3	47,8	28,0	16,4	9,0	3,8	1,1	0,3					224,8
DL 1/2/2013 c.d. quarta salvaguardia	3.672	2,6	38,8	65,1	30,8	36,0	17,8	4,3	0,7	0,4	0,1	0,1					219,4
L. 14/2/2013 c.d. quinta salvaguardia	3.871	0,0	10,8	55,3	35,0	26,0	19,4	12,6	2,8	0,0	0,0	0,0					182,8
Lavoratori Molati di congedo o permesso ex legge 194/192 eccedenti 88 mila rimborsati prevale: (Dalla L. 12/4/2013) e della L. 14/2/2014	4.359	0,0	0,0	13,1	70,7	88,6	43,3	23,4	6,0	0,1	0,0	0,0					228,6
- 14/7/2014 c.d. sesta salvaguardia	18.818	0,0	16,0	135,8	207,0	785,1	118,3	88,3	45,2	14,4	1,8	0,0					784,2
- 20/8/2016 c.d. settima salvaguardia	18.800	0,0	0,0	0,0	138,8	264,0	231,0	177,0	119,0	88,0	25,0	1,0					1.028,8
c.d. ottava salvaguardia come da disposizione in esame	30.700					137,0	305,0	388,0	333,0	281,0	171,0	72,0	21,0	0,0	3,0		1.880,0
Totale	167.795	243,4	698,8	1.918,5	2.006,4	1.873,2	1.675,0	1.402,5	721,1	453,8	274,5	81,8	21,0	0,0	3,0		10.846,1

Tabella n. 4 - Effetti finanziari misure in materia di salvaguardie pensionistiche (valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 233 legge n. 228/2012 prima della disposizione in esame	(1,70)	(1,28)	(8,36)	(8,01)	(8,92)	(46,83)	(74,59)			
B) Economie da c.d. seconda, sesta, 184-nd, settima sulla base di articolato	641,85	405,70	306,54	76,97	50,22	30,48	2,00			
C) Per memoria Risorse presenti in autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 (legge n. 228/2012 dopo alimentazione con economie	(648,33)	(406,38)	(306,91)	(76,97)	(50,24)	(57,11)	(76,59)			
D) Costi c.d. ottava salvaguardia	-137,00	-305,00	-308,00	-333,00	-261,00	-171,00	-72,00	-21,00	-9,00	-3,00
E) Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 a parziale copertura c.d. ottava salvaguardia	134,00	295,00	105,94	76,97	50,22	57,10	54,00			
F) Riduzione fondo per gli interventi strutturali di politica economica	3,0	10,0	22,0	30,0	31,0	28,0	18,0	10,0	6,0	3,0
G) Ricorse residue autorizzazione di spesa articolo 1, comma 235 legge n. 228/2012 soppressa per a parziale copertura misure pensionistiche	509,55	111,98	0,94	0,01	0,02	0,01	22,58	0,00	0,00	0,00
H= Effetto complessivo disposizione (D)+(E)-(F)+(G)	509,55	111,98	-299,08	-226,02	-178,78	-85,89	22,59	-11,00	-9,00	0,00

In sintesi, gli oneri programmati per le salvaguardie prima della presente disposizione si sostanziano in termini cumulati in 11,42 mld per 172.466 soggetti (per sette salvaguardie), dopo la presente norma in termini cumulati in 10,95 mld per 167.795 soggetti (per otto salvaguardie), cui aggiungere *anche un concorso* alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di benefici relativi al sistema pensionistico introdotti nel presente provvedimento di Bilancio 2017.

222- *Valutazione degli oneri derivanti dall'estensione del regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9,*
 225 *della legge 243/2004 alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 il requisito anagrafico previsto dal regime sperimentale a causa dell'incremento della speranza di vita.*

Proposta di modifica normativa

La normativa vigente, così come modificata dal comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi d'età (58 anni e 3 mesi d'età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi si collochi entro l'anno 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data.

La proposta normativa in esame prevede di estendere la possibilità di optare per il regime

sperimentale alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti anagrafici previsti per effetto degli incrementi della speranza (3 mesi dal 1.1.2013).

Tenuto conto dell'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita la possibilità di accesso anticipato sulla base del regime sperimentale in esame è riconosciuta alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (1957 per le lavoratrici autonome), che hanno maturato i 35 anni di anzianità entro il 31.12.2015, al compimento dei:

- 57 anni e 7 mesi d'età se lavoratrici dipendenti;
- 58 anni e 7 mesi d'età se lavoratrici autonome.

Inoltre la decorrenza della pensione può avvenire in qualunque momento successivo alla prima decorrenza utile ovvero almeno 12 (18 per le lavoratrici autonome) mesi dopo la maturazione del requisito.

Ipotesi di lavoro

1. Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, Contabilità separate, Fondi Speciali e Gestioni speciali lavoratori Autonomi

Sulla base delle distribuzioni delle posizioni assicurative per età ed anzianità contributiva e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale fino a ottobre 2016, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- numero di lavoratrici dipendenti che maturano il requisito anagrafico nel periodo maggio-luglio 2016 con decorrenza successiva a tale data, pari a 2.600 unità nell'intervallo della prima decorrenza utile compreso tra giugno 2017 e agosto 2017;
- numero di lavoratrici autonome che maturano il requisito anagrafico nel periodo maggio-luglio 2016 con decorrenza successiva a tale data, pari a 670 unità nell'intervallo della prima decorrenza utile compreso tra dicembre 2017 e febbraio 2018;
- importo medio della pensione contributiva di 1.140 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati e di 775 euro mensili per le lavoratrici autonome;
- riduzione degli importi medi di pensione del 18% per le lavoratrici dipendenti e del 27% per le lavoratrici autonome per effetto del calcolo contributivo.

Considerato che secondo la normativa vigente le lavoratrici possono accedere al pensionamento in qualsiasi momento successivo alla prima decorrenza utile maturata nel regime sperimentale, si è inoltre tenuto conto di uno scaglionamento delle uscite dei collettivi precedentemente descritti in modo che il 70% dei lavoratori dipendenti acceda al pensionamento immediatamente alla prima decorrenza utile, il 20% dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. Per i lavoratori autonomi le precedenti percentuali sono pari al 75% per il pensionamento alla prima decorrenza utile, al 17% per il differimento di un anno ed all'8% per il differimento di due anni.

2. Gestione dipendenti pubblici

Sulla base di un campione di estratti contributivi e dell'andamento storico dei pensionamenti registrati nel regime sperimentale, sono state adottate le seguenti ipotesi:

- numero di lavoratrici pubbliche che maturano il requisito anagrafico di 57 anni nei mesi di ottobre-dicembre 2015, pari a 860 unità;
- importo medio della pensione contributiva di circa 15.000 euro annui;
- lo scaglionamento delle uscite segue il seguente andamento: 70% del numero complessivo nel 2017, 23% nel 2018, 7% nel 2019.

Ai fini della previsione della maggiore spesa per TFS derivante dalla modifica proposta, sono state adottate le seguenti ulteriori ipotesi:

- *Importo annuo medio della buonuscita al 2019 pari a € 69.000 per pensionamento secondo le regole vigenti;*
- *Importo annuo medio della ips al 2019 pari a € 54.000 per pensionamento con opzione al sistema contributivo.*

Sulla base dei sopra riportati parametri e valutazioni conseguono i seguenti effetti finanziari:

Anno	Maggiore numero di pensioni vigenti a fine anno (migliaia di unità)				Maggiore onere (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica, valori in mln di euro)								
	Dip. privati	Lav.	Dip.	Totale	Oneri pensionistici dip. privati	Oneri pensionistici lav. autonome	Oneri pensionistici dip. pubblici	Totale oneri pensionistici	Oneri per TFS/TFR dip. pubblici	Totale oneri (al lordo fiscale)	Effetto fiscale	Totale oneri al netto effetto fiscale	
		autonomi	pubblici		pensionistici	pensionistici	pensionistici	pensionistici	pensionistici	fiscali	fiscali	fiscali	
2017	1,8	0,2	0,6	2,6	-13,6	-0,1	-4,6	-18,3		-18,3		-18,3	
2018	2,3	0,5	0,8	3,6	-31,6	-5,0	-10,6	-47,2		-47,2		-47,2	
2019	2,6	0,6	0,9	4,1	-38,3	-6,4	-12,6	-57,3	-30,2	-87,5	4,5	-83,0	
2020	1,8	0,5	0,9	3,2	-34,5	-5,9	-11,3	-51,7	-16,9	-68,6	2,5	-66,1	
2021	1,1	0,3	0,7	2,1	-19,4	-3,2	-5,6	-28,2	-5,9	-34,1	0,9	-33,2	
2022	0,4	0,1	0,4	0,9	-3,4	-0,2	2,9	-0,7	-1	-1,7	0,2	-1,5	
2023	0,0	0,0	0,1	0,1	7,8	2,3	8,5	18,6	9,1	27,7	-1,4	26,3	
2024	0,0	0,0	0	0	10,4	2,9	10	23,3	18,4	41,7	-2,8	38,9	
2025	0,0	0,0	0	0	10,6	3,1	9,9	23,6	20,4	44	-3,1	40,9	

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223 medesimi; mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni della legge 27 dicembre 2004 n. 307.

226-232 *La disposizione in esame si rende necessaria per consentire il finanziamento dei prepensionamenti dei giornalisti dipendenti da aziende editoriali che hanno presentato accordi di ristrutturazione o riorganizzazione, a norma dell'art. 37, comma 1, lett. b), della legge 5 agosto 1981, n.416, attualmente pendenti o scaduti, e che non trovano capienza a valere sulle risorse ordinariamente destinate a quello scopo.*

L'opportunità di dare corso ai predetti prepensionamenti emerge nel momento in cui è in via di approvazione il provvedimento – varato dall'INPGI ed attualmente al vaglio dei Ministeri vigilanti – con il quale si aumentano i requisiti per l'accesso dei giornalisti alla pensione di vecchiaia, ed è in via di attuazione la delega che la legge n. 198 del 2016 ha conferito al Governo per riformare e rendere più stringenti i requisiti per l'accesso dei giornalisti alle pensioni di vecchiaia anticipate e per l'ammissione delle imprese editoriali agli stati di crisi ed agli ammortizzatori sociali.

In questo contesto di passaggio di riforma pensionistica del settore, la disposizione in esame è finalizzata a garantire l'accesso al pensionamento dei giornalisti che hanno già presentato domanda di prepensionamento in virtù delle regole e dei requisiti vigenti, e la cui posizione è ferma in assenza delle risorse necessarie.

Commi 226, 227 e 229

Al comma 226 la disposizione autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in

aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Si chiarisce quindi che sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Il complessivo onere di 23 milioni è stato calcolato dall'Istituto di previdenza per i giornalisti italiani (Inpgi), competente ad erogare i trattamenti, tenendo conto dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima del 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della legge n. 114 del 2014 e non ancora finanziati: si tratta di accordi riguardanti cinque aziende, che prevedono fino a 94 prepensionamenti. La stima degli oneri è stata fatta considerando la sola quota a carico dello Stato, e non quella a carico dei datori di lavoro (come peraltro si precisa al comma 228). Considerato però che i prepensionamenti avvengono comunque su base volontaria, e che vi è pertanto una quota fisiologica di cd "inoptati", di giornalisti cioè che, pur possedendo i requisiti, decidono di non accedere al trattamento di vecchiaia anticipato, si è ritenuto opportuno, mantenendo il medesimo tetto di spesa, prevedere la possibilità che possano accedere al beneficio i giornalisti interessati dagli accordi, secondo l'ordine cronologico derivante dalla presentazione degli accordi stessi, con l'eventuale scorrimento della graduatoria anche oltre il limite inizialmente previsto del 19 agosto 2014.

Al comma 227 si prevede che, ove il piano di ristrutturazione o di riorganizzazione approvato dal Ministero del lavoro abbia esaurito la sua durata alla data di entrata in vigore della nuova disposizione, da quest'ultima data decorreranno i trattamenti e così pure il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'articolo 37, comma 1, primo periodo della legge 5 agosto 1981, n. 416. Si precisa che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento presentate in ordine cronologico, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma precedente e dei termini e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n.114.

A questo riguardo, si precisa che anche per i prepensionamenti finanziati in virtù della nuova disposizione si stabilisce – analogamente a quanto a suo tempo disposto per quelli finanziati dall'articolo 1-bis della legge 11 agosto 2014, n.114 - che l'accesso al finanziamento avvenga a condizione che le imprese interessate integrino gli accordi di riorganizzazione o ristrutturazione già presentati con la previsione di contestuali assunzioni, nel rapporto di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; e che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi della disposizione in esame, comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Commi 228, 230, 231 e 232

Al comma 228 si precisa che alla copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi della nuova disposizione concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. La disposizione prevede che qualora i piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro comportino complessivamente un numero di unità da ammettere al beneficio con effetti finanziari complessivamente superiori ai tetti di spesa vigenti per il finanziamento dei prepensionamenti, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali, a carico dei datori di lavoro del settore uno specifico contributo aggiuntivo da versare all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) per il finanziamento dell'onere eccedentario.

Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 226, si provvede, rispettivamente:

- a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n.198;

- b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, sulla quale affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n.198.

In sostanza, con la disposizione di cui al comma 230 si individua l'intera copertura pluriennale a carico dello stanziamento per l'anno 2017 del richiamato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota Presidenza del Consiglio dei Ministri); per gli anni successivi, dal 2018 al 2021, i relativi oneri di competenza sono iscritti in bilancio nei corrispondenti esercizi, (per complessivi 17,5 milioni di euro) con conseguenti riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica, compensati, in termini di saldo netto da finanziare, attraverso i citati versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la compensazione degli effetti di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Al comma 232, è previsto l'incremento del medesimo fondo per l'importo di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.

- 233 Dalla disposizione conseguono effetti positivi per la finanza pubblica, tenuto conto di quanto già scontato in sede di relazione tecnica al comma 284 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015:

- a) in termini di SNF per una minore spesa per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018;
- b) in termini di indebitamento netto per maggiori entrate contributive per 100 mln di euro per l'anno 2017 e 50 mln di euro per l'anno 2018.

Il ridimensionamento dell'autorizzazione di spesa è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per la misura in esame e garantendo al contempo elementi di prudenzialità.

- 234-
236 La disposizione è diretta a prevedere:

a) l'estensione fino all'anno 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito prevista dall'articolo 12 del decreto legge n. 59/2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119/2016 per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni (anziché cinque) ed estensione di tale possibilità anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. Tale disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto anche dalla medesima.

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 33, comma 3 del decreto legislativo n.148/2015, è stabilito un concorso dello Stato agli oneri sostenuti dai Fondo di solidarietà con riferimento ai lavoratori che accedano, nel periodo 2017-2019, alle prestazioni straordinarie dei Fondi di solidarietà con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione. Il concorso dello Stato si sostanzia in una riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017 e di un importo pari al 50 per cento per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo di 25.000 accessi complessivi all'assegno straordinario

per il sostegno al reddito nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. Il beneficio per i datori di lavoro è riconosciuto nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate per l'ottenimento del beneficio ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali e del limite numerico complessivo. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio in esame. E' espressamente stabilito che alle attività previste l'INPS provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Elementi giustificativi per la determinazione del limite di spesa previsto

Avvio ipotizzato: 1 gennaio 2017

Termine previsto: 31 dicembre 2019

Ipotesi esuberi:

totale 25.000 lavoratori (limite massimo numerico nel triennio previsto dalla disposizione)

12.000 nel 2017, concentrati nella prima parte dell'anno

7.000 nel 2018, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

6.000 nel 2019, uniformemente distribuiti nell'arco dell'anno

Previsione di compartecipazione da parte della fiscalità generale al costo degli esodi attraverso la riduzione dell'esborso a carico dei datori di lavoro per un importo pari all'85% della prestazione e della contribuzione figurativa della NASpI cui ciascun lavoratore coinvolto potrebbe in via teorica avere accesso, per un periodo pari al minimo tra durata della NASpI e durata dell'assegno straordinario per chi accede agli assegni straordinari nel 2017 e pari al 50% per chi accede negli anni 2018 e 2019. All'importo si applicano tetti alla prestazione, alla contribuzione figurativa e décalage NASpI.

Ipotesi per calcolo importo equivalente a prestazione e contribuzione figurativa NASpI:

reddito che dà luogo a prestazione pari al massimale (prestazione iniziale: 1.300 euro/mese) e a contribuzione figurativa limitata al massimale (33% di 1.820 euro/mese); durata dell'intervento a carico della fiscalità generale: ipotesi di 24 mesi per ciascun lavoratore coinvolto (in realtà la durata effettiva è specifica per ogni singolo lavoratore in ragione di quanto previsto dall'articolo 5 del dlgs n. 22/2015 e può essere inferiore e in ogni caso non può essere superiore alla durata dell'assegno straordinario)

Effetti per la finanza pubblica (in milioni di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	-174
2018	-224
2019	-139
2020	-87
2021	-24
(totale)	-648

Effetti finanziari

SNF- maggiore spesa: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

Indebitamento netto - minori entrate: 174 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per

l'anno 2018, 139 milioni di euro per l'anno 2019, 87 milioni di euro per l'anno 2020 e 24 milioni di euro per l'anno 2021

- 237 La disposizione prevede il versamento di apposita provvista finanziaria da parte del datore di lavoro ai Fondi di solidarietà con destinazione specifica alle finalità della disposizione.

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario della norma è da tener presente che:

- per i lavoratori che hanno o avrebbero in ogni caso di propria iniziativa esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi la norma non ha effetti sulla finanza pubblica;
- per i lavoratori che non avrebbero esercitato il diritto di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicurativi, con la norma in esame il datore di lavoro si farebbe carico degli oneri connessi.

In questo secondo caso è da rilevare che si avrebbero nel breve periodo maggiori entrate che comunque andrebbero a compensare i costi differiti relativi all'eventuale anticipo e maggiore misura della prestazione. Inoltre, anche allo stato attuale, il datore di lavoro potrebbe avere interesse comunque a finanziare direttamente al lavoratore il costo del riscatto o della ricongiunzione.

Pertanto, l'effetto della norma sulla finanza pubblica è da considerarsi di fatto trascurabile.

- 238 *Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.*

L'autorizzazione di spesa relativa alla misura sperimentale ASDI, di cui all'articolo 16, comma 7, del dlgs n. 22/2015, come rifinanziata all'articolo 43, comma 5, del dlgs 148/2015, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

- 239 *E' prevista in sede di attuazione della prosecuzione della sperimentazione ASDI la flessibilità necessaria nell'utilizzo, qualora si rendesse necessario, di quota parte delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. E' altresì prevista per l'anno 2017 la flessibilità di utilizzo delle risorse del Fondo medesimo per ampliare la attuale sperimentazione SIA, attesi i tempi per l'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge n. 208/2015.*

Resta fermo l'incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, già previsto nella versione originaria sezione II del disegno di legge di Bilancio in esame.

Dalla disposizione non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

- 240 *La disposizione prevede, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione nei limiti degli importi rispettivamente allocati per le diverse misure in materia di mercato del lavoro previste dalla disposizione medesima, i seguenti interventi:*

a) la restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;

b) l'estensione per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017 degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015, per un importo pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019, nonché l'incremento di 27 mln di euro per l'anno 2017 delle risorse da destinare al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro;

c) l'incremento di 15 milioni di euro annui dal 2017 del finanziamento della misura di riduzione

contributiva in favore delle imprese che stipulano contratti di solidarietà portando dal 2017 il relativo limite di spesa da 15 mln di euro annui (come determinato ai sensi del DL n. 34/2014) a 30 mln di euro annui;

d) l'estensione al 2017 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del dlgs n. 148/2015 destinando per tale finalità l'importo di 30 mln di euro per l'anno 2017.

Gli interventi sopra indicati sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità. Pertanto dal comma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli interventi non comportano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto posti a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione che reca le necessarie disponibilità finanziarie.

- 241- La disposizione prevede l'estensione del diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24,
242 comma 1, del decreto legislativo n. 80/2015 come messo a regime dal dlgs n. 148/2015 alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi mediante il riconoscimento di un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del DL n. 402/1981, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
In coerenza con le basi tecniche adottate per le valutazioni effettuate in sede di dlgs n. 80/2015 e di dlgs n. 148/2015 si stima un maggiore onere di prestazioni per 1,4 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
- 243 Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che disciplina condizioni nel caso di accesso a servizi di call center delocalizzati e procedure di comunicazione e sanzioni nel caso di localizzazioni anche mediante affidamento a terzi, dell'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non sia membro dell'Unione delocalizzazioni di call center.
- 244- Prevede l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il Settore Pesca (FOSPE) di seguito denominato
248 Fondo finalizzato a garantire prestazioni di sostegno al reddito alimentato da contributi a carico del settore nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 in materia e in particolare dall'articolo 35 relativamente alle contabilità finanziarie e agli obblighi di bilancio. In via derogatoria per la fase di start-up è previsto che il Fondo abbia una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017. Dalla disposizione consegue pertanto un onere di 1 milione di euro per l'anno 2017.
- 249 La disposizione in esame stabilisce la concorrenza alla formazione del reddito complessivo, per l'importo eccedente i 1.000 euro, delle pensioni a favore dei superstiti di assicurato o pensionato percepite dagli orfani.
Considerato che la legislazione vigente stabilisce, per essere considerati a carico, un importo di reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, in base all'ipotesi normativa, la detrazione per familiare a carico spetta se il soggetto fiscalmente a carico percepisce un reddito fino a 3.840,51 euro.
In base ai dati forniti dall'INPS circa i soggetti percettori delle pensioni in esame, risulta, per circa 150.000 soggetti, una pensione mensile fino a 500 euro. Nell'ipotesi che un terzo di tali soggetti percepisca un reddito compreso tra i 2.840,51 euro e i 3.840,51 euro, e che in base alle detrazioni vigenti tali soggetti siano esenti da imposta, ipotizzando una detrazione media per familiare a carico di 800 euro, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -40 milioni di euro (150.000 x 1/3 x 800).
L'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2017, e che il soggetto che gode della detrazione subisca ritenute di lavoro dipendente o pensione già nel primo anno di applicazione della norma, risulta il seguente:

	2017	2018	2019
IRPEF	-36,7	-40,0	-40,0

In milioni di euro

- 250 *Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 per effetto della fissazione di un limite di spesa della prestazione pensionistica (pensione di inabilità) ai soggetti in esame (lavoratori iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetti da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio a condizione che risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa). Il limite di spesa programmato risulta comunque capiente per il riconoscimento del beneficio disciplinato, come verificato anche sulla base di estrazioni effettuate da parte dell'Inail in base alle certificazioni riconosciute. In ogni caso è previsto un meccanismo di salvaguardia a garanzia del limite di spesa.*
- 251 *La disposizione concernente il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, autorizza le Regioni ad assumere impegni per una destinazione differente da quella prevista dai trasferimenti statali accertati negli esercizi precedenti, che ne costituiscono la copertura.
La norma determina una sostituzione di impegni, nel rispetto del vincolo del pareggio.
Pertanto non comporta effetti in termini di indebitamento netto.
Considerato che la riforma contabile degli enti territoriali consente di imputare a ciascun esercizio solo impegni esigibili nell'esercizio, la variazione della destinazione della spesa determina la sostituzione tra impegni esigibili nel medesimo esercizio. Pertanto, la norma non comporta variazioni sulle previsioni dei pagamenti delle Regioni, e quindi sul fabbisogno.*
- 252-
255 Con la norma in questione si prevede un intervento di revisione e sostituzione dell'attuale normativa (decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306) in tema di tasse e contributi per gli studenti delle università statali con un intervento di strutturale revisione entro parametri per i redditi bassi degli studenti iscritti ai corsi di laurea triennale, *laurea magistrale* e magistrale a ciclo unico. In particolare si prevede che dall'a.a. 2017/2018 le università rivedano i propri regolamenti al fine di introdurre, secondo criteri di equità, gradualità e progressività, una disciplina della contribuzione studentesca commisurata alla quantità e alla qualità dei servizi offerti, fissando precisi limiti al fine di salvaguardare il diritto agli studi universitari degli studenti meritevoli ma privi di mezzi. A tal fine si prevede che siano esonerati totalmente dalla contribuzione studentesca (con esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio), oltre agli studenti che rientrano nell'attuale normativa sul diritto allo studio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012, anche ulteriori categorie di studenti individuati dalla norma stessa, e cioè coloro che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 13.000 euro;
 - sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o eguale alla durata normale del corso di laurea, *di laurea magistrale* o laurea magistrale a ciclo unico, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.
- 256 *La disposizione chiarisce che gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare, ai fini dell'esonero, il solo requisito relativo all'ISEE (limite di euro 13.000.).*
- 257 Viene inoltre limitata, entro un importo massimo comunque inferiore ai 1.000 euro annui, la

contribuzione di coloro che soddisfino i medesimi requisiti di merito di cui alle lettere b) e c) ma abbiano un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a **30.000 euro**. In particolare si prevede che ogni studente possa pagare un importo massimo pari **all'7%** della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro. Esempio ISEE = € 30.000; contributo onnicomprensivo = $(30.000 - 13.000) \times 0,07 = € 1.155$. Si evidenzia che a tale importo si aggiungerà poi l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio.

258 Per coloro che hanno un ISEE superiore a 13.000 euro e inferiore a **30.000** ma siano iscritti oltre il primo anno fuori corso, l'importo della contribuzione è incrementabile fino a un massimo del 50% rispetto alla medesima formula di cui al periodo precedente e, in ogni caso, l'importo minimo è stabilito a 200 euro. In particolare, tale contributo non potrà superare i 200 euro fino ad un ISEE di 13.000 euro, mentre per ISEE superiori a 13.000 euro potrà essere chiesto un importo superiore pari al massimo **all'7%** della quota di ISEE eccedente i 13 mila euro incrementata di un ulteriore 50%. Esempio: ISEE = € 30.000; contributo onnicomprensivo = $(30.000 - 13.000) \times 0,07 \times 1,5 = € 1.785$.

262 *La disposizione estende anche agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non beneficiano di borsa di studio, l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.*

263 *La disposizione nell'abrogare gli artt. 2 e 3 del DPR n. 306/1997, conferma che il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l'attuale tassa di iscrizione per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.*

264- Tali limite ISEE sono aggiornati, a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ogni triennio con decreto del MIUR
265 a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme contenute nel presente articolo. Resta naturalmente ferma la possibilità da parte delle Università statali di stabilire nei propri regolamenti ulteriori tipologie di esonero, mentre per i cittadini di Paesi extra-UE non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo annuale è stabilito dalle singole università statali.

Alla luce di quanto sopra si evidenzia che le Università sarebbero libere nel determinare gli importi delle tasse con riferimento agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale e a coloro che hanno un ISEE superiore a € 30.000. Questo aspetto è importante anche per valutare la compatibilità finanziaria della norma che, infatti, prevede di fare fronte alle esenzioni ed alle riduzioni del contributo onnicomprensivo annuale, derivanti dalla nuova disciplina normativa contenuta in questo articolo 1, attraverso un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l'anno 2017 di 40 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2018, di 85 milioni di euro, tenuto conto che la norma si applica all'anno accademico 2017/2018/

Come riportato nell'allegata tabella, allo stato sono circa 478.000 gli studenti con ISEE inferiore a 25.000 euro che non sono esonerati dalla contribuzione studentesca ai sensi della normativa sul diritto allo studio e che quindi pagano le tasse e la contribuzione studentesca secondo criteri autonomamente definiti dagli atenei. Ipotizzando che tale ammontare di studenti nell'a.a. 2017/2018 soddisfi tutti i requisiti di merito richiesti dall'applicazione della presente norma e che gli atenei utilizzino tutti i margini previsti dalla norma in oggetto, **il minore gettito di entrate da parte degli Atenei si stima in euro € 99,2 milioni. A tale importo va aggiunto il mancato gettito derivante dai circa 7000 dottorandi senza borsa, quantificabile in euro 5,250 milioni. Conseguentemente è necessario, a valere sul FFO, attribuire annualmente agli atenei una somma per compensare il minor gettito. Tale somma è pari a € 105.000.000 a decorrere dall'anno 2018 e si riduce a € 55.000.000 nell'anno 2017 in quanto si tratta di un intervento che avrà effetto solo sulla prima rata delle tasse universitarie che hanno un peso di circa il 50% della retta complessiva annuale.**

La somma stanziata a ristoro dell'FFO delle Università verrà ripartita tra le università statali in base a un criterio di tipo parametrico basato in generale sulla perdita di gettito che hanno gli Atenei in relazione al numero di esonerati dalla contribuzione, sia quelli esonerati ai sensi dell'art. 9, del d.lgs. n. 68/2012 sia quelli esonerati ai sensi della presente norma. Al fine di tenere conto delle differenze nelle perdite di gettito per studente esonerato, correlate al diverso livello di contribuzione dei corsi dell'area medica e dell'area scientifico-tecnologica rispetto a quelli dell'area umanistica in relazione ai differenti costi della formazione, il numero dei predetti studenti esonerati viene ponderato con il

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costo standard per studente in corso di ciascun Ateneo, così come determinato ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 49/2012.

TABELLA - Stanziamento complessivo su FFO: 55 milioni di euro nel 2017, 105 milioni di euro l'anno dal 2018

Studenti iscritti entro primo anno fuori corso alle Lauree; Lauree magistrali e alle Lauree magistrali a ciclo unico								Ipotesi a regime da a.a. 2017/2018		
ISEE	ISEE medio	N° studenti in corso	N° studenti fuori corso	N° studenti non paganti	N° studenti paganti	Contributo medio individuale	Tot contributi	% studenti Morati	Contributo massimo individuale	Totale contributi
0	0	29.413	3.600	8.577	24.436	€100	€2.443.617	100	€0	€0
0-1000	500	25.043	1.841	4.387	12.497	€133	€1.662.162	100	€0	€0
1000-2000	1500	12.779	1.564	3.726	10.617	€167	€1.772.979	100	€0	€0
2000-3000	2500	16.955	1.965	4.682	13.338	€200	€2.667.672	100	€0	€0
3000-4000	3500	18.074	2.310	5.504	15.680	€220	€3.449.675	100	€0	€0
4000-5000	4500	20.502	2.510	5.978	17.094	€240	€4.088.068	100	€0	€0
5000-6000	5900	24.386	2.995	7.111	20.260	€260	€5.267.611	100	€0	€0
6000-7000	6500	26.946	3.298	7.837	22.387	€280	€6.268.333	100	€0	€0
7000-8000	7900	26.547	3.250	7.741	22.056	€300	€6.616.768	100	€0	€0
8000-9000	8500	28.184	3.450	8.218	23.416	€325	€7.610.052	100	€0	€0
9000-10000	9500	30.264	3.705	8.825	25.144	€350	€8.800.408	100	€0	€0
10000-11000	10500	32.704	4.003	9.536	27.170	€375	€10.188.677	100	€0	€0
11000-12000	11500	31.435	3.855	9.184	26.166	€400	€10.466.423	100	€0	€0
12000-13000	12500	29.092	3.561	8.483	24.170	€425	€10.272.153	100	€0	€0
13000-14000	13500	29.268	3.583	8.535	24.316	€450	€10.942.403	100	€35	€851.076
14000-15000	14500	28.654	3.507	8.356	23.805	€475	€11.307.609	100	€105	€2.499.577
15000-16000	15500	28.654	3.507	8.356	23.805	€500	€11.902.747	100	€175	€4.165.961
16000-17000	16500	27.715	3.393	8.082	23.026	€520	€11.979.679	100	€245	€5.541.443
17000-18000	17500	28.226	3.455	8.231	23.450	€540	€12.663.161	100	€315	€7.386.844
18000-19000	18500	28.030	3.431	8.174	23.287	€560	€13.040.973	100	€385	€8.965.669
19000-20000	19500	23.127	2.851	6.744	19.214	€580	€11.144.217	100	€455	€8.742.466
20000-21000	20500	23.408	2.865	6.826	19.447	€600	€11.658.336	100	€525	€10.209.794
21000-22000	21500	21.718	2.658	6.333	18.043	€625	€11.275.895	100	€595	€10.735.604
22000-23000	22500	22.030	2.697		24.727	€650	€16.072.550	100	€665	€18.449.455
23000-24000	23500	22.188	2.716		24.904	€675	€16.810.200	100	€735	€18.304.440
24000-25000	24500	21.430	2.631		24.121	€700	€16.884.700	100	€805	€19.417.405
25000-26000	25500	20.039	2.453		22.492	€720	€16.194.240	100	€875	€19.680.500
26000-27000	26500	18.816	2.303		21.119	€740	€15.628.060	100	€945	€19.957.455
27000-28000	27500	17.336	2.147		19.683	€760	€14.959.080	100	€1.015	€19.979.245
28000-29000	28500	16.571	2.028		18.599	€780	€14.507.220	100	€1.085	€20.179.915
29000-30000	29500	15.493	1.898		17.391	€800	€13.912.800	100	€1.155	€20.086.605
		735.246	90.000	169.444	655.802		€312.463.369			€213.246.436
MINOR GETTITO DA COMPENSARE								€99.216.989		
								dottorandi senza borsa (sul 3 cicl attivi nello stesso anno)	tassa media dottorato ricerca	IMPORTO
MINOR GETTITO DA COMPENSARE								7000	750	5.250.000
TOTALE								€104.466.933		

268 Con questa disposizione si prevede un incremento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti. Tale fondo è incrementato, a decorrere dal 2017, di 50 milioni di euro.

269- Al fine di accedere alle risorse appartenenti al fondo, ciascuna Regione è tenuta a razionalizzare

270 l'organizzazione degli Enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante la istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi *prevedendo una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi*. Sono comunque fatti salvi i modelli di sperimentazione di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Allo scopo di consentire che l'assegnazione del fondo avvenga, in attuazione dell'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, e nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto emanato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i fabbisogni finanziari regionali.

271 Prima della emanazione, il decreto è trasmesso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprime il proprio parere nel termine di *sessanta* giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Mediante il "Fondo integrativo borse di studio" è possibile fare una stima del numero delle borse di studio. Partendo dal valore medio della borsa stimato in € 3.289,33, si stima un incremento di 15.201 borse

e questo rappresenta:

- rispetto al numero di borse di studio già coperte dal fondo senza incremento, il numero di borse sarebbe di n. 139.370, con l'ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro, il numero borse sarebbe di n. 154.571. Pertanto, rispetto alle 139.370 borse si avrà un aumento percentuale pari al 10,9%
- rispetto al totale dei giovani che potrebbero usufruirne, l'entità di tutti gli studenti idonei è pari a 188.612, pertanto, il numero degli idonei non beneficiari in rapporto a tutti gli studenti idonei si ridurrebbe dagli attuali 49.242 (26,11%) a 34.041 (18,05%)

Si sintetizzano di seguito i dati sopra esposti:

- Incremento Borse erogabili n. 15.201 con maggiorazione di 50 milioni
- Percentuale borse erogate senza incremento dei 50 milioni 73,89% rispetto al totale degli idonei
- Percentuale borse erogabili con incremento di 50 milioni 81,95% rispetto al totale degli idonei
- Differenza Incremento percentuale : + 8,06% di idonei coperti
- Idonei non beneficiari senza incremento di 50 mil. : n. 49.242 (pari al 26,11% rispetto al totale degli idonei)
- Idonei non beneficiari con incremento di 50 milioni : n. 34.041 pari al 18,05% rispetto al totale degli idonei)

272 *La disposizione prevede che l'attribuzione al bilancio dell'ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. Inoltre stabilisce, nelle more della razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio, il trasferimento diretto delle risorse del Fondo integrativo statale agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.*

273-
288 Allo scopo di attivare uno strumento finalizzato a sostenere gli studenti particolarmente svantaggiati in termini economici ma molto meritevoli dal punto di vista scolastico, ed a decorrere dal 1° gennaio 2017, la "Fondazione per il Merito", di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la nuova denominazione di "Fondazione Articolo 34".

Dal punto di vista finanziario la norma rileva con riferimento alle risorse necessarie per assicurare il funzionamento tecnico-amministrativo e organizzativo della stessa Fondazione (2 milioni euro

nell'anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2018) e l'erogazione di almeno 400 borse di studio del valore di € 15.000 annui agli studenti in possesso di particolari requisiti di reddito e merito. Alla Fondazione, infatti, è specificamente attribuita la definizione dei criteri e delle metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità nonché l'attività diretta alla individuazione dei soggetti destinatari di tali borse. A regime la Fondazione avrà una sua organizzazione interna e sarà governata da un organo di amministrazione (con a capo il Presidente), i cui membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e del Ministro dell'economia e delle finanze.

Nelle more della costituzione della Fondazione si prevede l'insediamento di una Cabina di regia, presso la medesima Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da 3 membri designati rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze coadiuvata da un supporto amministrativo e tecnico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione ed alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la Cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.

La compatibilità finanziaria delle risorse previste dalla norma si desume dai dati riportati nella successiva tabella dove si distingue l'onere relativo alle 400 borse di studio nazionali e quello relativo al funzionamento della Fondazione. In particolare si stima il costo di ogni ciclo di 400 borse nazionali del valore di 15.000 euro annui di cui 320 destinate a studenti iscritti a corsi di laurea triennale, 60 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni e 20 a studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni ipotizzando che il 95% degli studenti mantengano i requisiti richiesti per confermare la borsa (aver ottenuto tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti e almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30, e nessun voto inferiore a 24/30). A tal fine la somma di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 risulta del tutto adeguata. In relazione alla potenziale perdita di gettito, si segnala che restano confermate le norme in materia di imposta di bollo, mentre per l'imposta regionale sul diritto allo studio, non risultano perdite di gettito tenuto conto che la platea dei destinatari della borsa di studio, tenuto conto dei requisiti, a legislazione vigente già risultava esentata dal pagamento delle tasse universitarie e delle relative imposte regionali. A questi si aggiungono 2 milioni euro nell'anno 2017 e 1 milione euro annui a decorrere dall'anno 2018 per il funzionamento della Fondazione ovvero per il finanziamento della infrastruttura tecnico-amministrativa e organizzativa. Da evidenziare che eventuali risparmi di gestione della Fondazione o derivanti dalla revoca delle borse restano nella disponibilità della stessa per essere destinate a copertura di altre borse di studio; in tale ipotesi è assicurata la sostenibilità finanziaria delle attività della Fondazione.

TABELLA - Stanziamento complessivo: 8 milioni di euro nel 2017, 14 milioni di euro nel 2018, 21 milioni di euro l'anno dal 2019

	N. Borse assegnate	N. borse revocate (5% anno)	N. borse da pagare (95%)	Importo individuale	2017	2018	2019	2020	2021	2022
stanziamento borse					€ 6.000.000	€ 13.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000	€ 20.000.000
stanziamento Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale stanziamento					€ 8.000.000	€ 14.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000	€ 21.000.000
1 anno di studio	400	0	400	€ 15.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000	€ 6.000.000
2 anno di studio		20	380	€ 15.000		€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000	€ 5.700.000
3 anno di studio		19	361	€ 15.000			€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000	€ 5.415.000
4 anno di studio		4	69	€ 15.000				€ 1.035.000	€ 1.035.000	€ 1.035.000
5 anno di studio		4	65	€ 15.000					€ 975.000	€ 975.000
6 anno di studio		1	15	€ 15.000						€ 225.000
Costo Borse					€ 6.000.000	€ 11.700.000	€ 17.115.000	€ 18.150.000	€ 19.125.000	€ 19.350.000
Costo Fondazione					€ 2.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Totale costi					€ 8.000.000	€ 12.700.000	€ 18.115.000	€ 19.150.000	€ 20.125.000	€ 20.350.000
DIFFERENZA ANNUA						€ 1.300.000	€ 2.885.000	€ 1.850.000	€ 875.000	€ 650.000
RESIDUO ANNO PREC.							€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000
DIFFERENZA						€ 1.300.000	€ 4.185.000	€ 6.035.000	€ 6.910.000	€ 7.560.000

289 Viene disposto che le risorse non utilizzate, accertate entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR, confluiscono, nello stesso esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto allo stato di previsione del MIUR. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

290-292 La norma reca disposizioni normative in materia di orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato. In particolare si prevede che le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), organizzano a decorrere dal 2017, e quindi con riferimento alle iscrizioni che si avranno dall'a.a. 2017/18, specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgersi, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado, ovvero tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione. Nessun onere finanziario sarà quindi posto in carico alle Scuole perché si tratta trattandosi di una attività che sarà svolta direttamente dagli atenei (eventualmente in collaborazione con le Scuole). Gli oneri finanziari, coperti con l'incremento del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università statali, saranno posti a carico delle Università. Si tratta ad esempio dell'organizzazione degli eventi di orientamento all'interno degli atenei, dell'organizzazione di visite delle Scuole nelle Università e, più in generale, di qualsiasi attività ritenuta utile per gli studenti delle Scuole Superiori al fine di agevolare la scelta consapevole del corso di studi universitario cui iscriversi.

293 Al fine di fare fronte alle spese derivanti dal complesso di queste attività, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2017.

294 La disposizione in esame prevede che le Fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori, siano incluse tra i soggetti beneficiari della possibilità di ricevere contributi "finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa" che sono detraibili al 19% per quanto concerne le persone fisiche (articolo 15, comma 1, lettera i-octies del TUIR) e deducibili ai fini IRES (All'articolo 100, comma 2, lettera o-bis del TUIR).

Si ipotizza che le erogazioni verso tali istituti siano circa il 10% delle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e dichiarate nell'anno d'imposta 2014, per un ammontare pari a 2,8 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 19%, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a -0,53 milioni di euro.

Per quanto concerne l'Ires, si stima un ammontare di erogazioni liberali pari a 0,1 milioni di euro. Applicando l'aliquota IRES del 24% (aliquota vigente dal 2017), si stima una variazione Ires di competenza annua di circa -0,02 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, ipotizzando l'entrata in vigore della norma a decorrere dal 2017:

	2017	2018	Dal 2019
Irpef	0	-0,93	-0,53
Ires	0	-0,04	-0,02
Totale	0	-0,97	-0,55

In milioni di euro

295-298 Si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un fondo denominato "Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca", con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, destinato all'attività di ricerca di base dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno presso le università statali (finanziamento individuale pari a 3.000 annui) che non siano già beneficiari di fondi di ricerca

derivanti da finanziamenti europei (ERC) o finanziamenti nazionali (FIRB e PRIN). *L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.*

299-302 La platea di ricercatori e professori di seconda fascia ammissibili al finanziamento è quella individuata da ANVUR attraverso la predisposizione di una lista in cui includere il 60% dei ricercatori in servizio presso ciascuna area disciplinare CUN e il 20% dei professori di seconda fascia, in base ad un indicatore di produzione scientifica predisposto dalla stessa Agenzia riferito agli ultimi 5 anni.

Ogni ricercatore e professore di seconda fascia incluso nella suddetta lista potrà procedere a inoltrare domanda attraverso il sito dell'ANVUR e ottenere il finanziamento annuale.

La compatibilità finanziaria della norma è dimostrata nella successiva tabella con riferimento alla platea dei possibili beneficiari del finanziamento in esame e ammonta a circa 45 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Stanziamento complessivo: 45 milioni di euro l'anno dal 2017

Fascia	In servizio 2016 (MIUR)			Selezionati		Importo individual e	Totale
	Totale	Tempo definito / aspettativa	Tempo pieno	%	N.		
Associati	19.107	836	18.271	20%	3.654	€3.000	€10.962.600
Ricercatori	16.014	849	15.165	60%	9.099	€3.000	€27.297.000
Ricercatori TD A	2.636	227	2.409	60%	1.445	€3.000	€4.336.200
Ricercatori TD B	991	0	991	60%	595	€3.000	€1.783.800
	19.641	1.076	18.565		11.139	9.000	44.379.600

303 La lettera a) della disposizione in esame non comporta maggiori oneri a carico dello Stato. La lettera b) prevede di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle Università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse e di non applicare alle università le limitazioni imposte ai commi 12 e 13 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Al fine di assicurare che non si realizzino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica viene prevista l'applicazione di apposita riduzione di 12 milioni di euro dal Fondo di finanziamento ordinario di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, corrispondente al versamento effettuato annualmente delle singole Istituzioni Universitarie per le somme dovute ai sensi dell'articolo 6, comma 12 e comma 13. Al riguardo si riportano le tabelle con le quali è stato determinato l'importo da portare in riduzione sul FFO.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODE_ UN	REGIONE	ATENEEO	06 - F) Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	07 - G) Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)
53	REGIONE ABRUZZO	CHIETI-PESCARA	14.327,00	17.406,00
55	REGIONE ABRUZZO	L'AQUILA	dato non presente	dato non presente
A8	REGIONE ABRUZZO	TERAMO	35.725,50	8.283,38
38	REGIONE BASILICATA	BASILICATA	39.631,64	20.316,58
05	REGIONE CALABRIA	della CALABRIA	90.844,75	45.279,50
C5	REGIONE CALABRIA	CATANZARO	46.004,14	3.590,00
47	REGIONE CALABRIA	Mediterranea di REGGIO CALABRIA	dato non presente	dato non presente
18	REGIONE CAMPANIA	NAPOLI "Federico II"	85.191,71	44.783,97
49	REGIONE CAMPANIA	Seconda Univ. NAPOLI	37.007,00	55.505,00
41	REGIONE CAMPANIA	"Parthenope" di NAPOLI	28.252,37	17.979,25
42	REGIONE CAMPANIA	"L'Orientale" di NAPOLI	0,00	0,00
28	REGIONE CAMPANIA	SALERNO	62.959,00	89.324,00
C4	REGIONE CAMPANIA	SANNIO di BENEVENTO	117.314,00	44.262,00
03	REGIONE EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	393.098,00	188.220,00
09	REGIONE EMILIA ROMAGNA	FERRARA	59.526,00	31.877,00
17	REGIONE EMILIA ROMAGNA	MODENA e REGGIO EMILIA	226.706,00	84.104,00
21	REGIONE EMILIA ROMAGNA	PARMA	64.588,95	66.803,68
33	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	TRIESTE	24.484,00	54.383,00
45	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	SISSA - TRIESTE	249.722,43	14.280,51
34	REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	UDINE	29.750,00	18.909,00
07	REGIONE LAZIO	CASSINO e LAZIO MERIDIONALE	32.490,78	11.774,58
C0	REGIONE LAZIO	ROMA "Foro Italico"	dato non presente	dato non presente
26	REGIONE LAZIO	ROMA "La Sapienza"	148.557,82	118.474,00
27	REGIONE LAZIO	ROMA "Tor Vergata"	29.678,00	27.450,00
A7	REGIONE LAZIO	ROMA TRE	87.705,00	3.325,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35	REGIONE LAZIO	TUSCIA	36.730,96	22.494,21
11	REGIONE LIGURIA	GENOVA	119.553,00	62.528,00
51	REGIONE LOMBARDIA	BERGAMO	19.035,09	16.926,53
46	REGIONE LOMBARDIA	BRESCIA	84.078,00	21.956,00
07	REGIONE LOMBARDIA	INSUBRIA	62.246,79	53.214,04
15	REGIONE LOMBARDIA	MILANO	75.729,79	206.066,07
06	REGIONE LOMBARDIA	MILANO-BICOCCA	171.025,59	99.601,17
16	REGIONE LOMBARDIA	Politecnico di MILANO	444.169,00	160.434,00
22	REGIONE LOMBARDIA	PAVIA	88.429,35	140.872,96
80	REGIONE LOMBARDIA	LU.S.S. - PAVIA	9.661,95	13.328,92
06	REGIONE MARCHE	CAMERINO	33.625,00	22.723,00
13	REGIONE MARCHE	MACERATA	14.000,00	66.482,00
01	REGIONE MARCHE	Politecnica delle MARCHE	51.375,00	50.929,00
63	REGIONE MARCHE	URBINO "Carlo BO"	8.690,00	38.556,00
39	REGIONE MOLISE	MOLISE	76.943,48	11.312,73
08	REGIONE PIEMONTE	PIEMONTE ORIENTALE	24.806,14	32.228,97
31	REGIONE PIEMONTE	TORINO	143.215,14	251.700,83
32	REGIONE PIEMONTE	Politecnico di TORINO	161.708,00	125.723,00
02	REGIONE PUGLIA	BARI	85.668,00	122.453,00
48	REGIONE PUGLIA	Politecnico di BARI	44.511,00	19.259,00
09	REGIONE PUGLIA	FOGGIA	74.339,00	21.307,00
12	REGIONE PUGLIA	SALENTO	580.036,00	41.639,00
04	REGIONE SARDEGNA	CAGLIARI	42.256,38	156.592,45
29	REGIONE SARDEGNA	SASSARI	63.121,00	120.837,00
08	REGIONE SICILIA	CATANIA	106.984,45	100.664,79
14	REGIONE SICILIA	MESSINA	61.710,00	36.334,55
20	REGIONE SICILIA	PALERMO	208.751,38	127.921,62
10	REGIONE TOSCANA	FIRENZE	61.761,31	149.585,55
24	REGIONE TOSCANA	PISA	142.674,00	105.072,00
43	REGIONE TOSCANA	Scuola Normale Superiore di PISA	66.576,46	47.969,34
44	REGIONE TOSCANA	Scuola Superiore Sant'Anna	169.042,00	24.617,00
30	REGIONE TOSCANA	SIENA	757.801,00	57.049,00
97	REGIONE TOSCANA	Stranieri di SIENA	3.868,17	11.213,65

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S1	REGIONE TOSCANA	Scuola IMT - LUCCA	3.958,08	9.284,62
23	REGIONE UMBRIA	PERUGIA	70.188,06	30.286,85
99	REGIONE UMBRIA	Stranieri di PERUGIA	138.425,00	31.394,00
19	REGIONE VENETO	PADOVA	98.775,82	324.370,50
36	REGIONE VENETO	"Ca' Foscari" VENEZIA	43.014,00	87.486,00
37	REGIONE VENETO	Università IUAV di VENEZIA	25.974,00	64.670,00
40	REGIONE VENETO	VERONA	72.463,70	174.405,12
			6.450.485,18	4.227.819,92
				10.678.305,10
			per LS	12.000.000,00

La lettera c) non comporta maggiori oneri a carico dello Stato perché mantiene invariato il limite nazionale al turn over (pari all'80% nel 2017) ma semplicemente introduce una diversa redistribuzione interna delle facoltà assunzionali nazionali tra gli atenei secondo una logica di maggiore equilibrio e fermo restando una attenta ponderazione degli equilibri di bilancio di ogni università.

- 304 Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si evidenzia, invece, il positivo impatto socio-economico derivante dalla proposta di norma in oggetto.
- 305 La disposizione incrementa di 25 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2018, la dotazione finanziaria del Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, da destinare al sostegno specifico delle "Attività di ricerca a valenza internazionale".
- 306 *La disposizione autorizza l'ANVUR a precedere al reclutamento a tempo indeterminato di un contingente di personale complessivo di n. 17 unità, di cui 15 unità di Area terza, F4 (13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi) e n. 2 unità di Area seconda, F2 del CCNL Ministeri.*
Le predette assunzioni comportano un onere stimato annuo a regime pari ad euro 840.000, atteso che il costo complessivo del trattamento economico, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, calcolati al 38,38%, è pari ad euro 50.940 per un unità di area terza, posizione economica F4 e di euro 37.849 per un'unità di Area seconda, posizione economica F2, come dettagliatamente rappresentato nella tabella di seguito riportata.
La norma comporta oneri pari ad un massimo di circa 840.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.

	N. unità da assumere	Stipendio tabellare	IVC	13 ^a mens.	Ind. Ann.	Totale	Oneri riflessi (Pensione/Buonuscita/Trap)			Totale	Trattamento accessorio lordo oneri riflessi (38,39%)	trattamento economico complessivo individuato	trattamento economico complessivo o a regime
Funzionario area III, F4	13	25.388	190	2.132	6.601	32.311	7.819	1.835	2.746	44.713	6.227	50.940	764.095
Impiegato area II, F2	2	18.199	136	1.528	2.990	22.852	5.536	1.298	1.942	31.622	6.227	37.849	75.698
	17	totale complessivo a regime											839.793

La norma comporta oneri complessivi pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, di cui circa 840.000 euro annui per le assunzioni e 160.000 euro annui per spese di funzionamento connesse alle assunzioni.

307 La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2017, per contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).
La disposizione comporta oneri per 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

308-310 La disposizione riconosce uno sgravio totale triennale dei contributi (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) a carico dei datori di lavoro del settore privato per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. L'agevolazione spetta per l'assunzione, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro, o per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione; dette assunzioni dovranno avvenire entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio. L'esonero contributivo per ciascun dipendente prevede un limite massimo annuo pari a 3.250 euro. Sono esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 mln di euro per l'anno 2017, di 40,8 mln di euro per l'anno 2018, di 86,9 mln di euro per l'anno 2019, di 84 mln di euro per l'anno 2020, di 50,7 mln di euro per l'anno 2021 e di 4,3 mln di euro per l'anno 2022. E' espressamente previsto che qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie programmate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio in esame.

Di seguito si dà giustificazione del limite di spesa previsto.

Ipotesi di lavoro

Sono state esaminate le risultanze degli archivi amministrativi relativamente ai lavoratori assunti nel corso del 2015 al fine di individuare le distribuzioni delle retribuzioni e i relativi contributi medi annui.

Nella quantificazione della platea, sia diplomati che laureati, si è tenuto conto del vincolo posto dalla norma che riconosce l'esonero al datore di lavoro solo per gli studenti che abbiano svolto presso di lui attività di alternanza scuola - lavoro o tirocini o apprendistato. Non disponendo di elementi relativi al monte orario svolto dagli studenti in alternanza non si è tenuto conto della soglia del 30%.

La platea dei diplomati per l'anno 2017, non essendo i percorsi di alternanza ancora obbligatori, è valutata con gli elementi disponibili. Dall'anno 2018 diviene obbligatoria, per le scuole secondarie di II grado, la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, pertanto la stima è stata determinata basandosi sul numero degli iscritti all'ultima classe nell'anno scolastico 2015/2016; i laureati invece sono stati stimati con i dati sulla partecipazione ai tirocini extracurricolari. Nella

definizione delle platee si è tenuto conto anche dei giovani che provengono dai percorsi di apprendistato per il conseguimento di titolo di studio. Le stime effettuate, tenendo conto anche dell'effetto attrattivo, hanno portato alla definizione di un contingente pari a circa 9.900 soggetti per il 2017 e di circa 18.900 per il 2018.

Lo sviluppo degli oneri è stato realizzato distintamente per i diplomati e per i laureati al fine di poter valutare il diverso intervallo di tempo entro il quale può avvenire l'assunzione: tutto l'anno per i laureati, solo il secondo semestre dell'anno per i diplomati.

Si è inoltre ipotizzato, con il conforto delle risultanze degli archivi amministrativi, che circa due terzi delle assunzioni siano effettuate con contratto a tempo indeterminato e un terzo in apprendistato. Per le valutazioni è stata usata un'aliquota media del 24%. Le aliquote medie sono state valutate in maniera prudenziale, in particolare per la determinazione di quella relativa alle assunzioni in apprendistato si è tenuto conto anche delle misure ridotte riconosciute alle aziende fino a nove dipendenti.

Sulla base delle distribuzioni delle retribuzioni annue delle assunzioni a tempo indeterminato e di quelle con contratto di apprendistato, e adottando il limite massimo annuo di esonero contributivo previsto dalla norma (3.250 euro), si è ipotizzato pari al 24% il contingente dei soggetti con esonero inferiore al limite massimo previsto, con un esonero medio pari a circa 2.500 euro annui. Per il restante 76% lo sgravio è pari al limite massimo di 3.250 euro.

In via prudenziale nella valutazione non sono stati considerati gli effetti sulle agevolazioni contributive già previste dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue è riportato l'ammontare delle minori entrate contributive in termini di cassa, che tengono conto delle scadenze dei pagamenti dei contributi: tali minori entrate contributive costituiscono in ogni caso il limite massimo entro il quale viene riconosciuto il beneficio.

Minori entrate contributive (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)		
	Lordo fiscale (importi in milioni di euro)	Netto fiscale (importi in milioni di euro)
Anno	Importo	Importo
2017	-7,4	-7,4
2018	-40,8	-33,0
2019	-86,9	-72,0
2020	-84,0	-67,0
2021	-50,7	-39,0
2022	-4,3	-2,0

311 *La disposizione non comporta nuove e maggiori spese in quanto determina unicamente una diversa ripartizione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e nel limite delle risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107 - pari ad euro 100 milioni annui - delle somme disponibili tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie.*

312 *La disposizione è finalizzata ad assicurare il completamento del sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Nazionale "PON Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" cofinanziato dai Fondi europei 2014/2020 a titolarità del MIUR, come richiesto dalla normativa comunitaria di riferimento (Regolamento UE 1303/2013 e seguenti).*

In particolare, la norma prevede che i controlli di I livello sulle spese sostenute dai Beneficiari dei Fondi (Istituti scolastici) siano svolti dall'Autorità di gestione del Programma (apposita struttura del MIUR) avvalendosi dei revisori dei conti nominati dal MIUR presso gli Istituti scolastici.

La norma si rende necessaria per consentire la presentazione alla Commissione europea del nuovo sistema di gestione e controllo del programma in modo da poter avviare le attività operative e le relative risorse finanziarie. Senza tale sistema, infatti, i fondi europei non potranno essere spesi e rendicontati nei tempi previsti, con il rischio di incorrere nella sanzione del disimpegno automatico previsto dalla normativa comunitaria per le Autorità di gestione inadempienti.

Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto le funzioni di controllo di I livello da parte dei revisori dei conti del MIUR saranno effettuati con le ordinarie risorse esistenti a legislazione vigente.

- 313** *La disposizione non comporta nuove e maggiori spese in quanto determina unicamente una diversa ripartizione, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 e nel limite delle risorse finanziarie previste dal Programma operativo nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" relativo al periodo di programmazione 2014/2020, delle somme disponibili tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie.*
- 314-315** La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca, e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, un fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Il fondo è destinato alle attività di valutazione e al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali.
- 316** La disposizione prevede che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 337 e comma 339 confluisce, nel medesimo esercizio, nel Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università.
- 317** Si limita a chiarire che, per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, il riferimento ai "Dipartimenti" si intende sostituito con il riferimento alle "classi".
- 318** Si prevede la nomina di una Commissione da parte del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca composta da sette membri, sei dei quali designati dal Ministro medesimo, di cui uno con funzioni di Presidente, e un membro nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La Commissione è deputata allo svolgimento delle attività di valutazione e di selezione di cui ai commi 325, 326 327 e 328.
- 319** La disposizione prevede che, entro la medesima data prevista per la nomina della Commissione, il Ministero dell'Istruzione richiede ad ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti dai docenti appartenenti al medesimo Dipartimento all'esito dell'ultima VQR, la definizione di uno specifico "Indicatore Standardizzato della Performance Dipartimentale" (ISPD) e la conseguente attribuzione di tale indice a ciascun dipartimento. Ai relativi adempimenti l'ANVUR provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma non comporta, quindi, maggiori oneri a carico dello Stato.
- 324** La disposizione secondo cui "La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del Consiglio Universitario Nazionale, è stabilita nel limite delle risorse economiche di cui all'articolo 43, garantisce che, laddove il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 318, prescriveva ulteriori criteri di ripartizione, come dal comma 324, lettera b) ("criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana"), o altri criteri di arrotondamento rispetto a quelli qui ipotizzati, questi non possano in ogni caso comportare incrementi nella dotazione complessiva del Fondo.

- 326 e 327** In particolare la fase selettiva di cui ai commi 326 e 327, è svolta con cadenza quinquennale mentre le attività di supporto alla Commissione medesima sono svolte da parte della competente Direzione Generale del Ministero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 330** La disposizione prevede che per la partecipazione alle riunioni della Commissione non sono previsti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 332-334** La disposizione in esame specifica l'importo del finanziamento quinquennale, in misura di €1.350.000, per 180 dipartimenti delle università statali che rispondano a determinati requisiti di qualità della ricerca e capacità progettuale. E' inoltre previsto che i dipartimenti delle aree CUN da 1 a 9 (aree scientifico-tecnologiche e medica) ricevano un'addizionale annua di € 250.000.

Tabella 1

Area CUN	% dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti (ANVUR 2016)	N. dipartimenti finanziati	Importo base	Addizionale Area	2018
1	5,71	46	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
2	3,48	28	7	€1.350.000	€250.000	€11.200.000
3	5,47	44	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
4	1,74	14	6	€1.350.000	€250.000	€9.600.000
5	7,58	61	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
6	16,89	136	20	€1.350.000	€250.000	€32.000.000
7	5,34	43	11	€1.350.000	€250.000	€17.600.000
8	6,96	56	14	€1.350.000	€250.000	€22.400.000
9	9,81	79	18	€1.350.000	€250.000	€28.800.000
10	10,06	81	18	€1.350.000		€24.300.000
11	7,45	60	14	€1.350.000		€18.900.000
12	7,58	61	14	€1.350.000		€18.900.000
13	8,94	72	16	€1.350.000		€21.600.000
14	2,98	24	6	€1.350.000		€8.100.000
		805	180			€271.000.000

In Tabella 1 il "N. dipartimenti finanziati" corrisponde all'assegnazione per ciascuna area CUN di un numero di dipartimenti in proporzione alla percentuale di dipartimenti esistenti in quell'Area (dato MIUR 2016), con un minimo di 5 ed un massimo di 20 per area, come prescritto dal comma 324. Per tener conto dell'arrotondamento, a ciascuna delle aree con minor numero di finanziamenti è stato assegnato un ulteriore finanziamento. Nell'ultima colonna si riporta la somma dei finanziamenti, per

aree e totale.

- 333 La disposizione non comporta aumenti di spesa, in quanto per il numero di dipartimento che riceverà una maggiorazione del 10% (o del 20%) dell'importo base è identico al numero di dipartimenti che riceverà una decurtazione della stessa entità.
- 335 La disposizione prevede che le somme attribuite ad ogni Dipartimento possano essere utilizzate per non più del 70% per il reclutamento di professori o ricercatori secondo le modalità previste dalla normativa vigente ovvero articolo 18 e 24 della legge 240/10 e articolo 1, comma 9 della legge 230/05. Nell'ambito di tale percentuale sono previste quote minime da destinare al reclutamento di professori non già appartenenti all'ateneo (25%) e di ricercatori (almeno 25%). Nel comma si è opportunamente fatto riferimento all'articolo 18, comma 4, della legge 240/10 come principio che dovrà essere tenuto in considerazione dagli atenei per calcolare il numero di docenti da poter reclutare con il finanziamento attribuito. In sostanza il finanziamento deve comunque assicurare la copertura del costo quindicennale del posto e quindi il totale attribuito nei 5 anni dovrà essere diviso per il costo stipendiale dei 15 anni della figura che si vuole reclutare (professori e ricercatori tipo b) della legge 240/10).
- 338 *Le disposizioni non recano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica. In particolare, la lettera a) si limita a prevedere che i contratti di cui all'art. 23 della legge n. 240 del 2010 non sono computati ai fini del calcolo delle risorse riservate, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della medesima legge, alle procedure di chiamata di personale "esterno" alle università. La lettera b) si limita ad ampliare i requisiti di ammissione ai contratti da ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lett. b), della legge n. 240 del 2010, consentendo l'accesso a coloro che sono in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia o del titolo di specializzazione medica. Le disposizioni pertanto non intervengono sulle facoltà assunzionali che restano regolate dalla normativa vigente.*
- 340- *Le disposizioni sono volte a consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo, attraverso la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-*
 341- *legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla*
 342- *scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma che si concluderà entro la fine*
 343 *del corrente anno.*
Nello specifico viene autorizzato un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi, ove espressamente richiesto dagli interessati, mantenendo il diritto alla borsa di studio per un importo non superiore a euro 400,00 mensili.
La disponibilità alla permanenza deve essere fatta pervenire al Ministero della giustizia, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di perfezionamento attualmente in corso, corredata dal nulla osta del Capo dell'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il progetto formativo.
Il numero massimo dei soggetti che potrà inoltrare istanza di permanenza è pari a 1.115 unità, corrispondente al numero di soggetti attualmente impegnati nell'ambito dell'Ufficio del processo. Gli oneri massimi derivanti dall'erogazione delle corrispondenti borse di studio, per gli ulteriori 12 mesi, con presumibile decorrenza dal 1° gennaio 2017, possono essere stimati come di seguito:

Borse di studio ai tirocinanti che hanno completato il tirocinio formativo da impiegare presso l'Ufficio del processo che fanno istanza di permanenza						
Numero dei Tirocinanti	Importo unitario borsa di studio	Durata (in mesi)	Totale	IRAP	INAIL	Costo totale
1.115	400,00	12	5.352.000	454.920	589	5.807.509

Il comma 343 autorizza la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017 per le finalità di cui al comma 340 e riduce l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27

giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.

In particolare, l'articolo 21-quater, comma 5, del citato decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 aveva autorizzato la spesa di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016 per la riqualificazione di circa 7.035 unità di personale dell'amministrazione giudiziaria. A tale maggiore onere si provvedeva mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico di cui all'articolo 1, comma 96 della legge n. 190/2014. In considerazione del fatto che il numero dei posti messi a concorso per gli inquadramenti superiori, per gli anni 2016 e 2017, sono pari complessivamente a 1.770, si ritiene che la predetta riduzione trova ampia capienza nelle disponibilità del citato fondo, nell'ambito delle risorse da destinare alla riqualificazione di cui all'art. 21-quater comma 5 del decreto-legge n. 83/2015.

344- La proposta di modifica normativa è finalizzata ad introdurre un esonero contributivo IVS per le
345 nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 a favore di tutti i giovani lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) con età inferiore ai 40 anni.

L'esonero spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni sopra citate, con esclusione di quelle relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola. L'esonero contributivo previsto non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si ricorda a tal proposito che attualmente ci sono delle agevolazioni sull'aliquota contributiva per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dovuta da questi lavoratori, relative sia all'età dell'assicurato (qualora sia minore di 21 anni) che alla zona tariffaria nella quale viene svolta l'attività lavorativa stessa (con una tutela per coloro che operano nelle zone definite "svantaggiate").

IVS - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE VIGENTI

Anno	> = 21		< 21	
	Zona Normale	Zona montana	Zona Normale	Zona montana
2016	23,2%	22,3%	22,6%	21,0%
2017	23,6%	23,2%	23,4%	22,5%
dal 2018	24,0%	24,0%	24,0%	24,0%

E' inoltre dovuto un contributo IVS fisso addizionale giornaliero di € 0,66 nel limite massimo di n.156 giornate annue, ai sensi della Legge 160/75.

La quantificazione dell'onere è stata predisposta sulla base di una agevolazione modulata negli anni come segue:

- esonero totale della contribuzione dovuta IVS, per i primi tre anni;
- esonero pari al 66 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quarto anno;
- esonero pari al 50 per cento della contribuzione dovuta IVS, per il quinto anno;
- nessun esonero della contribuzione dovuta IVS a decorrere dal sesto anno.

Ipotesi di lavoro:

La valutazione è stata realizzata partendo dall'individuazione delle caratteristiche specifiche della potenziale platea di riferimento.

Sono stati quindi considerati quali beneficiari dell'esonero proposto gli individui le cui istanze di iscrizione potrebbero essere presentate all'Inps tramite il canale ComUnica nel periodo compreso tra il 01/01/2017 ed il 31/12/2017 e con requisito anagrafico (età inferiore a 40 anni) posseduto al momento dell'inizio dell'attività dichiarato nella stessa domanda d'iscrizione.

Quale base di partenza per l'individuazione numerica della platea di riferimento, nonché per la sua distribuzione territoriale e anagrafica, sono state utilizzate le informazioni rilevate dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, distinte per categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età.

Al numero dei nuovi iscritti rilevati per l'anno 2015 si è applicato un incremento di circa il 40% per tener conto del probabile maggior afflusso di iscrizioni che deriverebbe a seguito dell'agevolazione proposta.

Si è arrivati quindi all'individuazione di un contingente ipotetico per l'anno 2017 di 6.000 nuovi iscritti con età inferiore a 40 anni, di cui 4.600 nella categoria CD e 1.400 nella categoria IAP; tale contingente è stato ripartito nel periodo in esame ipotizzando una frequenza di iscrizione lievemente superiore nella seconda metà dell'anno.

Il reddito medio convenzionale da utilizzare ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato sviluppato a partire dal valore fissato per il 2016..

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate in termini di cassa, tenendo conto che il pagamento dei contributi agricoli avviene con importi predefiniti e suddivisi in 4 rate; le date di scadenza sono:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Risultati:

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

Minori entrate contributive derivanti dall'agevolazione contributiva CD e IAP

Generazione nuovi ingressi nel 2017 con età inferiore a 40 anni

(Importi di cassa in mln di euro; - effetti
negativi per la finanza pubblica; + effetti
positivi per la finanza pubblica)

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2017	-4,3	-4,3
2018	-16,2	-15,5
2019	-18,1	-15,8
2020	-15,3	-13,5
2021	-11,7	-10,5
2022	-5,6	-4,8
2023	-0,9	-0,8
2024	0	-0,2

Durante l'esame presso la Camera dei Deputati è stata introdotta una modifica diretta ad estendere ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, l'esonero contributivo IVS già previsto nel sopracitato articolo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.

Ipotesi di lavoro

La valutazione è stata realizzata partendo dall'individuazione delle caratteristiche specifiche della potenziale platea di riferimento.

Sono stati quindi presi a riferimento quali beneficiari dell'esonero proposto gli individui le cui istanze di iscrizione sono state presentate all'Inps tramite il canale ComUnica nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e la data odierna e con età al momento dell'inizio dell'attività, dichiarata nella stessa domanda d'iscrizione, tale da rispettare il requisito anagrafico previsto dalla norma (età inferiore a 40 anni).

Questa base informativa rilevata dalla DCSIT, distinta per categoria, zona tariffaria, fascia di reddito agrario e classe di età, seppure non completa in quanto non ancora concluso l'anno e soggetta inoltre a possibili operazioni di rettifica successive, ha costituito un punto di partenza per l'individuazione numerica della possibile platea di riferimento, nonché per la sua distribuzione territoriale e anagrafica. E' stata comunque considerata anche la base informativa utilizzata nella precedente valutazione, costituita dai dati rilevati dalla DCSIT sulle nuove iscrizioni di lavoratori agricoli autonomi con età inferiore a 40 anni nel periodo 2013-2015, quale archivio di confronto e di supporto per la stima stessa. Si è quindi arrivati all'individuazione di un contingente ipotetico di beneficiari dell'esonero, iscritti alla previdenza agricola nel 2016, costituito da 3.200 lavoratori con età inferiore a 40 anni, di cui 2.500 nella categoria CD e 700 nella categoria IAP.

Risultati.

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione degli effetti della modifica apportata durante l'esame presso la Camera dei Deputati in esame.

**Minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD IAP**

**Generazione nuovi iscritti alla
previdenza agricola nel 2016 con età
inferiore a 40 anni ubicati in zone
montane o svantaggiate**

**(Importi di cassa in mln di euro, - effetti
negativi per la finanza pubblica;+effetti
positivi per la finanza pubblica)**

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2017	-6,1	-6,1
2018	-8,6	-7,6
2019	-8,8	-7,9
2020	-6,8	-6,0
2021	-5,0	-4,5
2022	-1,2	-0,9
2023	0,0	-0,2
2024	0,0	0,0

Pertanto dal complessivo disposto conseguono le seguenti minori entrate contributive:

**Minori entrate contributive derivanti
dall'agevolazione contributiva CD IAP**

**Generazione nuovi ingressi nel 2017 con
età inferiore a 40 anni e nuovi iscritti nel
2016 con età inferiore a 40 anni ubicati
in zone montane o svantaggiate**

**(importi di cassa in mln di euro, - effetti
negativi per la finanza pubblica;+effetti
positivi per la finanza pubblica)**

Anno	Minori entrate contributive (lordo fisco)	Minori entrate contributive (netto fisco)
2017	-10,4	-10,4
2018	-24,8	-23,1
2019	-26,9	-23,7
2020	-22,1	-19,5
2021	-16,7	-15,0
2022	-6,8	-5,7
2023	-0,9	-1,0
2024	0,0	-0,2

346- *La disposizione prevede il riconoscimento per l'anno 2017 per i lavoratori dipendenti del settore*
347 *della pesca marittima di un'indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro nel periodo di*
sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio nel
limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017.

Dalla disposizione derivano maggiori oneri per prestazioni per 11 mln di euro per l'anno 2017.
E' previsto che con DM vengano disciplinate le modalità attuative della disposizione in esame.

348- *La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni*
349 *di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6*
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Pertanto dalla disposizione conseguono
corrispondenti maggiori oneri.

L'accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore delle famiglie con figli nati o adottati a
decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si prevede che il decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il
MEF, con cui vengono definiti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del
Fondo di sostegno alla natalità, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie, dovrà
essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

350 *La disposizione autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2017 e di 0,5 milioni euro per*
ciascuna degli anni 2018 e 2019 per il terzo Piano di azione nazionale su "Donne Pace e
Sicurezza" da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia.

La disposizione comporta oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2017 e 0,5 milioni di euro per
gli anni 2018 e 2019.

351- *La disposizione è volta a modificare la disciplina in materia di pagamento delle sanzioni pecuniarle*

352 *civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, eliminando la previsione della adozione di uno specifico decreto ministeriale per l'individuazione delle modalità e dei termini per il pagamento delle sanzioni pecuniarie civili e la forma per la riscossione delle stesse, rimandando alla disciplina già prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, per le spese di giustizia e per le sanzioni pecuniarie processuali.*

Si prevede, altresì, una diversa finalizzazione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, ai sensi del D.Lgs. 7/2016, da assegnare al Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, istituito ai sensi della Legge 122/2016, in luogo della originaria destinazione alla Cassa delle Ammende.

Al riguardo, si evidenzia, che la presente proposta emendativa non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né minori entrate in considerazione del fatto che la mutata destinazione dei citati proventi non apporta modificazioni ai saldi delle entrate erariali, posto che i citati proventi sarebbero stati destinati, in difetto della novella, alla Cassa delle Ammende.

Allo stato, non si dispone di elementi specifici volti a quantificare le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, come peraltro già evidenziato nella relazione tecnica al Decreto Legislativo 7/2016, nella parte riguardante l'articolo 10 (destinazione del provento della sanzione).

Con riferimento all'estensione della competenza di Equitalia giustizia S.p.A. per le attività di quantificazione e recupero delle sanzioni pecuniarie civili, si rappresenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, attraverso una specifica convenzione stipulata dalla predetta società con il Ministero della Giustizia, con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato, Equitalia giustizia provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

- *acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito, nella misura stabilita dal decreto del Ministro della Giustizia adottato a norma dell'articolo 205 (L) del testo unico di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e successive modificazioni;*
- *iscrizione a ruolo del credito.*

Al riguardo si ritiene che le attività connesse al recupero delle sanzioni pecuniarie civili, peraltro da considerare sostitutive delle analoghe attività in materia di sanzioni pecuniarie penali (già previste in convenzione) per alcune fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi del decreto legislativo n.7 del 2016, potranno essere espletate da Equitalia giustizia S.p.A. senza incidere, dal punto di vista economico, sui processi lavorativi, sui sistemi applicativi e sulle risorse attualmente utilizzate nell'ambito del ramo aziendale che si occupa del recupero delle spese di giustizia (e che ha prodotto nel corso dell'anno 2015, circa 500.000 partite di credito).

In tal senso il previsto ampliamento della competenza di Equitalia giustizia, nel settore della quantificazione e del recupero delle sanzioni pecuniarie civili non comporta riflessi negativi a carico della finanza pubblica.

353 **Premio alla nascita**

La misura consiste in un assegno una tantum di 800 € riconosciuto dal 2017 al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione. La corresponsione del premio è demandata all'INPS, su domanda della futura madre.

La valutazione del maggiore onere è effettuata con riferimento alla stima di 490.000 soggetti l'anno. Essendo il costo unitario pari a 800 €, ne derivano i seguenti oneri per la finanza pubblica.

Maggiori oneri (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

2017	2018	2019
-392	-392	-392

354 **Proroga per gli anni 2017 e 2018 del congedo obbligatorio per il padre lavoratore**

La disposizione è diretta a prorogare per il 2017 la sperimentazione dell'istituto del congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge n. 92/2012 raddoppiando (da 1 a 2) il limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio medesimo.

Sulla base dei bilanci consuntivi 2015, 2014 e 2013 per l'istituto in esame si sono registrati i seguenti oneri:

2013: 6,2 mln di euro (di cui 1,5 mln di euro per contribuzione figurativa e 4,7 mln di euro per prestazioni, di cui 3,9 mln di euro per prestazioni da congedo obbligatorio), primo anno di applicazione;

2014: 11,7 mln di euro (di cui 2,9 mln di euro per contribuzione figurativa e 8,8 mln di euro per prestazioni, di cui 7,2 per prestazioni da congedo obbligatorio)

2015: 12,8 mln di euro (di cui 3,2 mln di euro per contribuzione figurativa e 9,6 mln di euro per prestazioni, di cui 7,8 per prestazioni da congedo obbligatorio)

In sintesi limitatamente al solo congedo obbligatorio oggetto di proroga il consuntivo 2015 ha registrato quindi un onere di 10,4 mln di euro (di cui 7,8 mln di euro per prestazioni e 2,6 mln di euro per contribuzione figurativa)

Tenuto conto del raddoppio del limite massimo di fruizione del congedo obbligatorio si stima un onere complessivo pari a 20 mln di euro per l'anno 2017, così ripartito:

oneri per prestazioni (2017): 15 mln di euro;

oneri per contribuzioni figurativa (2017): 5 mln di euro

Totale maggiori oneri (2017). 20 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2017 per 20 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2017 per 15 mln di euro

Ai fini della copertura dei sopra indicati oneri pari a 20 mln di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità

Durante l'esame alla Camera dei Deputati è stata introdotta anche la proroga per l'anno 2018.

La disposizione è diretta, rispetto al testo originario dell'AC 4127-bis, ad estendere per il 2018 il congedo obbligatorio per il padre, potenziandolo. E' previsto che la durata massima passi da 2 a 4 giorni per tale anno 2018 e inoltre viene reintrodotta la possibilità di utilizzare 1 giorno aggiuntivo in sostituzione della madre. Per l'anno 2018, infatti, è anche previsto che il padre lavoratore dipendente possa astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Sulla base dei dati di consuntivo relativi agli attuali utilizzi il maggiore onere complessivo è stimato per l'anno 2018 in 41,2 mln di euro, così ripartito:

oneri per prestazioni (2018): 30,9 mln di euro;

oneri per contribuzioni figurativa (2018): 10,3 mln di euro

Totale maggiori oneri (2018). 41,2 mln di euro

In tali termini, per quanto attiene ai diversi saldi di finanza pubblica, si evidenzia quanto segue:

SNF: maggiore spesa per il 2018 per 41,2 mln di euro;

Indebitamento netto: maggiore spesa per prestazioni per il 2018 per 30,9 mln di euro

A parziale copertura dei sopra indicati oneri il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 31,2 milioni di euro per l'anno 2018.

355 Buono nido

La misura consiste nel riconoscimento di un voucher di 1.000 euro annui (con riferimento a undici mensilità) per il pagamento delle rette di asili nido pubblici e privati *nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche* e riguarda, perciò, i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il voucher può, dunque, essere percepito per un massimo di un triennio.

La disposizione è riconosciuta nell'ambito dei seguenti limiti di spesa: 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro

anni a decorrere dal 2020 e non è cumulabile con la vigente detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido.

Il voucher è riconosciuto dal 2017 con riferimento ai soggetti nati dal 2016.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019	Dal 2020
-144	-250	-300	-330

Il predetto limite di spesa risulta giustificabile nei seguenti termini: stima soggetti 2016, circa 460.000, stima soggetti dal 2017 circa 490.000. Ipotesi platea interessata, circa 23%. Importo annuo pari a 1.000 euro su 11 mensilità (si presume che i nati nell'anno in corso usufruiscano di 4 mensilità in media).

E' espressamente previsto che le modalità attuative siano disciplinate con DPCM e che l'erogazione avvenga comunque nel limite di spesa programmato.

Incompatibilità con detrazioni irpef

La legislazione vigente prevede una detrazione IRPEF pari al 19% delle spese per asili nido (bambini fino a tre anni) con il limite massimo di spesa di 632 euro (detrazione massima 120 euro: 632x19%).

Dalle ultime dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche risulta un ammontare complessivo di detrazioni fruiti nell'anno pari a 34,6 milioni di euro, relativo a circa 318,5 mila contribuenti (detrazione media pari a 108 euro per contribuente).

L'istituzione del beneficio in esarne, più conveniente rispetto alla detrazione vigente comporterà, per i soggetti beneficiari, la rinuncia alla fruizione della citata detrazione, con conseguenti effetti di recupero di gettito. Al fine di stimare tali effetti sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2015, dai quali risulta un ammontare di spese sostenute dai genitori per le rette relative alla frequenza di asili nido pari a 182,1 milioni di euro, cui corrisponde una detrazione d'imposta pari a 34,6 milioni di euro (182,1 X 19%). Nell'ipotesi prudenziale che i fondi stanziati non siano sufficienti rispetto alle richieste annuali (anche in considerazione di un aumento dei soggetti che potrebbero decidere di iscrivere i loro figli all'asilo nido, indotti dal consistente aiuto finanziario rappresentato dal buono), ai fini della stima si considera un recupero IRPEF a regime, per il venir meno della detrazione, corrispondente all'80% dell'ammontare complessivo della stessa.

Considerando che il buono in esame si applicherà a decorrere dal 2017 per i bambini nati dal 1° gennaio 2016, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	0	16,2	25,4	34,6	27,7

356 Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici dipendenti

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 40 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-40	-40	0

357 Rifinanziamento voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia per lavoratrici autonome

La disposizione è diretta prorogare per gli anni 2017 e 2018 - nel limite di 10 mln di euro annui per tali anni - il riconoscimento per le lavoratrici autonome dei benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92/2012 (voucher baby-sitting ovvero per servizi per l'infanzia).

Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per prestazioni per 10 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Pertanto dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri per prestazioni (valori in mln di euro, - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2017	2018	2019
-10	-10	0

358 La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione potranno concorrere ulteriori risorse fino ad un massimo di 20 milioni di euro a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

359 *Si prevede un incremento del Fondo per le pari opportunità per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 finalizzato al sostegno e al potenziamento dell'assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli rafforzando la rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e delle case rifugio.*

La disposizione comporta un onere di 5 milioni di euro per il triennio 2017-2019.

360 *La disposizione prevede che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono nel 2017 nel Fondo medesimo.*

La disposizione comporta effetti in termini di indebitamento netto per 5 milioni per il 2017.

361 *La disposizione riduce di 5 milioni di euro nell'anno 2017 il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

362 La disposizione autorizza la spesa destinata agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Tali interventi sono realizzati attraverso due modalità:

per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, che saranno erogati sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. L'onere in termini di indebitamento netto e fabbisogno segue un profilo temporale diverso rispetto a quello dell'autorizzazione di spesa essendo pari in ciascun anno all'importo dei finanziamenti erogati. Ciò in quanto l'onere del rimborso dei finanziamenti è posto di fatto a carico dello Stato, in conseguenza della maturazione di un credito di imposta pari all'intera rata, comprensiva della quota capitale e delle quote interessi.

Per la concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione pubblica di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno

2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020. In questo caso, l'onere in termini di indebitamento netto coincide con l'importo dell'autorizzazione di spesa in quanto la stessa è stata commisurata alla previsione dell'effettivo utilizzo delle relative risorse.

- 363 La disposizione prevede che le Regioni colpite dal sisma possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione Europea all'Italia ai sensi dell'art. 92, paragrafo 3, del Regolamento UE 1303/2013. Tali risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nelle stime di finanza pubblica.
- 364 Con la disposizione in esame viene precisato che per il pubblico impegno, per le specifiche finalità di cui ai commi 365 e 366, risultano stanziati complessivamente 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. *A seguito di apposita modifica introdotta dalla Camera dei Deputati le predette risorse sono state incrementate, con copertura ai sensi del comma 430, di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2018. Ciò, in relazione all'inclusione tra le amministrazioni destinatarie delle assunzioni di cui al comma 365, lettera b), dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ferma restando la necessità dell'adozione del decreto previsto al predetto comma 365.*
- 365 Viene prevista l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, *da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, *sentiti il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa*, con una dotazione di 1.480,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.933 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 (*dotazioni incrementate in relazione a quanto precisato al comma 364*), per le seguenti finalità, tutte riconducibili a spese inerenti il personale della pubblica amministrazione:
- a) incremento, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 pari a 300 milioni di euro annui, poste a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
- b) definizione del finanziamento da destinare, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, al reclutamento, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, di personale a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni indicate nella disposizione in esame, *ivi compresa l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*. Tale finanziamento avviene in modo selettivo, in ragione delle specifiche richieste delle amministrazioni interessate - dalle quali vanno escluse quelle contemplate da specifici fondi a ciò dedicati come, ad esempio, le scuole - sulla base di indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza, nonché tenendo conto degli effettivi fabbisogni di personale di ciascuna pubblica amministrazione;
- c) incremento, a decorrere dal 2017, delle risorse previste a legislazione vigente per il riordino delle carriere del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero, per il solo anno 2017, in luogo dell'incremento delle risorse per il predetto riordino, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 208/2015, con la stessa disciplina e modalità ivi previste. *Inoltre, la disposizione destina per le finalità del riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le seguenti risorse finanziarie:*
- 1) nella misura di euro 5.300.000, le risorse aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, disponibili a regime nei fondi incentivanti del personale non direttivo e non dirigente e del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" cap. 1801 p.g. 4, 5 e 6, cap. 1820 p.g. 2). Si precisa che detto importo di 5,3 milioni di euro (comprensivo degli oneri previdenziali ed erariali a carico dello Stato) rappresenta*

comunque solo il 5 per cento dell'attuale consistenza complessiva dei fondi di incentivazione del personale interessato dal descritto intervento;

2) nella misura di 4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2018, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti e derivanti da specifici interventi di ottimizzazione e razionalizzazione nell'impiego delle risorse logistiche e strumentali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, i risparmi afferiscono:

- a un programma finalizzato alla realizzazione ovvero all'acquisizione di caserme in località ove sono presenti presidi territoriali aventi sede in immobili in locazione passiva con conseguente riduzione degli attuali oneri di locazione.

Il predetto programma concerne:

a) l'acquisizione al patrimonio dello Stato delle sedi provinciali di Treviso e di Padova (con una riduzione della spesa corrente per fitti pari a circa 1,3 milioni di euro);

b) il trasferimento di 16 sedi territoriali dal Corpo Forestale dello Stato (in applicazione del decreto legislativo n. 177 del 2016) e conseguente dismissione delle sedi del CNVVF in locazione passiva (che ovviamente insistono nel medesimo ambito territoriale), con un risparmio di ulteriori 0,7 milioni di euro.

Da tali interventi, che proseguono l'opera di progressiva sostituzione di immobili in locazione con sedi demaniali posta in essere dal CNVVF - già dal 2010 - scaturiranno risparmi di spesa per almeno 3.000.000 di euro; tali risparmi consentiranno, a decorrere dal 2017, di ridurre dell'importo indicato in precedenza lo stanziamento annuale di bilancio (pari, a legislazione vigente, a 33 milioni di euro) del capitolo 1901, p.g. 9 appartenente al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico". Al netto della riduzione sopra indicata vi è comunque l'assoluta certezza di poter provvedere al regolare pagamento dei canoni di locazione (pari a circa 21 milioni di euro), nonché al pagamento degli oneri di occupazione extracontrattuale ancora in essere, pari a circa 7,5 milioni di euro;

- all'introduzione, in maniera diffusa, su tutto il territorio dell'utilizzo del buono pasto elettronico (avvalendosi della tessera multiservizi in fase di assegnazione a tutto il personale VVF) in luogo del più oneroso servizio di ristorazione per il pasto serale presso le sedi operative (opzione compatibile con l'orario di inizio del servizio da parte del personale turnista). Da tali scelte organizzative, già sperimentate in due regioni e, pertanto, attuabili in via amministrativa sull'intero territorio nazionale, derivano risparmi di spesa pari ad euro 2.000.000 a decorrere dal 2018, conseguiti grazie alla riduzione del costo unitario del singolo pasto (dagli attuali 9 euro medi a pasto confezionato si passerebbe ai previsti 7 euro del buono pasto).

Dal punto di vista finanziario, l'intervento è sostenibile in quanto il capitolo 1951, p.g. 2 del programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" non presenta alcuna esposizione debitoria;

- a iniziative volte alla riduzione del costo dei servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, da attuarsi mediante l'unificazione delle relative procedure di affidamento. Infatti, per la prossima procedura di gara volta all'affidamento dei servizi assicurativi (che sostituirà l'attuale contratto stipulato dal Dipartimento della Protezione Civile precedentemente al trasferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco della gestione della flotta aerea antincendio disciplinato dal D.P.R. n. 40 del 2013) la base d'asta non supererà l'attuale premio annuale di 18 milioni di euro, pur inglobando la copertura assicurativa della flotta di elicotteri già appartenente al Corpo nazionale (il cui numero sarà altresì aumentato dai 16 velivoli del Corpo Forestale dello Stato trasferiti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 177 del 2016).

Al riguardo, si evidenzia che già dall'esito della gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio relativo alla suddetta polizza assicurativa, si rileva un abbattimento del corrispettivo spettante al broker (che sarà - come di regola - incluso nel premio di assicurazione) pari ad oltre 1 milione di euro.

Tali misure di accorpamento consentiranno, senza incidere sulla funzionalità della citata flotta, di distogliere almeno 1.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2017, con la corrispondente riduzione dello stanziamento di spesa concernente la funzionalità della flotta aerea antincendio boschiva (programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", capitolo 1987, p.g. 1.).

- 3) Sono destinati, altresì, al finanziamento in parola, in prima applicazione e sempre a decorrere dall'anno 2017, una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse versate all'entrata del bilancio dello stato dalle società aeroportuali ai sensi dell'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della Legge 296/2006, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis della Legge 196/2009.*
- 366 La disposizione prevede che, per il concorso alle finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo con autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge n. 107 del 2015.
- 367 Viene disposto che con il decreto di cui al *comma 365* si provvede anche all'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma.
- 368 *La disposizione, prevedendo la mera proroga al 31 dicembre 2017 del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò in quanto le eventuali assunzioni, da effettuarsi mediante il loro utilizzo, avverrebbero, in ogni caso, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali.*
- 369 Vengono apportate alcune modifiche all'articolo 1, comma 466, della legge 208/2015 al fine di coordinarne il contenuto con le previsioni recate dal presente articolo. Tali modifiche non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica atteso che lo stanziamento complessivo già previsto dal citato comma 466 della legge n. 208/2015 rimane invariato.
- 370 *La disposizione fissa una quota delle risorse da versare al bilancio dello Stato da parte delle casse di previdenza dei liberi professionisti derivanti dal mancato rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa di personale. La disposizione comporta effetti positivi sul bilancio dello Stato quantificabili a consuntivo.*
- 371 *La disposizione incrementa di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l'anno 2017.*
- Comporta oneri pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017.*
- 372 *La disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della Giustizia all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 190/2014.*
- Le assunzioni di cui al presente intervento normativo sono disposte nell'ambito e nel limite delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente, che residuano all'esito delle procedure di ricollocazione del personale degli enti di area vasta di cui all'art. 1, comma 425, della Legge n. 190 del 2014 e all'art. 1, comma 771, della Legge n. 208 del 2015.*
- 373-
374 La norma destina il fondo di cui al *comma 366* all'incremento della dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 201 della legge n. 107 del 2015. Tale incremento avverrà, nei limiti delle disponibilità del Fondo, in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto intero, anche costituiti tra più scuole. Detta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con DPR n. 81 del 2009 sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale e DPR n. 19 del 2016 sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del

mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto legge n. 112 del 2008. Al riparto del Fondo si provvederà con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 3 dell'art. 52 che tenuto conto della spesa annuale di personale, delle progressioni economiche di carriera, nonché degli arretrati e delle ricostruzioni di carriera in favore del medesimo personale immesso in ruolo, individuerà il numero di posti di organico di fatto che confluiranno nell'organico dell'autonomia e la distribuzione dei neo assunti tra ciascun grado di istruzione.

- 375 *La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri finanziari in quanto chiarisce le fattispecie cui applicare il divieto di superamento del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato concernenti il personale scolastico e, conseguentemente, i termini di individuazione delle controversie oggetto dei possibili provvedimenti giurisdizionali di cui all'articolo 1, comma 132, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, per la conseguente attivazione del fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a tempo determinato per una durata complessiva superiore a trentasei mesi. L'ammontare dei risarcimenti che dovranno essere pagati sarà determinato sulla base di quanto stabilito dalle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria. Si rappresenta che ci si attende che l'ammontare dei risarcimenti si riduca nei prossimi anni, a seguito delle immissioni in ruolo disposte ai sensi della legge n. 107 del 2015.*
- 376 *La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo istituito con la legge 107/2015 per il risarcimento dei danni derivanti dall'indebita reiterazione dei contratti a termine per il personale scolastico al fine di rispettare la normativa comunitaria, stanziando 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019.*
- 377 La disposizione autorizza la spesa complessiva di 123 milioni di euro per l'anno 2017 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd. "strade sicure"), nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (cd. "terra dei fuochi"), anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7.
A tal fine si prevede la proroga, per tutto l'anno 2017, del dispositivo di controllo del territorio derivante dal piano di impiego del contingente di personale appartenente alle Forze armate previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, così come incrementato, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto legge 16 maggio 2016, n. 67, convertito, con modificazioni nella legge 14 luglio 2016, n. 131, per un totale di 7.050 unità.
L'autorizzazione di spesa prevede la specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale delle Forze armate (comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e di euro 2.463.203 per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare nei servizi di vigilanza (comma 75 del medesimo articolo 24).
Per la quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i criteri presi a base di riferimento per le precedenti disposizioni di proroga dei suddetti interventi.
Per quanto riguarda il personale delle Forze armate, è stato previsto l'impiego di 7.050 unità, di cui: 5.050 unità fuori dalla sede di servizio e 2.000 unità nella sede di servizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017.
Per la quantificazione degli oneri sono presi a riferimento i seguenti parametri:
spese di personale:
- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze Armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ed euro 13 per i militari impiegati nella sede di servizio. A

tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute INPDAP del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;

- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze Armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale medio mensile di 14,5 ore di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di 12€ in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP - 8,5%);
- spese di funzionamento:
- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 15 per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 35 per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua ecc.. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto ed impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora); in tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.;
 - oneri *una tantum*:
 - indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfaitariamente un costo di € 494.000 circa per 5.050 militari impiegati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 61.750 circa;
 - acquisto dotazioni individuali straordinarie, spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per un onere complessivo di circa € 100.000;
 - acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 50.000.

Il totale degli oneri è riportato nelle schede allegate.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
2000 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	2.000	17,25	1.035.000	12.592.500
Straordinario	2.000	15,90	461.100	5.610.050
TOTALE SPESE PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	2.000	2,40	144.000	1.752.000
servizi generali	2.000	2,10	126.000	1.533.000
equipaggiamento/vestiario	2.000	1,45	87.000	1.058.500
funzionamento automezzi	143	20,00	85.800	1.043.900
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
ONERI UNA TANTUM				
TOTALE ONERI UNA TANTUM				0
RIEPILOGO			costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			1.496.100	18.202.550
ONERI DI FUNZIONAMENTO			442.800	5.387.400
TOTALE ONERI			1.938.900	23.589.950
ONERI UNA TANTUM			0	0
TOTALE GENERALE			1.938.900	23.589.950

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
5.050 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.050	29,44	4.460.160	54.265.280
Straordinario	5.050	15,90	1.164.278	14.165.376
TOTALE SPESE PERSONALE			5.624.438	68.430.656
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)
Viveri	4.895	4,80	704.880	8.576.040
Vitto strutture civili	155	15,00	69.750	848.625
Alloggio strutture civili	155	35,00	162.750	1.980.125
servizi generali	4.895	6,25	917.813	11.166.720
equipaggiamento/vestiario	5.050	1,45	219.675	2.672.714
funzionamento automezzi	360	20,00	216.000	2.628.000
ONERI DI FUNZIONAMENTO			2.290.868	27.872.224
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per riconoscizioni e trasferimenti				493.967
Acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				100.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				50.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				643.967
RIEPILOGO		costo/mese (30 gg.)	costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)	
ONERI DI PERSONALE		5.624.438	68.430.656	
ONERI DI FUNZIONAMENTO		2.290.868	27.872.224	
TOTALE ONERI		7.915.305	96.302.880	
ONERI UNA TANTUM			643.967	
TOTALE GENERALE		7.915.305	96.946.847	
RIEPILOGO ONERI			costo dal 1/1 al 31/12/2017 (365 gg.)	
SUB TOTALE ONERI IN SEDE			23.589.950	
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE			96.946.847	
TOTALE			120.536.797	

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 250 unità, di cui 50 unità in sede e 200 unità fuori sede.

L'onere, pari complessivamente a euro 2.463.203, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e a euro 29,44 comprensivo dei contributi a carico dello Stato per quelli fuori sede.

- 378** La proposta normativa in argomento prevede la soppressione definitiva, a decorrere dal 1 gennaio 2017, della parte di addizionale comunale, pari ad euro 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018, introdotta dall'articolo 13, commi 21 e 23, del decreto legge 145/2013.

Detta eliminazione nasce dall'esigenza di rendere più competitivo il mercato del trasporto aereo nazionale, fortemente penalizzato da livelli elevati di tassazione che stanno comportando per i vettori operanti sul territorio nazionale difficoltà operative che finiscono per rendere non più concorrenziali gli scali nazionali, in particolare quelli di ridotte dimensioni.

La proposta normativa in argomento rappresenta la conclusione del processo di riduzione degli oneri in argomento a carico dei passeggeri già iniziato con la sospensione dal 1 settembre al 31 dicembre 2016.

Sulla base dei volumi di traffico attuali, l'eliminazione, a decorrere dal 1 gennaio 2017 fino a tutto il dicembre 2018, dell'ultimo incremento della misura dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, prevista dal DM 357/2015 emanato ai sensi del DL 145/2013 -articolo 13 comma 23 (pari a 2,41 euro per il 2017 e 2,34 euro per il 2018) -comporta un onere, pari a 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Al ristoro delle minori entrate per l'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Effetti finanziari:

Saldo netto da finanziare: maggiori spese per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

Indebitamento netto: minori entrate extratributarie per 184 mln di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

- 379-380** La norma è finalizzata a prorogare il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici per la prosecuzione dei interventi sino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017, 31 agosto 2017, autorizzando un incremento di spesa pari ad euro 128 milioni per l'anno 2017, da riferire ai mesi da gennaio ad agosto 2017, rispetto alla spesa autorizzata con il decreto-legge n. 42 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

Per la stima dell'onere mensile pari a 16 milioni di euro, si è preso in considerazione il maggior fabbisogno finanziario annuale necessario al mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, pari ad euro 192,8 milioni di euro quantificato nella relazione tecnica del citato decreto-legge n. 42 del 2016. Tale maggior fabbisogno è stato determinato a partire dal costo complessivo sia dei servizi di pulizia che del progetto Scuole Belle (circa 485 milioni di euro che rappresenta il costo di 12.846 full time equivalent (FTE) coinvolti nelle attività di pulizia e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche rivalutato del 26,5% per i costi di gestione e per gli utili d'impresa delle aziende) al netto delle risorse già previste a legislazione vigente.

- 381** La disposizione, volta a garantire l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7) attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, autorizza la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.

- 382-384** La disposizione è diretta a superare le criticità per la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) regionale, prevedendo l'utilizzo dell'infrastruttura e dei dati delle prestazioni già esistenti nel Sistema Tessera Sanitaria, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le modifiche alla gestione del consenso dell'assistito in fase di alimentazione del FSE.

Ciò, tramite la messa a disposizione dell'infrastruttura e delle banche dati già disponibili del Sistema TS, evitando duplicazioni di spese per la realizzazione a livello regionale delle medesime infrastrutture. In particolare, con l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 12 del decreto legge n.

179/2012, del comma 15-*septies*, si prevede che il Sistema Tessera Sanitaria renda disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-*ter* dello stesso articolo 12, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera Sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, certificati di malattia telematici, prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa. Per l'attuazione del citato comma 15-*ter* è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Inoltre, si prevede un'accelerazione del conseguimento degli obiettivi di un potenziamento in termini qualitativi della disponibilità delle informazioni ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie (ad es. pronto soccorso: disponibilità dell'intera storia clinica del paziente nonché delle relative informazioni anagrafiche) in modo tempestivo e completo. Ciò, ovviamente, comporta anche un efficientamento dell'impiego delle risorse evitando esami ripetuti e perseguendo l'appropriatezza nelle cure. In tali termini, attraverso l'FSE potranno essere conseguiti risparmi, non puntualmente quantificabili, derivanti dalla minore erogazione di prestazioni non necessarie, in relazione alle informazioni contenute nel fascicolo.

- 385-388** La disposizione si pone l'obiettivo di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale (SSN), elevando, in via sperimentale per l'anno 2017, la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge n. 191/2009, dello 0,1 per cento, rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale e collegando l'erogazione di tale ulteriore quota al raggiungimento degli obiettivi contenuti in un programma annuale di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, definito anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in ordine all'erogazione dei LEA.

La mancata presentazione del predetto programma, ovvero la verifica negativa dell'attuazione dello stesso, determina per la regione interessata la perdita per l'anno 2017 del diritto di accesso alla quota prevista.

Tale riqualificazione, che comunque una volta operata avrà carattere strutturale, potrà consentire alle regioni sia una più efficiente allocazione delle risorse sia, in prospettiva, una riduzione dei costi.

- 390** Trattasi di disposizione diretta a prevedere un rafforzamento della disciplina dei Piani di rientro degli Enti del SSN, introdotta dall'articolo 1, commi da 521 a 536 della legge n. 208/2015. In particolare si introduce un criterio più stringente di selezione degli Enti chiamati a predisporre un Piano di rientro, introducendo come valori soglia per essere obbligati al Piano uno scostamento del 7% o pari a 7 milioni di euro in valore assoluto, rispetto allo scostamento del 10% o di 10 milioni di euro ora previsto. In tali termini si stima che gli Enti che saranno chiamati ad adottare un Piano di rientro saranno il 20 per cento in più rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, con effetti certi di razionalizzazione della spesa, non puntualmente quantificabili.

Inoltre, le nuove soglie definite determineranno una ricaduta sul numero degli ospedali a gestione diretta delle aziende sanitarie del SSN da sottoporre ad interventi di efficientamento dall'anno 2017 che comporteranno anch'essi effetti certi di razionalizzazione dei fattori produttivi sul versante della spesa.

- 391** *La disposizione è diretta a specificare che le disposizioni in materia di Piano di rientro degli Enti del SSN, previste dall'articolo 1, commi da 524 a 536 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle autonomie speciali, ad eccezione della regione Siciliana, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norma di coordinamento tra il citato articolo 1, commi da 524 a 536 e l'ordinamento previsto per le Autonomie speciali.*

- 392 e 394** Le disposizioni prevedono la rideterminazione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, indicato dall'Intesa Stato-Regioni dell'11 febbraio 2016 attuativa dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con tale Intesa è stato stabilito, che nell'ambito della complessiva manovra di finanza pubblica a carico delle regioni

previsto dal citato comma 680, pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, il contributo del settore sanitario fosse pari a 3.500 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

In tali termini è stato corrispondentemente rideterminato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per gli anni 2017 e 2018, precedentemente scontato in bilancio, negli importi rispettivamente pari a 113.063 milioni di euro e 114.998 di euro.

Con il *comma 392*, tale livelli sono rideterminati rispettivamente in 113.000 milioni e 114.000 milioni di euro ed inoltre viene stabilito anche il livello per l'anno 2019, pari a 115.000 milioni di euro. Con specifici Accordi, da sottoscrivere entro il 31 gennaio 2017, le regioni a statuto speciale e le province autonome assicurano gli effetti finanziari previsti dal citato comma.

Gli effetti complessivi in termini di manovra sui saldi di finanza pubblica risultano quindi riassunti nella seguente tabella, segnalando che per il 2019, non essendo determinato normativamente il livello del finanziamento, in termini di manovra è stato scontato il valore differenziale tra l'importo previsto nel bilancio dello Stato ed il livello di finanziamento ora determinato.

2017	2018	2019
-63	-998	-2.988

Tali effetti possono essere conseguiti sul versante della spesa, anche tenuto conto delle norme di efficientamento del Servizio sanitario nazionale previste ai commi da *382 a 390*, dal *comma 407* e dai commi *da 420 a 423*.

In ogni caso, dato il vincolo dell'equilibrio nel settore sanitario, il pieno conseguimento dell'effetto scontato in termini di indebitamento netto sarebbe comunque assicurato tramite l'attivazione della leva fiscale autonoma delle regioni o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente, in caso di emersione di disavanzi regionali.

Il *comma 394* dispone che con i medesimi accordi previsti al *comma 392*, le autonomie speciali assicurano il contributo a loro carico previsto dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016. Decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli Accordi sottoscritti con riferimento al contributo previsto dalla richiamata Intesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto, attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata Intesa dell'11 febbraio 2016 al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario. Gli effetti di tale comma sono neutrali sui saldi di finanza pubblica.

Con il *comma 393* si stabilisce che una quota pari a 1.000 milioni di euro annui del livello del finanziamento del SSN è destinata a specifiche finalità indicate ai commi *da 400, 401, 408 e 409*.

- ~~395-~~ *Trattasi di norme dirette a rimuovere l'incompatibilità tra il ruolo di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dal deficit sanitari, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.222, e successive modificazioni, e l'affidamento di incarichi istituzionali presso la regione soggetta a Commissariamento. Non comporta effetti finanziari.*
- ~~396~~
- 397 Le norme di cui ai commi *da 398 a 407* del presente articolo danno attuazione all'articolo 21, comma 1, del decreto legge n. 113/2016, che prevedeva che entro il 31 dicembre 2016 doveva essere attuata una revisione del Governo del sistema farmaceutico.
- ~~398-~~
~~399~~ La norma è diretta a rimodulare gli tetti della spesa farmaceutica, fermo restando il livello complessivo previsto a normativa vigente nella misura del 14,85%. In particolare si fa presente che i tetti vigenti sono definiti come segue:

- tetto per la spesa farmaceutica territoriale (spesa convenzionata + distribuzione diretta e per conto di classe A), pari all'11,35%;
- tetto per la spesa farmaceutica ospedaliera e per la distribuzione diretta dei farmaci di classe H, pari al 3,5%;

Con la presente norma si prevede di modificare i tetti nei seguenti termini:

- 7,96% per la sola spesa farmaceutica convenzionata
- 6,89% per spesa farmaceutica per acquisti diretti (ospedaliera + distribuzione diretta dei farmaci di classe H + distribuzione diretta e per conto di classe A).

Tale intervento si rende necessario al fine di una maggiore trasparenza dei dati, assicurando un unico tetto di spesa per l'intero costo sostenuto dalle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale per l'acquisto di medicinali con AIC, indipendentemente dal loro utilizzo nel canale della distribuzione diretta o per conto e nell'ambito ospedaliero o ambulatoriale. In tal modo, si garantisce una maggiore tracciabilità di detti dati, utile anche al fine di ridurre i contenziosi con le aziende farmaceutiche in materia di *payback*, che nell'ultimo periodo hanno registrato un notevole aumento. In sostanza, la norma in esame, fermo restando il complessivo onere a carico del Servizio sanitario nazionale, risponde alle esigenze di un più efficace monitoraggio dei consumi e di tracciabilità dei medicinali nell'ambito della distribuzione finale.

400-406 Le disposizioni, prevedono, a decorrere dall'1 gennaio 2017, nell'ambito del livello del finanziamento del SSN, la costituzione di un Fondo di 500 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, nonché di un Fondo di pari importo per il concorso alle regioni del rimborso dei farmaci oncologici innovativi

Poiché i Fondi hanno carattere strutturale, si prevede che i criteri che definiscano l'innovatività siano stabiliti con determina del Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), *previo parere della Commissione consultiva tecnico scientifica (CTS)* da adottarsi entro il 31 marzo 2017. Ciò, in modo da introdurre meccanismi di ingresso ed uscita dei farmaci dai Fondi, al fine di non indurre una spesa superiore all'importo del Fondo. In ogni caso il requisito di innovatività non può permanere per un periodo superiore ai 36 mesi.

Sul piano strettamente finanziario si fa presente che il Fondo dei farmaci innovativi è alimentato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse *del comma 393* e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il Fondo dei farmaci oncologici innovativi è interamente alimentato dalle risorse indicate al *comma 393*. I predetti 1.000 milioni di euro dei due Fondi non incidono sui tetti di cui ai commi *398 e 399* e sui meccanismi di pay-back. Ciò anche in relazione alle misure più generali di efficientamento del settore sanitario previste dai *commi 382 a 391, da 420 a 423*, e da quelle in materia di farmaceutica di cui al *comma 407*.

407 Con l'introduzione della misura si intende armonizzare la disciplina delle procedure pubbliche di acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto vincolando le centrali d'acquisto a porre in confronto concorrenziale diretto i farmaci biosimilari con il medicinale biologico di riferimento, escludendo la suddivisione del fabbisogno in quote predeterminate. In sintesi, si introduce una soluzione equilibrata che promuove la concorrenza nei procedimenti di acquisto, preservando al contempo la libertà dello specialista prescrittore.

Il sistema dell'accordo quadro, quale forma di aggiudicazione multipla, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti, prevede l'identificazione di più operatori economici cui affidare un singolo appalto a seguito di una procedura pubblica di gara in cui è predefinito il fabbisogno complessivo e i criteri di attribuzione. *Il predetto sistema si utilizza obbligatoriamente quando i medicinali sono più di tre a base dello stesso principio attivo.*

Tale modalità di aggiudicazione applicata alle procedure di gara per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto, per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, presenta numerosi vantaggi, tra i quali si segnalano:

- o l'impiego dei farmaci a più basso costo, con effetti di risparmio;
- o il confronto competitivo tra tutti gli operatori, in quanto tutti i produttori sul mercato possono contribuire a ridurre la spesa complessiva;
- o l'assicurazione della continuità terapeutica.

- 408 Nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini previsti dal Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV).
- 409 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di fabbisogno del personale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014 n. 161 nell'ambito del finanziamento del SSN è prevista una specifica finalizzazione per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di stabilizzazione e assunzione del personale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del successivo comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- 410 *Trautasi di disposizione diretta a garantire la continuità delle attività di ricerca, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli Istituti zooprofilattici sperimentali. Si prevede, a tal fine, che i medesimi Istituti possano continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio alla data del 31 dicembre 2016. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.*
- 411 *La disposizione non comporta effetti finanziari in quanto interviene esclusivamente sui criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze.*
- 412 *La disposizione è diretta a precisare che nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è vincolata una quota, che sarà appositamente individuata nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale (successivamente all'aggiornamento del DPCM ivi indicato), per provvedere ai rinnovi contrattuali.
Dalla disposizione - non innovativa rispetto al vigente regime di copertura dei rinnovi contrattuali nell'ambito del finanziamento sanitario corrente, se non per il fatto di dare evidenza in una quota vincolata del complessivo finanziamento sanitario - non derivano pertanto effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 413-
414 La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi, che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati. Viene precisato che tale analisi va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. *Viene altresì specificato che a seguito dell'elaborazione e dell'implementazione di nuovi possibili modelli organizzativi da parte di Consip Spa, relativi all'utilizzo degli strumenti di acquisto centralizzato di beni e servizi, non devono derivare ostacoli o vincoli escludenti l'accesso a tali strumenti alle piccole e micro imprese.*
- 415-
418 **Sperimentazione su DAG acquirente unico** - La disposizione dà mandato al Ministero dell'economia e delle finanze di avviare una sperimentazione dello stesso come acquirente unico e pagatore unico per due categorie merceologiche (energia elettrica e buoni pasto) per il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno. Viene precisato che tale sperimentazione va condotta nell'ambito del Programma razionalizzazione degli acquisti, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. *Viene altresì specificato che la sperimentazione sull'acquirente unico deve essere condotta senza comportare ostacoli o vincoli escludenti l'accesso alle piccole e micro imprese.*

- 419 **Estensione Programma di razionalizzazione acquisti: acquisti beni e servizi ICT** - La disposizione prevede attività aggiuntive per Consip e dai soggetti aggregatori, al fine di garantire il supporto alle amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ICT. L'onere delle nuove attività è previsto pari a Euro 3.000.000 per l'anno 2017 e di Euro 7.000.000 a decorrere dal 2018, che dovrebbero andare a incrementare le dotazioni che finanziano il Programma di razionalizzazione degli acquisti del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 420 La norma prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad acquistare da Consip o dai soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 66/2014 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto.
Viene specificato che nelle linee guida predisposte nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dal Comitato guida sono fornite indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche nell'espletamento delle procedure previste dalla norma da parte dei soggetti aggregatori nonché le modalità per evitare discriminazioni o vincoli escludenti l'accesso alle procedure alle piccole e micro imprese.
- 421-
422 Le disposizioni prevedono che il Comitato guida già istituito nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, fornisca, attraverso linee-guida, indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di definizione delle gare da parte dei soggetti aggregatori, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta.
Tali linee guida che riguardano la generalità delle pubbliche amministrazioni consentiranno ai soggetti aggregatori nell'ambito dell'attività già prevista a legislazione vigente, di adottare bandi maggiormente rispondenti alle esigenze di razionalizzazione della spesa. Si fa peraltro presente che, allo stato, il DPCM del 24 dicembre 2015, concernente le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche sono obbligate a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori, ha individuato in maggiore parte beni e servizi di natura sanitaria. Pertanto, l'efficientamento dell'azione dei soggetti aggregatori, incide, in termini di razionalizzazione della spesa, in larga parte in ambito sanitario.
- 423 Trattasi di disposizione diretta a prevedere che con Accordo da sancire in Conferenza Stato-Regioni, siano definite le attività dirette ad efficientare la gestione dei magazzini degli enti del Servizio sanitario nazionale, tramite linee di indirizzo che dovranno favorire la centralizzazione delle attività, evitando sprechi nel processo di distribuzione dei beni. *Si prevede altresì di efficientare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le politiche di gestione delle risorse umane.* In tali termini la disposizione comporta effetti positivi, non puntualmente quantificabili, in termini di contenimento della spesa.
- 424 *La disposizione prevede, a partire dal 2018, l'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi - definito dall'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente le acquisizioni da parte delle stazioni appaltanti - in allegato al bilancio di previsione degli enti locali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.*
- 425 Le Amministrazioni centrali dello Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri contribuiscono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019 attraverso misure di risparmio della spesa ovvero aumenti di entrata per un ammontare complessivo in termini di indebitamento netto pari a 729,2 milioni nel 2017, 711,9 milioni nel 2018 e 716,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l'entità dei risparmi previsti per il 2019, al netto di quelli che derivano dalle maggiori entrate per la dismissione delle sedi all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per un importo di 16 milioni di euro, è da considerarsi permanente.
Le misure di efficientamento seguono una procedura già sperimentata negli anni precedenti e prevista a regime dalla recente riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, in base alla quale ciascun

Ministero è chiamato a formulare proprie proposte di modifica della legislazione vigente utili per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio definito per ciascuna Amministrazione.

Nelle more della prima attuazione della riforma nell'iter delineato normativamente il Ministero dell'economia e delle finanze ha condiviso l'obiettivo di risparmio e i criteri di valutazione delle proposte formulate da ciascuna Amministrazione attraverso apposite interlocuzioni a livello di vertice politico che hanno portato, per ciascun Ministero e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla determinazione della misura del concorso e alla quantificazione del complesso degli interventi previsti con il disegno di legge di bilancio. L'obiettivo di risparmio assegnato a ciascun Ministero è stato determinato in relazione all'entità e alla composizione della spesa per natura economica di ciascuno di essi, escludendo alcune tipologie di spesa la cui riduzione non determina effetti in termini di indebitamento netto e quelle relative ai trasferimenti alle Amministrazioni locali che sono oggetto di specifici interventi di settore. Si precisa che il contributo proposto dalle Amministrazioni alla manovra di finanza pubblica è stato realizzato sia attraverso le disposizioni della sezione I del presente disegno di legge, sia con i definanziamenti di spesa previsti nella sezione II.

Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti sia in termini di saldo netto da finanziarie che di indebitamento netto, distinti tra misure di entrata e spesa con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AMMINISTRAZIONE	ENTRATA/ SPESA	SEZIONE I/ SEZIONE II	SNF (mln di euro)			IND (mln di euro)		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Totale	spesa	Sezione II	8,0	10,4	10,0	8,0	10,4	10,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	entrata	Sezione II				-0,1	-0,1	-0,1
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	spesa	Sezione II	480,2	475,6	477,5	488,7	477,4	481,0
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Totale			480,2	475,6	477,5	488,6	477,3	480,9
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Totale	spesa	Sezione I	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Totale	spesa	Sezione II	15,1	13,9	1,8	12,6	13,3	4,8
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	entrata	Sezione I	20,0	20,0	25,0	4,0	4,0	10,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione I	0,8	3,0	3,0	16,6	19,0	19,0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	spesa	Sezione II	15,5	9,5	9,5	15,5	9,5	9,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Totale			36,3	32,5	36,5	36,1	32,5	38,5
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Totale	spesa	Sezione II	11,9	2,9	2,6	11,9	2,9	2,6
MINISTERO DELL'INTERNO	entrata	Sezione II	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,2	0,0
MINISTERO DELL'INTERNO	spesa	Sezione II	27,4	26,0	24,4	27,4	26,0	24,4
MINISTERO DELL'INTERNO Totale			27,4	26,0	24,4	24,0	22,8	24,4
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Totale	spesa	Sezione II	4,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Totale	spesa	Sezione II	10,2	10,8	15,5	8,2	11,3	17,0
MINISTERO DELLA DIFESA Totale	spesa	Sezione II	74,9	74,8	71,4	74,9	74,8	71,4
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	entrata	Sezione I				0,9	0,9	0,9
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione I	0,9	0,9	0,9			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	spesa	Sezione II	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Totale			5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Totale	spesa	Sezione II	5,5	5,3	5,5	5,5	5,3	5,5
MINISTERO DELLA SALUTE Totale	spesa	Sezione II	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
TOTALE COMPLESSIVO			738,7	713,4	708,3	729,2	711,9	716,2
<i>di cui:</i>								
Entrata			20,0	20,0	25,0	1,4	1,6	10,8
tributaria/contributiva						-3,5	-3,3	-0,1
contributiva						0,9	0,9	0,9
extratributaria			4,0	4,0	10,0	4,0	4,0	10,0
capitale			16,0	16,0	16,0			
- Spesa			718,7	693,4	683,3	727,8	710,2	705,4
corrente			582,0	633,0	626,4	591,1	632,1	628,6
capitale			126,7	60,4	56,9	136,7	78,2	76,8

N.B. L'ammontare dei risparmi è indicato in valore assoluto. Gli importi negativi delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'Interno sono correlati a riduzioni di

spesa relative a capitoli di bilancio che hanno natura di redditi da lavoro dipendente e ai quali sono associati effetti fiscali e contributivi.

In termini di saldo netto da finanziarie le riduzioni di spesa riguardano prevalentemente la parte corrente (circa l' 82 per cento nel 2017, e circa il 92 per cento negli anni successivi).

Tenuto conto dell'entità delle misure di contenimento, al fine di assicurare la necessaria flessibilità gestionale nel corso dell'esercizio 2017, con apposita disposizione è stata prevista la possibilità di rimodulare le riduzioni di spesa apportate quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

- 426 La norma, modificando l'articolo 1, comma 624 della legge n. 208/2015, consente una maggiore entrata di euro 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all'estero.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

- 427 La norma modifica l'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle maggiori entrate derivanti dal comma 621 della medesima legge non più per il triennio 2016-2018 ma a decorrere dall'anno 2016. La disposizione comporta maggiori entrate per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

- 428 La norma consente una maggiore entrata di euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

In particolare, si prevede che le maggiori entrate accertate e riscosse dagli Uffici all'estero, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dalla applicazione delle tariffe consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Per i suddetti importi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'articolo 41-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 che prevedono la riassegnazione di tali maggiori entrate sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dei saldi di finanza pubblica per gli importi sopra indicati, nelle more del versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle predette risorse, tali importi sono accantonati e resi indisponibili, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2 lettera c) della legge 11 agosto 2014, n.125 relative alle somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli importi che effettivamente affluiscono al bilancio dello Stato, provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle corrispondenti risorse.

- 429 *La disposizione prevede che i proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ad oggi acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, siano riassegnati nella misura del trenta per cento, a decorrere dall'anno 2017, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.*

L'onere derivante dalla disposizione in esame corrisponde alle minori entrate che affluiranno

all'Erario per effetto delle riassegnazioni che sono valutate 4 milioni di euro annui. La valutazione di tale importo è stata effettuata per eccesso, tenuto conto degli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti per la trattazione delle domande di riconoscimento di cittadinanza acquisiti nel 2015 e nel 2016. Nel 2015, primo anno in cui si sono acquisiti i diritti per 12 mesi, gli introiti complessivi sono stati pari a circa 9,7 milioni di euro. Per il 2016, dato l'iniziale andamento degli incassati (circa 8,7 milioni) è ragionevole ipotizzare che fino alla fine dell'anno si potranno acquisire circa 10 milioni di introiti per tale causale. Di conseguenza, l'importo di 4 milioni annui a regime, indicati come onere a regime derivante dalla riassegnazione del trenta per cento di tali entrate, corrisponde a una previsione, informata a criteri prudenziali, sull'andamento futuro delle entrate in questione. Tali risorse, trasferite dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare che hanno operato la percezione del contributo di 300 euro in proporzione delle percezioni realizzate, sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari, fermo restando il contingente indicato all'art. 152 del DPR 18/1967.

430 *La disposizione prevede una riduzione del finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125 (finanziamento destinato all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per l'attuazione di iniziative di cooperazione internazionale) di euro 0,8 milioni per l'anno 2017 e di euro 3 milioni a decorrere dall'anno 2018.*

431 *La norma si rende necessaria a seguito del taglio operato, nell'ambito dell'attuale manovra finanziaria, sul capitolo di bilancio n. 1485 - "Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di 889.974 euro a decorrere dall'anno 2017. L'art. 2 comma 2 della legge 22 dicembre 2008 n. 203 (Finanziaria 2009) aveva esteso, a decorrere dall'anno 2009 e nel limite dell'80%, i benefici previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 e successive modificazioni, alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari; successivamente l'articolo 4, comma 55, della legge 12.11.2011, n. 183, aveva rideterminato tali benefici nel limite del 60 per cento per l'anno 2012 e del 70 per cento a decorrere dall'anno 2013. L'articolo 1, comma 74, della legge 24.12.2012, n. 228 aveva ulteriormente ridotto i benefici per il 2013 e 2014 nel limite del 63,2 per cento, del 57,5 per cento per l'anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall'anno 2016.*

Denominazione	saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89

In mln di euro

432 *La disposizione prevede che Soprintendenze speciali Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma si adeguano alle previsioni di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 83 del 2014, convertita, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2014 allo scopo ricomprenderle tra gli istituti di rilevante interesse nazionale i cui direttori possono essere selezionati con la procedura internazionale di cui all'articolo 14, comma 2-bis, del d.l. n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014.*

In considerazione del livello dirigenziale generale degli uffici, è previsto che, con le medesime modalità attuative realizzate con la legge n. 208 del 2015, ossia un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede alla riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui DPCM 29 agosto 2014, n. 171.

Sotto il profilo economico-finanziario, la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a prevedere il perfezionamento della riorganizzazione delle due Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entrambe uffici dirigenziali di livello generale, nel rispetto della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 433 La disposizione non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto ciascun ente territoriale beneficiario del fondo, così come previsto dal comma 437, è tenuto, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a conseguire un valore positivo del saldo di cui al comma 466 in misura pari alla quota del fondo assegnata all'ente stesso.

Nel caso in cui nel fondo dovessero confluire le risorse di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, negli importi di seguito evidenziati

LETTERA	Importo
a)	623.728.816,77
b)	207.603.481,97
c)	491.103.926,00
d)	670.000.000,00
TOTALE	1.992.436.224,74

si avrebbero oneri per i mancati interessi attivi stimati in:

- 6.612.181,12 euro per l'anno 2017;
- 6.407.342,90 euro per l'anno 2018;
- 6.201.480,49 euro per l'anno 2019;
- 5.994.588,77 euro per l'anno 2020;
- 5.786.662,58 euro per l'anno 2021;
- 5.577.696,78 euro dall'anno 2022.

- 434- I commi 434, 435 e 436 intervengono in materia di riequilibrio finanziario degli enti locali. In
436 particolare:

- il comma 434 modifica le misure sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208/2015, con riferimento alla possibilità di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio, entro il 31 maggio 2017, scorpendo la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui alla lettera e) del comma 8 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267/2000 antecedenti al 1° gennaio 2015, ripianando la suddetta quota secondo le modalità previste dal DM 2 aprile 2005 recante "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011". Restano comunque fermi i tempi di pagamento dei creditori;
- il comma 435 riguarda la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo non ancora attuato operato ai sensi dell'articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali, discendente dalla revisione dei residui operata per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 e 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui al comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011, secondo le modalità previste dal DM 2 aprile 2005 recante "Criteri e modalità di

ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011". Restano comunque fermi i tempi di pagamento dei creditori;

- *il comma 436 interviene sulle misure di riequilibrio previste dall'articolo 243-bis del TUEL per gli enti che nell'ambito delle medesime procedure accedano al Fondo di rotazione.*

- Trattandosi di norme di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.*
- 438 La disposizione determina oneri sui saldi di finanza pubblica di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
- 440 *il comma estende all'anno 2017 la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015 che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione. Rimanendo fermi i vincoli del pareggio di bilancio, la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.*
- 441 *il comma consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l'obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Anche tale comma, di carattere procedurale non determina effetti finanziari.*
- 442 *il comma prevede che la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell'articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017. La norma non determina effetti sul saldo netto da finanziare, in quanto dalla rinegoziazione delle rate di ammortamento in scadenza sono esclusi i mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Parimenti, la disposizione non determina oneri in termini di indebitamento netto atteso che gli oneri per interessi restano a carico dell'ente richiedente e che restano fermi i vincoli del pareggio di bilancio.*
- 444 La disposizione non determina effetti finanziari, limitandosi a disporre i criteri da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 per le riduzioni di cui all'articolo 16, comma 6, del DL 95/2012, il cui ammontare complessivo rimane invariato.
- 445 *Il comma introduce un nuovo periodo al comma 347 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015 volto a prevedere che le spese del personale da assumere a tempo determinato ai sensi degli articoli 5 e 13 della legge n. 771/1986 (fino a un massimo di 14 unità) a favore del Comune di Matera non sono computate, nei limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale fino al 31 dicembre 2019. Tenuto conto che devono comunque essere rispettati gli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e che le risorse trovano già copertura nel medesimo comma 347 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 446-
452 Le disposizioni di cui ai presenti commi non comportano effetti finanziari, incidendo sulla disciplina di definizione del DPCM di riparto del fondo di solidarietà comunale.
È infatti da evidenziare che l'ammontare complessivo del fondo di solidarietà comunale resta determinato nel medesimo importo attribuito ai comuni nell'anno 2016 in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2016, al netto, così come specificato anche ai commi 448 e 449, della somme derivanti dall'applicazione della metodologia di riparto del medesimo fondo che, al pari delle annualità 2016 e precedenti, saranno destinate ad incremento della dotazione complessiva del ripetuto fondo solo in sede di riparto, in quanto non determinabili a priori.
Il comma 446 precisa, inoltre, al capoverso 380-novies, che i vigenti criteri di ripartizione del

Fondo si applicano solo fino al 2016. Sono, tuttavia, escluse dalla nuova disciplina le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell'articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione. Tale esclusione non determina effetti finanziari. Il comma 447, modificando l'articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge n.95/2012 incrementa dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione. Non vi sono effetti finanziari, in quanto tale contributo viene erogato entro il limite degli stanziamenti finanziari previsti (30 milioni di euro complessivi) ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

- 453 *La disposizione interviene sulla disciplina relativa alle gare d'ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. La norma specifica al riguardo che il gestore uscente è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto (interpretazione autentica dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000). Le risorse derivanti dall'applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali. La norma traduce in disposizione di rango primario l'interpretazione dell'articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016. Si tratta di norma interpretativa che concerne la corretta esecuzione dei rapporti tra ente locale e gestore concessionario affidatario e garantisce che la gestione del servizio continui ad essere svolta dal gestore uscente che, continuando a percepire la tariffa è tenuto alla corresponsione del relativo canone, scongiurando il pericolo di minori entrate. In merito al secondo periodo è specificato che le risorse accertate dagli enti rientrano tra le entrate valide ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in coerenza alle disposizioni previste dal comma 466 e, pertanto, non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.*
- 454 *La disposizione di carattere ordinamentale, non comporta effetti finanziari, prevedendo il rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali.*
- 455 *Il comma differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.*
- 456 *Il comma dispone che possano essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata di servizi sociali in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 186 lett. e) della 191 del 2009 e, pertanto, determina risparmi di spesa quantificabili solo a consuntivo.*
- 457 *Il comma prevede, in deroga al TUEL, che per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, non si ascrivono effetti finanziari.*
- 458 *La norma, ponendosi l'obiettivo di semplificare le modalità di trasmissione, da parte degli enti locali, delle informazioni utili per la definizione dei fabbisogni standard e di integrare la parte di pubblicità dei dati, non determina effetti finanziari.*
- 459 *La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto modifica a decorrere dall'anno 2018 le modalità di riparto delle riduzioni di cui all'articolo 47, comma 9, lettera a), del DL 66/2014 con riferimento ai comuni compresi nella gestione associata di funzioni e servizi, rimanendo fermo l'obiettivo complessivo della riduzione.*

- 460 *La disposizione prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che restano fermi i vincoli di finanza pubblica degli enti interessati.*
- 462 *La disposizione prevede l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente. Comporta oneri per 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018.*
- 463 Le disposizioni sono finalizzate, in attuazione dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a disciplinare, per le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, in sostituzione delle regole di finanza pubblica per l'anno 2016, l'obbligo di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2017, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, viene richiesto agli enti locali e alle regioni di conseguire l'equilibrio fra le entrate e le spese finali, espresso in termini di competenza. Il saldo di riferimento per il pareggio di bilancio è costituito dalle entrate finali, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e le spese finali, ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, ai fini della determinazione dell'equilibrio complessivo in termini di competenza concorre il saldo tra il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa finanziato dalle entrate finali.
- 484
- 467 La disposizione consente agli enti di non mandare in economia le risorse del fondo pluriennale vincolato di spesa del 2015 accantonate per garantire la copertura di opere ancorché non ancora impegnate, e di accantonarle nel fondo pluriennale di spesa del 2016. Gli effetti, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, derivanti dall'applicazione di tale norma sono considerati nell'ambito delle valutazioni riguardanti l'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non riveniente da debito tra le entrate finali.
- L'inclusione del Fondo pluriennale vincolato non riveniente da ricorso al debito fra le poste utili al conseguimento del pareggio di bilancio determina oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 304 milioni di euro, 296 milioni di euro e 302 milioni di euro.
- Gli oneri derivano dal differenziale fra la maggiore spesa determinata dall'inclusione del Fondo pluriennale vincolato fra le entrate finali valide ai fini del pareggio di bilancio e la minore spesa derivante dall'obbligo di accantonare nel Fondo pluriennale vincolato di spesa le entrate finali finalizzate alla copertura di impegni esigibili negli esercizi successivi.
- La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto delle informazioni acquisite con il monitoraggio del I° semestre degli andamenti dei bandi di gara, completi delle informazioni riferite allo sviluppo teorico (SAL) delle opere e degli andamenti delle entrate finali, al netto della quota a copertura delle spese correnti e del rimborso prestiti dell'anno 2015. Al Fondo pluriennale vincolato (entrata e spesa)

- al 1° gennaio 2016, al netto della quota finanziata da debito, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per ciascun anno di riferimento al fine di determinare gli impegni coperti dal Fondo pluriennale di entrata negli esercizi successivi. A decorrere dall'anno 2017, sono state stimate, per ciascun anno, le entrate finali al netto delle spese correnti e del rimborso prestiti da destinare agli investimenti; le entrate finali nette, quindi, sono state imputate in parte a copertura degli impegni per investimenti nel medesimo esercizio e al differenziale è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.
- 468- Le disposizioni non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le
482 modalità di monitoraggio e di controllo, anche successivo, le sanzioni in caso di mancato rispetto delle disposizioni ed i premi per gli enti virtuosi.
- 479 Il comma 479, lettere a) e b), prevede la redistribuzione alle regioni, alle città metropolitane, alle province ed ai comuni delle somme derivanti dalle sanzioni di cui al comma 475, lettere a) e b), nei limiti delle stesse. Il comma 479, lettere c) e d), prevede un innalzamento del limite delle spese di personale a tempo determinato del 10 per cento per le regioni e le città metropolitane virtuose e un turn over al 75 per cento per i comuni virtuosi; resta comunque fermo il rispetto del saldo previsto al comma 466 per ciascun ente territoriale e, pertanto, non determina effetti sulla finanza pubblica.
- 483 La disposizione non determina effetti sulla finanza pubblica in quanto mantiene ferme per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, nonché per le Province autonome di Trento e Bolzano, la disciplina del patto di stabilità interno recata dalla normativa vigente e dagli Accordi sottoscritti con lo Stato, salvo l'inserimento, nel saldo di competenza mista, del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota finanziata da debito, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stati considerati ai fini dell'inserimento del medesimo fondo nel saldo di cui al comma 466.
- 484 La disposizione prevede per la Regione Valle d'Aosta la disapplicazione della disciplina del patto di stabilità interno (tetto di spesa eurocompatibile) ed il passaggio al pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra entrate e spese finali di competenza). Sulla base dei dati forniti dalla Regione, tale passaggio non comporta effetti peggiorativi per i saldi di finanza pubblica.
- 485- Le norme dispongono che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi
494 finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati ad interventi di edilizia scolastica. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito. Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito, comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 245 milioni di euro, 435 milioni di euro e 405 milioni di euro. La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.
- 487- Le norme non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le
494 modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.
- 495- Le norme dispongono che per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati alle Regioni spazi finanziari
501 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui. Gli spazi finanziari sono finalizzati ad effettuare investimenti a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito.

Gli investimenti effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e sulle risorse rivenienti dal debito comportano oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno per gli anni 2017, 2018 e 2019 pari, rispettivamente, a 175 milioni di euro, 311 milioni di euro e 301 milioni di euro.

La stima degli oneri per gli spazi assegnati negli anni 2017 e 2018 è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto della minore incidenza di lavori di piccole dimensioni (sotto i 40.000 euro) e degli spazi finanziari a copertura degli investimenti finanziati da debito.

Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi. Il 2019 è stato ipotizzato esclusivamente a copertura di opere pluriennali, applicando lo sviluppo teorico (SAL) per determinare gli impatti negli esercizi successivi.

- 497- Le norme non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzati a disciplinare le
501 modalità ed i tempi di richiesta degli spazi, nonché le priorità di assegnazione degli stessi nel limite delle risorse disponibili.
- 502 *Il comma dispone che per gli anni dal 2017 al 2030 sono assegnati alle Province autonome di Trento e di Bolzano spazi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, per 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e per 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia per gli anni 2018-2030. La stima degli oneri è stata effettuata tenendo conto della quota di spazi finanziari utilizzata nel medesimo esercizio pari a circa il 30 per cento. Tale percentuale è stata stimata tenendo conto dell'incidenza di lavori di piccole dimensioni realizzabili nell'esercizio. Per la restante parte, ipotizzando la copertura di opere pluriennali, è stato applicato lo sviluppo teorico degli stati avanzamento lavori per determinare gli impatti negli esercizi successivi. La disposizione comporta oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033.*
- 503- *Le disposizioni non determinano effetti finanziari.*
504
- 505 *Prevede la riduzione, pari a 50 milioni di euro nel 2017, 73 milioni di euro nel 2018, 98 milioni di euro nel 2019, 103 milioni di euro nel 2020, 101 milioni di euro nel 2021, 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, 65 milioni di euro nel 2031, 38 milioni di euro nel 2032 e 12 milioni di euro nel 2033, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*
- 506- Le norme non determinano effetti finanziari, in quanto meramente finalizzate a disciplinare le
508 sanzioni in caso di mancata attuazione delle intese regionali, ovvero in caso di mancato utilizzo e/o monitoraggio degli spazi acquisiti.
- 509 La disposizione prevede che la regione Siciliana, in sostituzione delle regole del patto di stabilità interno, consegua un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e, a decorrere dal 2018, un saldo non negativo, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. Tale disposizione consente di neutralizzare gli effetti sull'indebitamento netto dell'assegnazione di risorse a titolo di compartecipazione all'IRPEF maturata prevista nel comma 514, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016 e in applicazione delle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016.
- 510 La norma, attuativa del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, richiede alla regione Siciliana, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa

corrente, in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente, che incidono sulla qualità della spesa e i cui effetti finanziari sono assorbiti nell'ambito del saldo di cui al comma 509.

511 La disposizione non determina effetti finanziari in quanto finalizzato a disciplinare le modalità di certificazione regionale del rispetto dei saldi di cui al comma 509, nonché del rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione strutturale della spesa corrente regionale di cui al comma 510.

512 La disposizione non determina effetti finanziari in quanto finalizzata a disciplinare le sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510.

513 La disposizione impegna la Regione a porre in essere le azioni necessarie per la rilevazione dei costi e dei fabbisogni standard negli enti locali del proprio territorio e, pertanto, non determina effetti finanziari

514 Il comma prevede, in attuazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Governo e la regione Siciliana firmato il 20 giugno 2016, nonché in applicazione della norma di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, approvata dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, l'attribuzione alla medesima Regione di una compartecipazione in decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) calcolata con il metodo del c.d. "maturato" pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018.

La quota relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche spettante alla Regione è stata determinata ipotizzando che la stessa risulti dalla somma delle seguenti voci:

- dall'imposta netta risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta, nonché dalle certificazioni sostitutive presentate dai contribuenti e per conto dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dall'imposta sui redditi a tassazione separata delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel territorio regionale;
- dalle somme riscosse a seguito delle attività di accertamento e di controllo effettuate dalle amministrazioni finanziarie statali e regionali nei confronti dei contribuenti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale.

A legislazione vigente, la compartecipazione IRPEF della Regione Siciliana risulta pari ai 10 decimi del gettito riscosso nel suo territorio in analogia a tutte le altre entrate tributarie erariali per le quali non si dispone, peraltro, alcuna modifica.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della disposizione in esame, sulla base dei dati relativi all'ultimo anno di imposta (a.i. 2014) per il quale risultano disponibili i dati delle dichiarazioni dei redditi, opportunamente estrapolati, si stima un importo a titolo di compartecipazione per i 6,74 decimi dell'IRPEF maturata per l'anno 2017, pari a 5.341 milioni di euro, e per 7,10 decimi dell'IRPEF maturata a decorrere dal 2018, pari a 5.626 milioni di euro annui. Tale importo è assegnato mediante attribuzione diretta da parte della Struttura di Gestione, individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, adottato d'intesa con la Regione.

Nella stima si è tenuto conto delle nuove modalità di determinazione della compartecipazione IRPEF, considerando sia l'imposta netta (IRPEF) dichiarata dai contribuenti siciliani sia il gettito dell'imposta a tassazione separata e derivante dall'attività di accertamento e controllo.

A legislazione vigente il gettito della compartecipazione IRPEF da attribuire alla Regione è stimato in circa 3.941 milioni di euro su base annua. L'importo include sia le entrate devolute per il tramite della Struttura di Gestione dell'Agenzia delle Entrate sia le entrate IRPEF riscosse direttamente dalla Regione (fonte Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato).

La quota di compartecipazione sopra indicata da calcolare con il nuovo metodo (c.d. "maturato") comporta quindi una variazione positiva della compartecipazione IRPEF della Regione pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e a circa 1.685 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, con corrispondenti oneri in termini di fabbisogno e indebitamento delle amministrazioni pubbliche nel medesimo anno.

Per il saldo netto da finanziare gli oneri si realizzano per 1.400 milioni nell'esercizio 2018 e per 1.685 milioni annui a decorrere dal 2019 trattandosi di regolazioni contabili.

In termini di indebitamento netto, per gli anni 2017 e successivi, gli effetti negativi conseguenti alle emanande norme di attuazione sono sterilizzati attraverso la previsione di un saldo obiettivo positivo per l'anno 2017 (pari ad euro 577.512.000) e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018.

- 515** Il comma non determina effetti finanziari per i saldi di finanza pubblica.
- 516** Il comma non determina oneri in quanto volto a riequilibrare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Siciliana nel caso in cui sia prorogato il regime di cui all'articolo 1, comma 629, lett. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 517** Il comma prevede la restituzione delle somme accantonate nei confronti della Regione Valle d'Aosta in applicazione dell'articolo 15, comma 22, del decreto legge n. 95/2012 e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché la disapplicazione nei confronti della stessa Regione degli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017. Tale disposizione comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 26,638 milioni di euro per l'anno 2017 e a 6,602 milioni di euro a decorrere dal 2018.
- 518** Il comma, prevedendo il ristoro delle accise a titolo di compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, a 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023.
- 519-520** Le disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto, nelle more dell'intesa di cui al medesimo comma 519, sono fatti salvi gli accantonamenti previsti in bilancio per la Regione Friuli Venezia Giulia.
- 521** Il comma, come indicato al comma 522, comporta oneri in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno ed indebitamento pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.
- 523** La lettera a) del presente comma determina oneri in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto la proroga della gestione commissariale fino all'integrale rimborso delle anticipazioni comporta il versamento al fondo ammortamento titoli di Stato della relativa quota capitale, versamento non previsto per il contributo della Regione di cui alla norma vigente.
Gli oneri sono quelli riportati nel seguente prospetto
quota capitale

anno 2017	124.424.578,12
anno 2018	126.777.983,45
anno 2019	129.191.368,73
anno 2020	131.666.480,42
anno 2021	134.205.118,52
anno 2022	136.809.138,27
anno 2023	139.480.451,86
anno 2024	142.221.030,26
anno 2025	145.032.905,00
anno 2026	147.918.170,11
anno 2027	150.878.984,10
anno 2028	153.917.571,93
anno 2029	157.036.227,13
anno 2030	160.237.313,97
anno 2031	163.523.269,64
anno 2032	166.896.606,59
anno 2033	170.359.914,86
anno 2034	173.915.864,53

anno 2035	177.567.208,24
anno 2036	181.316.783,81
anno 2037	185.167.516,88
anno 2038	189.122.423,73
anno 2039	193.184.614,06
anno 2040	197.357.294,01
anno 2041	201.643.769,16
anno 2042	206.047.447,67
anno 2043	210.571.843,52
anno 2044	148.653.427,43
anno 2045	65.732.096,01

La lettera b) del presente comma non determina oneri in termini di indebitamento netto, in quanto la Regione, a valere delle relative entrate, è tenuta a conseguire un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

- 524 La disposizione non comporta effetti finanziari prevedendo che le quote di anticipazioni di liquidità erogate alle Regioni *nonché alla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi 452 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190*, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successive modificazioni e rifinanziamenti, non integralmente utilizzate e rendicontate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, possano essere utilizzate *dai medesimi beneficiari* per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2014.
- 525 La disposizione non comporta effetti finanziari.
- 526 La disposizione non comporta effetti finanziari.
- 527-
528 I commi in esame, concernenti le proroghe al 2020 del concorso regionale alla finanza pubblica, comportano un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per 7.682 milioni di euro per l'anno 2020. Inoltre, si prevede la possibilità che le Regioni interessate alle manovre di finanza pubblica effettuino versamenti all'entrata del bilancio statale ai fini del contributo richiesto.
- 529 La disposizione, riguardante la procedura di riparto del contributo per il minor gettito IRAP, non comporta effetti finanziari.
- 530 L'attuazione delle norme di cui ai commi in esame, costituisce una mera regolazione contabile e non
-532 ha effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
- 533 La disposizione presenta solo contenuti di natura ordinamentale. Pertanto non produce effetti sui saldi di finanza pubblica.
Con riferimento agli oneri necessari per l'adeguamento dei sistemi informativo-contabili, si ritiene che l'attuazione della norma possa essere effettuata nell'ambito delle attività di manutenzione degli stessi. In particolare, le attività già svolte per dare applicazione alla disciplina riguardante la fattura elettronica rendono limitati gli impatti sui sistemi informativo contabili delle Amministrazioni pubbliche, soprattutto per quelle già in grado di generare i documenti (mandati e reversali) secondo uno standard XML. Per gli enti meno evoluti sarà comunque messa a disposizione un'interfaccia gratuita che consenta la corretta predisposizione dell'Ordinativo Informativo e gestisca il colloquio tra l'ente e SIOPE.
- 534 *La disposizione attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), competente nel territorio regionale. L'imposta, istituita e disciplinata dall'art. 56 del D.Lgs. 446/1997, è attualmente di spettanza delle province. La norma non determina effetti finanziari, in quanto si tratta dell'attribuzione di un tributo provinciale alla Regione a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione medesima che sopprime le*

province quali enti titolari di funzioni amministrative.

- 535** Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) in esame sono finalizzate al consolidamento delle potenzialità di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla catena distributiva dei prodotti petroliferi ad imposta sospesa, con finalità di contrasto alle frodi riscontrate nel settore su carburanti di provenienza comunitaria, specialmente a seguito dell'incremento di circa il 30% delle aliquote sul gasolio e sulla benzina negli anni 2011-2012. In considerazione che, a decorrere dal 2012, i predetti flussi intracomunitari (oggetto solo di controllo su base dichiarativa) hanno originato un eccesso delle quantità erogate dai distributori rispetto a quelle attese in base alle immissioni in consumo dai depositi, è possibile ragionevolmente stimare un recupero di tax-gap, a regime, per effetto dell'applicazione di tutti i predetti quattro provvedimenti, in almeno 100 milioni di euro annui. In particolare, la disposizione di cui alla lettera a), concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti in regime di sospensione d'imposta, nonché delle relative quantità. La disposizione di cui alla lettera b), concerne l'introduzione dell'obbligo di detenzione e di contabilizzazione separata dei prodotti petroliferi ricevuti ad imposta sospesa e di quelli ricevuti ad imposta assoluta presso i depositi dei destinatari registrati. La disposizione di cui alla lettera c), concerne l'introduzione di un sistema di tracciamento della posizione delle autobotti e delle bettoline utilizzate nel trasporto di carburanti ad imposta assoluta, nonché delle relative quantità. La disposizione di cui alla lettera d), concerne il potenziamento delle facoltà di controllo dell'Amministrazione finanziaria presso i distributori di carburante e i depositi di stoccaggio ad imposta assoluta, tramite la possibilità di poter prescrivere l'installazione di congegni e di strumenti di misura sugli impianti. Premesso l'effetto di recupero di imposta atteso dall'applicazione del complesso delle disposizioni sopra citate, l'introduzione delle predette misure si rende, altresì, necessaria per tutelare gli operatori virtuosi del downstream petrolifero, eliminando le distorsioni alla concorrenza introdotte dalla presenza sul mercato di flussi di carburanti sottratti all'accertamento e, conseguentemente, venduti sottocosto ai consumatori finali. Da ultimo, si rappresenta che le operazioni descritte verranno svolte con le risorse umane e strumentali già destinate all'esercizio delle attività istituzionali, pertanto non si determineranno costi aggiuntivi a carico dell'erario. La successiva lettera e) aggiorna la disciplina dei depositi fiscali di prodotti energetici contenuta nell'art. 23 del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che viene innovato in maniera incisiva introducendo i requisiti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione o della licenza fiscale e rideterminando i vigenti requisiti oggettivi. Dalla nuova disciplina consegue un più efficace contrasto ai fenomeni di illegalità, con un presumibile incremento di gettito derivante dalla restrizione della platea dei soggetti abilitati ad operare in regime sospensivo e dal corrispondente ampliamento della filiera operante ad accisa assoluta, che di fatto determina un'anticipazione del versamento dell'accisa. Tenendo conto che, nel 2015, le entrate erariali derivanti dalle immissioni in consumo di prodotti petroliferi sono state di euro 25.752.063.577,42, di cui euro 5.015.485.314,03 dagli impianti di produzione e, per i restanti euro 20.736.578.263,39 dai depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale, nell'ipotesi che dal potenziamento dei riscontri in fase autorizzativa per quest'ultimi depositi derivi un efficientamento della logistica fiscale cautelativamente stimato nell'ordine del 5 per mille, la modifica normativa in esame potrà comportare, a regime, a parità di altre variabili esogene, un incremento del gettito per le accise di 105 milioni di euro annui. Concorrono a tale incremento di gettito anche gli effetti positivi indotti dalla riduzione della pericolosità fiscale correlata alla selezione degli esercenti i depositi fiscali ed abilitati a detenere prodotti in sospensione d'imposta.
- 536** Nella disposizione viene differita l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 del novellato articolo 23 del T.U. accise.
- 537-539** La disposizione prevedono, a decorrere dal 1 gennaio 2018, l'introduzione di taluni elementi aggiuntivi nel contenuto degli scontrini fiscali e delle ricevute fiscali, da determinarsi con

provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate. Le disposizioni non determinano effetti sul gettito.

540-541 Le successive disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, che i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possano partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale, qualora abbiano comunicato il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Alla predetta lotteria nazionale si associano effetti di stimolo alla *compliance* e, in definitiva, possibili effetti incrementali di gettito derivanti dalla conseguenza emersione, a seguito dell'introduzione di una lotteria associata all'emissione di scontrini, ricevute e fatture emesse dai titolari di partita IVA quando effettuano una transazione con un consumatore finale, di operazioni sconosciute al fisco, in ragione dei risultati ottenuti dall'Amministrazione Fiscale Portoghese che ha introdotto tale incentivo a partire dal 2014.

Dai dati relativi a tale esperienza risulta che, su alcuni specifici settori di attività economica, nel primo anno di applicazione della lotteria, in Portogallo si è osservato un incremento del gettito dichiarato pari al 8,7%.

Poiché deve tenersi conto anche dell'incremento legato all'andamento del ciclo economico, per sterilizzare tale componente si è considerata la variazione del PIL del Portogallo espresso in valuta corrente. La variazione 2014 su 2013 di questo aggregato è risultata pari al +1,7%. Pertanto, il beneficio incrementale da considerare si riduce dall'8,7% al 7,0%. Occorre, inoltre, tenere presente che i settori di attività economica considerati dai portoghesi sono stati interessati, oltre che dall'introduzione della lotteria, anche da incentivi legati al rimborso parziale dell'IVA pagata dai consumatori finali. In assenza di ulteriori informazioni si può supporre che metà dell'incremento registrato sia riconducibile alla lotteria e l'altra metà ai rimborsi. Il tasso incrementale, quindi, si deve ridurre dal 7,0% al 3,5%.

Tutto ciò premesso, per avere un'idea del campo di applicazione della nuova norma alla realtà italiana, si può ricorrere alle informazioni riportate nel quadro VT della dichiarazione IVA, riferito all'anno di imposta 2013. In questo quadro della dichiarazione i contribuenti indicano l'ammontare delle loro cessioni imponibili effettuate a consumatori finali. Nella tabella 1 sono illustrati i dati della IVA corrispondente a tale cessioni, disaggregata per settore di attività economica.

Dalla tabella 1 si ricava che il totale dell'IVA derivante dagli scambi B2C ammonta a 67.955 milioni di euro. Di questi, 14.863 sono dovuti a transazioni effettuate da supermercati ed ipermercati ed è presumibile ipotizzare che l'introduzione della lotteria non porterà alcun beneficio incrementale sul gettito per tali attività, in quanto l'emissione degli scontrini già avviene sempre, per finalità di controllo interno. Dal calcolo dei benefici dovrebbero essere anche esclusi i dati delle utilities, dei trasporti e delle comunicazioni, con valori rispettivamente pari a 4.217 e 5.144, perché anche in questo caso l'eventuale introduzione della lotteria non comporterebbe alcun cambiamento nel comportamento dei consumatori.

L'esclusione dal calcolo dei benefici non implica automaticamente che tali settori debbano essere esclusi dalla partecipazione alla lotteria. Nel caso della grande distribuzione, ad esempio, occorrerebbe considerare anche lo stimolo concorrenziale, esercitato sugli altri esercenti, che potrebbe essere indotto dalla loro adesione al progetto.

Tabella 1. IVA sulle cessioni a consumatore finale. Fonte quadro VT della dichiarazione IVA, anno d'imposta 2013 (dati in milioni di euro)

Agricoltura	452
Estrazione	527
Attività manifatturiere	3.219
Energia e acqua	4.217

Costruzioni	3.805
45.1 Commercio ingrosso e dettaglio autoveicoli	
45.2+45.3+45.4 Manutenzione, riparazione, commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori autoveicoli e motocicli	4.884
46 Commercio ingrosso escluso autoveicoli e motocicli	3.581
47.11.10 Ipermercati e 47.11.20 Supermercati	14.863
Da 47.11.3 a 47.99.2 Altro commercio al dettaglio	14.591
Trasporto e attività di supporto; magazzinaggio, servizi postali e attività di corriere	5.144
55 Attività di alloggio	1.399
56.1+56.2 Ristoranti e attività di ristorazione mobile; catering e altre attività di ristorazione	2.274
56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina	1.205
93.2 Attività ricreative e di divertimento	247
96 Altre attività di servizi per la persona	1.277
Restante parte attività di servizi da J ad U	6.271
Totale	67.955

Se dal totale si sottraggono gli importi corrispondenti ai settori sopra elencati, allora il totale da considerare nel calcolo si riduce a 43.731 milioni di euro.

Se si effettua l'ipotesi, prudentiale, che, nel primo anno di applicazione, al progetto aderisca solo un 5% del mercato potenziale, il dato di 43.731 milioni si riduce a 2.187 milioni.

Se a quest'ultimo dato si applica il tasso di incremento registrato in Portogallo, ovvero il 3,5%, il gettito incrementale atteso si attesterebbe su 77 milioni di euro a decorrere dal 2018. Tuttavia, tenuto conto che, allo stato, non è possibile stimare il numero e l'importo dei premi della prevista lotteria - il cui importo dovrebbe comunque essere considerato ai fini della valutazione dell'effetto finanziario netto derivante dalla misura - dell'unicità dell'esperienza portoghese e, pertanto, della limitata predittività che si può attribuire a tale unico precedente diretto, benché si ritenga che alle disposizioni possano essere ascritti, a decorrere dal 2018, positivi effetti di gettito, prudenzialmente si ritiene opportuno non stimare alcun effetto finanziario dall'introduzione della misura.

542-
544

Le disposizioni contenute nei commi 542 e 543, al fine di incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili e di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale nei rapporti Business to Consumer, anticipano al 1 marzo 2017 l'avvio della lotteria nazionale abbinata agli scontrini di cui al precedente comma 540, prevedendo altresì che le modalità del gioco siano tali da incrementare del 20% le probabilità di vincita per i consumatori i quali abbiano pagato il corrispettivo delle cessioni cui gli scontrini si riferiscono con carta di debito o di credito. Il comma 544 prevede che il regolamento del gioco sia rimesso a un decreto del Ministro delle finanze il quale dovrà stabilire, oltre alle modalità del gioco e alle regole dell'estrazione, anche i premi in palio. Benché le disposizioni siano in grado di stimolare, attraverso la convenienza dei clienti a richiedere l'emissione dei documenti fiscali, una maggior compliance fiscale degli esercenti, alle disposizioni non si ascrivono effetti positivi di gettito. Si reputa, in ogni caso, che l'entità e il numero dei premi previsti per i giocatori saranno stabiliti dal DM di cui al comma 544 secondo un indirizzo coerente

con la clausola di invarianza di cui al comma 543 e che non vi saranno, pertanto, effetti negativi a carico della finanza pubblica.

545- *La disposizione è volta a contrastare il fenomeno del c.d. secondary ticketing, ossia il collocamento*
546 *di biglietti per manifestazioni di spettacolo acquistati on-line in maniera massiva da apposite*
piattaforme e successivamente da queste rivenduti a prezzi molto superiori rispetto al prezzo
esposto sul biglietto. La pratica determina forti danni a carico dell'Erario per mancata
corresponsione di maggiori imposte, a carico dei consumatori/utenti penalizzati dal ricarico sul
prezzo e a carico degli autori/editori e degli artisti interpreti o esecutori per mancata
corresponsione dei relativi diritti.

Le disposizioni stabiliscono il divieto di esercitare l'attività di vendita o qualsiasi altra forma di
collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo a soggetti diversi dai titolari dei sistemi per
la loro emissione prevedendo le relative sanzioni, incluse quelle specifiche inerenti i casi di
secondary ticketing on-line. Le disposizioni, inoltre, attribuiscono i compiti di accertamento
all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). Non è sanzionata la vendita o
qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una
persona fisica in modo occasionale purché senza finalità commerciali.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite l'Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) e la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di
attuazione della norma.

Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che
l'AGCOM e le altre autorità coinvolte nei controlli svolgeranno i relativi compiti con le risorse
umane e finanziarie già disponibili.

547- In un'ottica di equiparazione nell'imposizione dei redditi di impresa a prescindere dalla forma
553 organizzativa adottata, attraverso una modifica al TUIR viene introdotta una nuova disposizione

recante la disciplina dell'imposta sul reddito imprenditoriale (IRI). Si tratta di un regime impositivo
opzionale per tutte le imprese individuali e le società di persone commerciali in contabilità ordinaria.
Si tratta di una disposizione finalizzata anche a favorire la capitalizzazione delle imprese, laddove
separa, ai fini impositivi, il reddito derivante dall'impresa dagli altri redditi percepiti
dall'imprenditore, assoggettati all'ordinaria IRPEF in misura progressiva.

Il reddito derivante dall'impresa, invece, sconta la tassazione separata in misura proporzionale pari a
quanto previsto ai fini IRES (24% dal 2017) ed è escluso, quindi, dalla concorrenza al reddito
complessivo dell'imprenditore o del socio, nel quale confluirà, peraltro, il reddito che lo stesso
imprenditore ritrae dall'azienda come compenso del suo contributo lavorativo, come reddito di
impresa.

Per motivi di coerenza sistematica il presente regime è alternativo rispetto a quanto attualmente
previsto all'articolo 116 TUIR *Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base*
azionaria, il regime attualmente previsto per le "piccole SRL".

Sempre per motivi di coerenza sistematica è infine previsto che il beneficio sull'aiuto alla crescita
economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 si applichi per i soggetti
che adottano il regime IRI con le modalità ordinarie previste per i soggetti IRES.

A tale riguardo, si evidenzia che un differente articolo del presente provvedimento stabilisce una serie
di modifiche alle modalità di determinazione dell'ACE a decorrere dal 2017, sia per le società di
capitali - che determinano l'agevolazione con riferimento alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 -
che per le società di persone e le imprese individuali, che invece determinano attualmente
l'agevolazione rispetto all'intero patrimonio netto.

Ai fini della determinazione dei possibili effetti in termini di gettito attribuibili alla normativa in
parola si descrive di seguito l'iter logico sistematico che si è inteso percorrere.

Società di persone

k) Dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2011 società di persone sono state selezionate tutte le

imprese a contabilità ordinaria (quadro RF) e ricavato il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 (rigo RF66) nonché il valore dei titoli non partecipativi (dato IAS, se presente);

l) a partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di persone sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE, al patrimonio netto, ai titoli non partecipativi, all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;

m) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci; tale compensi concorreranno al reddito complessivo dei soci (o dell'imprenditore individuale) come reddito di impresa.

n) Per ogni impresa associata a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF dei soci a legislazione vigente, la IRI della società a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per i soci) e la IRPEF dei soci a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile del socio al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;

o) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:

- che i soci eventualmente prelevino e facciano concorrere al loro reddito complessivo, in proporzione alla propria quota di possesso, un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;

- che la impresa deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dal socio, determinando un reddito di specie inferiore.

p) a tale riguardo si è così operato:

- in capo ad ogni singolo socio (persona fisica o società), sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto:

- a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di partecipazione ma comprensivo dei compensi prelevati);

- a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;

- a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;

- a ricalcolare il reddito imponibile;

- a ricalcolare la imposta lorda;

- a rideterminare le detrazioni spettanti;

- a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.

- Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun socio attui un comportamento "fiscalmente razionale" e quindi - per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell'utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (determinata dalla quota di possesso) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;

- a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato *grado di autonomia finanziaria*, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l'indicatore è inferiore a 0,33, l'impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire al singolo socio solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;

- in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l'importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo socio, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (*IRPEF netta a legislazione proposta + IRI*) meno *IRPEF netta a legislazione vigente*, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell'importo ipotizzato al reddito complessivo del socio (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);

- nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in

capo al singolo socio le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;

▪ nel caso in cui il socio sia una società di capitali od un ente non commerciale si è proceduto a stimare testa su testa gli effetti sull'IRES;

q) in capo ad ogni società di persone sono stati infine sommati gli utili prelevati e le singole imposte IRPEF nette statali – oppure IRES - (a legislazione vigente e proposta) di tutti i soci della società oltre alle addizionali regionali e comunali;

r) la sommatoria degli utili prelevati – determinati secondo un criterio di convenienza relativa – è stata infine dedotta dall'imponibile IRI, calcolando infine la imposta conseguente.

s) si evidenzia altresì come attraverso l'abbinamento testa su testa dei dati di cui ai punti a) e b) con quelli di cui al punto g) sia stato calcolato in capo ad ogni impresa associata a contabilità ordinaria anche l'effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE, tenuto conto delle novità previste a valere dal 2017, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:

▪ nel caso in cui il contribuente, a *legislazione vigente*, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RF65, che rappresenta il rendimento nozionale dell'esercizio nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e rispetto alla variazione in aumento del capitale proprio (*incremento* del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 in luogo dell'intero stock previsto fino alla legislazione 2016), nei limiti del reddito di specie. A seguire è stato calcolato in capo a ciascun socio il risparmio IRPEF derivante dalla applicazione del particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di progressività per scaglioni del risparmio di imposta;

▪ a *legislazione proposta* il reddito ACE di spettanza dell'esercizio è stato calcolato sempre applicando le nuove aliquote di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e sempre con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (*incremento* del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010): il risparmio di imposta conseguibile è tuttavia *proporzionale* (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;

▪ si evidenzia peraltro che in conseguenza delle scelte di cui al punto f) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell'anno $n+1$ sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell'anno n : queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE-rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016;

▪ l'imposta a tassazione separata (IRI) dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all'incremento del patrimonio netto.

t) Al termine è stata determinata in capo alla singola società di persone la *variazione di gettito* data dal differenziale tra la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione vigente* e la somma della IRI a carico della società e la sommatoria *delle imposte IRPEF statali, addizionali regionali e comunali dei soci a legislazione proposta*.

u) A tale riguardo si evidenzia infine un effetto indiretto, collegato a quanto disposto dal DL n. 91/2014 all'articolo 19, che ha previsto possibilità per tutti i potenziali contribuenti beneficiari del regime ACE di optare, per la parte in eccedenza del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo netto dichiarato, per la fruizione di un credito di imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) da ripartirsi in cinque quote annuali di pari importo. Poiché la presente normativa modifica le modalità sia di determinazione che di utilizzo del rendimento nozionale per le persone fisiche e le società di persone, in capo ad ogni impresa a contabilità ordinaria è stata calcolata la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP - conseguente al cambio della modalità di determinazione dello stesso da progressività per scaglioni ad aliquota proporzionale del 24% - rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014, facendo ricorso alla medesima metodologia.

Persone fisiche

Per quanto riguarda le imprese individuali a contabilità ordinaria (persone fisiche), i passi elaborativi hanno ricalcato quelli descritti per le società di persone, con le debite differenze relative alle variabili da selezionare e la contestuale entrata in vigore del nuovo *Regime forfetario delle persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni*, di cui all'articolo 1, commi 44-79 Legge n. 190/2014 (Stabilità 2015). Si descrivono, di seguito, le modalità di stima utilizzate per la determinazione dei possibili effetti in termini di gettito.

- a) A partire dalle dichiarazioni dei redditi UNICO2015 persone fisiche sono state selezionate tutte le imprese a contabilità ordinaria (quadro RF), assieme ai dati relativi rispettivamente ai ricavi, alla ACE e al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2014 (RS37 colonna 3), al patrimonio netto e alle attività finanziarie non immobilizzate al 31 dicembre 2010 (rigo RF63), all'utile di esercizio nonché al reddito di specie;
- b) sono stati esclusi dalla elaborazione tutti i soggetti i quali si stima aderiranno al nuovo regime forfetario, attraverso abbinamento puntuale con lo specifico archivio creato a valle delle stime effettuate in sede di Legge di Stabilità 2015: con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a) si tratta sostanzialmente di imprenditori individuali di minori dimensioni, in regime di contabilità ordinaria per opzione;
- c) la normativa proposta prevede che l'impresa possa dedurre dal reddito i compensi prelevati a carico dell'utile dell'esercizio o delle riserve di utili dall'imprenditore o dai collaboratori familiari o dai soci: tale compensi concorreranno al reddito complessivo dell'imprenditore individuale come reddito di impresa;
- d) nel caso di quote imputate alla azienda coniugale od impresa familiare la stima è stata effettuata separatamente testa su testa sui dati dichiarati dall'imprenditore individuale e pro quota per ciascun coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, salvo poi sommare gli effetti in capo alla impresa individuale;
- e) per ogni impresa individuale a contabilità ordinaria, pertanto, si è proceduto a calcolare la IRPEF a legislazione vigente, la IRI a legislazione proposta (al netto degli eventuali prelievi di utili a titolo di compenso per l'imprenditore individuale), la IRPEF a legislazione proposta (rispetto ad un imponibile dell'imprenditore al netto della quota di reddito di specie di cui al quadro RF ma comprensivo della quota di utile / compenso prelevata a valere sul reddito IRI) e la variazione di gettito IIDD conseguente, nonché l'aggravio ovvero il risparmio complessivo di imposta per il contribuente, tenuto altresì conto degli eventuali effetti indiretti sulla determinazione del credito di imposta ai fini IRAP recentemente introdotto;
- f) Ai fini della presente stima si è in via generale ipotizzato:
 - che l'imprenditore eventualmente prelevi e faccia concorrere al suo reddito complessivo nell'anno un ammontare in ogni caso non superiore al minore tra l'utile di esercizio civilistico (RF04) ed il reddito di impresa netto dell'anno;
 - che la impresa individuale deduca, ai fini della determinazione del reddito d'impresa IRI (tassato al 24%), tali compensi prelevati dall'imprenditore, determinando un reddito di specie inferiore;
- g) a tale riguardo si è così operato:
 - in capo a ciascun imprenditore individuale, coniuge di azienda coniugale ovvero collaboratore di impresa familiare, sulla base di quanto dichiarato dallo stesso nel quadro RN si è proceduto
 - a ricalcolare il nuovo reddito di specie (al netto della quota di reddito di impresa ordinaria ma comprensivo dei compensi prelevati);
 - a ricalcolare l'eventuale utilizzo delle perdite di esercizio precedenti;
 - a ricalcolare il reddito complessivo IRPEF a legislazione proposta;
 - a ricalcolare il reddito imponibile;
 - a ricalcolare la imposta lorda;
 - a rideterminare le detrazioni spettanti;
 - a ricalcolare la imposta netta a legislazione proposta.
 - Per quanto riguarda la stima dei compensi prelevati a valere sul imponibile IRI e destinati a concorrere al complessivo IRPEF si è assunto che ciascun imprenditore attui un comportamento

“fiscalmente razionale” e quindi – per rientrare nei parametri del nuovo redditometro - comunque prelevi compensi (a titolo di remunerazione personale) a valere sul reddito di specie della impresa (nei limiti dell’utile di esercizio) per la parte di sua spettanza (eventualmente determinata dalle quote imputate) in misura non inferiore ad un importo specificamente calcolato distintamente per categoria economica;

▪ a tale riguardo è stato calcolato in capo ad ogni impresa un indicatore denominato grado di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio netto e totale passivo: si è ipotizzato che se l’indicatore è inferiore a 0,33, l’impresa con bassa autonomia finanziaria sottoposta ad IRI preferisca trasferire solo un reddito minimo credibile per il redditometro, lasciando il resto in azienda;

▪ in caso di maggiore autonomia finanziaria, si è ipotizzato che l’importo prelevato sia superiore al limite minimo, se più conveniente: a tale riguardo la stima è stata effettuata simulando in capo ad ogni singolo imprenditore / coniuge / familiare, a passi discreti da zero a 100% della eventuale differenza tra importo minimo ed importo massimo prelevabile, il differenziale (*IRPEF netta a legislazione proposta + IRI*) meno *IRPEF netta a legislazione vigente*, per determinare quale sia il prelievo più conveniente (massimizza il risparmio o minimizza la perdita), considerando la concorrenza dell’importo ipotizzato al reddito complessivo del imprenditore (maggiore gettito IRPEF) a fronte della contestuale deducibilità dal reddito di impresa (risparmio al 24%);

▪ nel calcolo della IRPEF netta (a legislazione vigente e proposta) sono state altresì stimate in capo al singolo imprenditore le addizionali regionali (con le singole aliquote dovute per ciascuna regione) e comunali;

h) da ultimo, si evidenzia come attraverso l’abbinamento testa su testa dei dati di cui al punto a) con quelli di cui ai punti e) ed g) sia stato calcolato in capo ad ogni impresa individuale a contabilità ordinaria anche l’effetto conseguente alle modifiche relative alla ACE conseguenti alla applicazione delle nuove norme previste dal 2017 per le società di capitali, *che sono state assunte quale legislazione vigente*: il risparmio di imposta attribuibile alla quota di reddito ACE dichiarata, la nuova ACE secondo le regole IRES e la imposta separata al 24% sul nuovo reddito di specie conseguente. In particolare:

▪ nel caso in cui il contribuente, a legislazione vigente, abbia dichiarato un reddito ai fini ACE (di cui al rigo RS37, colonne 9 oppure 13, che rappresenta il rendimento nozionale dell’esercizio per l’azienda coniugale o per l’imprenditore individuale nei limiti del reddito di specie) è stato dapprima ricalcolato il rendimento nozionale ACE spettante nei limiti del reddito di specie in base alle nuove aliquote di rendimento previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio (incremento del patrimonio netto rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010) in luogo dell’intero stock: a seguire è stata calcolata la IRPEF derivante applicando il particolare meccanismo previsto al quadro RN delle persone fisiche – righe RN04 e RN05 - di *progressività per scaglioni* del risparmio di imposta per ogni imprenditore individuale / coniuge / familiare;

▪ a legislazione proposta il reddito ACE di spettanza dell’esercizio è stato calcolato sempre applicando la nuove aliquote di rendimento nozionale previste (2,3% nel 2017, 2,7% dal 2018) e con riferimento alla variazione in aumento del capitale proprio: il risparmio di imposta conseguibile è invece proporzionale (al 24%) in quanto tale reddito ACE è deducibile dal reddito di specie (imponibile IRI), fino a concorrenza del reddito stesso;

▪ in conseguenza delle scelte di cui al punto g) in tema di compensi prelevati, ai fini della determinazione del reddito ai fini ACE a legislazione proposta dell’anno *n+1* sono stati fatti concorrere al patrimonio netto gli eventuali utili non prelevati nell’anno *n*: queste poste, secondo quanto già disposto per le società di capitali, ai fini ACE rilevano quali variazioni in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016;

▪ l’imposta a tassazione separata dovuta a legislazione proposta, pertanto, è stata calcolata applicando la aliquota proporzionale del 24% al nuovo reddito di specie al netto della ACE a legislazione proposta, calcolata applicando il rendimento nozionale all’incremento del patrimonio netto.

i) Anche nel caso delle imprese individuali a contabilità ordinaria si è proceduto a stimare testa su testa la variazione del credito di imposta spendibile ai fini IRAP rispetto a quanto stimato in sede di relazione tecnica originaria al DL n. 91/2014.

Si evidenzia che si tratta di un regime opzionale per tutti i contribuenti a contabilità ordinaria, come già evidenziato; in via prudenziale, si è, peraltro, assunto che non aderiscano i contribuenti a contabilità ordinaria i quali rilevrebbero un aggravio di imposizione dal passaggio al nuovo regime. Di seguito i risultati ottenuti per il primo anno di applicazione, distinti per tipologia di contribuente.

Società di persone

6. le imprese in forma associata potenzialmente interessate sono quasi 280 mila, tuttavia di queste si stima optino oltre 184 mila;
7. di queste, oltre 161 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 11,4 miliardi di euro mentre oltre 23 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,88 miliardi di euro;
8. per questi soggetti l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente è di circa 115 milioni di euro da parte di quasi 30 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta pari a circa 105 milioni di euro da parte di quasi 29 mila soggetti;
9. si stima che a legislazione vigente i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi per oltre 6 miliardi di euro (attribuibile a circa 184 mila imprese);
10. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 6,2 miliardi di euro a carico di oltre 150 mila imprese;
11. si stima che a legislazione proposta i soci dichiarino una IRPEF + addizionali dovuta sui loro redditi imponibili (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per circa 4,09 miliardi di euro (attribuibile a quasi 183 mila imprese);
12. invece la IRI dovuta da quasi 151 mila imprese in forma associata sul reddito di impresa risulta quasi 1,23 miliardi di euro a fronte di un imponibile IRI al 24% pari a circa 5,1 miliardi di euro;
13. la variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, è di quasi 1,7 milioni di euro;
14. come conseguenza, si stima che oltre 184 mila società di persone conseguiranno un risparmio di imposta per oltre 761 milioni di euro.

Persone fisiche

1. le imprese individuali potenzialmente interessate sono oltre 147 mila; tuttavia di queste si stima optino quasi 96 mila;
2. delle imprese individuali potenzialmente interessate quasi 8 mila non sono state considerate in quanto è risultato rientreranno nel nuovo regime dei minimi di cui all'articolo 1, commi 44-79 della Legge di Stabilità 2015;
3. quasi 91 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie positivo (al lordo della agevolazione ACE) per circa 5,41 miliardi di euro mentre circa 5 mila dichiarano a legislazione vigente un reddito di specie negativo per quasi 0,2 miliardi di euro;
4. l'importo complessivo di reddito ACE a legislazione vigente per i soggetti interessati è di circa 31 milioni di euro da parte di oltre 12 mila soggetti mentre il reddito ACE a legislazione proposta risulta di circa 28 milioni di euro da parte di quasi 12 mila soggetti;
5. si stima che oltre 95 mila imprese individuali a legislazione vigente determinino in capo all'imprenditore (od ai partecipanti ad azienda coniugale o impresa familiare) una IRPEF netta dovuta + addizionali per circa 1,79 miliardi di euro;
6. a legislazione proposta si stima che siano prelevati utili / compensi per quasi 2,52 miliardi di euro a carico di oltre 88 mila imprese;
7. si stima che a legislazione proposta le persone fisiche dichiarino una IRPEF netta + addizionali dovuta sui loro redditi (al netto del reddito di specie ma comprensivi degli utili prelevati) per quasi 652 milioni di euro (attribuibile a quasi 92 mila imprese individuali);
8. inoltre la IRI dovuta dalle imprese individuali sul reddito di impresa risulta circa 686 milioni di euro da parte di quasi 84 mila contribuenti a fronte di un imponibile al 24% di circa 2,86 miliardi di euro;
9. variazione del credito di imposta utilizzabile ai fini IRAP, da ripartire in cinque quote annue, di circa 0,7 milioni di euro;
10. come conseguenza, si stima che quasi 96 mila imprese individuali conseguirebbero un risparmio di imposta per quasi 451 milioni di euro.

Di seguito, si riporta la perdita di gettito di competenza e di cassa in milioni di euro, considerando l'entrata in vigore a partire dal 2017, complessivamente attribuibile ai soggetti interessati. Si ricorda che la stima considera la possibilità che i soggetti a contabilità ordinaria non siano obbligati al nuovo regime ma possano optare. Si evidenzia, inoltre, che il dato di competenza relativo al credito di imposta è costituita dalla variazione del risparmio totale in termini di competenza annua, con effetti di cassa un quinto l'anno a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione.

La cassa tiene conto delle percentuali di acconto specifiche per IRPEF e addizionale regionale; inoltre assume che, anche ai fini IRI, i contribuenti interessati dovranno determinare e versare l'acconto con le stesse modalità attualmente previste ai fini IRPEF:

COMPETENZA (IRI)	2017	2018	Dal 2019
IRI	1.911,6	1.891,3	1.871,5
IRPEF + addizionali	-3.121,5	-3.116,2	-3.116,3
Credito di imposta	-2,3	-6,4	-11,0
Totale	-1.212,1	-1.231,3	-1.255,8

In milioni di euro

CASSA (IRI)	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRI	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF	-5.121,4	-2.917,5	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4	-2.921,4
Addizionale regionale	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4	-144,4
Addizionale comunale	-65,7	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5	-50,5
Utilizzo credito d' imposta	-0,5	-1,7	-3,9	-6,2	-8,4	-10,6
Totale	-1.986,6	-1.238,1	-1.263,6	-1.250,9	-1.253,1	-1.253,3

In milioni di euro

ACE - Razionalizzazione dell'agevolazione

La normativa in oggetto, con riferimento alle modifiche attinenti l'ACE prevede:

- la riduzione dell'aliquota di rendimento del regime ACE delle variazioni di capitale dal 4,75% al 2,3% nel 2017 e al 2,7% a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017;
- alcune normative antielusive in materia di eccedenze di ACE;
- la abrogazione della cosiddetta "super Ace" per le società quotate;
- per quanto riguarda le persone fisiche e le società di persone la modifica del metodo di calcolo del patrimonio sul quale valutare il rendimento ACE, passando da tutto il patrimonio al solo incremento rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2010 con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- limitatamente alle imprese diverse dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010;
- la previsione dell'anticipo dell'acconto IRES del 2017.

Per quanto riguarda le modalità di stima degli effetti di gettito, si evidenzia quanto segue:

- La stima è stata effettuata attraverso l'utilizzo del modello previsionale microeconomico IRES: la versione attualmente utilizzata ha come base dati provvisoria le dichiarazioni dei redditi UNICO2015 società di capitali e CNM2015;

- Il modello è aggiornato sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista degli andamenti macroeconomici:
 - attraverso l'utilizzo delle informazioni ottenute dalla analisi dei versamenti in autotassazione (saldo + acconto) effettuati mediante modello F24;
 - attraverso l'inserimento dei dati stimati del PIL nominale indicato nel documento di economia e finanza 2016⁵;
 - In particolare, sono inserite, come legislazione vigente, le variazioni normative diventate legge successivamente al periodo di imposta base (il 2014): è il caso, ad esempio, degli interventi in materia di deducibilità delle svalutazioni crediti e della riduzione di aliquota IRES al 24% dal 2017 per i soggetti non bancari;
 - Per quanto concerne l'ACE, si tiene conto di quanto previsto in materia di incremento dell'aliquota di rendimento nozionale (4% nel 2014, 4,5% nel 2015, 4,75% dal 2016);
 - Le informazioni ricavate dai versamenti in autotassazione, d'altro canto, sono utilizzate per "portare avanti" di un anno di imposta il reddito imponibile;
 - Per altre specifiche poste, al contrario, si mantengono i dati dichiarati a quadro macroeconomico invariato;
 - Ai fini ACE, il valore del patrimonio netto è incrementato negli esercizi successivi di stima in base all'andamento rilevato dal 2013 al 2014 al quale è stato successivamente applicato il rendimento nozionale vigente;
 - Limitatamente alle imprese diverse da banche e assicurazioni, dall'analisi dei dati dei bilanci civilistici per gli esercizi dal 2010 al 2014, è stato rilevato l'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni e di conseguenza stimato il valore per il periodo di imposta 2016.
 - In capo a tutti i soggetti persone fisiche e società di persone è stato stimato l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 (dal 2016) e il recupero di gettito conseguente alla riduzione del rendimento nozionale ACE al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018;
 - La stima degli effetti di gettito per le persone fisiche e le società di persone è stata quindi effettuata sul singolo contribuente incrementando il patrimonio netto in base all'andamento rilevato tra il 2013 e il 2014 ed applicando il rendimento previsto (4,75% nel 2016, 2,3% nel 2017 e 2,7% dal 2018) all'incremento del patrimonio netto rispetto al 2010, applicando il particolare meccanismo di "progressività per scaglioni del risparmio di imposta";
 - La modifica introdotta è coordinata con la parte di relazione tecnica relativa all'introduzione dell'IRI per le persone fisiche e la società di persone a contabilità ordinaria che si stima optino (articolo 1): l'effetto conseguente al passaggio dall'intero patrimonio netto all'incremento rispetto al 2010 e la riduzione del rendimento al 2,3% nel 2017 e al 2,7% dal 2018 è valutato in questa sede per tutti i soggetti di cui all'articolo 1 comma 7 del DL n. 201/2011 ed è recepito nell'apposita relazione tecnica IRI quale legislazione vigente;
 - La stima degli effetti di gettito, relativamente alle persone giuridiche è stata effettuata applicando al nuovo incremento patrimoniale, così come stimato tenendo conto anche dell'esclusione delle variazioni dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, l'aliquota del 4,75% nel 2016 e l'aliquota proposta del 2,3% nel 2017 e del 2,7% dal 2018;
 - Le modifiche introdotte producono inoltre effetti indiretti anche sulla addizionale bancaria, gli effetti sono compresi nella variazione del gettito per il 2017;
 - Per quanto riguarda l'abrogazione del comma 2-bis (cosiddetta SuperACE per le società quotate) non si ascrive nessun effetto di gettito in quanto la normativa non è stata mai attuata e di conseguenza non ha mai prodotto effetti in termini di gettito per cui la sua abrogazione rispetto al gettito attuale non produce effetti;
 - Le normative antielusive introdotte potrebbero generare un recupero di gettito ma data la particolarità delle norme, la difficoltà di stima e l'approccio prudenziale adottato non si ascrive nessun effetto.
- Dalle elaborazioni del modello IRES e delle dichiarazioni delle società di persone e delle persone

⁵ Documento di Economia e Finanza 2016 DEF - Programma di Stabilità dell'Italia 2016 – settembre 2016

fisiche, le modifiche normative alla normativa ACE producono i seguenti effetti di gettito di competenza:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020 ss
IRES	177,9	1.244,5	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRPEF	263,6	350,7	346,8	346,8	346,8
Totale	441,5	1.595,2	1.496,9	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto del 75% e considerando l'anticipo dell'acconto 2017, l'andamento è il seguente:

Cassa (ACE)	2017	2018	2019	2020	2021 ss
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1
IRPEF	461,3	416,0	343,9	346,8	346,8
Totale	1.706,0	1.527,0	1.423,2	1.496,9	1.496,9

In milioni di euro

Di seguito si evidenzia l'andamento di cassa degli effetti di gettito complessivamente attribuibili agli articoli in questione:

Cassa (ACE + IRI)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ss.
IRES	1.244,7	1.111,0	1.079,3	1.150,1	1.150,1	1.150,1	1.150,1
IRI	0,0	3.345,4	1.876,0	1.856,7	1.871,5	1.871,5	1.871,5
IRPEF + cred. imp.	461,3	-4.915,8	-2.770,2	-2.773,5	-2.775,6	-2.777,9	-2.780,1
Totale	1.706,0	-459,6	185,1	233,3	246,0	243,7	241,5

In milioni di euro

554- La proposta in oggetto prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, DL. 282/2002 (*Riapertura dei termini in materia di rideterminazione dei valori di acquisto*) confermando le aliquote relative alla rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni qualificate e non qualificate in misura doppia, così come già previsto in sede di Stabilità 2016 (pertanto all'8%).

555 In particolare, la proposta in esame dispone la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte dei soggetti persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2017, dietro pagamento di una imposta sostitutiva, che può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo con pagamento a decorrere dalla data del 30 giugno 2017.

Dopo la sua introduzione, avvenuta con la Legge n. 448/2001, la rideterminazione in commento è stata riproposta numerose volte; da ultimo con l'art. 1, commi 887 e 888 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) è stato stabilito che il possesso dei terreni e delle partecipazioni doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2016 e il versamento della prima o unica rata doveva avvenire entro il 30 giugno 2016, con aliquote raddoppiate.

In base ai dati dichiarativi ricavati dal modello U2015 società di persone e persone fisiche - ultimi disponibili - il gettito effettivo attribuibile alla norma in parola (disposto dalla Stabilità 2014) è stato molto vicino a quanto stimato: circa 197 milioni di euro nel 2015 e circa 127 milioni di euro nel 2016 e nel 2017.

La maggior parte del gettito, quale emerge sia dai dati dichiarativi che dal modello di versamento unificato F24, è attribuibile all'imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto delle

partecipazioni piuttosto che dei terreni (nello specifico, circa 187 milioni di euro rispetto ai quasi 200 milioni di euro del primo o unico versamento 2015).

Sulla base della stessa metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica all'ultimo provvedimento e tenendo altresì conto che i nuovi dati disponibili F24 di autotassazione 2016 (codici tributo 8055 e 8056), ancorché parziali in quanto comprensivi del primo o unico versamento da Stabilità 2016 a tutto agosto 2016 in aggiunta alla seconda rata da Stabilità 2015 e della terza ed ultima rata della proroga inserita nella Stabilità 2014, indicano un'adesione superiore a quanto stimato in sede di Stabilità 2016 stessa, si ipotizza, in via prudenziale, che l'ulteriore estensione temporale di un anno (1° gennaio 2016 - 1° gennaio 2017) del possesso equivalga - come gettito - a circa la metà di quanto già emerso con riferimento alla Stabilità 2016, gettito che già scontava l'unificazione delle aliquote all'8%.

Pertanto, si stima che il gettito derivante dalla disposizione in esame, sia complessivamente di circa 320 milioni di euro nel 2017 e 160 milioni di euro nel 2018 e nel 2019 su base annua; dal 2020, per 6 anni, si stima una perdita di gettito di circa 53 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per mancate plusvalenze imponibili.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2017	2018	2019	Dal 2020 al 2025	Dal 2026
Effetti finanziari	+320	+160	+160	-53,3	0

In milioni di euro

556- Riproposizione della rivalutazione dei beni di impresa art. 1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

564

La norma prevede una nuova applicazione delle disposizioni di cui art.1 commi da 889 a 897 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (*rivalutazione dei beni di impresa*), vale a dire la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, tranne gli immobili merce, risultanti in bilancio in corso al 31 dicembre 2015, dietro pagamento di una imposta sostitutiva. Ai fini della stima sono stati analizzati i dati dichiarativi relativi alla penultima applicazione, indicati nel modello Unico 2014 Società di capitali e Società di persone, con i seguenti risultati:

Società di capitali		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	1.199	1.555,06	16%	1.199	248,81
	beni non ammortizzabili	322	225,45	12%	322	27,05
	partecipazioni	18	19,98	12%	18	2,40
	Totale	1.539	1.800,49		1.539	278,26
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	84	629,76	16%	80	100,76
	beni non ammortizzabili	36	146,81	12%	36	17,62
	partecipazioni	1	1,23	12%	1	0,15
	totale	121	778		117	119
	Totale complessivo				1.430	396,79
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	54	38,97	10%	54	3,90
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						400,7

In milioni di euro

Società di persone		Importo		aliquota	imposta	
		freq	amm.		freq	amm.
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	472	125,69	16%	472	20,11
	beni non ammortizzabili	261	73,17	12%	260	8,78
	partecipazioni	3	0,40	12%	3	0,05
	Totale	736	199,26		735	28,94
Maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	beni ammortizzabili	22	11,16	16%	22	1,79
	beni non ammortizzabili	8	6,81	12%	8	0,82
	partecipazioni			12%		
	totale	30	17,97		30	2,60
	Totale complessivo				598	31,54
Affrancamento	saldo rivalutazione/riserva vincolata	55	22,58	10%	55	2,26
TOTALE IMPOSTA SOSTITUTIVA						33,8

In milioni di euro

L'imposta sostitutiva totale è di circa 434,5 milioni di euro, coerente con i dati F24.

Inoltre, dai dati F24 risulta, a tutto agosto 2016, un importo versato di imposta sostitutiva secondo quanto da ultimo disposto dalla Stabilità 2016, di circa 81 milioni di euro, da parte di 772 soggetti. Tenuto conto del breve lasso di tempo intercorrente tra la normativa del 2015 e la nuova proposta (un anno), si ritiene prudentiale considerare un effetto della nuova rivalutazione pari ai tre quarti del dato di adesione effettivamente rilevato.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in primo luogo, è stata mantenuta la stessa distribuzione del dato dichiarato tra beni materiali ammortizzabili, non ammortizzabili e partecipazioni, nonché tra rivalutazione dei beni piuttosto che riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio.

La normativa oggetto di riproposizione ha disposto il pagamento dell'imposta sostitutiva nell'esercizio successivo alla rivalutazione, nonché una decorrenza differenziata dei maggiori valori ai fini fiscali (in particolare a decorrere dal periodo di imposta 2018 per i maggiori valori in bilancio riconosciuti per i beni immobili e a partire dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (2019) per le altre fattispecie).

Tenendo conto di un ammortamento in 10 anni e di una mancata plusvalenza annua pari al 10%, l'andamento di competenza, con una aliquota media IRES del 17,5% dal 2017 in ottemperanza all'esigenza di coordinamento nell'ambito della legge di Stabilità con la normativa che prevede una riduzione dell'aliquota IRES, sarebbe il seguente:

Competenza	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES		0,0	-1,4	-4,5	-4,6	-4,9	-5,0
IRPEF		0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,8	-0,8
Addiz. Regionale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP		0,0	-0,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-1,7	-6,5	-6,8	-7,0	-7,2

In milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES/IRPEF del 75%, IRAP dell'85% e dell'addizionale comunale del 30%, e considerando il pagamento dell'imposta sostitutiva in un'unica rata da versare entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita (2016), l'andamento stimato è il seguente:

Cassa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Imposta sostitutiva	60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	0,0	-2,3	-7,0	-4,8	-5,0	-5,1
IRPEF	0,0	0,0	-0,1	-1,1	-0,8	-0,8	-0,9
Addiz. Regionale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1
Addiz. Comunale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRAP	0,0	0,0	-0,6	-2,1	-1,3	-1,3	-1,3
Totale	60,1	0,0	-3,0	-10,3	-6,9	-7,1	-7,4

In milioni di euro

565 Assegnazione agevolata dei beni ai soci

In continuità a quanto già previsto in sede di Stabilità 2016 (art. 1 commi 115-120 Legge n. 208/2105), la disposizione in esame prevede che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2017, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive - nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative - sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2017, si trasformano in società semplici. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento. La normativa in esame, pertanto, comprende le operazioni effettuate successivamente al 30 settembre

2016 (dunque quelle effettuate nel periodo 1/10/2016-30/9/2017), tenuto conto dei termini di cui alla Stabilità 2016.

Inoltre, concede alle assegnazioni e alle cessioni di beni ai soci l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, prevedendo altresì che l'imposta proporzionale di registro, ove applicabile, sia ridotta della metà.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

In sede di Finanziaria 2007 (art. 1 commi 111 - 118) era stata disposta la possibilità di procedere ad uno scioglimento agevolato ovvero alla trasformazione per le società non operative, in conseguenza dell'inasprimento dei parametri e delle aliquote disposta dal DL n. 223/06. Successivamente, con la Finanziaria 2008 è stata prevista un'analoga riapertura per le società considerate non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 riducendo le aliquote previste per la imposta sostitutiva al 10% sul reddito ed al 10% - 5% su riserve etc.. Da ultimo la Stabilità 2016 ha disposto una nuova possibilità per optare per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci; tuttavia a causa della scadenza del primo versamento (il 60% entro il 30/11/2016) non si è ancora in possesso dei dati effettivi di adesione.

Pertanto, in via prudenziale, stante il ridotto tempo trascorso dalla ultima riproposizione della norma, si indica nella metà di quanto indicato in sede di relazione tecnica al provvedimento della Stabilità 2016 la possibile adesione all'attuale riapertura dei termini.

Dai dati F24 risulta un gettito da imposta sostitutiva (codici tributo 1666 e 1667) in linea con quanto stimato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008 pari a circa 60 milioni nel 2008, 36 nel 2009 e 7 nel 2010, di cui circa 27 milioni di euro attribuibili alle riserve.

A differenza di precedenti occasioni, ma in analogia con quanto stabilito in sede di Stabilità 2016, la norma in esame dispone la possibilità di assegnare beni ai soci - dietro pagamento di un'imposta sostitutiva - anche senza scioglimento e anche se la società non è di comodo; ciò, a parità di condizioni, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente interessati.

Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, ai fini la imposta sostitutiva, secondo la norma, essa è pari alla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto; tuttavia, per gli immobili il valore normale può essere determinato - a richiesta - in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori.

Secondo quanto disposto dalla Finanziaria 2007 - che prevedeva anche lo scioglimento - essa era così determinata: *sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva.*

Inoltre, sempre secondo la normativa di allora, *ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali.*

Ai fini della stima degli effetti di gettito della norma in esame, sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi U2014 società di capitali e società di persone, ricavati dal prospetto per la verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo.

Al riguardo, in via prudenziale, si è ritenuto che, sulla base della norma in esame, tale nuova base sia pari ad un decimo del valore di bilancio degli immobili ivi dichiarati.

La stima è costituita dalla somma degli effetti in capo a due distinte tipologie di soggetti: soggetti non di comodo e società considerate non operative.

In coerenza con quanto operato in sede di RT originaria alla Finanziaria 2007, è stata calcolata la maggiore imposta di registro ad aliquota ridotta del 50%, ricorrendone le condizioni, sulle operazioni imponibili poste in essere in virtù della norma agevolativa.

Per la prima categoria di soggetti (non previsti nelle precedenti due occasioni) si è operato nel

seguinte modo.

Dagli archivi U2014 società di capitali e società di persone sono stati selezionati i soggetti che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- Natura giuridica prevista (SPA, SAA, SRL, SNC, SAS)
- Non hanno determinato reddito minimo in quanto non operative
- Non si trovano nelle condizioni di esclusione / non applicazione / esenzione della suddetta normativa
- Abbiano dichiarato attività immobiliare
- Abbiano reddito nullo o negativo
- Non facciano parte di un consolidato nazionale

Di questi soggetti, sono stati considerati i valori di bilancio del prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili abitativi).

Ai fini della quota di adesione, in analogia a quanto operato in sede di Finanziaria 2007, si è ipotizzato che i soggetti in questione sarebbero stati interessati a assegnare/cedere nel complesso un ventesimo di tali valori risultanti.

L'imposta sostitutiva risultante è pertanto pari all'8% (aliquota) applicato ai valori di bilancio a titolo di immobili interessati alla assegnazione, (10% società di capitali e 7,5% per le società di persone), per la quota (un ventesimo) che si ritiene essere imponibile (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti selezionati rispettivamente di circa 17,7 miliardi e di circa 4,6 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva di circa $8\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) \times 5\% = 8,5$ milioni di euro.

Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve), è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(17 / 8\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%) 3,5$ milioni di euro.

Ai fini della stima del gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato un maggiore gettito in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi.

Tuttavia, sempre in via prudenziale, è stata tolta nei vari anni – come minore gettito – l'imposta di registro ad aliquota piena che si stima sarebbe stata pagata sulla quota di cessioni / assegnazioni ordinarie annue – il 10% l'anno.

Nello specifico il gettito nel primo anno è risultato pertanto di circa $(9\% \times 50\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%) - 9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = 2,9$ milioni di euro ed a circa $-(9\% \times 10\% \times (1,3 \text{ mld} \times 10\% + 0,3 \text{ mld.} \times 7,5\%)) \times 50\% = -0,7$ milioni di euro negli anni successivi.

A fronte di tali gettiti *una tantum* è stato peraltro stimato il minor gettito IRES/IRPEF ed IRAP, derivante dalle mancate plusvalenze imponibili, in misura pari ad un decimo (ipotesi di cessione ordinaria annua), a sua volta imponibile per un quinto annuo.

Tale importo, con un'aliquota netta media IRES/IRPEF del 20% ed una quota di plusvalenze (differenza tra valore normale di mercato e di bilancio) del 30%, nel primo anno – primo quinto – è pari a circa $5\% / 5 \times 20\% \times 30\% \times (17,7 \text{ mld} \times 10\% + 4,6 \text{ mld.} \times 7,5\%) = -1,3$ milioni di euro.

Tali quinti si sommano negli anni successivi (ad esempio nel secondo anno si ha il secondo quinto del primo anno + il primo quinto del secondo anno).

Ai fini IRAP tale minore gettito, senza la possibilità di ripartire in 5 quote la plusvalenza, ma con aliquota media di 3,9%, è sempre pari a circa -1,2 milioni di euro l'anno.

Per la seconda categoria di soggetti (di comodo) si è operato nel seguente modo.

La possibilità di cedere/assegnare immobili senza dover sciogliere la società rispetto alla normativa di cui alla Finanziaria 2008 comporta una minore riduzione del gettito IRES/IRPEF sul reddito rideterminato per le società di comodo, in quanto resta una parte di reddito minimo, commisurato sugli altri beni.

Ai fini della selezione dei beni (immobili) da cedere/assegnare è stata fatta una elaborazione sul prospetto relativo alle società di comodo relativi agli immobili (immobili, immobili A10, immobili

abitativi) dei soggetti di comodo immobiliari.

Nello specifico, dato un valore di bilancio di immobili per tutti i soggetti di comodo selezionati pari rispettivamente a circa 1,23 miliardi ed a circa 0,74 miliardi di euro, si ottiene un importo di imposta sostitutiva pari a circa $10,5\% \times 5\% \times (1,23 \text{ mld} + 0,74 \text{ mld.}) = 10,3$ milioni di euro.

L'imposta sostitutiva sul saldo attivo (riserve) è stata stimata in proporzione a quanto è emerso con riferimento alla Finanziaria 2008 (circa 51%), riducendo successivamente l'ipotesi di adesione al 25% per tenere conto dell'aumento della aliquota (dal 5% al 13%) e del minore tempo trascorso e applicando poi la nuova aliquota: il gettito risulta pari a circa $(20,7 / 10,5\% \times 51\% \times 25\% \times 13\%)$ 3,3 milioni di euro.

Il gettito da imposta di registro, in via prudenziale, come detto è stato calcolato in misura pari al 50% della aliquota ordinaria (il 9%) applicata al valore catastale relativamente ai soli immobili abitativi assegnati/ceduti, per la quota di adesione (50%).

Nello specifico il gettito da registro nell'anno di adesione è risultato pertanto pari a circa $9\% \times 50\% \times (0,17 \text{ mld} + 0,12 \text{ mld.}) \times 50\% = 6,5$ milioni di euro.

Inoltre, la norma determinerebbe la rinuncia - sulla quota di reddito riferibile ai beni assegnati - ad un gettito IRES/IRPEF - al 10,5% per la addizionale di comodo sulla reddito imponibile, al 24% sul maggiore reddito ai fini IRES (dal 2017) ed al 24% medio sul maggiore reddito IRPEF.

Al riguardo, sono state considerate come maggiormente interessate le società di comodo immobiliari. Rapportando il differenziale di reddito rilevato tra l'anno di imposta 2006 e l'anno di imposta 2007 è emersa una rilevante riduzione del reddito minimo, attribuibile alla norma sullo scioglimento agevolato di cui alla Legge Finanziaria 2008; tale riduzione emersa (quasi il 64% comprese le società di persone) è stata applicata ai beni immobili per stimare la riduzione di imposta conseguente al minore reddito minimo. Poiché il reddito minimo è calcolato sui valori di bilancio esiste un legame diretto tra le due poste; dai dati dichiarativi utilizzati (UNICO2014) emerge a carico delle società di comodo immobiliari (ad esclusione delle imprese in perdita sistemica in quanto la fattispecie è stata depotenziata dall'estensione del periodo di perdita da tre a cinque esercizi) quanto segue:

- un maggiore reddito IRES (quadri RN + GN) di circa 97,9 milioni di euro e IRPEF (società di persone) di circa 55,8 milioni di euro, cui consegue una maggiore IRES teoricamente pagata al 24% pari a circa 23,5 milioni di euro ed una maggiore IRPEF pari a circa 13,4 milioni di euro;
- un reddito imponibile IRES complessivo di circa 98 milioni di euro e un'addizionale IRES al 10,5% di circa 10,3 milioni di euro.

Per stimare la corrispondente imposta destinata a venir meno in conseguenza della nuova adesione all'assegnazione/trasformazione agevolata si è proceduto nel seguente modo.

È stata applicata la medesima riduzione percentuale (circa il 64%) ai dati effettivi sulle società non operative immobiliari emersi in UNICO2014, stimando una perdita IRES/IRPEF (rinuncia ad un gettito) annua pari a circa $(23,5 + 13,4 + 10,3) \times 64\% \times 50\% = -15,1$ milioni di euro, tenuto conto della adesione alla metà

Ai fini IRAP, il reddito minimo rilevato di circa 203 milioni di euro (118,6 contribuenti IRES + 84,3 contribuenti IRPEF) produce un minor gettito all'aliquota ordinaria di circa $203 \times 64\% \times 3,9\% \times 50\% = -2,5$ milioni di euro, sempre tenuto conto dell'adesione alla metà.

Tenendo conto delle decorrenze previste, dell'acconto IRES/IRPEF del 75% ed IRAP dell'85% e del pagamento dell'imposta sostitutiva in due rate (il 60% nel 2017, il restante nel 2018), si indicano di seguito gli effetti di gettito derivanti dalla norma:

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Competenza	2017	2018	2019	2020	2021	2022
imp. Sost. non di comodo	12,0					
di cui sui beni immob.	8,5					
di cui sulle riserve	3,5					
Imposta registro non di comodo	2,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF minori plusval.	-1,3	-2,5	-3,8	-5,1	-6,3	-6,3
IRAP minori plusval.	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
imp. Sost. di comodo	13,6					
di cui sui beni immob.	10,3					
di cui sulle riserve	3,3					
Imposta registro di comodo	6,5					
Minore imposta IRES/IRPEF	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1	-15,1
Minore imposta IRAP	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
TOTALE	14,9	-22,0	-23,3	-24,6	-25,8	-25,8

- in milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	15,4	10,2					
Registro	9,3	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
IRES/IRPEF		-28,6	-18,6	-19,8	-21,1	-22,4	-21,4
IRAP		-7,0	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8
Totale	24,7	-26,1	-23,1	-24,3	-25,6	-26,9	-25,9

- in milioni di euro

566 Opzione per l'estromissione agevolata dal patrimonio aziendale dell'immobile posseduto da imprese individuali

La disposizione in esame riprende quanto da ultimo previsto all'articolo 1, comma 121 della Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), la quale a sua volta aveva ripreso quanto previsto all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concedendo agli imprenditori individuali la facoltà di optare, entro il 31/5/2017, per l'estromissione degli immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del TUIR, siano essi strumentali per natura che per destinazione, dal patrimonio dell'impresa, al fine di inserirli nel patrimonio personale, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dell'8% sulla differenza tra il valore normale e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto.

Nello specifico, la norma in esame consente l'opzione per l'estromissione dei beni con termine

iniziale del 1° gennaio 2017 a partire dal quale le operazioni saranno agevolate e fino al 31/5/17, benché il precedente termine dettato dalla legge di Stabilità sia scaduto il 31/5/2016, con effetto dal periodo di imposta in corso al 1/1/2017.

Ai fini della stima degli effetti di gettito, in mancanza del dato effettivo di gettito relativo alla riproposizione di cui alla Stabilità 2016 (scadenza del versamento del 60% di quanto dovuto entro il 30/11/2016), sono stati utilizzati i dati F24 relativi all'autotassazione (codice tributo 1673 - imposta sostitutiva per estromissioni beni immobili strumentali della impresa individuale) sia con riferimento a quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2002 (art. 3 commi 4-6 Legge n. 448/01) che con riferimento alla riproposizione delle norme in sede di Finanziaria 2008 (art. 1 comma 37 Legge n. 244/2007).

Pertanto, tenuto conto del minore intervallo di tempo trascorso, si assume un'adesione in misura pari alla metà di quanto avvenuto in sede di Finanziaria 2008, considerando, inoltre, la minore aliquota di imposta sostitutiva (8% invece di 10%), il *gettito di competenza* da imposta sostitutiva è calcolato in proporzione rispetto a quanto avvenuto nel 2008/2009 con riferimento agli immobili posseduti al 30 novembre 2007 (quindi 8 milioni di euro in luogo dei 15 milioni di euro versati nel 2008 + 5 milioni di euro nel 2009, anche in quel caso rispetto ad un periodo di potenziale interesse di sei anni).

Per quanto concerne la scadenza del versamento, si fa riferimento a quanto previsto con riferimento all'assegnazione dei beni ai soci delle società (60% entro il 30/11/2017).

Sulla base dei dati ricavati dal modello U2008 PF, è stata individuata la quota dei beni immobili strumentali soggetti ad IVA in caso di assegnazione (circa il 38%) estromessa in base all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In analogia a quanto avvenuto in sede di RT originaria alla Finanziaria 2008, è stata stimata una *perdita di gettito* derivante dalla mancata imponibilità ai fini IIDD delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni immobili strumentali non soggetti ad IVA in caso di assegnazione, ipotizzando un'assegnazione in misura pari al 10% l'anno e l'assoggettamento ai fini IRPEF della plusvalenza emergente alla tassazione rateizzata in 5 anni, con aliquota netta del 23% ai fini IRPEF (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% / 5 \times -23\% \times (1 - 38\%) = -0,3$ milioni di euro nel 1° anno) e del 4% ai fini IRAP (pari quindi a circa $8 / 8\% \times 10\% \times -4\% \times (1 - 38\%) = -0,2$ milioni di euro dal 1° anno).

La cassa tiene conto dell'acconto al 75% ai fini IRPEF e del 85% ai fini IRAP mentre ai fini del versamento della imposta sostitutiva il 60% dovrà essere versato entro il 30 novembre 2017 mentre il restante 40% entro il 16 giugno 2018.

Di seguito si evidenzia l'andamento del gettito nel triennio, sia in termini di competenza che di cassa:

COMPETENZA	2017	2018	2019	2020	2021
Imposta sostitutiva	8				
IRPEF	-0,3	-0,6	-0,9	-1,2	-1,5
IRAP	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	7,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7

Milioni di euro

CASSA	2017	2018	2019	2020	2021	2022	dal 2023
Imposta sostitutiva	4,8	3,2					
IRPEF		-0,5	-0,8	-1,1	-1,4	-1,7	-1,5
IRAP		-0,5	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	4,8	2,2	-1,0	-1,3	-1,6	-1,9	-1,7

Milioni di euro

567 La disposizione interviene all'articolo 26 del DPR n. 633/1972 ristabilendo il trattamento fiscale dell'emissione della nota di variazione Iva in caso di procedura concorsuale vigente prima

dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità per il 2016.

In particolare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 126 della Legge di stabilità 2016 ha consentito alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l'emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all'articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l'infruttuosità della procedura medesima, come accadeva precedentemente. La relazione tecnica alla disposizione sopra richiamata ha stimato i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2017	2018 - 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	-340	-340	0

in milioni di euro

Pertanto, coerentemente con quanto precedentemente stimato, si ritiene che il ripristino della situazione precedente alla legge di stabilità 2016 determini effetti finanziari di pari importo e di segno inverso. Di seguito il profilo degli effetti finanziari espresso in milioni di euro:

	2017	2018 - 2023	2024 e ss
Effetto complessivo	+340	+340	0

in milioni di euro

- 568 La disposizione prevede che i titolari delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz possano richiedere il cambio di tecnologia delle predette frequenze e la conseguente proroga dei relativi diritti d'uso al 31 dicembre 2029 a fronte del pagamento in via anticipata ed in un'unica soluzione dei contributi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 2590, maggiorati del 30 per cento come previsto al comma 3.
- 569 Quanto disposto nei commi in esame comporta un maggiore introito al bilancio dello Stato stimato in 2.010 milioni per l'anno 2017 (al netto delle compensazioni per la quota parte dei contributi eventualmente già corrisposti nell'esercizio finanziario 2017 per l'utilizzo "refarmato" delle frequenze 2G e scontando la quota parte delle frequenze che continueranno ad essere utilizzate in tecnologia 2G per l'assolvimento degli obblighi di cui alle ex licenze GSM definite ai commi 572 e 573).
- 574 La disposizione stabilisce che, nel caso in cui il Ministero non riceva istanze o non conceda proroghe per la totalità della banda disponibile, sia espletata, entro il 30 giugno 2017 con assegnazione entro il 31 ottobre 2017, una procedura di gara pubblica secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017 e con l'importo minimo di base d'asta, pari ad almeno il valore dei contributi di cui al comma 3, maggiorato di un ulteriore 10 %.
- 575 La disposizione prevede infine che, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, provveda entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n.196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 7, tali introiti non dovessero in tutto o in parte realizzarsi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvederà alla corrispondente riduzione degli stanziamenti accantonati, in misura tale da garantire un effetto migliorativo sui saldi di finanza pubblica pari al maggiore introito sopra indicato. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Si riporta nel seguito una tabella riassuntiva dei contributi già acquisiti al bilancio dello Stato e

previsti fino al 30 giugno 2017 secondo il quadro normativo vigente per ciascuna delle bande di frequenze per le quali viene prevista il cambio di tecnologia e la proroga con l'indicazione dei maggiori introiti derivanti dalla norma proposta.

L'acquisizione dei contributi al bilancio dello Stato in via anticipata nell'esercizio finanziario 2017 determina il venir meno degli introiti previsti a legislazione vigente per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, pari rispettivamente a 65 milioni per il 2018 e a 130 milioni per il 2019.

Ipotesi di rideterminazione contributo

Bande di Frequenza e tecnologia suo rinvio	900GSM scadenza 30.6.2018 blocco da 265 MHz	1800GSM scadenza 30.6.2018 blocco da 265 MHz
Attuale imposta IVA e piano per blocco 5 MHz riforma (5249)	€ 10.301.285,24	€ 8.079.408,20
Ipotesi piano IVA +80%	€ 11.808.472,11	€ 11.267.230,74
Blocchi attualmente assegnati e oggetto di proroga	6	9
pagamenti	pagamento gli uscirà non avviene	pagamento più veloce del sistema attuale alla società (*)

Integro ipotetico per proroga al 31 dicembre 2019 con pagamento ANNUALE	900GSM	1800GSM	Totale mensile a partire da luglio 2018 (**)
Con attuale contributo	€ 57.347.717,44	€ 77.534.408,36	€ 1.348.212.284,24
Contributo con piano 2019	€ 81.647.012,00	€ 101.310.640,36	€ 1.823.477.072,80

Integro ipotetico per proroga al 31 dicembre 2019 con pagamento ANTICIPATO (per 12,5 anni)	900GSM	1800GSM	Totale
* Valori ipotetici - Totale medio RTP 10,000			
Attuale contributo	€ 57.347.717,44	€ 77.534.408,36	€ 1.348.212.284,24
Contributo anticipato	€ 74.010.200,00	€ 1.023.514.600,00	€ 1.897.524.800,00

	Ipotesi introito
Attuale contributo	€ 2.511.711.693,64
Contributo con piano 2019	€ 1.944.652.017,73
Contributo anticipato + reforming	€ 2.216.872.319,17
Contributo anticipato + reforming scelti da 40%	€ 2.010.168.000,00

Introito reforming periodo 1 luglio 2017-30 giugno 2018	
Introito ricoperto nei titoli della vota "Contributo Annuale + reforming"	€ 62.347.717,44
Introito ricoperto nei titoli della vota "Contributo anticipato + reforming scelti da 40%"	€ 45.643.402,21

(*) Il blocco di titoli è pagato anticipatamente
(**) per il 2018 si deve considerare il 50% dell'imposta indicata

576-
577

Con la norma proposta si prevede l'affidamento del servizio dei giochi numerici a totalizzatore nazionale a un concessionario individuato mediante una procedura aperta sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione stabilisce una base d'asta costituita da due elementi: l'aggio, pari al 5 per cento della raccolta, con offerte al ribasso, e la *una tantum*, pari a euro 100 milioni, con offerte al rialzo.

La concessione attuale prevede un aggio per il concessionario pari al 3,73 per cento. A tale importo si è giunti, in sede di gara, partendo da una base d'asta, pari al 5,71 per cento, più alta rispetto a quella prevista dalla norma.

Inoltre, in sede di gara l'attuale concessionario aveva offerto una *una tantum* pari a 101.501.000 di euro, partendo da una base d'asta di 10 milioni di euro, pari al 10 per cento di quella prevista dalla norma.

E' quindi ragionevole ritenere che, anche alla luce della maggiore apertura rispetto alla platea dei potenziali concorrenti, in sede di gara le condizioni che saranno offerte dall'aggiudicatario potrebbero essere relativamente più vantaggiose, per l'Erario, di quelle oggi vigenti.

La norma prevede che il prezzo di aggiudicazione sia versato per il 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione, che si prevede avvenga entro il 2017 e per il 50 per cento all'atto dell'effettiva assunzione del servizio, prevista per il 2018.

Alla luce di quanto sopra, la previsione di maggiori entrate relativamente alla gara può essere così stimata:

(dati in milioni di euro)

2017	2018	2019
50	50	=

- 578** La disposizione in esame riconosce, per l'anno 2017, alle Fondazioni bancarie un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
- 579-581** Le disposizioni stabiliscono che il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili pari ad euro 10 milioni, inoltre il **comma 580** prevede che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'onere associabile alla proposta di intervento in esame coincide con il limite di spesa stabilito dal **comma 579** della norma stessa nella misura di **10 milioni di euro per l'anno 2017**.
- 582** La norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione Europea e dalle Banche e dai Fondi di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi.
- 583** *La disposizione autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, al fine di ridurre i debiti fiscali delle fondazioni lirico-sinfoniche nonché favorirne il ricorso alle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 del dl 83/2014. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo.*
- 584** *La norma intende escludere la società Ales - Arte lavoro e servizi S.p.A. dagli effetti derivanti dalla inclusione nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche, al fine di consentire il buon andamento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi. La società Ales ha incorporato - ai sensi dell'art. 1, comma 322, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) - la società Arcus s.p.a., inclusa ante 2016 nel predetto elenco ISTAT e, pertanto, l'esclusione dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica impatta negativamente sui saldi di finanza pubblica, comportando minori entrate al bilancio dello Stato, benché l'inserimento della società Ales nell'elenco ISTAT sia avvenuto per la prima volta nel settembre 2015 e, dunque, la società non ha ancora versato alcun contributo all'erario dovuto per il contenimento della spesa pubblica. Dalla disposizione derivano oneri per euro 150.000 annui a decorrere dal 2017.*
- 585** La disposizione prevede che per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 79 è autorizzata la spesa di 11 milioni per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.
- 586** La norma prevede che la PCM possa destinare agli interventi di cui al **comma 585** ulteriori risorse per l'anno 2017 a valere sulla programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori

risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica, in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.

- 587-
588 Le norme prevedono l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Si prevede altresì che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo verranno individuati gli interventi da finanziare con il fondo.
- 589 *La norma autorizza la spesa di 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzata al sostegno agli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all'estero.*
- 590 *La disposizione prevede l'incremento per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2017 della dotazione del Fondo per le adozioni internazionali di cui al comma 411, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale.*
- 591 *Per il finanziamento della linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, 32 milioni di euro per l'anno 2018, 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 quale contributo per il Contratto di programma - parte investimenti- 2017-2021 da stipularsi tra RFI e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*
- 592 *La norma dispone per l'anno 2017 interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero. In particolare vengono destinati 300.000 euro alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero e 1 milione di euro ad integrazione della dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del DL 63/2012.*
- 593 *La norma assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di 1 milione di euro destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata allo stesso sport.*
- 595 *Si dispone che la società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di « ANPAL Spa ». La norma non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.*
- 596 *La disposizione prevede l'assegnazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero della difesa.*
- 597 -
598 *È autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017 in favore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa per la riduzione dell'esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario in essere alla data del 28 febbraio 2017. L'importo effettivo da erogare deve risultare da apposita istanza congiunta del Presidente e dell'Amministratore, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze, corredata di specifica deliberazione dell'Ente e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, ivi inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal Collegio dei Revisori dei conti.*
Per la predetta erogazione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 33 - Fondi da ripartire, programma 1 - Fondi da assegnare che presenta le necessarie disponibilità. I predetti oneri hanno effetti in termini di solo saldo netto da finanziare in quanto le relative somme sono destinate alla riduzione

del debito finanziario dell'ente.

- 599 *La disposizione prevede l'istituzione di apposito fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per l'incremento, entro tale limite di spesa, degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea. Con decreto ministeriale vengono stabilite le modalità di corresponsione del beneficio. Dalla disposizione conseguono pertanto maggiori oneri per maggiori prestazioni di assegno al nucleo familiare per 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019.*
- 600 *La disposizione incrementa il Fondo per la concessione dell'assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017. Dalla disposizione conseguono pertanto maggiori oneri per prestazioni per 300.000 euro annui.*
- 601 *La norma è volta ad incrementare di 7 milioni per l'anno 2017 il Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'art.12, comma 5, del decreto legge n.83 del 22 giugno 2012..*
- 602 *La norma dispone che, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da adottare su*
603 *proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano individuate iniziative di utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, da sottoporre alla valutazione dell'INAIL nell'ambito dei piani triennali di investimento. Tali operazioni trovano inquadramento nei limiti delle risorse programmate nei predetti piani triennali di investimento dell'ente, autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 15 del decreto legge 78/2010. Dalla disposizione, pertanto, non derivano maggiori o nuovi oneri per la finanza pubblica.*
- 604 *Si autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.*
- 605 *L'emendamento proroga per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 finalizzati ad attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli. Le risorse, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, saranno assegnate con delibera CIPE, a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e coesione.*
- 606 *La disposizione è volta ad assicurare il finanziamento degli investimenti per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenere il progetto di localizzazione in Italia del Centro Dati dell'organismo internazionale "Centro Europeo di Previsioni a Medio Termine – European Centre for medium weather forecast". Per tali finalità è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, il cui utilizzo è disposto con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca.*
- 607 *La norma in esame fa riferimento ai procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo Iva e delle persone giuridiche che, anteriormente al commissariamento di Iva S.p.A ai sensi decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione, ovvero direzione e coordinamento delle medesime società.*

Rientra, tra tali procedimenti, in particolare il processo attualmente pendente avanti al Tribunale di Taranto, portante r.g.n.r. n. 938/2010 (proc. pen. riuniti n. 4508/09 - 4868/10 - 8842/11 - 10485/12-12029/12), cosiddetto "Ambiente Svenduto".

Al riguardo, la disposizione in commento stabilisce che le somme che, nell'ambito dei predetti procedimenti penali, dovessero formare oggetto di confisca ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dovranno essere destinate al finanziamento di interventi di risanamento e bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale facenti capo alle predette società.

Si rappresenta che le entrate derivanti da confische connesse ad attività illecite, ai sensi del manuale SEC 2010, costituiscono entrate valide ai fini dell'indebitamento e, pertanto, dalla disposizione non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

608 Per dare attuazione alla Direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, nelle more dell'adozione della legge di delegazione europea 2016, la disposizione autorizza la spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della direttiva, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica e 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa.

609 - La norma in esame apporta modificazioni:

610 - alla disciplina dei finanziamenti statali (di seguito, i 'Finanziamenti') di cui all'articolo 1, comma 6-bis del decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13 (di seguito, 'D.L. 191/2015');
- alla disciplina del prestito obbligazionario (di seguito, il 'Prestito obbligazionario') di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (di seguito, 'D.L. 1/2015').

Si richiama, al riguardo, che ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015, l'organo commissariale del Gruppo Ilva in amministrazione straordinaria è autorizzato "a contrarre finanziamenti statali, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea in materia, per un ammontare massimo complessivo fino a € 800 milioni, di cui fino a € 600 milioni da erogarsi nel corso del 2016, e fino a € 200 milioni da erogarsi nel 2017", da destinare "al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria". Rispetto a detti Finanziamenti, la norma in esame introduce modifiche al tasso di interesse e a taluni ulteriori termini e condizioni normativamente previsti allo scopo di rafforzare la rispondenza di tali prestiti alle condizioni applicate dal mercato per operazioni analoghe, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine avviata dalla Commissione Europea in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di Ilva S.p.A.

In particolare, ai fini di cui sopra, con il comma 609 della norma in esame è disposto un incremento del tasso di interesse applicato ai Finanziamenti, che viene ad essere fissato in misura pari al tasso Euribor a 6 mesi maggiorato di uno spread pari al 4,1% (a fronte dello spread del 3% previsto dal testo attualmente vigente dell'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015). In questo modo, risulta assicurata la rispondenza a condizioni di mercato del suddetto tasso di interesse anche a fronte dei mutamenti del contesto di riferimento intervenuti successivamente all'entrata in vigore del D.L. 191/2015.

Con il comma 609 della disposizione in esame si specifica altresì che i Finanziamenti concessi ai sensi del citato articolo 1, comma 6-bis, del D.L. 191/2015 e non ancora erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale di Ilva S.p.A. è autorizzato ad emettere ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015. Tale previsione è funzionale a precisare - anche a fronte di quanto stabilito dal successivo comma 2 della norma in esame - i meccanismi di coordinamento tra la disciplina dei Finanziamenti e quella del Prestito

obbligazionario, tenuto conto che tali misure sono entrambe funzionali ad assicurare all'organo commissariale di Ilva S.p.A. le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'attuazione del piano ambientale della predetta Società e sono, dunque, alternative tra loro.

Il comma 610 della disposizione in esame modifica la disciplina del Prestito obbligazionario recata dall'articolo 3, comma 1 del D.L. 112015, in particolare prevedendo che le risorse rinvenienti dalla sottoscrizione del suddetto prestito debbano essere destinate in via prioritaria alla restituzione dei Finanziamenti, per la parte di essi che sia stata effettivamente erogata all'organo commissariale del Gruppo Ilva ed utilizzata per l'attuazione del piano ambientale della Società in conformità alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6-bis del D.L. 191/2015.

Con tale ultima previsione viene in sostanza costituito un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall'erogazione dei predetti Finanziamenti destinati, ai cui soddisfacimenti vengono normativamente destinate, in via prioritaria, le somme rivenienti dalla sottoscrizione del Prestito obbligazionario che l'organo commissariale del Gruppo Ilva è autorizzato ad emettere.

Tali previsioni normative concorrono ad assicurare la rispondenza a parametri di mercato delle condizioni applicate ai Finanziamenti sia per quanto riguarda il tasso del finanziamento sia per quanto riguarda le "garanzie" a tutela della restituzione degli stessi.

Tali previsioni normative risultano compatibili con i principi concorsuali che regolano l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A., prevedendosi che la restituzione dei Finanziamenti vada ad incidere su somme che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del D.L. 1/2015, devono confluire in un patrimonio separato di Ilva S.p.A. destinato in via esclusiva a finalità di carattere ambientale e sanitario e che, dunque, non sarebbero in ogni caso suscettibili di essere impiegate per il soddisfacimento dei creditori della suddetta amministrazione straordinaria, al pari delle somme rivenienti dai Finanziamenti destinati.

Dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le stesse sono volte ad allineare le condizioni del finanziamento a quelle di mercato, introducendo un regime più favorevole rispetto a quello precedentemente previsto.

- 611 La disposizione definisce modalità e termini di adozione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. La norma prevede la possibilità di finanziamento delle azioni già previste dall'art. 1 c. 196 della legge 208/2015 con le risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, dai programmi operativi complementari di cui alla Delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi ed i Patti per il Sud.
- 612 La disposizione, al fine di rafforzare il quadro degli strumenti già previsti dalla normativa vigente nello specifico settore, prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Tale importo confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni:
- nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 195, art. 1, della legge 208/2015;
 - nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

La disposizione comporta i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

- in termini di saldo netto da finanziare un onere di 10 milioni di euro per il 2019;
- in termini di fabbisogno un onere di 7 milioni di euro per il 2019, pari alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti. Con riferimento alla quota destinata al fondo di garanzia, trattandosi di oneri eventuali, non si stimano effetti su tale saldo;
- in termini di indebitamento netto un onere di 3 milioni di euro per il 2019, pari alla quota di alimentazione del fondo di garanzia PMI, in quanto le garanzie concesse dal fondo sono considerate di natura standardizzata ai fini del SEC2010. Con riferimento alla quota destinata all'erogazione di finanziamenti, trattandosi di partite finanziarie, non si stimano effetti su tale saldo.

- 613-615** La disposizione è volta alla realizzazione di un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, da approvarsi entro il 30 giugno 2017 con apposito dPCM.

Per le finalità del Piano il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, con possibilità di destinare le relative risorse anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto.

E' autorizzata, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore di investimenti produttivi, con particolare riferimento alla ricerca e sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, disciplinati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 dicembre 2017. Per l'utilizzazione di tali risorse è previsto, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa immediatamente stipulare apposite convenzioni con INVITALIA e Dipartimenti Universitari specializzati sulla mobilità sostenibile.

La disposizione comporta oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2017, 50 milioni di euro per l'anno 2018, 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.

- 616** La disposizione, nel modificare l'articolo 1-quinquies del decreto-legge n. 42 del 2016, provvede ad incrementare il contributo dello Stato al funzionamento delle scuole paritarie nel limite di ulteriori 11,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, da iscriverne sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, dell'istruzione dell'università e della ricerca sul medesimo capitolo. Tale contributo verrà ripartito tra le scuole paritarie con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

- 617** *La proposta normativa in esame interviene modificando l'articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del TUIR, innalzando la spesa massima detraibile sostenuta per la frequenza delle scuole paritarie per ogni ordine di scuola da 400 euro a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019.*

In base ai dati del MIUR gli alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 994 mila. Considerando tale numero di alunni, l'incremento annuo di tetto massimo di spesa detraibile ad alunno e la quota di detraibilità 19%, si stima la seguente perdita di gettito IRPEF di competenza annua a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2016	2017	2018	dal 2019
IRPEF	-31,0	-59,9	-72,9	-75,5

Di seguito l'andamento di cassa, considerando che la norma entra in vigore a partire dal 2016 (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	dal 2021
IRPEF	-54,2	-81,6	-82,648	-77,5	-75,5

- 618 La disposizione prevede la modifica dell'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabiliva il rientro del personale assegnato in posizione di fuori ruolo a partire dall'anno scolastico 2017/2018. La modifica proroga di ulteriori 2 anni scolastici, fino all'a.s. 2019/2020, il rientro del personale in fuori ruolo reintroducendo l'assegnazione in posizione di fuori ruolo di 150 unità tra docenti e dirigenti scolastici presso gli enti e le associazioni contemplate all'articolo 26, comma 8 secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporta l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze, per cui la maggiore spesa prevista, tenuto conto delle professionalità interessate, è pari ad 1,85 milioni di euro per l'anno 2017 ed 5,55 milioni di euro per l'anno 2018 e 3,7 milioni per l'anno 2019.
- 619 La disposizione introduce un contributo aggiuntivo dello Stato al funzionamento delle scuole materne paritarie per 50 milioni di euro nell'anno 2017. Il contributo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, aggiuntivo rispetto a quanto stanziato a legislazione vigente dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62, sarà ripartito, tra le sole scuole materne paritarie, secondo modalità e criteri definiti con decreto del MIUR da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. *Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.*
- 620 *La disposizione stabilisce che le erogazioni liberali, destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie, finalizzate al riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 107 del 2015, sono effettuate sul conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili. La norma, pertanto, non determina effetti finanziari.*
- 621 La norma prevede l'istituzione di un Fondo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di euro 200 milioni per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.
- 622 *La lettera a), numero 1), crea un fondo di garanzia nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227. Ai 30 settembre 2016, le risorse disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 8 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di crediti di aiuto sovrani concessionali così come definiti dall'OCSE, ammontano ad euro 321.858.906,16. Ai 30 settembre 2016 la consistenza del suddetto Sottoconto è pari a circa 5,2 miliardi di euro, di cui 2,5 miliardi di euro per crediti di aiuto attualmente in essere con i Paesi beneficiari e circa 2,7 miliardi di euro di liquidità disponibile. Le risorse disponibili vengono stimate deducendo dalle disponibilità liquide lorde del Fondo pari a euro 2.730.111.811,33:*
- a) gli impegni gravanti contabilmente sulle risorse del Fondo in quanto già assunti per importi da erogare nell'ambito delle operazioni approvate dall'allora Comitato Direzionale ex articolo 9 della Legge 49/87 ed autorizzate con decreto dal Ministero dell'Economia e Finanze, pari a euro 1.477.252.905,17;*
- b) gli importi relativi ad operazioni già approvate, ad oggi, dal Comitato Congiunto ma non ancora autorizzate con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, pari ad euro 115.500.000;*
- c) gli importi relativi ad operazioni per cui sono state raggiunte intese a livello politico con la controparte e non ancora sottoposte al Comitato, così come indicate nella Nota della Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo (DGCS) del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale al Comitato Congiunto del 3 giugno 2016, limitatamente a quelle*

operazioni non oggetto di impegni contabili già gravanti sul Fondo, pari ad euro 815.500.000. Nel 2017 e nei successivi due anni (2018 e 2019) si presume, inoltre, che l'ammontare equivalente in euro dei rientri sarà complessivamente pari a circa 190 milioni di euro (mediamente circa 63 milioni di euro l'anno al netto di: cancellazioni e conversioni i cui relativi accordi bilaterali sono stati già firmati; operazioni straordinarie di ri-pagamento, come il caso Argentina). L'ammontare delle erogazioni presunte nel periodo sopra menzionato, ovviamente già considerate negli impegni da erogare, si stima possa essere pari a circa 180 milioni di euro (mediamente circa 60 milioni di euro l'anno), dato che potrebbe, tuttavia, aumentare, allorché i paesi beneficiari richiedano esborsi a valere sui crediti d'aiuto in essere che prevedono erogazioni a tranches di importo costante.

Complessivamente, considerando le risorse disponibili, la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della circostanza che la garanzia di cui trattasi è considerata non standardizzata ai fini dei conti nazionali e, pertanto, non ha effetti in termini di indebitamento netto in fase di costituzione del fondo.

La lettera a), numero 2), che esplicita che le risorse del Fondo Rotativo e del predetto fondo di garanzia di cui alla lettera a), numero 1), sono impignorabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera b) mira a rendere pienamente efficace il fondo di garanzia a valere sulle risorse del Fondo Rotativo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio, n. 227, già previsto dall'articolo 27, comma 3, lettera c), della Legge 125/2014, identificando tra i beneficiari della garanzia la CDP le banche comunitarie, le banche extracomunitarie soggette a vigilanza prudenziale dalle autorità competente e specifici fondi partecipati e promossi dai predetti soggetti. Il nuovo meccanismo è identificato per favorire un effetto leva significativo, aumentando il coinvolgimento di soggetti privati nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Al 30 settembre 2016, le risorse effettivamente disponibili per nuovi impegni a valere sul Sottoconto articolo 27 legge 125/14 del Fondo Rotativo per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge 227/77, ovvero del sottoconto destinato alla concessione di finanziamenti agevolati al settore privato, ammontano ad euro 105.226.061,12.

La consistenza del suddetto Sottoconto ammonta, al 30 settembre 2016, a circa 110 milioni di euro. L'importo delle risorse disponibili è stimato deducendo dalle disponibilità lorde del Fondo pari a euro 107.133.569,91, gli impegni per importi da erogare nell'ambito delle operazioni in essere, pari a euro 1.907.508,79.

A valere sulle risorse di tale Sottoconto sono già stanziati euro 10.000.000,00 per il fondo di garanzia di cui all'articolo 27 comma 3 lettera c) della legge 125/2014.

Complessivamente, quindi, considerando le risorse disponibili e quelle già stanziare per la costituzione del fondo di garanzia di cui al predetto articolo 27, comma 3, lettera c), la proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 623 La norma è finalizzata a destinare risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. A tal fine è istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030, le cui modalità di riparto tra le amministrazioni interessate sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia.
- 624 La disposizione prevede la rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, disponendo una riduzione di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 annui a decorrere dall'anno 2020.
- 625 La disposizione prevede un rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 63,95 milioni di euro per l'anno 2017, di 91,75 milioni

di euro per l'anno 2018, di 105,402 milioni di euro per l'anno 2019, di 114,45 milioni di euro per l'anno 2020, di 108,45 milioni di euro per l'anno 2021, di 99,45 milioni di euro per l'anno 2022, di 90,45 milioni di euro per l'anno 2023, di 78,45 milioni di euro per l'anno 2024, di 65,45 milioni di euro per l'anno 2025 e di 51,45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

- 626 La disposizione in esame determina l'utilizzo del limite di spesa corrispondente al rifinanziamento effettuato in bilancio e introduce la possibilità di acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera mediante la carta elettronica per i soggetti che compiono 18 anni nell'anno 2017, prevedendo, conseguentemente, l'adeguamento del relativo DPCM attuativo. In bilancio è effettuato un rifinanziamento di 290 mln di euro per l'anno 2017 e pertanto ne consegue un maggiore onere di 290 mln di euro per l'anno 2017. Tale importo di 290 mln di euro è così determinato. Secondo i dati Istat relativi alla popolazione residente, la platea interessata dall'intervento per il 2017 è stimata in circa 570.000 soggetti, con un totale dunque di circa 290 milioni di euro (500 euro come importo massimo per ogni 18enne) da considerarsi inclusivo delle spese di gestione. In ogni caso le disposizioni attuative prevedono espressamente che l'importo di 290 mln di euro per l'anno 2017 sia un limite di spesa e in sede di attuazione, come previsto dal DPCM attuativo, è attivo il meccanismo di salvaguardia del limite di spesa mediante il controllo delle domande di accredito. *La disposizione prevede, inoltre, un contributo una tantum, pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2017, ponendo un tetto massimo di 15 milioni di euro.*
- 627 *La disposizione istituisce il Fondo nazionale per la rievocazione storica, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Gli oneri derivanti dalla disposizione sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.*
- 628 La disposizione dispone l'incremento ad 1 miliardo di euro del limite massimo annuale di anticipazioni di cassa erogabili a carico del Fondo di Rotazione di cui alla legge 183/1987, attualmente fissato dall'art. 1 comma 243 della legge 147/2013 in 500 milioni di euro annui. La finalità della norma è quella di agevolare ulteriormente l'attuazione degli interventi previsti nei programmi operativi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2014/20, a titolarità delle Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano.
La norma non determina effetti negativi di finanza a carico della finanza pubblica in quanto trova copertura negli stanziamenti del Fondo di Rotazione per l'attuazione delle Politiche Comunitarie di cui alla legge 183/1987, previsti a legislazione vigente.
- 629 *La norma prevede di destinare ulteriori risorse, fino al limite di 40 milioni di euro, per il solo anno 2017, a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in coerenza ed a completamento delle politiche dell'Unione Europea, a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, che ha le necessarie disponibilità.*
- 630 La norma prevede che alla realizzazione delle iniziative in materia di immigrazione, oltre alle risorse già stanziare nella sezione II del bilancio, potranno essere destinate risorse fino all'importo massimo di 280 milioni di euro a valere su programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2014/2020. Tali ulteriori risorse non comportano una modifica dei saldi di finanza pubblica in quanto le relative spese sono già previste nei programmi UE a legislazione vigente.
- 631 Circa le modifiche all'articolo 1, comma 718, della legge n. 190/2014, si evidenzia che a legislazione vigente sono previste le seguenti misure:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	6.957	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 24 %	8.176	8.176	8.176
Aliquota dal 24% al 25%	0	4.088	4.088
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	15.133	19.571	19.571

in milioni di euro

Adoperando la stessa metodologia di stima utilizzata per la valutazione delle disposizioni precedenti, si stimano i seguenti effetti finanziari riconducibili alla nuova clausola:

	2017	2018	2019
Aliquota 10% al 13%	0	6.957	6.957
Aliquota dal 22% al 25 %	0	12.264	12.264
Aliquota dal 25% al 25,9%	0	0	3.679
Incremento accise	0	350	350
TOTALE	0	19.571	23.250

in milioni di euro

L'effetto differenziale tra gli effetti della clausola di cui alla legge di Stabilità 2015, modificata dalla legge di Stabilità 2016, rispetto alla stessa riscritta dalla presente legge è il seguente:

	2017	2018	2019
Effetti LS 2015/LS 2016	15.133	19.571	19.571
Nuovi effetti LB 2017	0	19.571	23.250
Differenza	-15.133	0	+3.679

in milioni di euro

- 632 Il maggior gettito derivante dal comma 626 dell'articolo 1 della legge n. 147/2014 era stato quantificato, nella relazione tecnica afferente a tale norma, in 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018. Nel 2019, invece, a causa della deduzione delle maggiori accise pagate, è stata prevista una minore entrata di 12 milioni di euro. Conseguentemente, dalla soppressione del predetto comma, deriva un minor gettito di 220 milioni di euro nel 2017 e 199 milioni di euro nel 2018, nonché un maggior gettito di 12 milioni di euro nel 2019.
- 633 La disposizione in esame, quantifica gli effetti finanziari derivanti dalla riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria (art. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227) sino al 31 luglio 2017, come stabilita dall'articolo 7 del decreto-legge n. 193/2016. Di seguito, si espongono le valutazioni e considerazioni effettuate, che hanno fatto pervenire alla stima di un maggior gettito pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2017 derivante dalla suindicata

riapertura dei termini.

In base al citato articolo 7, possono avvalersi della procedura in esame i soggetti che non avevano presentato l'istanza in precedenza ed è prevista la possibilità di integrare l'istanza, i documenti e le informazioni, entro il 30 settembre 2017.

Inoltre, la norma prevede una proroga al 31 dicembre 2018 dei termini scadenti dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al fine di evitare che chi aderisce alla "nuova" collaborazione volontaria possa sfruttare i termini di decadenza medio tempore maturati (dalla data di entrata in vigore della L. 15 dicembre 2014, n. 186 L. 186/2014 alla data di presentazione dell'istanza). Il periodo di riapertura tiene anche in considerazione la circostanza che dal 1° ottobre 2017, l'Italia - in base ai c.d. Common Reporting Standard (CRS) - scambierà i dati fiscali con circa 80 Stati in modo automatico.

Per la stima degli effetti finanziari della riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria sono stati utilizzati, come base di partenza, i dati relativi alle regolarizzazioni delle attività finanziarie e patrimoniali emerse a seguito dell'apertura ordinaria del programma di collaborazione volontaria (VD1), in vigore dal 1° gennaio 2015 al 30 novembre 2015, dai quali risulta che 129.620 soggetti hanno aderito alla procedura, per un'imposta totale (comprensiva di sanzioni) liquidata dall'Agenzia delle Entrate pari a 3.996 milioni di euro e un'imposta media pro-capite pari a 30.828 euro.

Al fine di stimare il tasso di nuove adesioni con la riapertura in esame, sono stati analizzati i risultati relativi agli effetti della riapertura dei termini della misura prevista nel D.L. 1° luglio 2009, n. 78 Art. 13-bis, c.d. scudo fiscale, istituito che, seppur caratterizzato da differenze profonde rispetto al regime di collaborazione volontaria, costituisce un utile riferimento. A fronte di 153.820 soggetti che avevano aderito nei termini di apertura ordinaria (dal 15 settembre 2009 al 15 dicembre 2009), l'adesione dei contribuenti a seguito della riapertura dei termini, previsti per soli quattro mesi (dal 1° gennaio 2010 al 30 aprile 2010), era stata pari a un ulteriore 16,7%.

Al fine di stimare l'imposta media pro-capite relativa alle nuove adesioni al programma di collaborazione volontaria a seguito delle nuove adesioni, occorre tener conto che la proroga dei termini in scadenza il 1° gennaio 2015 avrà l'effetto di assoggettare a tassazione un ulteriore anno d'imposta rispetto alle cinque annualità ordinarie. Per tener conto di questa circostanza l'imposta media attesa è riproporzionata su sei annualità in luogo di cinque, risultando pari a 36.994 euro ($30.828 \times 6 / 5$).

Assumendo un ampliamento della platea dei soggetti interessati alla riapertura in esame, indotta sia dalle evoluzioni recenti del contesto di collaborazione internazionale che sono state caratterizzate da un significativo rafforzamento ed estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, sia dall'allungamento dei termini di scadenza per l'adesione (dai 4 mesi della riapertura dello "scudo fiscale" ai 19 mesi della riapertura del programma di collaborazione volontaria del 2015), si stima prudenzialmente un incremento del 25% del tasso di adesione osservato nel 2010 ($16,7\% \times 1,25 = 20,9\%$), pervenendo a una platea di soggetti interessati alla riapertura pari a 27.090 soggetti ($129.620 \times 20,9\% = 27.090$).

Applicando alla platea di 27.090 soggetti l'imposta media di 36.994 euro la stima del maggior gettito derivante dalla riapertura del programma di collaborazione volontaria è di circa 1 miliardo di euro.

Per la stima degli effetti finanziari della procedura di collaborazione volontaria avente ad oggetto denaro contante e valori al portatore sono un utile riferimento i dati relativi alle consistenze di fine periodo del circolante pubblicati da Banca d'Italia (Supplemento al Bollettino Statistico - Indicatori Monetari e Finanziari, ottobre 2016), pari a 182 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. In considerazione del fatto che, in base ai dati ufficiali Istat, nel periodo 2011-2013 l'incidenza dell'economia sommersa sul PIL è risultata tra l'11,4% e l'11,8%, è ragionevole ipotizzare un'ulteriore base imponibile, rientrando nella procedura in esame, tale da garantire un gettito aggiuntivo, che, sommato all'importo sopra riportato, si stima possa attestarsi su un importo almeno pari a 1,6 miliardi di euro per l'anno 2017, come riportato nel testo della disposizione.

- 634 - Le disposizioni fissano la procedura che deve essere seguita per assicurare l'acquisizione di risorse
636 aggiuntive pari a 1,6 miliardi nel 2017 di cui al comma precedente, anche nel caso in cui la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di collaborazione volontaria non consenta la realizzazione integrale del maggior gettito per tale importo. In particolare, il comma 634 dispone che alla compensazione dell'eventuale differenza rispetto al gettito atteso si provveda mediante riduzione

degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con la predetta riduzione degli stanziamenti, **il comma 635** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze assuma, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

- 638** *La norma costituisce clausola di salvaguardia che prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

PARTE II

Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente⁶

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, come modificato dalla riforma del bilancio e della contabilità pubblica approvata nel corso dell'anno 2016.

In applicazione della medesima riforma, sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato (innovando rispetto a quanto previsto nei precedenti esercizi finanziari) le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio

Regolazioni contabili e debitorie

Con il termine "regolazione di bilancio" si intende un'operazione volta a far emergere contabilmente partite di entrata e/o di spesa che altrimenti non troverebbero rappresentazione in bilancio (nel rispetto dei principi dell'unità, dell'annualità, dell'integrità e dell'universalità del bilancio) o a depurare il bilancio di partite contabili che, sebbene registrate nell'esercizio, hanno già manifestato i propri effetti economici in anni precedenti.

Il "regolare", dunque, è inteso nel senso di far sì che il bilancio dia contezza, sia pure con sfasamenti temporali, di tutti i fenomeni gestionali, nel rispetto dei principi a cui tale documento si deve uniformare. L'iniziale mancata contabilizzazione dipende, talvolta implicitamente, da norme volte a semplificare un rapporto finanziario tra lo Stato e altre Amministrazioni Pubbliche o soggetti privati, altre volte da uno sfasamento temporale tra la manifestazione del fenomeno economico (competenza) di una determinata operazione e la sua manifestazione finanziaria.

Nell'ambito delle regolazioni di bilancio è possibile distinguere le regolazioni contabili dalle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili sono delle partite di entrata e di spesa iscritte nel bilancio dello Stato con la finalità di dare rappresentazione a fenomeni finanziari che altrimenti non verrebbero considerati nella loro interezza. Si tratta, in altre, parole di "variazioni contabili" apportate a voci di entrata e di uscita con la finalità di consentire una rappresentazione integrale dei fenomeni rilevati.

⁶ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 16 della Ragioneria generale dello Stato del 17 maggio 2016, concernente l'Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno finanziario 2016- Previsioni di bilancio per il 2017 e per il triennio 2017-2019 e Budget per il triennio 2017-2019.

Per regolazione debitoria si intende l'iscrizione in bilancio di una partita contabile di spesa per il pagamento di operazioni che, in termini di competenza economica, hanno già prodotto i loro effetti in esercizi precedenti a quello in cui viene disposto lo stanziamento in bilancio. In genere, la mancata iscrizione della spesa nell'esercizio di competenza dipende dal fatto che per esso non si disponeva delle necessarie informazioni per poter essere correttamente stimata e valutata. Rientrano tra queste il ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie, gli accantonamenti al fondo globale per provvedere all'estinzione di debiti pregressi o ai pagamenti derivanti da sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari, ecc..

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2017 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Infatti, la scansione temporale della programmazione individua nel Documento di economia e finanza e nella successiva Nota di Aggiornamento al DEF il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento, e della successiva Nota di Aggiornamento, utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il Bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli ed articoli di bilancio), con riferimento particolare alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi:

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2017-2019 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel Documento di economia e finanza, per tener conto:

- degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
- dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2016.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n.196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2016. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2016 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente è formulata con modalità differenti in relazione alla tipologia e alla natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁷), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla stessa legge. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

⁷ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art.1 comma 1, lettera e) decreto legislativo n.90/2016.

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2016 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2016 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi di norma vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

In questo ambito, a differenza degli esercizi precedenti, in conseguenza della riforma di bilancio adottata nel corso del 2016 e della nuova natura "sostanziale" del disegno di legge di bilancio, gli adeguamenti al tasso di inflazione dei trattamenti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti sono stati disposti, a legislazione vigente, attraverso una rimodulazione delle dotazioni di bilancio destinate a coprire gli adeguamenti e le altre anticipazioni. Fino allo scorso anno, tali adeguamenti erano disposti con un apposito articolo della legge di stabilità.

Si tratta in questo caso di regolazioni meramente quantitative che la nuova legge contabile rinvia alla legge di bilancio.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza. La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge⁸ ed è finanziata da diverse fonti. Tra queste:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione Siciliana che concorre con una percentuale pari al 49,11% del fabbisogno finanziario sanitario.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);

⁸ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario). Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Siciliana che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la regione Siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento, (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23/2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Con riferimento al criterio di determinazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, si rappresenta che tale Fondo, ai sensi dell'articolo 16 bis del DL n. 95 del 2012 - è alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sul gasolio per autotrazione e della benzina. Il successivo DPCM 26 luglio 2013 ha stabilito l'aliquota da applicare nella misura prevista alle previsioni annuali del predetto gettito, e proiettate dal Dipartimento delle Finanze per il triennio in esame.

Gli stanziamenti riguardanti trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, ANAS, Ferrovie e Poste), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova allocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio in particolare quello in c/capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio e di commisurare le dotazioni finanziarie alle effettive esigenze delle amministrazioni, la recente riforma del bilancio ha previsto un ampliamento della flessibilità in formazione. I fattori legislativi, infatti, possono essere rimodulati in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 3 della legge n.196/2009, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Tra le ulteriori innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁹ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Anche per la cassa le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

L'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 163 del 2016, prevede, tra l'altro, che nella presente relazione tecnica sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della medesima legge 196.

Si tratta, in altri termini, della parte della manovra che non necessita di innovazioni legislative, relativamente a:

- rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009 (inglobando di fatto i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, E della legge di stabilità);
- risorse per soddisfare eventuali esigenze indifferibili;

Non sono ricomprese nel suddetto prospetto, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa; proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge, (art. 23, comma 3, lettera a) della legge 196/2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data apposita evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis,

⁹ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196/2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

della legge 196/2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, *che tiene anche conto degli emendamenti approvati, in sede di esame parlamentare alla Camera dei deputati, alla sezione II inclusi quelli a "scavalco"*.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		2017	2018	2019	ANNI SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	DLS/EM
SEZIONE II RIFINANZIAMENTI							
EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA	k			69.000.000	431.000.000	2020	DLS
SVILUPPO E ACCRESCIMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DELLE INDUSTRIE NEI SETTORI AD ALTA TECNOLOGIA 1)	k	220.000.000	80.000.000	83.333.334	3.066.700.000	2031	DIR
BONUS CULTURA DI CITTÀ	c	290.000.000					DLS
FINANZIAMENTO DEL PRG REGIONALE SCUOLA	c	300.000.000	400.000.000	500.000.000		A DECORRERE	DLS
PROMOZIONE MADE IN ITALY	k	110.000.000					DLS
ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ FISICHE O SENSORIALI	c	70.000.000					DLS
FONDO NON AUTOSUFFICIENTE	c	50.000.000	50.000.000	50.000.000		A DECORRERE	DLS
FONDO POVERTÀ	c		500.000.000	500.000.000		A DECORRERE	DLS
PARI OPPORTUNITÀ	c	40.000.000					DLS
SPESA PER LE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA, INCLUSIONE E INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI IRREGOLARI	c	320.000.000					DLS
CENTRI PER L'IMPIEGO	c	220.000.000					DLS
FORSESTALI CALABRIA	k	180.000.000					DLS
MISIONI INTERNAZIONALI	a	900.000.000					DLS
FONDO PER IL RECEPIMENTO DELLA NORMATIVA EUROPEA	c	50.000.000					DLS
FONDO EDITORIA	c	30.000.000	30.000.000	30.000.000		A DECORRERE	DLS
TV LOCALI	e	20.000.000	20.000.000	20.000.000		A DECORRERE	DLS
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COSTRUZIONE PROGRAMMAZIONE 2014-2020 2)	k	630.000.000	800.000.000	1.000.000.000	8.512.000.000	2021	DLS
FONDO DA RIPARTIRE PER LA SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE PARTITE ISCRITTE AL CONTO SOSPESO	c	400.000.000					DLS
SALVAGUARDIA VENEZIA	k	5.000.000	0	0	0		STAB-1100
FONDO BIETICOLO SACCARIFERO	k	5.000.000	0	0	0		STAB-1100
ISTRUZIONE DEL SECONDO CICLO - TRASPORTO DISABILI	e	5.000.000	0	0	0		Tab.15
SETTORE CEREALICOLO	k	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	A DECORRERE	Tab.14
FABBRICA DUOMO DI MILANO	k	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2026	Tab.17
FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE 3)	c	200.423.143	196.437.719	197.937.171	201.683.633	A DECORRERE	Tab.7
ALTRI RIFINANZIAMENTI	e	175.050.000	139.050.000	34.000.000	451.100.000		DLS+EM
ALTRI RIFINANZIAMENTI	k	1.600.000	500.000	500.000	24.000.000		DLS+EM
TOTALE PARTE CORRENTE	c	3.078.923.143	1.343.437.719	1.340.887.171	687.233.633		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	1.177.000.000	897.800.000	1.169.333.334	12.048.700.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI		4.255.923.143	2.240.437.719	2.510.220.505	12.705.933.633		
SEZIONE II RIPROGRAMMAZIONI							
LEGGE 908 (RICERCA SETTORE AERONAUTICO)	k	25.000.000			-25.000.000	2011	DLS
PARTICIPAZIONE ITALIANA A BANCHE E FONDI MULTILATERALI 4)	k	136.640.000	74.300.000	104.300.000	-264.440.000	2011	DLS
FINANZIAMENTI INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k		100.000.000	-1.400.000.000	1.300.000.000	2020	DLS
FONDO DI ROTAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE	k			-2.000.000.000	2.000.000.000	2020	DLS
TOTALE PARTE CORRENTE	c	0	0	0	0		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000	3.010.560.000		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI		161.640.000	174.300.000	-3.295.700.000	3.010.560.000		
SEZIONE II DEFINANZIAMENTI							
RECUPERO RISORSE RINVENIMENTI LOTTA ALL'EVASIONE AFFLITTE AL FONDO RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE	c	-380.000.000	-380.000.000	-380.000.000		A DECORRERE	DLS
FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDUPERIBILI IN CORSO DI GESTIONE 5)	d	-965.330.000	-499.197.887	-12.630.000			DLS
INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	k	-320.000.000					DLS
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II) 6)	e	-590.266.943	-629.088.590	-622.519.990	-622.519.990	A DECORRERE	DLS
RIDUZIONE MINISTERI E PCM (TOTALE SEZ. II)	k	-126.698.802	-60.394.280	-55.863.168	-55.163.168	A DECORRERE	DLS
COPERTURA INTERVENTO RIDUZIONE DEBITO ENTE STRUMENTALE ALLA Croce Rossa IN SEZIONE I	e	-80.000.000	0	0	0		74.241
COPERTURA INTERVENTO LSU CALABRIA IN SEZIONE I	k	-50.000.000	0	0	0		23.079
FONDO EDITORIA 3)	t	-124.321.839	-121.832.879	-123.467.198	-116.845.022	A DECORRERE	Tab.7
FONDO EDITORIA 3)	k	-8.230.827	-8.187.830	-8.187.806	-8.187.806	A DECORRERE	Tab.7
SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 3)	e	-67.871.017	-66.347.210	-66.312.178	-77.680.806	A DECORRERE	Tab.7
ALTRI DEFINANZIAMENTI	e	-294.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-18.000.000		DLS+EM
ALTRI DEFINANZIAMENTI	k	-1.000.000	0	0	-18.000.000		DLS+EM
TOTALE PARTE CORRENTE	c	-2.513.746.839	-1.701.216.366	-1.209.679.356	-834.295.818		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	-506.426.829	-70.052.110	-66.820.973	-82.010.973		
TOTALE DEFINANZIAMENTI		-3.020.163.668	-1.771.268.476	-1.276.500.329	-916.316.791		
TOTALE PARTE CORRENTE	c	565.183.884	-357.878.647	131.207.815	-177.062.185		
TOTALE CONTO CAPITALE	k	832.211.171	1.001.247.890	-2.191.987.639	14.977.239.027		
TOTALE GENERALE SEZIONE II		1.397.394.385	643.369.243	-3.060.679.824	14.800.176.842		

1) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 comprendono una riprogrammazione di risorse provenienti dall'anno 2022 di complessivi 58,3 milioni di euro, utilizzate rispettivamente per 20 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e per 18.333.334 per l'anno 2019.

2) le variazioni positive per le annualità 2017, 2018 e 2019 derivano da una riprogrammazione di risorse dall'anno 2028 di complessivi 2.450 milioni di euro; ulteriori risorse per 2.427 milioni di euro, relative all'anno 2023, sono utilizzate per il parziale rifinanziamento di altre annualità.

3) i dati riportati nella colonna "anni successivi", riferiti all'art. Tab.2.7, sono quelli a regime, a decorrere dall'anno 2031; nel dettaglio, gli importi pluriennali a decorrere dal 2020 del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delle relative coperture complessive hanno il seguente andamento: euro 197.413.634 per l'anno 2020, euro 193.383.633 dall'anno 2021, fino all'anno 2023, euro 204.683.633 dall'anno 2024 all'anno 2030, euro 201.683.633 a decorrere dall'anno 2031.

4) le variazioni comprendono un rifinanziamento delle annualità dal 2017 fino al 2022 per complessivi 50,8 milioni di euro, di cui: 28,64 milioni per il 2017, 7,3 milioni per il 2018 e il 2019, 6,4 milioni per il 2020 e 1,52 milioni per il 2021.

5) l'importo del defianziamento per gli anni successivi al 2019 è pari a: 32,63 milioni per il 2020, 25,68 milioni per il 2021, 16,268 milioni per il 2022, 47,63 milioni per il 2023, 32,63 milioni per l'anno 2024, 41,63 milioni annuali a decorrere dal 2025.

6) l'importo comprende l'utilizzo parziale del fondo per la riduzione della pressione fiscale, per 185.213.535 euro per l'anno 2017, 185.121.945 euro per l'anno 2018 e 185.092.249 euro annuali a decorrere dal 2019, in relazione ai risparmi conseguiti a misure di spending review adottate nelle precedenti manovre di finanza pubblica e non quantificate in via preventiva.

In generale, i rifinanziamenti di autorizzazioni di spesa apportati con gli emendamenti alla sezione II, ulteriori rispetto a quelli indicati nel disegno di legge presentato al Parlamento, sono stati pari a 299,4 milioni di euro nell'anno 2017, a 220,9 milioni di euro nell'anno 2018, a 223,4 milioni di euro nell'anno 2019, a 19,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 fino al 2026 e a 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Detti rifinanziamenti, sono stati in parte coperti mediante corrispondenti variazioni in diminuzione dei programmi di spesa iscritti nei vari stati di previsione interessati ed in parte mediante utilizzo delle disponibilità esistenti negli accantonamenti iscritti nei fondi speciali 2017-2019, i cui effetti sono stati registrati nella sezione I.

I definanziamenti complessivamente disposti alla sezione seconda, in parte utilizzati a copertura dei suddetti rifinanziamenti alla medesima sezione, sono stati pari a 412,7 milioni di euro nell'anno 2017, a 199,7 milioni di euro nell'anno 2018, a 201,2 milioni di euro nell'anno 2019 e a 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

Per quanto riguarda il dettaglio degli emendamenti approvati alla sezione II, si fa presente, in particolare che:

- *si è data attuazione alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2016, che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale sono confluite tutte le risorse iscritte in bilancio destinate all'editoria, indicate nel seguente prospetto:*

Stp	Missione	Programma	Azione	Cat. Economica	Capitolo	Denominazione	2017	2018	2019
MISE	Comunicazioni	Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali	Sostegno finanziario all'emittenza radio televisiva anche in ambito locale	Trasferimenti correnti a imprese	3128	Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione	67.871.017	66.347.210	66.312.178
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/1	Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria	116.699.833	114.431.779	116.845.022
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche	2183/4	Attività connesse alla diffusione di notizie italiane con servizi esteri	7.622.166	7.500.900	7.622.166
MEF	Comunicazioni	Sostegno all'editoria	Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	Contributi agli investimenti ad imprese	7442	Fondo occorrente per gli investimenti del dipartimento	8.230.027	8.157.830	8.167.805
Totale							200.423.143	198.437.719	197.937.171

- *le risorse di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, concernenti le somme da assegnare alle Regioni per le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, iscritte nell'ambito della Missione Istruzione scolastica, sono state più correttamente allocate dal Programma-Istruzione del primo ciclo al Programma- Istruzione del secondo ciclo con un rifinanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro (per un ammontare complessivo di 75 milioni di euro).*

Ciò segnalato, si fa presente, che il sopra riportato prospetto riepilogativo degli effetti della sezione II include, riepilogati in apposita voce, anche i risparmi di spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, considerate nel loro complesso.

Tali misure derivano dalla formulazione di obiettivi di risparmio assegnato a ciascun Ministero, al raggiungimento dei quali concorrono anche talune norme specifiche incluse nella sezione I (articolo 63).

In particolare, i suddetti riflessi finanziari complessivi per le Amministrazioni centrali dello Stato per il triennio 2017-2019, rispettivamente registrati nella sezione I e nella sezione II, possono essere così riepilogati:

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
sezione I	21,7	23,9	29,9	21,7	23,9	29,9	21,7	23,9	29,9
sezione II	717,0	689,5	678,4	707,5	688,0	686,3	707,5	688,0	686,3
totale	738,7	713,4	708,3	729,2	711,9	716,2	729,2	711,9	716,2

Per quanto riguarda l'analisi degli effetti delle misure di risparmio si fa rinvio alle relazioni tecniche della sezione I (articolo 61) ed alla tabella che espone per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi complessivamente conseguiti, distinti tra misure di entrata e spesa, con l'indicazione della sezione del disegno di legge di bilancio attraverso cui sono state attuate le relative variazioni di bilancio.

Effetti finanziari del DL 193 del 2016

Costituisce parte integrante della manovra di finanza pubblica anche il decreto-legge 193/2016. Gli effetti di tale decreto, ai fini di una più completa e trasparente rappresentazione contabile sono stati inclusi nel disegno di legge di bilancio e vengono di seguito riepilogati.

SEZIONE DLB	INTERVENTO			2017	2018	2019
SEZIONE I	RECUPERO EVASIONE	e	e	2.260.000.000	4.430.000.000	2.970.000.000
SEZIONE I	CARTELLE ERARIALI	o	o	1.560.000.000	312.000.000	234.000.000
SEZIONE II	CARTELLE INPS E INAIL	s	c	-440.000.000	-88.000.000	-66.000.000
SEZIONE II	FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA	s	c	4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000
SEZIONE II	CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PER COMUNICAZIONI IVA PERIODICHE	s	k		244.500.000	
SEZIONE II	INVESTIMENTI FERROVIE DELLO STATO S.P.A.	s	k		400.000.000	
	Totale Effetti DL 193/2016			0	0	0
SEZIONE I	UTILIZZO FONDO INTERVENTI STRUTTURALI DI POLITICA ECONOMICA (ART. 81 DLB)	s	c	-4.260.000.000	-4.185.500.000	-3.270.000.000
	CONTRIBUTO COMPLESSIVO NETTO SU BILANCIO STATO			4.260.000.000	4.185.500.000	3.270.000.000

Da quanto sopra esposto, si evince che il contributo netto alla manovra del dl 193 del 2016 ammonta a 4.260 milioni nel 2017, 4.185,5 milioni nel 2018 e 3.270 milioni a decorrere dall'anno 2019.

Per effetto della conversione in Legge del decreto-legge, ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sarà necessario integrare, gli effetti finanziari riepilogati nella indicata tabella. In particolare, le nuove disposizioni determinano un incremento complessivo delle stime di gettito derivante dalla definizione agevolata estesa al 2016 delle cartelle erariali e contributive nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.100 milioni di euro per l'anno 2018. Tale maggiore gettito è stato destinato ad incremento dello stanziamento del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili.

Effetti di retroazione macro derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure di stimolo alla crescita contenute nella Legge di bilancio 2017 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico in termini di maggiore crescita. Il differenziale tra il tasso di crescita di quest'ultimo e quanto previsto nello scenario tendenziale a legislazione vigente è esposto nella tabella seguente:

	2017	2018	2019
Pil nominale	0,15	0,25	0,10
<i>Componente reale</i>	<i>0,41</i>	<i>-0,02</i>	<i>-0,13</i>
<i>Deflatore del PIL</i>	<i>-0,25</i>	<i>0,26</i>	<i>0,22</i>

Eventuali imprecisioni derivano dagli arrotondamenti

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna, in particolare degli investimenti pubblici e privati, determinato da meccanismi incentivanti, si riflette sugli aggregati di finanza pubblica (entrate fiscali).

Di seguito la tabella con la quantificazione degli effetti di retroazione:

	2017	2018	2019
<i>Effetti di retroazione macro</i>	350	1.050	2.200

Gli effetti di retroazione hanno un impatto positivo crescente nel triennio 2017-2019. La maggiore crescita prevista per le retribuzioni private, i consumi nominali, anche se contenuta, e soprattutto gli investimenti in opere pubbliche, messa in sicurezza di infrastrutture scolastiche e varie in chiave antisismica determinano impatti positivi sulle variabili di natura fiscale.

Al miglioramento delle entrate di natura fiscale contribuiscono ulteriormente gli investimenti in beni strumentali allo svolgimento delle attività economiche, che beneficiano, in particolare, dell'intervento di proroga e potenziamento della misura già contenuta nella legge di stabilità 2016 in materia di maggiorazione della deduzione di ammortamenti, con conseguenti ricadute positive in termini di redditività.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 2 a 18

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici – Emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Il raccordo è stato aggiornato in base agli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati e permette di cogliere le grandezze fondamentali del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

I valori esposti nella colonna 1 (Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; va sottolineato che tali valori comprendono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2017 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 39 miliardi dovuto a entrate finali pari a 568 miliardi e spese finali pari a 607 miliardi. L'indebitamento netto (pari al saldo netto da finanziare con l'esclusione delle operazioni finanziarie, corrispondenti alle categorie economiche 15 delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) risulta pari a 37 miliardi. Nel 2018 il saldo netto da finanziare è pari a 27 miliardi e l'indebitamento netto a 26 miliardi (le entrate finali si attestano a 586 miliardi e le spese finali a 613 miliardi). Nel 2019 il saldo netto da finanziare è pari a 9 miliardi e l'indebitamento netto a 7 miliardi (le entrate finali si attestano a 597 miliardi e le spese finali a 605 miliardi).

La colonna 2 (Bilancio dello Stato in SEC 2010), espone l'effetto che ha sulle entrate finali e sulle spese finali il passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali) comprendendo nell'ammontare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi riconducibili all'applicazione di differenti schemi di classificazione e all'applicazione di diversi principi contabili tra la contabilità finanziaria dello Stato e quella della contabilità nazionale, competenza economica, quali il momento di registrazione e il trattamento di operazioni specifiche.

In primo luogo si distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e si effettuano riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra, ad esempio da consumi intermedi a investimenti e viceversa.

Il secondo aspetto è quello che attiene all'applicazione di diversi principi contabili per la contabilità nazionale. Ad esempio, il sistema dei conti nazionali prevede che la registrazione dei rinnovi contrattuali e degli eventuali arretrati venga effettuata nel momento di perfezionamento del contratto e non in quello dello stanziamento delle somme in bilancio; inoltre, per alcune fattispecie di operazioni, quali le forniture militari relative a sistemi di armamenti complessi, vengono applicate specifiche linee guida contenute nelle decisioni emanate da Eurostat.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario

riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 478 miliardi, inferiori di 90 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2017 pari a 515, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 36 miliardi. Nel 2018 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 495 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 520, inferiori di 94 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto derivante da tale definizione degli aggregati è pari a 23 miliardi. Nel 2019 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 504 miliardi, inferiori di 93 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 511, inferiori di 95 miliardi alla corrispondente voce del bilancio autorizzatorio programmatico. L'indebitamento netto è pari a 5 miliardi.

Nella colonna 3 "Raccordo per il passaggio al conto economico di CN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della colonna 2 - entrate finali e le spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010- per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto della loro spesa effettiva come desumibile dai relativi bilanci.

In tale raccordo per il 2017 si evidenzia una diminuzione delle entrate finali di 32 miliardi e delle spese finali di 28 miliardi con un conseguente effetto negativo sull'indebitamento netto, pari a 5 miliardi. Nel 2018 le entrate finali evidenziano una diminuzione di 27 miliardi, le spese finali diminuiscono di 30 miliardi e di conseguenza si ha un effetto migliorativo sull'indebitamento netto di 2 miliardi. Infine, nel 2019, le entrate diminuiscono di 22 miliardi, le spese di 24 miliardi e l'indebitamento risente di un miglioramento di 1 miliardo.

La quarta colonna, denominata "Conto economico programmatico - Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica, comprensiva degli effetti degli emendamenti approvati. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 41 miliardi nel 2017 con un livello di entrate finali pari a 446 miliardi e spese finali di 487 miliardi, a 21 nel 2018 con un livello di entrate finali pari a 468 miliardi e spese finali di 489 miliardi e a 4 nel 2019 con un livello di entrate finali pari a 482 e di spese finali di 486 miliardi. Si evidenzia per il 2017 una variazione di 2 miliardi circa in diminuzione sia nelle entrate sia nelle spese dovuta all'approfondimento metodologico di una posta contabile, senza effetti sui saldi. Infatti, rispetto all'analogo raccordo effettuato sul DLB presentato, è stato rivisto il trattamento contabile delle autorizzazioni al cambio di tecnologia dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz sull'indebitamento netto in coerenza con la registrazione che di tale posta viene dato nei conti nazionali. Si tratta, infatti, di una operazione assimilabile alla vendita di attività non finanziarie non prodotte che secondo le regole del SEC 2010 va trattata come riduzione delle attività non prodotte e quindi della spesa in conto capitale; è un trattamento analogo a quello riservato alle dismissioni immobiliari che sono portate a riduzione degli investimenti. Trattandosi di una riclassificazione puramente contabile questa operazione non determina alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, in primo luogo sull'indebitamento.

La colonna 5 ("Conto economico programmatico Pubblica amministrazione"), espone i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra e degli emendamenti, applicata al quadro tendenziale, e riferiti al complesso della pubblica amministrazione - articolata nei tre sottosettori: amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono - i cui dettagli sono

esaminati negli approfondimenti contenuti nell'aggiornamento della Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2017, le entrate finali per la PA sono pari a 794 miliardi, le spese finali ammontano a 834 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 40 miliardi; nel 2018 le entrate finali sono pari a 827 miliardi, le spese finali ammontano a 847 e l'indebitamento si attesta su 20 miliardi; nel 2019 le entrate finali sono pari a 852 miliardi, le spese finali ammontano a 855 e l'indebitamento si attesta su 3 miliardi.

Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2017-2019

2017 (miliardi) - BS comprensivo degli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati	Bilancio dello Stato	Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	568	478	-32	446	794
Spese finali	607	515	-28	487	834
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-39	-17			
Indebitamento netto	-37	-36	-5	-41	-40

2018 (miliardi) - BS comprensivo degli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati	Bilancio dello Stato	Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	586	495	-27	468	827
Spese finali	613	520	-30	489	847
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-27	-25			
Indebitamento netto	-26	-23	2	-21	-20

2019 (miliardi) - BS comprensivo degli effetti degli emendamenti approvati dalla Camera dei Deputati	Bilancio dello Stato	Bilancio dello Stato in SEC 2010	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	Conto economico programmatico - Comparto Stato	Conto economico programmatico - PA
	1)	2)	3)	4)	5)
Competenza					
Entrate finali	597	504	-22	482	852
Spese finali	605	511	-24	486	855
SALDI DI BILANCIO					
Saldo netto da finanziare	-9	-7			
Indebitamento netto	-7	-5	1	-4	-3

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata al Senato per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito


 DI POBOLINO
 IL 1 DIC. 2016
 Il Direttore Generale dello Stato

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Comunanza	Nr. Emenda	Descrizione (Nota)	5106 netto da finanziarie					Fabbisogno					Indebitamento		
				2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	
1	160		Decreazione per ora di produttività IRPEF	-209,10	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00	-209,10	-355,00	-355,00	
1	160		Decessazione per ora di produttività IRPEF		19,80	19,80		19,80	19,80	19,80		19,80	19,80	19,80	19,80	
1	160		Decessazione per ora di produttività IRPEF - addizionale regionale		34,50	34,50		34,50	34,50	34,50		34,50	34,50	34,50	34,50	
1	160		Decessazione per ora di produttività IRPEF - addizionale comunale		-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00		-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni di cui non si beneficia e	-1,86	0,30	0,30	-1,86	0,30	0,30	-1,86	0,30	-1,86	0,30	0,30	0,30	
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni di cui non si beneficia e		0,10	0,10		0,10	0,10	0,10		0,10	0,10	0,10	0,10	
1	161		Esenzione dei premi versati dal datore di lavoro per assicurazioni di cui non si beneficia e	50,00			50,00			50,00		50,00				
1	164	23.023NF	Proroga scissione contributo di finanziamento (caso di cambi a di appalto	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	
1	165		Abolizione e aliquota contributiva lavoratori autonomi	108,00	292,00	292,00	108,00	292,00	292,00	108,00	292,00	292,00	108,00	292,00	292,00	
1	165		Abolizione aliquota contributiva lavoratori autonomi - effetti fiscali	70,00	77,00	77,00	70,00	77,00	77,00	70,00	77,00	77,00	70,00	77,00	77,00	
1	173		Fondo di garanzia per l'accesso al RPE (anticipo finanziario a garanzia pensionistica)	70,00			70,00			70,00		70,00				
1	177		Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) credito di imposta	70,00	-2,00	-2,00	70,00	-2,00	-2,00	70,00	-2,00	70,00	-2,00	-2,00	-2,00	
1	177		Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) credito di imposta													
1	186		Quantificazione pensionati	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	
1	187		Quantificazione pensionati	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	300,00	609,00	609,00	
1	188-192		Quantificazione pensionati	30,10	19,70	-52,00	30,10	13,70	-52,00	30,10	13,70	-52,00	30,10	13,70	-52,00	
1	194		Quantificazione pensionati	34,00	84,00	84,00	34,00	84,00	84,00	34,00	84,00	84,00	34,00	84,00	84,00	
1	194		Quantificazione pensionati	11,00	27,00	27,00	11,00	27,00	27,00	11,00	27,00	27,00	11,00	27,00	27,00	
1	195-198	29.1	Quantificazione pensionati	33,00	144,00	144,00	33,00	144,00	144,00	33,00	144,00	144,00	33,00	144,00	144,00	
1	195-198		Quantificazione pensionati	15,00	30,00	30,00	15,00	30,00	30,00	15,00	30,00	30,00	15,00	30,00	30,00	
1	203		Quantificazione pensionati	4,00	12,00	12,00	4,00	12,00	12,00	4,00	12,00	12,00	4,00	12,00	12,00	
1	207		Quantificazione pensionati	350,00	550,00	550,00	350,00	550,00	550,00	350,00	550,00	550,00	350,00	550,00	550,00	
1	207		Quantificazione pensionati	84,50	85,30	85,30	84,50	85,30	85,30	84,50	85,30	85,30	84,50	85,30	85,30	
1	211	32.2NF	Quantificazione pensionati	-5,20	-7,30	-7,30	-5,20	-7,30	-7,30	-5,20	-7,30	-7,30	-5,20	-7,30	-7,30	
1	211	32.2NF	Quantificazione pensionati		-0,30	-0,30		-0,30	-0,30		-0,30	-0,30		-0,30	-0,30	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/1

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
1 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				
1.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 105 del 1978 art. 9 MODIFICHE ORDINAMENTO AVVOCATURA DELLO STATO (Cap-pg: 2127/3)	2017 60.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	60.000.000 << << <<
L. n. 222 del 1985 art. 47 c. 1 DISPOSIZIONI SUGLI ENTI E BENI ECCLESIASTICI IN ITALIA E PERIL SOSTENTAMENTO DEL CLERO CATTOLICO IN SERVIZIO NELLE DIOCESI (Cap-pg: 2780/1)	2017 50.000.000 2018 48.672.978 2019 49.560.618 2020 e succ. 247.803.090	<< << << <<	<< << << <<	50.000.000 48.672.978 49.560.618 247.803.090
L. n. 15 del 2009 art. 4 c. 3 DELEGA AL GOVERNO FINALIZZATA ALL'OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL LAVORO PUBBLICO E ALLA EFFICIENZA E TRASPARENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NONCHE' DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO E ALLA CORTE DEI CONTI. (Cap-pg: 2123/1)	2017 1.452.000 2018 1.438.987 2019 1.438.982 2020 e succ. 14.389.920	<< << << <<	<< << << <<	1.452.000 1.438.987 1.438.982 14.389.920
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 308 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 7474/1)	2017 4.656.000 2018 4.614.305 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	4.656.000 4.614.305 << <<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 309 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2191/1)	2017 1.500.000 2018 1.500.000 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 << <<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 310 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2124/1)	2017 704.109 2018 695.330 2019 706.568 2020 e succ. 7.772.248	<< << << <<	<< << << <<	704.109 695.330 706.568 7.772.248

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/Z

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle immodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 434 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 2099/1)	2017	<<	<<	20.910.000
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 482 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2036/1)	2017	<<	<<	2.400.000
	2018	<<	<<	2.378.508
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
3 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali				
3.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 319 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg: 2126/1)	2017	<<	<<	4.893.046
	2018	<<	<<	4.772.898
	2019	<<	<<	4.850.000
	2020 e succ.	<<	<<	53.350.000
LS n. 208 del 2016 art. 1 c. 761 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 7469/1)	2017	<<	<<	4.893.046
	2018	<<	<<	4.850.060
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
3.6 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DLG n. 502 del 1992 art. 12 RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421 (Cap-pg: 2700/1)	2017	<<	<<	5.906.028.081
	2018	<<	<<	5.812.866.716
	2019	<<	<<	5.807.017.927
	2020 e succ.	<<	<<	58.070.179.270

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/3

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)
(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 56 del 2000 art. 1 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133. (Cap-pg. 2862/1)	2017 58.535.437.991 2018 57.967.917.544 2019 57.586.912.954 2020 e succ. 587.827.569.028	<< << << <<	<< << << <<	58.535.437.991 57.967.917.544 57.586.912.954 587.827.569.028
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 12 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg. 2700/1)	2017 100.000.000 2018 127.000.000 2019 186.000.000 2020 e succ. 1.860.000.000	<< << << <<	<< << << <<	100.000.000 127.000.000 186.000.000 1.860.000.000
DLB n. 1 del 2016 art. 61 c. 13 DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO (Cap-pg. 2700/1)	2017 75.000.000 2018 150.000.000 2019 150.000.000 2020 e succ. 1.500.000.000	<< << << <<	<< << << <<	75.000.000 150.000.000 150.000.000 1.500.000.000
3.7 Rapporti finanziari con Enti territoriali MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DL n. 148 del 1993 art. 3 INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE (Cap-pg. 7499/1)	2017 180.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	-50.000.000 << << <<	130.000.000 << << <<
3.10 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali MINISTERO DELL'INTERNO				
DLG n. 504 del 1992 art. 40 RIORDINO DELLA FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg. 1318/1)	2017 422.800.000 2018 420.800.000 2019 420.800.000 2020 e succ. 4.208.000.000	<< << << <<	<< << << <<	422.800.000 420.800.000 420.800.000 4.208.000.000
L. n. 59 del 1997 DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. (Cap-pg. 1319/1)	2017 7.760.816 2018 7.760.816 2019 50.760.816 2020 e succ. 507.608.160	<< << << <<	<< << << <<	7.760.816 7.760.816 50.760.816 507.608.160

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/4

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 563 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1342/1)	2017	<<	<<	11.000.000
	2018	<<	<<	11.000.000
	2019	<<	<<	11.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	86.000.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 704 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1326/1-2)	2017	<<	<<	8.561.808
	2018	<<	<<	8.409.684
	2019	<<	<<	8.409.684
	2020 e succ.	<<	<<	84.096.840
4 L'Italia in Europa e nel mondo				
4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
L. n. 232 del 1962 RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI ISTITUTIVI L'ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICI, FIRMATI A PARIGI IL 14 DICEMBRE 1960 (Cap-pg: 3750/3)	2017	<<	<<	11.223.000
	2018	<<	<<	12.223.000
	2019	<<	<<	12.223.000
	2020 e succ.	<<	<<	122.230.000
L. n. 784 / 1966 RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (*) (Cap-pg: 3751/1)	2017	<<	800.000	2.354.507
	2018	<<	500.000	2.354.507
	2019	<<	300.000	2.354.507
	2020 e succ.	<<	<<	3.929.626
4.5 Promozione della pace e sicurezza internazionale				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
L. n. 848 del 1967 art. 2 ESECUZIONE DELLO STATUTO DELLE NAZIONI UNITE, FIRMATO A SAN FRANCISCO IL 26 GIUGNO 1945 (Cap-pg: 3393/3)	2017	<<	<<	192.638.330
	2018	<<	<<	197.638.330
	2019	<<	<<	197.638.330
	2020 e succ.	<<	<<	1.976.383.300

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/5

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nei suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV	
L. n. 299 del 1998 art. 1 c. 2 FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 11 COMMA 2 DEL TRATTATO SULL' UNIONE EUROPEA (Cap-pg. 3425/1)	2017	<<	<<	777.699	
	2018	<<	<<	777.699	
	2019	<<	<<	777.699	
	2020 e succ.	<<	<<	7.776.990	
4.9 Promozione del sistema Paese MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DLCP n. 1588 / 1947 ADESIONE DELL'ITALIA ALLA CONVENZIONE DI LONDRA DEL 16 NOVEMBRE 1945, CHE HA ISTITUITO L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (Cap-pg. 2752/1) L. n. 296 / 1998 DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO (Cap-pg. 2619/1)	2017	<<	250.000	8.104.850	
	2018	<<	250.000	8.104.850	
	2019	<<	250.000	8.104.850	
	2020 e succ.	<<	<<	78.548.500	
	2017	<<	<<	830.669	
	2018	<<	<<	817.646	
	2019	<<	1.000.000	1.830.865	
	2020 e succ.	<<	<<	<<	
	4.10 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L. n. 185 del 1987 COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI (*) (Cap-pg. 7493/1) L. n. 115 del 2015 art. 28 DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA - LEGGE EUROPEA 2014 (*) (Cap-pg. 2815/1)	2017	<<	<<	4.750.000.000
		2018	<<	<<	4.650.000.000
2019		<<	<<	2.700.000.000	
2020 e succ.		<<	<<	7.000.000.000	
2017		<<	<<	83.735.800	
2018		<<	<<	34.435.800	
2019		<<	<<	34.195.800	
2020 e succ.		<<	<<	1.060.069.800	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/6

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nei suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
4.11 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DL n. 201 del 2011 art. 7 c. 3 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' ED IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. (Cap-pg: 7179/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	88.140.000 7.300.000 7.300.000 7.560.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 170 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (Cap-pg: 7175/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	433.000.000 422.000.000 452.000.000 1.485.000.000
4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari				
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 57 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1617/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000 10.000.000
5 Difesa e sicurezza del territorio				
5.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari				
MINISTERO DELLA DIFESA				
L. n. 465 del 1949 art. 1/bis RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO DEL NORD-ATLANTICO FIRMATO A WASHINGTON IL 4 APRILE 1949 (Cap-pg: 7123/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	42.434.543 42.434.543 42.434.543 424.345.430
DLG n. 66 del 2010 art. 608 CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 7120/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.122.220.898 1.072.220.898 1.122.220.898 11.222.208.980

999/65977

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Stato di Previsione	Autonizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
5.8 Missioni internazionali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
L. n. 145 del 2016 art. 4 c. 1						
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (*)						
(Cap-pg. 3006/1)						
	2017		997.247.320	<<	<<	997.247.320
	2018		95.700.149	<<	<<	95.700.149
	2019		97.247.320	<<	<<	97.247.320
	2020 e succ.		97.247.320	<<	<<	97.247.320
6 Giustizia						
6.1 Amministrazione penitenziaria						
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA						
RD n. 2572 del 1923						
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGGIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI						
CULTO						
(Cap-pg. 7341/1)						
	2017		2.807.777	<<	<<	2.807.777
	2018		3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2019		3.294.946	<<	<<	3.294.946
	2020 e succ.		3.294.946	<<	<<	3.294.946
RD n. 787 del 1931						
REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA						
(Cap-pg. 7300/1)						
	2017		850.000	<<	<<	850.000
	2018		850.000	<<	<<	850.000
	2019		1.150.000	<<	<<	1.150.000
	2020 e succ.		2.050.000	<<	<<	2.050.000
L. n. 164 del 1981 art. 35						
BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1981 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL						
TRIENNIO 1981-1983						
(Cap-pg. 7300/5-8)						
	2017		10.712.799	<<	<<	10.712.799
	2018		10.712.799	<<	<<	10.712.799
	2019		12.512.799	<<	<<	12.512.799
	2020 e succ.		20.277.990	<<	<<	20.277.990
DPR n. 194 del 2002 art. 38						
RECEPIMENTO DELL'ACCORDO SINDACALE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE E DELLO						
SCHEMA DI CONCERTAZIONE PER LE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE RELATIVI AL						
QUADRIENNO NORMATIVO 2002-2005 ED AL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003.						
(Cap-pg. 1631/1)						
	2017		<<	<<	<<	<<
	2018		390.000	<<	<<	390.000
	2019		390.000	<<	<<	390.000
	2020 e succ.		390.000	<<	<<	390.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/B

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 619 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg. 7301/1)	2017	13.624.817	<<	13.624.817
	2018	13.624.817	<<	13.624.817
	2019	15.624.817	<<	15.624.817
	2020 e succ.	183.248.170	<<	183.248.170
DL n. 98 del 2011 art. 17 c. 5 p. A/bis DISPOSIZIONI URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA (Cap-pg. 1635/1)	2017	1.700.000	<<	1.700.000
	2018	1.900.000	<<	1.900.000
	2019	1.900.000	<<	1.900.000
	2020 e succ.	19.000.000	<<	19.000.000
6.2 Giustizia civile e penale				
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 526 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (Cap-pg. 1550/1)	2017	176.328.352	<<	176.328.352
	2018	173.386.443	<<	173.386.443
	2019	182.963.955	<<	182.963.955
	2020 e succ.	1.942.451.590	<<	1.942.451.590
6.5 Giustizia tributaria				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DCP n. 406 del 1947 RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg. 7772/1)	2017	101.119	<<	101.119
	2018	101.119	<<	101.119
	2019	101.119	<<	101.119
	2020 e succ.	101.119	<<	101.119
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg. 1267/1-2)	2017	1.926.320	<<	1.926.320
	2018	1.926.320	<<	1.926.320
	2019	1.926.320	<<	1.926.320
	2020 e succ.	4.613.280	<<	4.613.280

999/659/9

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
7 Ordine pubblico e sicurezza				
7.8 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DPR n. 3 del 1957 art. 68 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg. 2599/1)	2017 6.200.000 2018 6.200.000 2019 6.200.000 2020 e succ. 62.000.000	<< << << <<	<< << << <<	6.200.000 6.200.000 6.200.000 62.000.000
L. n. 1001 del 1969 art. 1 ISTITUZIONE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI UN CAPITOLO CON UN FONDO A DISPOSIZIONE PER SOPPERIRE ALLE EVENTUALI DEFICIENZE DI ALCUNI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA P.S. (Cap-pg. 2676/1)	2017 16.541.388 2018 16.262.311 2019 16.541.388 2020 e succ. 16.541.388	<< << << <<	<< << << <<	16.541.388 16.262.311 16.541.388 16.541.388
L. n. 613 del 1975 APPROVAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELL'AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI, DI SERVIZIO NOTTURNO E PER I SERVIZI MECCANOGRAFICI PREVISTI DAL REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N.146, EMANATO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N.734 (Cap-pg. 2601/9)	2017 82.981.785 2018 83.381.785 2019 89.981.785 2020 e succ. 629.872.495	<< << << <<	<< << << <<	82.981.785 83.381.785 89.981.785 629.872.495
DLG n. 300 del 1999 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg. 2624/16, 2645/5, 2646/5)	2017 70.160.004 2018 69.167.631 2019 69.167.631 2020 e succ. 253.376.310	<< << << <<	<< << << <<	70.160.004 69.167.631 69.167.631 253.376.310
7.9 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica				
MINISTERO DELL'INTERNO				
RD n. 1802 del 1919 art. 1 NORME PER L'ARMA DEI CARABINIERI (Cap-pg. 2535/6, 2542/5, 2557/3, 2562/2)	2017 201.817.682 2018 201.875.161 2019 201.875.161 2020 e succ. 1.055.751.610	<< << << <<	<< << << <<	201.817.682 201.875.161 201.875.161 1.055.751.610

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/10

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autonizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autonizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
7.10 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia				
MINISTERO DELL'INTERNO				
RD n. 452 del 1940 art. 1 RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DELL'INTERNO (Cap-pg: 2851/1)	2017 2.906.365 2018 2.906.365 2019 2.906.365 2020 e succ. 29.063.650	<< << << <<	<< << << <<	2.906.365 2.906.365 2.906.365 29.063.650
DLG n. 300 del 1995 art. 14 c. 2 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2536/12, 2647/3, 2648/3)	2017 72.950.000 2018 72.950.000 2019 72.950.000 2020 e succ. 72.950.000	<< << << <<	<< << << <<	72.950.000 72.950.000 72.950.000 72.950.000
DI n. 341 del 2000 art. 16 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (Cap-pg: 2556/2)	2017 15.375.142 2018 19.558.936 2019 21.212.767 2020 e succ. 4.500.000	<< << << <<	<< << << <<	15.375.142 19.558.936 21.212.767 4.500.000
8 Soccorso civile				
8.3 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico				
MINISTERO DELL'INTERNO				
L. n. 469 del 1981 ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEI SOTTUFFICIALI, VIGILI SCELTI E VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (Cap-pg: 1901/18, 1962/3)	2017 41.134.564 2018 40.788.775 2019 41.134.564 2020 e succ. 411.345.640	<< << << <<	<< << << <<	41.134.564 40.788.775 41.134.564 411.345.640
9 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca				
9.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DLG n. 454 del 1999 art. 6 RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, ANORMA DELL'ART. 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 2064/2)	2017 2.000.000 2018 2.000.000 2019 2.000.000 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	2.000.000 2.000.000 2.000.000 <<

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/11

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 133 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg. 7438/6)	2017 45.075.441 2018 45.075.441 2019 45.075.441 2020 e succ. 302.452.646	<< << << <<	<< << << <<	45.075.441 45.075.441 45.075.441 302.452.646
9.5 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
DLG n. 143 del 1997 art. 2 CONFERIMENTO ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA E PESCA E RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE (Cap-pg. 1107/8)	2017 294.789 2018 294.789 2019 294.789 2020 e succ. 2.947.890	<< << << <<	<< << << <<	294.789 294.789 294.789 2.947.890
9.6 <i>Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione</i>				
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI				
L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 5 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (*) (Cap-pg. 1414/1, 1415/1)	2017 177.579 2018 168.390 2019 177.579 2020 e succ. 177.579	<< << << <<	<< << << <<	177.579 168.390 177.579 177.579
L. n. 267 del 1991 art. 1 c. 1 p. 6 ATTUAZIONE DEL TERZO PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE (*) (Cap-pg. 7043/1)	2017 1.012.441 2018 966.939 2019 1.012.441 2020 e succ. 11.136.851	<< << << <<	<< << << <<	1.012.441 966.939 1.012.441 11.136.851
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 489 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) - FONDO BIETICOLO (*) (Cap-pg. 7370/1)	2017 4.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	5.000.000 << << <<	9.000.000 << << <<

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/12

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autonizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 498 del 1999 art. 4 c. 1 p. 3 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AGRICOLO, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIALE E FORESTALE (Cap-pg: 198/09)	2017 5.174.667 2018 5.055.094 2019 5.170.243 2020 e succ. 57.179.790	<< << << <<	<< << << <<	5.174.667 5.055.094 5.170.243 57.179.790
DL n. 113 / 2016 art. 28 bis, comma 1 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI - MIGLIORAMENTO QUALITA' PRODOTTI CEREALICOLI (*) (Cap-pg: 7825/1)	2017 7.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << 10.000.000 10.000.000 <<	7.000.000 10.000.000 10.000.000 <<
11 Competitività e sviluppo delle imprese				
11.5 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
L. n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. A INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO. (Cap-pg: 7423/10)	2017 75.000.000 2018 75.000.000 2019 100.000.000 2020 e succ. 890.000.000	<< << << <<	<< << << <<	75.000.000 75.000.000 100.000.000 890.000.000
DL n. 321 del 1998 art. 5 c. 2 p. C DISPOSIZIONI URGENTI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Cap-pg: 7420/1)	2017 << 2018 10.000.000 2019 15.000.000 2020 e succ. 275.000.000	<< << << <<	<< << << <<	<< << 10.000.000 15.000.000 275.000.000
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 95 p. 3 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 7485/4)	2017 443.133.334 2018 101.333.334 2019 107.666.668 2020 e succ. 1.466.666.668	<< << << <<	<< << << <<	443.133.334 101.333.334 107.666.668 1.466.666.668
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7421/20)	2017 997.000.000 2018 780.000.000 2019 762.000.000 2020 e succ. 2.510.000.000	<< << << <<	<< << << <<	997.000.000 780.000.000 762.000.000 2.510.000.000

959/659/13

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
Stato di Previsione				
Autonizzazione (Capitolo)				
11.6 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariati				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DL n. 78 / 2010 art. 7, comma 31	2017 2.200.000	<<	1.000.000	3.200.000
SOPPRESSIONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI (*) (Cap-pg: 2302/1)	2018 2.171.363	<<	1.000.000	3.171.363
	2019 1.800.000	<<	1.000.000	2.800.000
	2020 e succ. <<	<<	<<	<<
11.9 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DL n. 193 del 2016 art. 4 c. 2 DECRETO FISCALE (*) (Cap-pg: 7787/1)	2017 <<	<<	<<	<<
	2018 244.500.000	<<	<<	244.500.000
	2019 <<	<<	<<	<<
	2020 e succ. <<	<<	<<	<<
13 Diritto alla mobilità* e sviluppo dei sistemi di trasporto				
13.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DPR n. 634 del 1994 art. 10 c. 4 p. S REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE (Cap-pg: 1277/1)	2017 7.000.000	<<	<<	7.000.000
	2018 6.872.723	<<	<<	6.872.723
	2019 7.500.000	<<	<<	7.500.000
	2020 e succ. 75.000.000	<<	<<	75.000.000
13.4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DLG n. 250 del 1997 art. 7 c. 1 ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) (Cap-pg: 1923/1)	2017 21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2018 21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2019 21.900.000	<<	<<	21.900.000
	2020 e succ. 219.000.000	<<	<<	219.000.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/14

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
13.8 Sostegno allo sviluppo del trasporto MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE L.F. n. 266 del 2005 art. 1 c. 86 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2005) (*) (Cap-pg: 7122/2)	2017	<<	<<	1.000.000
	2018	<<	<<	1.000.000
	2019	<<	<<	1.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<
13.9 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI L. n. 542 del 1907 art. 1 AUTORIZZAZIONE PER LA ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME (Cap-pg: 7261/1)	2017	14.493.544	<<	14.493.544
	2018	14.493.544	<<	14.493.544
	2019	14.493.544	<<	14.493.544
	2020 e succ.	19.015.680	<<	19.015.680
L.S. n. 190 del 2014 art. 1 c. 239 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7255/1)	2017	9.000.000	<<	9.000.000
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
L.S. n. 190 del 2014 art. 1 c. 357 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7604/2)	2017	3.000.000	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	3.000.000
	2019	3.000.000	<<	3.000.000
	2020 e succ.	45.000.000	<<	45.000.000

999/659/15

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
14 Infrastrutture pubbliche e logistica				
14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DL n. 262 del 2006 art. 2 c. 172 p. S CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 266 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (Cap-pg: 1290/1)	2017 2.150.000 2018 1.150.000 2019 2.150.000 2020 e succ. 23.000.000	<< << << <<	<< << << <<	2.150.000 1.150.000 2.150.000 23.000.000
14.8 Opere pubbliche e infrastrutture				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 448 del 1998 art. 50 c. 1 p. C MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (*) (Cap-pg: 746/1)	2017 200.000.000 2018 800.000.000 2019 869.000.000 2020 e succ. 431.000.000	<< << << <<	<< << << <<	200.000.000 800.000.000 869.000.000 431.000.000
14.10 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 1096/1)	2017 632.255 2018 298.050 2019 132.255 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	632.255 298.050 132.255 <<
DL n. 112 / 2008 art. 14, comma 1 SPESE PER OPERE E ATTIVITA' DELL'EXPO MILANO 2015 (*) (Cap-pg: 7695/2)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 35.000.000	5.000.000 5.000.000 5.000.000 35.000.000
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 7/41 RISORSE DESTINATE AI COMUNI DI VENEZIA CHIOGGIA E CAVALLINO TREPONTI PER GLI INTERVENTI DI SAVAGUARDIA DI VENEZIA (*) (Cap-pg: 7202/1)	2017 10.000.000 2018 10.000.000 2019 10.000.000 2020 e succ. 30.000.000	<< << << <<	5.000.000 << << <<	15.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/16

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
14.11 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali				
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 921 p. A DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 1618/1)	2017 1.396.118 2018 1.420.226 2019 1.396.118 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	1.396.118 1.420.226 1.396.118 <<
16 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo				
16.5 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
L. n. 549 del 1995 art. 1 c. 43 MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA (*) (Cap-pg: 2501/1)	2017 6.317.970 2018 6.265.182 2019 6.317.970 2020 e succ. 195.857.070	<< << << <<	500.000 1.500.000 1.500.000 <<	6.817.970 7.765.182 7.817.970 195.857.070
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 202 p. B DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 7482/1)	2017 149.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	149.000.000 << << <<
17 Ricerca e innovazione				
17.22 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
DI.G. n. 204 del 1998 art. 7 DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA D) DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59. (*) (Cap-pg: 7236/1)	2017 1.608.667.905 2018 1.504.704.695 2019 1.602.927.985 2020 e succ. 98.191.269.955	<< << << <<	<< << << <<	1.608.667.905 1.604.704.695 1.602.927.985 98.191.269.955

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/659/17

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 370 del 1998 art. 10 c. 1 p. D DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA' E DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (*) (Cap-pg. 7310/1)	2017 22.822.845 2018 25.822.845 2019 25.822.845 2020 e succ. 2.040.004.755	<< << << <<	<< << << <<	22.822.845 25.822.845 25.822.845 2.040.004.755
L. n. 6 del 2000 art. 2 c. 1 MODIFICHE ALLA LEGGE 28 MARZO 1991, N. 113, CONCERNENTE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (*) (Cap-pg. 7230/5)	2017 8.028.092 2018 8.028.092 2019 8.028.092 2020 e succ. 88.309.012	<< << << <<	<< << << <<	8.028.092 8.028.092 8.028.092 88.309.012
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 870 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg. 7245/1)	2017 43.282.585 2018 46.582.585 2019 46.582.585 2020 e succ. 1.444.060.135	<< << << <<	<< << << <<	43.282.585 46.582.585 46.582.585 1.444.060.135
LS n. 208 / 2015 art. 1, comma 404 SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI POLITICI, ECONOMICI E SOCIALI - EURISPES CON VINCOLO DI DESTINAZIONE ALLA CREAZIONE DI PROGETTI E INIZIATIVE INFORMATIVE FINALIZZATE A SOSTENERE L'ATTIVITA' SOCIALE ED ECONOMICA NAZIONALE (*) (Cap-pg. 1730/1)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 <<
18 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
18.5 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
L. n. 426 del 1998 art. 3 c. 6 NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE (Cap-pg. 2151/9)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
L. n. 120 del 2002 art. 3 RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, FATTO A KYOTO L'11 DICEMBRE 1997 (*) (Cap-pg. 2211/3)	2017 20.640.566 2018 20.261.778 2019 20.547.603 2020 e succ. 1.643.808.240	<< << << <<	<< << << <<	20.640.566 20.261.778 20.547.603 1.643.808.240

999/659/18

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimpiazze)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
18.12 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DPR n. 5 del 1956	48.480	<<	<<	48.480
COMPENSAZIONI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, CONSIGLI, COMITATO COLLEGI OPERANTI NELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, ANCHE CON ORDINAMENTO AUTONOMO E DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEL CONCORSO DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NELLE CARRIERE STATALI (Cap-pg: 3101/1, 3121/1)	47.390	<<	<<	47.390
	48.480	<<	<<	48.480
2020 e succ.	484.800	<<	<<	484.800
18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino				
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DLG n. 860 del 1948	27.575	<<	<<	27.575
NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PER LE MISSIONI DEI DIPENDENTI STATALI IN TERRITORIO ESTERO (Cap-pg: 1381/3, 1411/2, 1451/3)	26.790	<<	<<	26.790
	27.276	<<	<<	27.276
2020 e succ.	272.760	<<	<<	272.760
L. n. 94 del 1970	7.876	<<	<<	7.876
ACCETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DELLE ACQUE MARINE DA IDROCARBURI DEL 12 MAGGIO 1964, E AI RELATIVI ANNESSI A E, ADOTTATI A LONDRA L'11 APRILE 1962 (Cap-pg: 1641/1)	7.643	<<	<<	7.643
	7.776	<<	<<	7.776
2020 e succ.	77.760	<<	<<	77.760
L. n. 836 del 1973	17.963	<<	<<	17.963
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 1381/2, 1411/11, 1451/2)	17.246	<<	<<	17.246
	17.563	<<	<<	17.563
2020 e succ.	175.630	<<	<<	175.630
L. n. 349 del 1986	106.915	<<	<<	106.915
ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E NORME IN MATERIA DI DANNO AMBIENTALE (Cap-pg: 1381/20, 1411/8-9, 1451/8-9, 1521/1, 1522/1, 1523/1)	104.842	<<	<<	104.842
	106.615	<<	<<	106.615
2020 e succ.	1.066.150	<<	<<	1.066.150
DL n. 2 del 1993 art. 9 c. 2 p. 1	610.173	<<	<<	610.173
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETTENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (Cap-pg: 1388/4)	606.234	<<	<<	606.234
	606.173	<<	<<	606.173
2020 e succ.	6.061.730	<<	<<	6.061.730

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

989/659/19

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 152 del 2006 art. 6 c. 17 p. 5 NORME IN MATERIA AMBIENTALE (Cap-pg: 1644/5)	2017	<<	<<	8.600.000
	2018	<<	<<	8.500.000
	2019	<<	<<	8.500.000
	2020 e succ.	<<	<<	85.000.000
LS n. 228 del 2012 art. 1 c. 226 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2012) (*) (Cap-pg: 1644/4)	2017	<<	<<	5.492.266
	2018	<<	<<	5.200.000
	2019	<<	<<	5.200.000
	2020 e succ.	<<	<<	416.000.000
18.17 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare				
MINISTERO DELLA DIFESA				
L n. 990 del 1969 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI (Cap-pg: 2904/1, 2905/1, 2908/1)	2017	<<	<<	1.223.020
	2018	<<	<<	1.057.994
	2019	<<	<<	1.083.020
	2020 e succ.	<<	<<	902.190
L n. 836 del 1973 TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DEI DIPENDENTI STATALI (Cap-pg: 2883/2)	2017	<<	<<	40.635
	2018	<<	<<	33.943
	2019	<<	<<	40.635
	2020 e succ.	<<	<<	<<
L n. 124 del 1985 art. 1 c. 1 p. A DISPOSIZIONI PER L'ASSUNZIONE DI MANODOPERA DA PARTE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE (Cap-pg: 2873/1)	2017	<<	<<	1.050.000
	2018	<<	<<	1.029.317
	2019	<<	<<	1.050.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<
L n. 353 del 2000 art. 7 c. 5 LEGGI QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (Cap-pg: 3080/4)	2017	<<	<<	2.085.416
	2018	<<	<<	2.085.416
	2019	<<	<<	2.085.416
	2020 e succ.	<<	<<	6.575.090

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/659/20

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 36 del 2004 art. 2 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 2862/8, 3071/1, 7927/1, 7961/3-4)	2017 824.071 2018 818.575 2019 824.071 2020 e succ. 528.460	<< << << <<	<< << << <<	824.071 818.575 824.071 528.460
L. n. 36 del 2004 art. 2 c. 1 NUOVO ORDINAMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO (Cap-pg: 3074/1)	2017 25.218 2018 24.180 2019 25.218 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	25.218 24.180 25.218 <<
D.L.G. n. 81 del 2008 ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. (Cap-pg: 2913/1)	2017 43.076 2018 42.072 2019 43.076 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	43.076 42.072 43.076 <<
DL n. 136 del 2013 art. 3 c. 2/sexies DISPOSIZIONI URGETTE DIRETTE A FRONTEGGIARE EMERGENZE AMBIENTALI E INDUSTRIALI ED A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE AREE INTERESSATE. (Cap-pg: 2863/2)	2017 100.000 2018 96.818 2019 100.000 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	100.000 96.818 100.000 <<
L.S. n. 147 del 2013 art. 1 c. 24 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 2877/1)	2017 1.500.000 2018 1.500.000 2019 1.500.000 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	1.500.000 1.500.000 1.500.000 <<
20 Tutela della salute				
20.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante MINISTERO DELLA SALUTE				
DPR n. 620 del 1980 art. 3/bis DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2422/1)	2017 12.250.000 2018 12.250.000 2019 12.250.000 2020 e succ. 122.500.000	<< << << <<	<< << << <<	12.250.000 12.250.000 12.250.000 122.500.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/21

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)		Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle riveduzioni)	2017 2018 2019 2020 e succ.			
DPR n. 620 del 1980 art. 5 c. 1 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2420/1)	9.841.046 9.841.046 9.841.046 98.410.460	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	9.841.046 9.841.046 9.841.046 98.410.460
DPR n. 620 del 1980 art. 14 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (ART. 37, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE N. 833 DEL 1978) (Cap-pg: 2430/1)	1.046.243 1.046.243 1.046.243 10.462.430	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.046.243 1.046.243 1.046.243 10.462.430
20.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza MINISTERO DELLA SALUTE					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2017/1)	372.000 372.000 372.000 2.198.900	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	372.000 372.000 372.000 2.198.900
20.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano MINISTERO DELLA SALUTE					
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 825 p. S DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 3016/24, 3146/1)	7.000.000 7.000.000 7.000.000 70.000.000	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	7.000.000 7.000.000 7.000.000 70.000.000
20.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale MINISTERO DELLA SALUTE					
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 5510/1)	4.004 4.004 4.004 800.040	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	4.004 4.004 4.004 800.040

999/659/22

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Stato di Previsione	AutORIZZAZIONE (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
20.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione						
MINISTERO DELLA SALUTE						
RD n. 1058 del 1929 art. 9	2017		382.172	<<	<<	382.172
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2507/1)	2018		382.172	<<	<<	382.172
	2019		382.172	<<	<<	382.172
	2020 e succ.		2.691.720	<<	<<	2.691.720
20.9 Attività consultiva per la tutela della salute						
MINISTERO DELLA SALUTE						
RD n. 1058 del 1929 art. 9	2017		140.259	<<	<<	140.259
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 3200/1)	2018		140.259	<<	<<	140.259
	2019		140.259	<<	<<	140.259
	2020 e succ.		2.532.590	<<	<<	2.532.590
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici						
21.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO						
L. n. 282 / 1998 art. 1, comma 1	2017		<<	<<	200.000	200.000
CONTRIBUTO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON VINCOLO DI DESTINAZIONE AL CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (*) (Cap-pg: 3631/11)	2018		<<	<<	200.000	200.000
	2019		<<	<<	200.000	200.000
	2020 e succ.		<<	<<	<<	<<
21.15 Tutela del patrimonio culturale						
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO						
LF n. 286 del 2006 art. 1 c. 1142	2017		5.000.000	<<	<<	5.000.000
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 1321/1)	2018		5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2019		5.000.000	<<	<<	5.000.000
	2020 e succ.		<<	<<	<<	<<

959/059/23

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 979 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg. 1430/1)	2017 290.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	290.000.000 << << <<
22 Istruzione scolastica				
22.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
RD n. 1058 del 1929 art. 8 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg. 1173/19, 2373/19)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg. 1173/12)	2017 117.446 2018 117.446 2019 117.446 2020 e succ. 1.174.460	<< << << <<	<< << << <<	117.446 117.446 117.446 1.174.460
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITA' E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg. 1295/1, 7112/1)	2017 << 2018 2.777.729 2019 5.100.300 2020 e succ. 8.200.600	<< << << <<	<< << << <<	<< 2.777.729 5.100.300 8.200.600
L n. 107 del 2015 art. 1 c. 202 RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (*) (Cap-pg. 1285/1)	2017 391.343.000 2018 460.890.868 2019 520.853.000 2020 e succ. 42.503.933.000	<< << << <<	<< << << <<	391.343.000 460.890.868 520.853.000 42.503.933.000

989/659/24

Rifinanziamenti, Definizionali e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
22.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema Istruzione scolastica e per il diritto allo studio				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
L. n. 416 del 1991 art. 13 DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (Cap-pg: 1396/22)	2017 269.652 2018 249.452 2019 269.652 2020 e succ. 2.696.520	<< << << <<	<< << << <<	269.652 249.452 269.652 2.696.520
LB n. 449 del 2001 art. 2 c. 2 BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (Cap-pg: 1301/4)	2017 1.800.449 2018 1.770.214 2019 1.800.449 2020 e succ. 1.800.449	<< << << <<	<< << << <<	1.800.449 1.770.214 1.800.449 1.800.449
22.9 Istituzioni scolastiche non statali				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
L. n. 62 del 2000 art. 1 c. 13 NORME PER LA PARTITA SCOLASTICA E DISPOSIZIONI SUL DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'ISTRUZIONE (*) (Cap-pg: 1477/1)	2017 274.180.089 2018 268.744.231 2019 274.030.089 2020 e succ. 8.829.732.759	<< << << <<	<< << << <<	274.180.089 268.744.231 274.030.089 8.829.732.759
22.18 Istruzione del secondo ciclo				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 947 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2836/1)	2017 70.000.000 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	5.000.000 << << <<	75.000.000 << << <<

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

996/659/25

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per l'autofinanziamento nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
23 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria				
23.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Stato di Previsione	2017	<<	1.700.000	6.540.563
AutORIZZAZIONE	2018	<<	1.700.000	6.463.551
(Capitolo)	2019	<<	1.700.000	6.540.563
	2020 e succ.	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	5.500.000
	2018	<<	<<	5.600.000
	2019	<<	<<	8.400.000
	2020 e succ.	<<	<<	84.000.000
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 173 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 1696/1)				
23.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Stato di Previsione	2017	<<	500.000	1.408.438
AutORIZZAZIONE	2018	<<	500.000	1.408.174
(Capitolo)	2019	<<	500.000	1.408.438
	2020 e succ.	<<	<<	<<
	2017	<<	<<	6.005.598.345
	2018	<<	<<	5.986.916.290
	2019	<<	<<	5.981.694.575
	2020 e succ.	<<	<<	60.298.946.750
	2017	<<	<<	5.307.523
	2018	<<	<<	5.304.067
	2019	<<	<<	5.302.114
	2020 e succ.	<<	<<	323.428.954
DL n. 198 del 2006 art. 2 c. 142 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 286 DEL 2006: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA. (*) (Cap-pg: 1666/1)				
23.3 Sistema universitario e formazione post-universitaria				
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA				
Stato di Previsione	2017	<<	<<	6.005.598.345
AutORIZZAZIONE	2018	<<	<<	5.986.916.290
(Capitolo)	2019	<<	<<	5.981.694.575
	2020 e succ.	<<	<<	60.298.946.750
	2017	<<	<<	5.307.523
	2018	<<	<<	5.304.067
	2019	<<	<<	5.302.114
	2020 e succ.	<<	<<	323.428.954
L. n. 537 del 1993 art. 5 c. 1 INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. (Cap-pg: 1694/1)				

999/659/26

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
24 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
24.5 Protezione sociale per particolari categorie				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 482 del 1999	2017	<<	1.500.000	3.308.125
NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE (*) (Cap-pg: 5210/1, 5211/1)	2018	<<	1.500.000	3.263.423
	2019	<<	1.500.000	3.291.927
	2020 e succ.	<<	<<	21.710.727
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 1	2017	<<	<<	5.144.858
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE; PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2102/1)	2018	<<	<<	5.017.665
	2019	<<	<<	5.098.769
	2020 e succ.	<<	<<	5.098.769
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 3	2017	<<	<<	47.388.372
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE; PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHE' INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2108/1)	2018	<<	<<	7.093.877
	2019	<<	<<	7.295.687
	2020 e succ.	<<	<<	649.025.090
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 4 p. 1	2017	<<	<<	4.874.254
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244*	2018	<<	<<	4.752.837
	2019	<<	<<	4.829.660
	2020 e succ.	<<	<<	48.296.600
L. n. 112 del 2011 art. 7 c. 1	2017	<<	<<	853.579
ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (*) (Cap-pg: 2118/1)	2018	<<	<<	845.838
	2019	<<	<<	847.043
	2020 e succ.	<<	<<	86.069.354

989/659/27

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
24.6 Garanzia dei diritti dei cittadini				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1995) (Cap-pg: 1232/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	741.831 741.831 741.831 7.418.310
24.12 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1264 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-pg: 3538/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	50.000.000 50.000.000 50.000.000 4.000.000.000
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 2401/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	118.000.000 15.295.360 48.000.000 5.184.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 386 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3550/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	1.000.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 162.000.000.000

999/659/28

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
25 Politiche previdenziali					
25.3 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
L. n. 88 del 1989 art. 37 RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTROGLI INFORTUNI SUL LAVORO. (Cap-pg: 4339/1)	2017	842.268.523	<<	<<	842.268.523
	2018	4.627.339.220	<<	<<	4.627.339.220
	2019	8.857.293.878	<<	<<	8.857.293.878
	2020 e succ.	92.059.538.780	<<	<<	92.059.538.780
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 128 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (Cap-pg: 4336/6)	2017	660.000.000	<<	<<	660.000.000
	2018	692.000.000	<<	<<	692.000.000
	2019	694.000.000	<<	<<	694.000.000
	2020 e succ.	7.000.000.000	<<	<<	7.000.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 286 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (Cap-pg: 4354/14)	2017	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2018	3.000.000	<<	<<	3.000.000
	2019	2.700.000	<<	<<	2.700.000
	2020 e succ.	3.500.000	<<	<<	3.500.000
26 Politiche per il lavoro					
26.6 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI					
DL n. 269 del 1994 art. 12 c. 4 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	522.797	<<	<<	522.797
	2018	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2019	5.722.797	<<	<<	5.722.797
	2020 e succ.	261.072.727	<<	<<	261.072.727
L. n. 448 del 1998 art. 9 c. 8 MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (*) (Cap-pg: 2230/4)	2017	3.291.380	<<	<<	3.291.380
	2018	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2019	23.291.380	<<	<<	23.291.380
	2020 e succ.	489.118.980	<<	<<	489.118.980

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/29

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 144 del 1998 art. 66 c. 1 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE (*) (Cap-Pg: 2230/4)	2017	<<	<<	7.630.648
	2018	<<	<<	56.600.648
	2019	<<	<<	55.570.648
	2020 e succ.	<<	<<	54.540.648
L. n. 144 del 1998 art. 68 MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTO, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA EDISCIPLINA INAIL E L'ENPALS, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE (*) (Cap-Pg: 2230/2)	2017	<<	<<	10.565.393
	2018	<<	<<	100.965.393
	2019	<<	<<	149.165.393
	2020 e succ.	<<	<<	4.478.127.183
DL n. 98 del 2006 art. 1 c. 10 MISURE URGENTI PER IL REIMPIEGO DI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E PROROGA DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA', NONCHE' DISPOSIZIONI FINANZIARIE (*) (Cap-Pg: 2230/4)	2017	<<	<<	5.600.000
	2018	<<	<<	15.600.000
	2019	<<	<<	15.600.000
	2020 e succ.	<<	<<	483.600.000
LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bis DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-Pg: 2230/5)	2017	<<	<<	18.000.000
	2018	<<	<<	50.000.000
	2019	<<	<<	50.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	1.448.406.500
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (*) (Cap-Pg: 2230/5)	2017	<<	<<	10.000.000
	2018	<<	<<	55.000.000
	2019	<<	<<	55.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	1.705.000.000
L. n. 247 del 2007 art. 1 c. 61 NORME IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DEL 23 LUGLIO 2007 SU PREVIDENZA, LAVORO E COMPETITIVITA' PER FAVORIRE L'EQUITA' E LA CRESCITA SOSTENIBILI, NONCHE' ULTERIORI NORME IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE. (*) (Cap-Pg: 2230/4)	2017	<<	<<	3.511.898
	2018	<<	<<	13.511.898
	2019	<<	<<	13.511.898
	2020 e succ.	<<	<<	689.106.798

999/659/30

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autonizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DLG n. 148 del 2015 art. 42 c. 5 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 2230/1)	2017	<<	<<	40.000.000
	2018	<<	<<	100.000.000
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 291 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2230/1)	2017	<<	<<	39.000.000
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
26.10 Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione				
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI				
DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 16 p. 1 MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (*) (Cap-pg: 2234/1)	2017	<<	<<	10.000.000
	2018	<<	<<	10.000.000
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
DLG n. 148 del 2015 art. 43 c. 6 DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (*) (Cap-pg: 1230/3)	2017	<<	<<	80.000.000
	2018	<<	<<	77.695.409
	2019	<<	<<	79.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	938.000.000
DLG n. 185 del 2016 art. 4 c. 2 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183 (Cap-pg: 1232/1)	2017	<<	<<	220.000.000
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<

999/659/31

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missione Programma	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimborsazioni)	Riprogrammazione Definizione NV con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione NV con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
(in Euro)				
27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti				
27.2 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose				
MINISTERO DELL'INTERNO				
DL n. 451 del 1995	2017	<<	<<	595.969.413
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ULTERIORE IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IN ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA FRONTIERA MARITTIMA NELLA REGIONE PUGLIA (Cap-pg: 2351/2)	2018	<<	<<	575.969.413
	2019	<<	<<	575.969.413
	2020 e succ.	<<	<<	5.759.694.130
28 Sviluppo e riequilibrio territoriale				
28.4 Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 6	2017	<<	<<	3.468.000.000
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013) (*) (Cap-pg: 8000/8)	2018	<<	<<	3.918.000.000
	2019	<<	<<	3.429.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	35.158.600.000
29 Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica				
29.1 Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita'				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
DCP n. 406 del 1947	2017	<<	<<	587.587
RICOSTITUZIONE DEI MINISTERI DELLE FINANZE E DEL TESORO (Cap-pg: 3518/15-35, 7770/1)	2018	<<	<<	586.076
	2019	<<	<<	587.587
	2020 e succ.	<<	<<	6.046.670
L. n. 29 del 1961 art. 5	2017	<<	<<	140.000.000
NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI IN MATERIA DI TASSE E DI IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI (Cap-pg: 4016/1)	2018	<<	<<	140.000.000
	2019	<<	<<	140.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	1.400.000.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/32

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DPR n. 602 del 1973 DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO (Cap-pg: 4015/1)	2017 714.685.349 2018 713.685.349 2019 713.685.349 2020 e succ. 7.136.853.490	<< << << <<	<< << << <<	714.685.349 713.685.349 713.685.349 7.136.853.490
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 3503/4)	2017 1.027.260 2018 1.027.260 2019 1.027.260 2020 e succ. 10.272.600	<< << << <<	<< << << <<	1.027.260 1.027.260 1.027.260 10.272.600
DLG n. 300 del 1999 art. 23 RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 3518/38)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 189 del 1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA (Cap-pg: 4315/1-2-3)	2017 28.435.860 2018 27.977.778 2019 28.435.860 2020 e succ. 284.358.600	<< << << <<	<< << << <<	28.435.860 27.977.778 28.435.860 284.358.600
L. n. 794 del 1980 art. 1 c. 1 ADEGUAMENTO OPERATIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE (Cap-pg: 4282/1)	2017 7.155.340 2018 7.023.205 2019 7.155.340 2020 e succ. 71.553.400	<< << << <<	<< << << <<	7.155.340 7.023.205 7.155.340 71.553.400
29.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1378/1)	2017 155.212 2018 155.212 2019 155.212 2020 e succ. 1.552.120	<< << << <<	<< << << <<	155.212 155.212 155.212 1.552.120

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

959/659/63

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
		2017	<<	<<	301.333
		2018	<<	<<	295.333
		2019	<<	<<	301.333
		2020 e succ.	<<	<<	3.013.330
29.6	Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari				
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	L. n. 94 del 1987				
	MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 1398/10-15)	2017	<<	<<	301.333
		2018	<<	<<	295.333
		2019	<<	<<	301.333
		2020 e succ.	<<	<<	3.013.330
	LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11	2017	<<	<<	552.455
	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996)	2018	<<	<<	552.455
	(Cap-pg. 1371/1)	2019	<<	<<	552.455
		2020 e succ.	<<	<<	5.524.550
	L. n. 94 del 1987	2017	<<	<<	18.658
	MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg. 7342/1)	2018	<<	<<	18.658
		2019	<<	<<	18.658
		2020 e succ.	<<	<<	186.580
29.7	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio				
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
	L. n. 355 del 1961	2017	<<	<<	60.787
	ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME	2018	<<	<<	58.230
	(Cap-pg. 2643/22)	2019	<<	<<	60.787
		2020 e succ.	<<	<<	60.787
	LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11	2017	<<	<<	1.634.547
	DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996)	2018	<<	<<	1.634.547
	(Cap-pg. 2602/1)	2019	<<	<<	1.634.547
		2020 e succ.	<<	<<	8.172.735

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/6559/34

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Stato di Previsione	AutORIZZAZIONE (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
L. n. 94 del 1997	2017		1.310.319	<<	<<	1.310.319
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2643/17-18, 2651/6-25, 7544/1)	2018		1.289.837	<<	<<	1.289.837
	2019		1.310.319	<<	<<	1.310.319
	2020 e succ.		3.988.345	<<	<<	3.988.345
29.8						
Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
RD n. 1058 del 1929	2017		1.624.347	<<	<<	1.624.347
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/6)	2018		1.557.574	<<	<<	1.557.574
	2019		1.629.065	<<	<<	1.629.065
	2020 e succ.		16.560.650	<<	<<	16.560.650
RD n. 1058 del 1929 art. 8	2017		7.430.892	<<	<<	7.430.892
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO (Cap-pg: 2660/5)	2018		7.430.892	<<	<<	7.430.892
	2019		7.430.892	<<	<<	7.430.892
	2020 e succ.		74.308.920	<<	<<	74.308.920
L. n. 355 del 1961	2017		683.500	<<	<<	683.500
ABROGAZIONE DELLE ESENZIONI DELLE TASSE POSTALI E TELEGRAFICHE E DELLE RIDUZIONI DELLE TASSE MEDESIME (Cap-pg: 2650/10)	2018		669.444	<<	<<	669.444
	2019		683.500	<<	<<	683.500
	2020 e succ.		683.500	<<	<<	683.500
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11	2017		2.566.622	<<	<<	2.566.622
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1995) (Cap-pg: 2648/1)	2018		2.566.622	<<	<<	2.566.622
	2019		2.566.622	<<	<<	2.566.622
	2020 e succ.		12.833.110	<<	<<	12.833.110
L. n. 94 del 1997	2017		7.583.806	<<	<<	7.583.806
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 2660/13-14-15-16-17, 7550/1)	2018		7.287.531	<<	<<	7.287.531
	2019		7.345.945	<<	<<	7.345.945
	2020 e succ.		36.023.725	<<	<<	36.023.725

959/659/35

Rifinanziamenti, Definizamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autotizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
29.9 Servizi finanziari e monetazione				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 154 del 1978 art. 1 COSTITUZIONE DELLA SEZIONE ZECCA NELL'AMBITO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO (Cap-pg: 1480/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	27.000.000 27.000.000 27.000.000 270.000.000
29.10 Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 337 del 1998 DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA RISCOSSIONE (Cap-pg: 3553/1)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	160.000.000 160.000.000 160.000.000 1.600.000.000
DLG n. 300 del 1999 art. 70 c. 2 p. A RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 16 MARZO 1997, N. 59 (Cap-pg: 390/1/2, 3920/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	82.338.077 80.998.317 82.234.054 838.215.448
LF n. 266 del 2005 art. 1 c. 74 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2005) (Cap-pg: 3690/2)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	812.598.310 799.159.340 812.564.232 812.564.232
DL n. 95 del 2012 art. 23/quarter DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI (Cap-pg: 3920/4)	2017 2018 2019 2020 e succ.	<< << << <<	<< << << <<	73.648.621 72.398.118 73.648.734 736.487.340

999/659/36

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
30 Giovani e sport				
30.1 Attività ricreative e sport				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
D.L.G. n. 303 del 1999	2017	<<	<<	450.000
ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1987, N. 59. (Cap-pg: 2096/1)	2018	<<	<<	445.702
	2019	<<	<<	445.700
	2020 e succ.	<<	<<	<<
L.F. n. 311 del 2004 art. 1 c. 282	2017	<<	<<	51.540.000
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI FINANZIARIA 2005). (Cap-pg: 1886/2)	2018	<<	<<	50.869.567
	2019	<<	<<	47.540.000
	2020 e succ.	<<	<<	85.340.000
L.S. n. 190 del 2014 art. 1 c. 190	2017	<<	<<	16.654.200
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 2132/1)	2018	<<	<<	16.490.889
	2019	<<	<<	16.595.806
	2020 e succ.	<<	<<	248.937.090
L.S. n. 208 del 2015 art. 1 c. 408	2017	<<	<<	474.250
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 2111/6)	2018	<<	<<	469.952
	2019	<<	<<	469.950
	2020 e succ.	<<	<<	9.868.950
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
L. n. 230 del 1998 art. 19 c. 4	2017	<<	<<	111.267.008
FONDO NAZIONALE PER SERVIZIO CIVILE (*) (Cap-pg: 2186/1)	2018	<<	<<	108.547.185
	2019	<<	<<	110.301.714
	2020 e succ.	<<	<<	7.721.119.980

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/37

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	(in Euro)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rintrodotte)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
DL n. 223 del 2006 art. 19 c. 2 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE, PER IL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE (*) (Cap-pg: 2108/1)	2017	4.775.870	<<	<<	4.775.870
	2018	4.649.381	<<	<<	4.649.381
	2019	4.724.529	<<	<<	4.724.529
	2020 e succ.	330.717.030	<<	<<	330.717.030
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche					
32.2 Indirizzo politico					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1031/19-21)	2017	754.597	<<	<<	754.597
	2018	749.488	<<	<<	749.488
	2019	754.597	<<	<<	754.597
	2020 e succ.	754.597	<<	<<	754.597
32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1998) (Cap-pg: 1221/1)	2017	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2018	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2019	1.671.951	<<	<<	1.671.951
	2020 e succ.	16.719.510	<<	<<	16.719.510
L. n. 94 del 1997 MODIFICHE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO, DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO (Cap-pg: 1248/6-16-17-30-33-34, 7016/6, 7018/1)	2017	31.023.127	<<	<<	31.023.127
	2018	30.399.513	<<	<<	30.399.513
	2019	30.436.385	<<	<<	30.436.385
	2020 e succ.	282.856.904	<<	<<	282.856.904
LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 6/19 p. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2007) (Cap-pg: 7019/1)	2017	1.125.145	<<	<<	1.125.145
	2018	960.000	<<	<<	960.000
	2019	960.000	<<	<<	960.000
	2020 e succ.	5.760.000	<<	<<	5.760.000

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/38

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO				
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 7034/1)	2017 4.227.582 2018 41.468.000 2019 41.468.000 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	4.227.582 41.468.000 41.468.000 <<
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
DPR n. 3 del 1957 art. 69 c. 8 DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO (Cap-pg: 1405/1)	2017 391.860 2018 591.860 2019 591.860 2020 e succ. 5.918.600	<< << << <<	<< << << <<	391.860 591.860 591.860 5.918.600
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 289 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2013) (Cap-pg: 1453/2)	2017 5.000.000 2018 5.000.000 2019 5.000.000 2020 e succ. 32.500.000	<< << << <<	<< << << <<	5.000.000 5.000.000 5.000.000 32.500.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE				
DPR n. 18 del 1967 ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI (Cap-pg: 1391/4)	2017 6.516.606 2018 6.516.606 2019 6.516.606 2020 e succ. 7.016.606	<< << << <<	<< << << <<	6.516.606 6.516.606 6.516.606 7.016.606
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA				
DL n. 85 del 2008 art. 1 c. 5 DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI GOVERNO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 376 E 377, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244" (Cap-pg: 1170/12)	2017 93.165 2018 93.165 2019 93.165 2020 e succ. 931.650	<< << << <<	<< << << <<	93.165 93.165 93.165 931.650
MINISTERO DELL'INTERNO				
LF n. 350 del 2003 art. 3 c. 151 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). (*) (Cap-pg: 3007/1)	2017 13.146.487 2018 12.921.421 2019 13.146.487 2020 e succ. 407.541.097	<< << << <<	<< << << <<	13.146.487 12.921.421 13.146.487 407.541.097

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/659/39

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
DLG n. 98 del 1993 art. 1 c. 1 p. 1 NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA MM), DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421. (Cap-pg: 3501/1)	2017 742.452 2018 791.186 2019 549.052 2020 e succ. 5.490.520	<< << << <<	<< << << <<	742.452 791.186 549.052 5.490.520
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 3661/1)	2017 1.601.179 2018 1.307.982 2019 1.619.679 2020 e succ. 16.196.790	<< << << <<	<< << << <<	1.601.179 1.307.982 1.619.679 16.196.790
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1415/1)	2017 201.309 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	201.309 << << <<
MINISTERO DELLA DIFESA				
LF n. 289 del 2002 art. 23 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) (Cap-pg: 1183/1)	2017 37.069.182 2018 35.498.640 2019 28.569.182 2020 e succ. 285.691.820	<< << << <<	<< << << <<	37.069.182 35.498.640 28.569.182 285.691.820
DLG n. 66 del 2010 art. 6/16 c. 2 p. S CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE (Cap-pg: 1185/1)	2017 30.500.000 2018 30.500.000 2019 30.500.000 2020 e succ. 305.000.000	<< << << <<	<< << << <<	30.500.000 30.500.000 30.500.000 305.000.000
DL n. 66 del 2014 art. 49 c. 2 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (Cap-pg: 1177/1)	2017 << 2018 << 2019 << 2020 e succ. <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<

959/659/40

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche proposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1379/1)	2017 38.394 2018 38.394 2019 38.394 2020 e succ. 383.940	<< << << <<	<< << << <<	38.394 38.394 38.394 383.940
DLG n. 6 del 2010 art. 4 c. 2 RIORGANIZZAZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69, (Cap-pg: 5200/2)	2017 2.500.000 2018 2.436.611 2019 2.475.985 2020 e succ. 24.759.850	<< << << <<	<< << << <<	2.500.000 2.436.611 2.475.985 24.759.850
DPR n. 70 del 2013 REGOLAMENTO RECANTE RIORDINO DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELLE SCUOLE PUBBLICHE DI FORMAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135, (Cap-pg: 5217/2)	2017 2.415.312 2018 2.344.789 2019 2.384.217 2020 e succ. 23.842.170	<< << << <<	<< << << <<	2.415.312 2.344.789 2.384.217 23.842.170
32.7 Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
LF n. 550 del 1995 art. 2 c. 11 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1996) (Cap-pg: 1222/1)	2017 831.700 2018 831.700 2019 831.700 2020 e succ. 8.317.000	<< << << <<	<< << << <<	831.700 831.700 831.700 8.317.000
DL n. 66 del 2014 art. 9 c. 9 MISURE URGENTI PER LA COMPETITIVITÀ E LA GIUSTIZIA SOCIALE (*) (Cap-pg: 3028/1)	2017 15.000.000 2018 14.681.807 2019 15.000.000 2020 e succ. 1.440.000.000	<< << << <<	<< << << <<	15.000.000 14.681.807 15.000.000 1.440.000.000

899/659/41

Rifinanziamenti, Definanziamenti e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definanziamento con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
33 Fondi da ripartire				
33.1 Fondi da assegnare				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				
RD n. 827 del 1924	2017	<<	-80.000.000	320.000.000
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO	2018	<<	<<	<<
(Cap-pg: 3035/1)	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
L.F. n. 289 del 2002 art. 28 c. 1	2017	<<	<<	4.308.452
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)	2018	<<	<<	4.223.883
(Cap-pg: 1055/1)	2019	<<	<<	5.938.415
	2020 e succ.	<<	<<	59.384.150
DL n. 262 del 2004 art. 10 c. 5	2017	<<	<<	80.000.000
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E DI FINANZA PUBBLICA (*)	2018	<<	<<	100.000.000
(Cap-pg: 3075/1)	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
LS n. 228 / 2012 art. 1, comma 90	2017	<<	-11.750.000	58.226.542
ASSUNZIONI PERSONALE COMPARTO SICUREZZA, DIFESA E VIGILI DEL FUOCO (*)	2018	<<	-1.750.000	68.088.271
(Cap-pg: 3022/1)	2019	<<	-1.750.000	68.088.271
	2020 e succ.	<<	<<	340.441.355
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. A	2017	<<	<<	<<
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)	2018	<<	<<	<<
(Cap-pg: 3833/1)	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 431 p. B	2017	<<	<<	<<
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2013)	2018	<<	<<	<<
(Cap-pg: 3833/1)	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

988/659/42

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma Stato di Previsione Autorizzazione (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente NV	Rifinanziamento e Definizione con la presente NV	Totale Risultante dopo la presente NV
LS n. 190 del 2014 art. 1 c. 200 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2015) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
DL n. 83 del 2015 art. 16 c. 11 MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCEDURA CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	20.000.000	<<	20.000.000
	2018	20.000.000	<<	20.000.000
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	18.680.000.000	<<	18.680.000.000
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 63 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
LS n. 208 del 2015 art. 1 c. 639 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITA' 2016) (*) (Cap-pg: 3076/1)	2017	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<
	2019	10.000.000	<<	10.000.000
	2020 e succ.	<<	<<	<<
DLG n. 177 del 2016 art. 19 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DI POLIZIA E ASSORBIMENTO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. (Cap-pg: 3833/1)	2017	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<
DL n. 9899 del 2016 art. 15 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (Cap-pg: 3075/1)	2017	<<	<<	<<
	2018	<<	<<	<<
	2019	<<	<<	<<
	2020 e succ.	<<	<<	<<

999/659/43

Rifinanziamenti, Definizioni e Riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)

(in Euro)

Missione Programma	Stato di Previsione	AutORIZZAZIONE (Capitolo)	Previsioni per l'autorizzazione nel suo complesso (incluso l'effetto delle rimodulazioni)	Riprogrammazione con la presente MV	Rifinanziamento e Definizione con la presente MV	Totale Risultante dopo la presente MV
33.2 Fondi di riserva e speciali						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
L. n. 196 / 2009 art. 28, comma 1						
FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE						
(Cap-pg. 300/1/1)						
	2017		400.000.000	<<	-500.000	398.500.000
	2018		400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000
	2019		400.000.000	<<	-1.500.000	398.500.000
	2020 e succ.		4.000.000.000	<<	<<	4.000.000.000
34 Debito pubblico						
34.1 Oneri per il servizio del debito statale						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
L. n. 941 del 1953						
FACOLTA' DEL MINISTRO PER IL TESORO DI EMETTERE BUONI DEL TESORO POLIENNALI						
(Cap-pg. 224/1/1)						
	2017		575.000.000	<<	<<	675.000.000
	2018		570.000.000	<<	<<	670.000.000
	2019		575.000.000	<<	<<	675.000.000
	2020 e succ.		6.950.000.000	<<	<<	6.950.000.000
DL n. 269 del 2003 art. 5 c. 3						
DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI						
(Cap-pg. 2316/1)						
	2017		50.917.000	<<	<<	50.917.000
	2018		75.000.000	<<	<<	75.000.000
	2019		120.000.000	<<	<<	120.000.000
	2020 e succ.		120.000.000	<<	<<	120.000.000



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Nota tecnico - illustrativa

al disegno di legge di bilancio 2017-2019

**Aggiornamento con emendamenti approvati in prima
lettura dalla Camera dei Deputati**

INDICE

Premessa.....	
1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	
1.1 Il disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019	
1.2 Il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche	
2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA.....	
2.1 Il contenuto della manovra e l'impatto delle misure sui saldi di finanza pubblica.....	
2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato	
3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.....	
3.1 Il conto di cassa.....	
3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche.....	

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza.....	
Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa.....	
Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2017.....	
Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2018.....	
Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2019.....	
Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2017.....	
Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2018.....	
Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2019.....	
Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2015-2019.....	
Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2017.....	
Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2018.....	
Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2019.....	
Tabella 1.2-11 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota tecnica e Relazione tecnica – anno 2017.....	
Tabella 1.2-12 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota tecnica e Relazione tecnica – anno 2018.....	
Tabella 1.2-13 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota Tecnica e Relazione tecnica – anno 2019.....	
Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).....	
Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).....	
Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).....	
Tabella 2.1-4 Effetti finanziari della manovra – interventi.....	
Tabella 2.1-5 Effetti finanziari della manovra – coperture.....	
Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2017.....	
Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2018.....	
Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2019.....	
Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.....	
Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.....	

Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.....	
Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.....	
Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.....	
Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.	
Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.....	
Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.....	
Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.....	
Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.....	

Premessa

Il presente documento, previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 12-quinquies della legge 196 del 2009, costituisce un aggiornamento alla Nota tecnico – illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2017-2019. L'aggiornamento è finalizzato ad allineare i contenuti della Nota al testo del disegno di legge di bilancio 2017- 2019 approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati nella seduta del 28 novembre 2016 (AC 4127 – bis-A), in modo da recepire gli effetti degli stralci e degli emendamenti approvati nel corso dell'esame parlamentare.

La Nota aggiornata include, inoltre, alcuni aggiustamenti apportati al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al disegno di legge presentato finalizzati ad una più corretta rappresentazione degli effetti delle misure disposte con il medesimo disegno di legge.

In particolare, in coerenza con le regole di contabilità nazionale SEC 2010, è stato rivisto il trattamento della disposizione sui diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 MH (articolo 1, comma 575), provvedendo alla relativa contabilizzazione sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche tra le spese in conto capitale anziché tra le entrate extratributarie; inoltre, sono stati esplicitati gli effetti fiscali e contributivi associati al rifinanziamento delle missioni internazionali (sez. II del disegno di legge di bilancio) che precedentemente risultava registrato in termini di indebitamento al netto di tali effetti. Tali modifiche comportano una semplice riclassificazione contabile di operazioni e non determinano alcun effetto sui saldi di finanza pubblica.

Gli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2017-2019, come modificato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, sono illustrati con riferimento al saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, al fabbisogno e all'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Per agevolare il confronto con la versione iniziale, i paragrafi e le tabelle seguono la stessa numerazione della Nota tecnico illustrativa allegata al disegno di legge di bilancio 2017-2019.

Le tavole contenute nel presente documento illustrano gli effetti finanziari della manovra di finanza pubblica (disegno di legge di bilancio e DL 193/2016) nella loro dimensione "lorda", secondo gli effetti che ciascuna misura determina sul bilancio dello Stato, sul fabbisogno e sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. In base a tale criterio, l'ammontare degli interventi corrisponde alla somma delle maggiori spese e delle minori entrate mentre le coperture sono date dalla somma delle maggiori entrate e delle minori spese.

Si precisa, infine, che in coerenza con quanto riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio e nella relazione tecnica, le tavole della Nota non considerano le modifiche apportate al DL 193/2016 nel corso dell'iter parlamentare di conversione in legge.

1 IL RACCORDO TRA IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO DELLO STATO E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1.1 Il disegno di legge di bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019

Tabella 1.1-1 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - competenza.

	DLB 2017	DLB 2018	DLB 2019
ENTRATE			
Tributarie	493.116	514.913	527.125
Extra Tributarie	72.326	68.566	67.212
Altre	2.511	2.504	2.499
Entrate finali	567.953	585.983	596.836
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	486.170	487.792	487.475
Interessi	79.287	78.694	76.835
Spese in conto capitale	41.095	46.745	41.153
Spese finali	606.552	613.232	605.464
Rimborso prestiti	254.496	227.236	240.899
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	-15	16.993	30.027
Saldo netto da finanziare	-38.599	-27.249	-8.628
Avanzo primario	40.688	51.445	68.208
Ricorso al mercato	-293.095	-254.485	-249.527

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro*

Tabella 1.1-2 Quadro di sintesi delle previsioni del disegno di legge di bilancio dello Stato integrato (per titoli e saldi principali) - cassa.

	DLB 2017	DLB 2018	DLB 2019
ENTRATE			
Tributarie	465.251	487.795	500.007
Extra Tributarie	55.408	51.816	50.465
Altre	2.511	2.504	2.499
Entrate finali	523.170	542.115	552.971
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	502.616	495.334	492.287
Interessi	79.209	78.614	76.753
Spese in conto capitale	43.932	45.579	41.074
Spese finali	625.757	619.527	610.114
Rimborso prestiti	253.925	226.642	240.305
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	-61.166	-34.336	-18.568
Saldo netto da finanziare	-102.587	-77.412	-57.143
Avanzo primario	-23.378	1.202	19.611
Ricorso al mercato	-356.512	-304.053	-297.447

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
 Importi in milioni di euro*

1.2 Il raccordo tra il disegno di legge di bilancio dello Stato e il conto economico delle amministrazioni pubbliche

Tabella 1.2-1 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2017.

Categoria economica del Bilancio dello Stato		DLB 2017 integrato Competenza - DS - Emendamenti Camera	DLB 2017 integrato Cassa - BS - Emendamenti Camera	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2017 integrato Competenza - BS in SEC2010 Emendamenti Camera	DLB 2017 integrato Cassa - BS in SEC2010 - Emendamenti Camera	
ENTRATE							
TITOLO I : TRIBUTARIE							
CAT I	Imposte sul patrimonio e sul reddito	264.689	251.471	D5	Imposte dirette	228.234	215.018
CAT. II	Imposte indirette totale	228.427	213.780	D2	Imposte indirette	182.628	166.897
TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE							
CAT VI	Proventi speciali	978	978	P1	Vendita beni e servizi	5.880	5.880
CAT VII	Proventi di servizi pubblici minori	29.241	21.759				
CAT VIII	Proventi dei beni dello Stato	312	316	D4	Redditi da capitale	4.908	2.821
CAT IX	Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315				
CAT X	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.769	2.679				
CAT XI	Recuperi rimborsi e contributi	32.805	25.455	D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	17.215	17.226
				D75	Trasferimenti correnti diversi	25.586	10.745
CAT XII	Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905		Poste correttive	0	0
Totale entrate correnti		565.442	520.659		Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	464.451	418.587
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CAT XIII	Vendita di beni ed affrancazione di canoni	145	145	D92+D99	Altri trasferimenti in conto capitale	10.223	10.223
CAT XIV	Ammortamento di beni patrimoniali	1.021	1.021	P51c	Ammortamento	1.021	1.021
				D81	Imposte in conto capitale	736	736
Totale entrate in conto capitale		1.166	1.166		Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	11.980	11.980
TOTALE ENTRATE NETTO RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E CREDITI E ACCENSIONE PRESTITI		566.608	521.824		TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	476.431	430.567
CAT XV	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.345		Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.345	1.345
CAT XX	ACCENSIONE PRESTITI	293.095	356.512		ACCENSIONE PRESTITI	293.082	356.537
TOTALE ENTRATE		861.047	879.681		TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	770.858	788.448
USCITE							
TITOLO I : SPESE CORRENTI							
CAT 1	Redditi da lavoro dipendente	89.917	89.974	D1	Redditi da lavoro dipendente	90.286	90.578
CAT 2	Consumi intermedi	11.987	12.730	P2	Consumi intermedi	13.949	15.088
CAT 3	Imposte pagate sulla produzione	4.791	4.792	D2	Imposte indirette	4.794	4.794
CAT 4	Trasferimenti correnti a AA.PP.	259.976	267.032	D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	234.992	243.853
CAT 5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	14.369	14.684				
5.1	Prestazioni sociali in denaro	9.812	9.812	D62	Prestazioni sociali	12.409	12.830
5.2	Trasferimenti sociali in natura	1.597	1.597	D63Z	Acquisti di beni e servizi da produttori market assimili, prestazioni sociali in natura	671	680
5.3	Altri trasferimenti correnti a famiglie	2.960	3.274	D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	3.126	3.508
CAT 6	Trasferimenti correnti ad imprese	6.684	7.099	D3	Contributi alla produzione	4.710	5.831
CAT 7	Trasferimenti correnti ad estero	1.601	1.603	D74	Aluti internazionali	1.897	1.900
CAT 8	Risorse proprie Unione Europea	17.800	17.800	D76	Trasferimenti correnti a UE Quarto Risorsa	15.200	15.200
CAT 9	Interessi passivi e redditi da capitale	79.287	79.209	D41	interessi	79.337	79.259
CAT 10	Poste correttive e compensative	69.621	70.502		Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11	Ammortamenti	1.021	1.021	P51c	Ammortamento	1.021	1.021
CAT 12	Altre uscite correnti	8.404	15.379	D75	Altre uscite correnti	324	462
Totale uscite correnti		565.457	581.825		Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	462.715	475.003
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT 21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.889	6.003	P51g	investimenti fissi lordi	15.965	16.705
CAT 22	Contributi agli investimenti a AA. PP.	17.513	17.415	D92	Contributi agli investimenti a AA. PP.	18.564	19.339
CAT 23, 24	Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	9.953	10.942	D92	Contributi a imprese, famiglie ed estero	9.354	11.515
CAT 25							
CAT 26	Altri trasferimenti in conto capitale	5.141	5.503	D99	Altri trasferimenti in conto capitale	5.499	6.229
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie		38.496	39.863		Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie	49.383	53.788
TOTALE USCITE NETTO RIMBORSO PASSIVITÀ E PARTE FINANZIARIA		603.953	621.688		TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e parte finanziaria	512.098	528.790
Indebitamento netto		-37.346	-99.864		Indebitamento netto	-35.667	-98.224
CAT 51	Acquisizione attività finanziarie	2.598	4.068		Acquisizione attività finanziarie	2.596	4.066
Saldo netto da finanziarie		-38.599	-102.887		Saldo netto da finanziarie	-36.918	-100.944
CAT 61	Rimborso passività finanziarie	254.496	253.925		Rimborso passività finanziarie	254.496	253.925
TOTALE USCITE		861.047	879.681		TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	769.190	785.784
per memoria regolazioni contabili e debitorie							
Entrate		28.845	28.775				
Uscite		33.785	33.715				

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-2 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2018.

Categorie economiche del Bilancio dello Stato		D.LB 2018 Integrato Competenza - 65 - Emendamenti Camera	D.LB 2018 Integrato Casa - BS - Emendamenti Camera	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	D.LB 2018 Integrato Competenza - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera	D.LB 2018 Integrato Casa - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera	
ENTRATE	TITOLO I : TRIBUTARIE			TITOLO I : TRIBUTARIE			
CAT I	Imposte sul patrimonio e sul reddito	260.166	247.386	D5	Imposte dirette	223.707	210.927
CAT. II	Imposte indirette totale	254.748	240.410	D2	Imposte indirette	208.153	193.629
III+IV+V							
	TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE			TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE			
CAT VI	Proventi speciali	951	951	P1	Vendita beni e servizi	3.707	3.705
CAT VII	Proventi di servizi pubblici minori	25.755	18.273			0	0
CAT VIII	Proventi dei beni dello Stato	311	315	D4	Redditi da capitale	4.941	2.874
CAT IX	Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315			0	0
CAT X	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.704	2.634			0	0
CAT XI	Recuperi rimborsi e contributi	32.625	25.423	D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	17.101	17.111
				D75	Trasferimenti correnti diversi	25.521	10.829
CAT XII	Partite che si compensano nella spesa	2.905	2.905		Poste correttive	0	0
Totale entrate correnti		583.479	539.611	Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	483.130	439.076	
	TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CAT XIII	Vendita di beni ed affrancazione di canoni	45	45	D92+D99	Altri trasferimenti in conto capitale	8.783	8.783
CAT XIV	Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	P51c	Ammortamento	1.105	1.105
				D91	Imposte in conto capitale	745	745
Totale entrate in conto capitale		1.150	1.150	Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	10.633	10.633	
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		584.629	540.761	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	493.763	449.709	
CAT XV	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.354	1.354		Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.354	1.354
CAT XX	ACCENSIONE PRESTITI	254.485	304.053		ACCENSIONE PRESTITI	254.499	304.147
TOTALE ENTRATE		840.467	846.166	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	749.416	753.209	
USCITE	TITOLO I : SPESE CORRENTI			TITOLO I : SPESE CORRENTI			
CAT 1	Redditi da lavoro dipendente	90.367	90.338	D1	Redditi da lavoro dipendente	90.366	90.588
CAT 2	Consumi intermedi	11.741	11.840	P2	Consumi intermedi	13.330	13.851
CAT 3	Imposte pagate sulla produzione	4.775	4.775	D2	Imposte indirette	4.757	4.792
CAT 4	Trasferimenti correnti a AA.PP.	262.758	263.258	D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	235.352	237.274
CAT 5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	13.733	13.733			15.816	16.332
5.1	Prestazioni sociali in denaro	9.801	9.801	D62	Prestazioni sociali	11.968	12.280
5.2	Trasferimenti sociali in natura	1.277	1.277	D632	Acquisti di beni e servizi da produttori market assimili, prestazioni sociali in natura	668	679
5.3	Altri trasferimenti correnti a famiglie	2.656	2.656	D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	3.181	3.373
CAT 6	Trasferimenti correnti ad imprese	6.315	6.293	D3	Contributi alla produzione	4.571	5.313
CAT 7	Trasferimenti correnti ad estero	1.406	1.407	D74	Aluti Internazionali	1.677	1.678
CAT 8	Risorse proprie Unione Europea	18.900	18.900	D76	Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	16.300	16.300
CAT 9	Interessi passivi e redditi da capitale	78.694	78.614	D41	Interessi	78.744	78.664
CAT 10	Poste correttive e compensative	69.403	69.389		Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11	Ammortamenti	1.105	1.105	P51c	Ammortamento	1.105	1.105
CAT 12	Altre uscite correnti	7.289	14.295	D75	Altre uscite correnti	-381	-966
Totale uscite correnti		566.487	573.937	Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	461.638	465.530	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CAT 21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.245	6.334	P51g	Investimenti fissi lordi	16.896	16.533
CAT 22	Contributi agli investimenti a AA. PP.	18.710	18.099	D92	Contributi agli investimenti a AA. PP.	19.807	20.024
CAT 23, 24 e 25	Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	12.459	12.460	D92	Contributi a imprese, famiglie ed estero	12.393	14.082
CAT 26	Altri trasferimenti in conto capitale	5.795	6.115	D99	Altri trasferimenti in conto capitale	6.373	7.089
Totale uscite in conto capitale e netto acquisizione attività finanziarie		44.210	43.009	Totale uscite in conto capitale e netto acquisizione attività finanziarie riclassificate Sec 2010	55.469	57.729	
TOTALE USCITE netto rimborsi passività e partite finanziarie		610.696	616.946	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi passività e partite finanziarie	517.106	523.259	
Indebitamento netto		-28.057	-76.195	Indebitamento netto		-23.345	
CAT 31	Acquisizione attività finanziarie	2.536	2.571		Acquisizione attività finanziarie	2.536	2.571
Saldo netto da finanziarie		-27.249	-77.412	Saldo netto da finanziarie		-24.527	
CAT 61	Rimborso passività finanziarie	227.236	226.642		Rimborso passività finanziarie	227.236	226.642
TOTALE USCITE		840.467	846.166	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	746.879	752.472	
per memoria regolazioni contabili e debitorie							
Entrate		28.681	28.611				
Uscite		32.301	32.231				

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-3 Transcodifica delle categorie economiche di bilancio nelle classificazioni Sec 2010 – anno 2019.

Categoria economica del Bilancio dello Stato		DLB 2019 Integrato Competenza - BS - Emendamenti Camera	DLB 2019 Integrato Cassa - BS - Emendamenti Camera	Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato		DLB 2019 Integrato Competenza - BS in SEC2010 - Emendamenti Camera	DLB 2019 Integrato Cassa - BS in SEC2010 - Emendamenti Camera
ENTRATE				TITOLO I : TRIBUTARIE			
TITOLO I : TRIBUTARIE				TITOLO I : TRIBUTARIE			
CAT I	Imposte sul patrimonio e sul reddito	264.019	251.293	D5	Imposte dirette	225.829	213.050
CAT. II #III-#IV-V	Imposte indirette totale	263.119	248.775	D2	Imposte indirette	215.326	201.857
TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE				TITOLO II : EXTRATRIBUTARIE			
CAT VI	Proventi speciali	921	921	P1	Vendita beni e servizi	3.522	3.524
CAT VII	Proventi di servizi pubblici minori	24.988	17.509			0	0
CAT VIII	Proventi dei beni dello Stato	311	315	D4	Redditi da capitale	5.039	2.974
CAT IX	Prodotti netti di aziende autonome ed utili di gestione	1.315	1.315			0	0
CAT X	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	4.723	2.653			0	0
CAT XI	Recuperi rimborsi e contributi	31.949	24.747	D73	Trasferimenti correnti da AA.PP.	16.602	16.599
CAT XII	Partite che si compensano nella spesa	3.005	3.005	D75	Trasferimenti correnti diversi Poste correttive	25.240	10.566
Totale entrate correnti		594.397	550.472	Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010		492.558	448.564
TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				TITOLO III : ALIENAZIONE ED AMM. BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CAT XIII	Vendita di beni ed affrancazione di canoni	33	33	D92+D99	Altri trasferimenti in conto capitale	8.198	8.198
CAT XIV	Ammortamento di beni patrimoniali	1.105	1.105	P51c	Ammortamento	1.105	1.105
				D91	Imposte in conto capitale	755	755
Totale entrate in conto capitale		1.138	1.138	Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010		10.058	10.058
TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		595.475	551.610	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010 netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti		502.616	458.622
CAT XV	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.361	1.361		Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro	1.361	1.361
CAT XX	ACCENSIONE PRESTITI	249.527	297.447		ACCENSIONE PRESTITI	249.527	297.551
TOTALE ENTRATE		846.969	850.418	TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010		753.584	757.994
USCITE				TITOLO I : SPESE CORRENTI			
TITOLO I : SPESE CORRENTI				TITOLO I : SPESE CORRENTI			
CAT 1	Redditi da lavoro dipendente	90.245	90.214	D1	Redditi da lavoro dipendente	90.132	90.286
CAT 2	Consumi intermedi	11.742	11.846	P2	Consumi intermedi	13.780	14.009
CAT 3	Imposte pagate sulla produzione	4.760	4.761	D2	Imposte indirette	4.737	4.772
CAT 4	Trasferimenti correnti a AA.PP.	262.274	260.906	D73	Trasferimenti correnti a AA.PP.	233.337	233.258
CAT 5	Trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private	13.629	13.629			15.136	15.429
5.1	Prestazioni sociali in denaro	9.801	9.801	D62	Prestazioni sociali	11.895	12.185
5.2	Trasferimenti sociali in natura	1.277	1.277	D632	Acquisti di beni e servizi da produttori market essimil, prestazioni sociali in natura	661	671
5.3	Altri trasferimenti correnti a famiglie	2.551	2.551	D75	Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.580	2.573
CAT 6	Trasferimenti correnti ad imprese	5.953	5.939	D3	Contributi alla produzione	4.624	5.310
CAT 7	Trasferimenti correnti ad estero	1.411	1.411	D74	Aluti internazionali	1.674	1.660
CAT 8	Risorse proprie Unione Europea	19.600	19.600	D76	Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	16.900	16.900
CAT 9	Interessi passivi e redditi da capitale	76.835	76.753	D41	Interessi	76.885	76.803
CAT 10	Poste correttive e compensative	69.397	69.326		Poste correttive e compensative	0	0
CAT 11	Ammortamenti	1.105	1.105	P51c	Ammortamento	1.105	1.105
CAT 12	Altre uscite correnti	7.350	13.549	D75	Altre uscite correnti	331	326
Totale uscite correnti		564.311	569.040	Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010		458.642	499.859
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE				TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE			
CAT 21	Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	7.802	7.851	P51g	Investimenti fissi lordi	17.622	18.228
CAT 22	Contributi agli investimenti a AA. PP.	16.525	16.343	D92	Contributi agli investimenti a AA. PP.	18.199	18.839
CAT 23, 24 ed estero	Contributi agli investimenti ad imprese, famiglie ed estero	9.816	9.555	D92	Contributi a imprese, famiglie ed estero	10.383	11.814
CAT 26	Altri trasferimenti in conto capitale	4.207	4.501	D99	Altri trasferimenti in conto capitale	2.869	3.598
Totale uscite in conto capitale netto acquisizione attività finanziarie		38.350	38.270	Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010 netto acquisizione attività finanziarie		49.074	52.480
TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie		602.660	607.310	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010 netto rimborso passività e partite finanziarie		507.715	512.939
Indebitamento netto		-7.186	-55.701	Indebitamento netto		-5.099	-53.718
CAT 31	Acquisizione attività finanziarie	2.803	2.803		Acquisizione attività finanziarie	2.803	2.803
Saldo netto da finanziare		-8.628	-57.149	Saldo netto da finanziare		-6.541	-55.160
CAT 61	Rimborso passività finanziarie	240.899	240.305		Rimborso passività finanziarie	240.899	240.305
TOTALE USCITE		846.969	850.418	TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010		751.418	758.449
per memoria regolazioni contabili e debitorie							
Entrate		28.675	28.605				
Uscite		31.295	31.225				

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-4 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2017.

Classificazione SEC2010 del BS	DLB 2017 Integrato Competenza - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera (1)	DLB 2017 Integrato Cassa - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera (2)	Ag. Fiscali, PCM, cdS, TAR, CdC - Emendamenti Camera (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN - Emendamenti Camera (4)	Comparto Stato - conto economico programmatico - Emendamenti Camera (5)
ENTRATE					
Tributarie	410.862	381.916	0	-9.237	401.625
D5 Imposte dirette	228.234	215.018	0	-15.895	212.338
D2 Imposte Indirette	182.628	166.897	0	6.659	189.287
D612 Contributi sociali	0	0	0	2.195	2.195
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	17.215	17.226	0	-9.498	7.717
Trasferimenti da altri soggetti	25.586	10.745	0	-13.706	11.879
D75 Trasferimenti correnti diversi	25.586	10.745	0	-13.706	11.879
Altre entrate correnti	10.788	8.701	0	751	11.539
D74 Aiuti internazionali	0	0	0	223	223
D4 Redditi da capitale	4.908	2.821	0	963	5.871
P1 Vendita beni e servizi	5.880	5.880	0	-435	5.445
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	464.451	418.587	0	-29.495	434.956
D91 Imposte in conto capitale	736	736	0	2.443	3.179
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	10.223	10.223	0	-2.541	7.682
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	10.959	10.959	0	-98	10.861
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	475.410	429.546	0	-29.593	445.817
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	90.286	90.578	2.975	-124	93.137
Consumi intermedi totale	14.620	15.768	1.735	1.707	18.061
P2 Consumi intermedi	13.949	15.088	1.735	1.381	17.065
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	671	680	0	325	996
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	234.992	243.853	-5.179	7.583	237.396
Trasferimenti correnti a altri soggetti	37.342	39.268	141	574	38.057
D62 Prestazioni sociali	12.409	12.830	0	2.970	15.379
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	3.126	3.508	74	-668	2.531
D3 Contributi alla produzione	4.710	5.831	67	-1.253	3.524
D74 Aiuti internazionali	1.897	1.900	0	-475	1.422
D76 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	15.200	15.200	0	0	15.200
D41 Interessi	79.337	79.259	0	-16.744	62.593
Altre uscite correnti	5.117	5.256	40	-142	5.015
D2 Imposte Indirette	4.794	4.794	0	193	4.987
D71 Premi di assicurazione	324	462	40	-336	28
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	461.694	473.982	-289	-7.146	454.260
P51 Investimenti fissi lordi	15.965	16.705	255	-3.392	12.828
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	18.564	19.339	40	-11.708	6.896
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	9.354	11.515	25	458	9.838
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	5.499	6.229	-32	-2.362	3.105
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	49.383	53.788	289	-17.004	32.667
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	511.077	527.769	0	-24.150	486.927
INDEBITAMENTO NETTO	-35.667	-98.224	0	-5.443	-41.110

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono -ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.021 milioni sia in entrata che in uscita- alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-5 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec – anno 2018.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DIB 2018 integrato Competenze - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera (1)	DIB 2018 Integrato Cassa - BS in SEC 2010 - Emendamenti Camera (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC - Emendamenti Camera (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN Emendamenti	Comparto Stato - conto economico programmatico Emendamenti Camera
ENTRATE					
Tributarie	431.860	404.556	0	-5.333	426.527
D5 Imposte dirette	223.707	210.927	0	-13.013	210.694
D2 Imposte indirette	208.153	193.629	0	7.680	215.833
D612 Contributi sociali	0	0	0	2.227	2.227
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	17.101	17.111	0	-9.009	8.092
Trasferimenti da altri soggetti	25.521	10.829	0	-13.836	11.684
D75 Trasferimenti correnti diversi	25.521	10.829	0	-13.836	11.684
Altre entrate correnti	8.648	6.579	0	2.894	11.542
D74 Aiuti internazionali	0	0	0	223	223
D4 Redditi da capitale	4.941	2.874	0	892	5.833
P1 Vendita beni e servizi	3.707	3.705	0	1.779	5.486
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	483.130	439.076	0	-23.057	460.072
D91 Imposte in conto capitale	745	745	0	43	788
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	8.783	8.783	0	-1.208	7.575
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	9.528	9.528	0	-1.165	8.363
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	492.657	448.603	0	-24.222	468.435
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	90.366	90.588	2.913	-209	93.070
Consumi intermedi totale	13.998	14.530	1.703	1.493	17.194
P2 Consumi intermedi	13.330	13.851	1.703	1.153	16.186
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	668	679	0	340	1.008
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	235.352	237.274	-5.203	5.111	235.260
Trasferimenti correnti a altri soggetti	37.697	38.943	114	2.036	39.847
D62 Prestazioni sociali	11.968	12.280	0	3.643	15.610
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	3.181	3.373	63	-738	2.506
D3 Contributi alla produzione	4.571	5.313	51	-629	3.994
D74 Aiuti Internazionali	1.677	1.678	0	-241	1.436
D76 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	16.300	16.300	0	0	16.300
D41 Interessi	78.744	78.664	0	-16.931	61.813
Altre uscite correnti	4.376	4.425	52	606	5.034
D2 Imposte indirette	4.757	4.792	0	249	5.006
D71 Premi di assicurazione	-381	-366	52	357	28
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	460.533	464.425	-421	-7.894	452.218
P51 Investimenti fissi lordi	16.896	16.533	380	-4.251	13.024
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	19.807	20.024	40	-12.543	7.304
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	12.393	14.082	25	-452	11.967
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	6.373	7.089	-24	-1.494	4.854
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	55.469	57.729	421	-18.741	37.149
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	516.003	522.154	0	-26.635	489.367
INDEBITAMENTO NETTO	-23.345	-73.551	0	2.413	-20.932

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono -ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.105 milioni sia in entrata che in uscita- alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-6 Raccordo tra bilancio dello Stato e comparto Stato di contabilità nazionale Sec - anno 2019.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	DLB 2019 Integrato Competenza - BS In SEC 2010 - Emendamenti Camera (1)	DLB 2019 Integrato Cassa - BS In SEC 2010 - Emendamenti Camera (2)	Ag. Fiscali, PCM, CdS, TAR, CdC - Emendamenti Camera (3)	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN - Emendamenti	Comparto Stato - conto economico programmatico - Emendamenti Camera
ENTRATE					
Tributarie	442.154	414.907	0	-3.006	439.148
D5 Imposte dirette	225.829	213.050	0	-11.160	214.669
D2 Imposte indirette	216.326	201.857	0	8.153	224.479
D612 Contributi sociali	0	0	0	2.268	2.268
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	16.602	16.593	0	-7.346	9.256
Trasferimenti da altri soggetti	25.240	10.566	0	-13.445	11.794
D75 Trasferimenti correnti diversi	25.240	10.566	0	-13.445	11.794
Altre entrate correnti	8.562	6.499	0	3.058	11.620
D74 Aiuti internazionali	0	0	0	223	223
D4 Redditi da capitale	5.039	2.974	0	831	5.870
P1 Vendita beni e servizi	3.522	3.524	0	2.005	5.527
Totale entrate correnti riclassificate Sec 2010	492.558	448.564	0	-18.471	474.086
D91 Imposte in conto capitale	755	755	0	43	798
D92+D99 Trasferimenti in conto capitale	8.198	8.198	0	-813	7.385
Totale entrate in conto capitale riclassificate Sec 2010	8.953	8.953	0	-770	8.183
TOTALE ENTRATE riclassificate Sec 2010	501.511	457.517	0	-19.242	482.269
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	90.132	90.286	2.933	136	93.202
Consumi intermedi totale	14.440	14.680	1.703	1.223	17.366
P2 Consumi intermedi	13.780	14.009	1.703	855	16.347
D632 Acquisti di beni e servizi da produttori market assimil. prestazioni sociali in natura	661	671	0	358	1.019
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	233.337	233.258	-5.223	8.293	236.407
Trasferimenti correnti a altri soggetti	37.673	38.628	114	2.613	40.400
D62 Prestazioni sociali	11.895	12.185	0	3.755	15.649
D75 Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP	2.580	2.573	63	-134	2.509
D3 Contributi alla produzione	4.624	5.310	51	-1.001	3.675
D74 Aiuti internazionali	1.674	1.660	0	-207	1.465
D76 Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa	16.900	16.900	0	200	17.100
D41 Interessi	76.885	76.803	0	-15.508	61.377
Altre uscite correnti	5.068	5.098	52	-30	5.091
D2 Imposte indirette	4.737	4.772	0	325	5.063
D71 Premi di assicurazione	331	326	52	-355	28
Totale uscite correnti riclassificate Sec 2010	457.536	458.754	-421	-3.274	453.842
P51 Investimenti fissi lordi	17.622	18.228	380	-4.697	13.305
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	18.199	18.839	40	-10.591	7.648
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	10.383	11.814	25	-1.749	8.660
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	2.869	3.598	-24	181	3.026
Totale uscite in conto capitale riclassificate Sec 2010	49.074	52.480	421	-16.855	32.639
TOTALE USCITE riclassificate Sec 2010	506.610	511.234	0	-20.129	486.481
INDEBITAMENTO NETTO	-5.099	-53.718	0	888	-4.212

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Importi in milioni di euro

Nota bene: il totale delle entrate e il totale delle uscite, sia correnti sia complessive, delle colonne (1) e (2) corrispondono -ad eccezione degli ammortamenti pari a 1.105 milioni sia in entrata che in uscita- alle ultime due colonne della tabella 1.2-1.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-7 Conto economico del comparto Stato 2015-2019.

Classificazione SEC2010 del Bilancio dello Stato	2015	2016	2017	2018	2019
ENTRATE					
Tributarie	387.495	394.666	401.625	426.527	439.148
D5 <i>Imposte dirette</i>	206.755	211.847	212.338	210.694	214.669
D2 <i>Imposte indirette</i>	180.740	182.819	189.287	215.833	224.479
D612 Contributi sociali	2.105	2.163	2.195	2.227	2.268
D73 Trasferimenti correnti da AA.PP.	8.513	7.378	7.717	8.092	9.256
Trasferimenti da altri soggetti	10.987	11.418	11.879	11.684	11.794
D75 <i>Trasferimenti correnti diversi</i>	10.987	11.418	11.879	11.684	11.794
Altre entrate correnti	12.476	12.985	11.539	11.542	11.620
D74 <i>Aiuti internazionali</i>	310	228	223	223	223
D4 <i>Redditi da capitale</i>	6.969	7.304	5.871	5.833	5.870
P1 <i>Produzione vendibile e per uso proprio</i>	5.197	5.453	5.445	5.486	5.527
Totale entrate correnti	421.576	428.610	434.956	460.072	474.086
D91 Imposte in conto capitale	1.172	3.822	3.179	788	798
D99 Trasferimenti da altri soggetti	579	1.545	1.373	1.270	1.625
D92 Contributi agli investimenti da AA.PP.	6.112	6.343	6.309	6.305	5.760
Totale entrate in conto capitale	7.863	11.710	10.861	8.363	8.183
TOTALE ENTRATE	429.439	440.320	445.817	468.435	482.269
USCITE					
D1 Redditi da lavoro dipendente	89.436	91.813	93.137	93.070	93.202
Consumi intermedi totale	18.488	18.117	18.061	17.194	17.366
P2 <i>Consumi intermedi</i>	17.040	17.132	17.065	16.186	16.347
D632 <i>Acquisti di beni e servizi da produttori market assiml. prestazioni sociali in natura</i>	1.448	985	996	1.008	1.019
D73 Trasferimenti correnti a AA.PP.	222.834	229.236	237.396	235.260	236.407
Trasferimenti correnti a altri soggetti	35.375	39.590	38.057	39.847	40.400
D62 <i>Prestazioni sociali</i>	13.698	14.745	15.379	15.610	15.649
D75 <i>Trasferimenti diversi a famiglie, imprese e ISP</i>	2.906	2.175	2.531	2.506	2.509
D3 <i>Contributi alla produzione</i>	3.819	4.728	3.524	3.994	3.675
D74 <i>Aiuti internazionali</i>	1.859	1.542	1.422	1.436	1.466
D76 <i>Trasferimenti correnti a UE Quarta Risorsa</i>	13.093	16.400	15.200	16.300	17.100
D41 Interessi	66.714	65.180	62.593	61.813	61.377
Altre uscite correnti	4.978	5.037	5.015	5.034	5.091
D2 <i>Imposte Indirette</i>	4.950	5.009	4.987	5.006	5.063
D71 <i>Premi di assicurazione</i>	28	28	28	28	28
Totale uscite correnti	437.825	448.973	454.260	452.218	459.842
P51 Investimenti fissi lordi	12.143	11.812	12.828	13.024	13.305
D92 Contributi agli investimenti a AA.PP.	6.155	6.926	6.896	7.304	7.648
D92 Trasferimenti ad altri soggetti	9.537	10.525	9.838	11.967	8.660
D99 Altri trasferimenti in conto capitale	12.196	4.130	3.105	4.854	3.026
Totale uscite in conto capitale	40.031	33.393	32.667	37.149	32.639
TOTALE USCITE	477.856	482.366	486.927	489.367	486.481
INDEBITAMENTO NETTO NON CONSOLIDATO	-48.417	-42.046	-41.110	-20.932	-4.212
variazioni percentuali non consolidato		-13,2%	-2,2%	-49,1%	-79,9%
INDEBITAMENTO NETTO CONSOLIDATO	165.947	180.395	189.255	206.724	224.307
variazioni percentuali consolidato		8,7%	4,9%	9,2%	8,5%

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. I dati relativi all'anno 2015 sono consuntivi di fonte Istat; i dati relativi agli anni 2016-2019 derivano dalla NADEF 2016. Importi in milioni di euro.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-8 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2017.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	212.338	212.338	36.553	0	248.891
Imposte indirette	189.287	189.691	56.601	0	246.292
Contributi sociali	2.195	2.356	1.189	219.361	222.906
Trasferimenti da AA.PP.	7.717	7.986	101.667	118.749	0
Altre entrate correnti	23.418	29.650	38.224	3.313	69.689
- <i>Trasferimenti da altri soggetti</i>	11.879	12.995	6.299	1.198	20.492
- <i>Altre entrate correnti</i>	11.539	16.655	31.925	2.115	49.197
Totale entrate correnti	434.956	442.022	234.234	341.423	787.778
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	6.309	4.204	5.012	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	1.373	1.379	1.886	0	3.265
Imposte in conto capitale	3.179	3.178	44	0	3.222
Totale entrate in conto capitale	10.861	8.761	6.942	0	6.487
TOTALE ENTRATE	445.817	450.782	241.176	341.423	794.265
USCITE					
Uscite correnti					
Redditi da lavoro dipendente	93.137	96.699	65.179	2.982	164.860
Consumi intermedi	18.061	21.585	110.818	2.512	134.914
Trasferimenti ad AA.PP.	237.396	220.416	4.155	3.831	0
Prestazioni sociali	15.379	15.542	3.433	327.822	346.797
Trasferimenti ad altri soggetti	22.677	21.391	14.827	1.011	37.228
Interessi	62.593	62.647	2.143	151	63.442
Altre uscite correnti	5.015	20.525	5.794	802	27.122
Totale uscite correnti	454.260	458.804	206.349	339.111	774.363
Uscite in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	12.828	16.115	22.853	588	39.555
Trasferimenti ad AA.PP.	6.896	5.012	4.203	0	0
Trasferimenti ad altri soggetti	12.943	13.961	6.148	70	20.179
- <i>Contributi in c/capitale</i>	9.838	13.881	5.848	0	12.826
- <i>Altri trasferimenti in c/capitale</i>	3.105	80	300	70	7.353
Totale uscite in conto capitale	32.667	35.088	33.203	658	59.734
TOTALE USCITE	486.927	493.892	239.552	339.769	834.097
INDEBITAMENTO NETTO	-41.110	-43.110	1.624	1.654	-39.832

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-9 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore – anno 2018.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	210.694	210.694	36.857	0	247.551
Imposte indirette	215.833	216.237	57.975	0	274.212
Contributi sociali	2.227	2.390	1.210	226.624	230.224
Trasferimenti da AA.PP.	8.092	8.360	97.467	120.761	0
Altre entrate correnti	23.226	29.560	39.035	3.381	70.466
- Trasferimenti da altri soggetti	11.684	12.809	6.494	1.224	20.527
- Altre entrate correnti	11.542	16.751	32.541	2.157	49.939
Totale entrate correnti	460.072	467.241	232.543	350.766	822.452
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	6.305	4.202	5.138	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	1.270	1.277	2.284	0	3.561
Imposte in conto capitale	788	787	44	0	831
Totale entrate in conto capitale	8.363	6.266	7.466	0	4.392
TOTALE ENTRATE	468.435	473.507	240.009	350.766	826.844
USCITE					
Uscite correnti					
Redditi da lavoro dipendente	93.070	96.632	64.711	2.972	164.316
Consumi intermedi	17.194	21.010	109.861	2.531	133.402
Trasferimenti ad AA.PP.	235.260	218.228	4.454	3.906	0
Prestazioni sociali	15.610	15.775	3.451	337.217	356.443
Trasferimenti ad altri soggetti	24.236	21.854	13.736	1.031	36.620
Interessi	61.813	61.866	1.879	159	62.394
Altre uscite correnti	5.034	21.646	5.782	820	28.248
Totale uscite correnti	452.218	457.011	203.874	348.636	781.423
Uscite in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	13.024	16.545	24.246	568	41.359
Trasferimenti ad AA.PP.	7.304	5.139	4.202	0	0
Trasferimenti ad altri soggetti	16.821	17.843	6.564	0	24.407
- Contributi in c/capitale	11.967	17.761	6.256	0	17.182
- Altri trasferimenti in c/capitale	4.854	82	308	0	7.225
Totale uscite in conto capitale	37.149	39.527	35.012	568	65.766
TOTALE USCITE	489.367	496.537	238.886	349.204	847.189
INDEBITAMENTO NETTO	-20.932	-23.031	1.123	1.562	-20.345

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-10 Conto economico non consolidato delle amministrazioni pubbliche per sottosettore - anno 2019.

Classificazione SEC2010	Stato (CN)	A.C.	A.L.	E.P.	P.A.
ENTRATE					
Entrate correnti					
Imposte dirette	214.669	214.669	37.368	0	252.036
Imposte indirette	224.479	224.883	58.055	0	282.938
Contributi sociali	2.268	2.433	1.230	236.373	240.036
Trasferimenti da AA.PP.	9.256	9.526	98.852	120.165	0
Altre entrate correnti	23.414	29.856	39.952	3.462	71.736
- <i>Trasferimenti da altri soggetti</i>	11.794	12.929	6.697	1.249	20.875
- <i>Altre entrate correnti</i>	11.620	16.927	33.255	2.213	50.860
Totale entrate correnti	474.086	481.367	235.456	360.000	846.745
Entrate in conto capitale					
Trasferimenti da AA.PP.	5.760	3.657	5.267	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	1.625	1.632	2.300	0	3.932
Imposte in conto capitale	798	797	44	0	841
Totale entrate in conto capitale	8.183	6.086	7.611	0	4.773
TOTALE ENTRATE	482.269	487.453	243.068	360.000	851.518
USCITE					
Uscite correnti					
Redditi da lavoro dipendente	93.202	96.764	64.900	2.993	164.657
Consumi intermedi	17.366	21.429	110.878	2.543	134.850
Trasferimenti ad AA.PP.	236.407	219.016	4.756	4.771	0
Prestazioni sociali	15.649	15.814	3.473	345.672	364.960
Trasferimenti ad altri soggetti	24.750	21.572	14.704	1.053	37.328
Interessi	61.377	61.430	1.705	170	61.770
Altre uscite correnti	5.091	22.503	5.813	842	29.158
Totale uscite correnti	453.842	458.530	206.228	358.043	792.723
Uscite in conto capitale					
Investimenti fissi lordi	13.305	16.950	25.191	366	42.507
Trasferimenti ad AA.PP.	7.648	5.268	3.657	0	0
Trasferimenti ad altri soggetti	11.686	12.679	7.016	0	19.694
- <i>Contributi in c/capitale</i>	8.660	12.594	6.700	0	14.327
- <i>Altri trasferimenti in c/capitale</i>	3.026	85	316	0	5.367
Totale uscite in conto capitale	32.639	34.897	35.863	366	62.201
TOTALE USCITE	486.481	493.426	242.092	358.409	854.924
INDEBITAMENTO NETTO	-4.212	-5.973	976	1.591	-3.406

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-11 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota tecnica e Relazione tecnica – anno 2017

Fonte	Formule	2017	RT: DLB 2017 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato (col.1) NTI: Tavola 1.2.1	RT: DLB 2017 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (col.2) NTI: Tavola 1.2.1	RT: Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (col.3) NTI: Tavole 1.2.1 e 1.2.4	RT: Conto economico programmatico - Comparto Stato (col.4) NTI: Tavola 1.2.4	RT: Conto economico programmatico - PA (col.5) NTI: Tavola 1.2.8
ENTRATE							
NTI	a)	TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	566.608	476.431	-29.593	445.817	794.265
NTI	b)	Ammortamenti			-1.021		
NTI	c)	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro (CAT XV)	1.345	1.345	-1.345		
NTI	d)=a)+c)	Entrate finali	567.953	477.776	-31.959		
RT	e)	Entrate finali (miliardi)	568	478	-32	446	794
SPESE							
NTI	f)	TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie	603.953	512.098	-24.150	486.927	834.097
NTI	g)	Ammortamenti			-1.021		
NTI	h)	Acquisizione attività finanziarie (CAT 31)	2.598	2.596	-2.596		
NTI	i)=f)+h)	Spese finali	606.552	514.694	-27.767		
RT	l)	Spese finali (miliardi)	607	515	-28	487	834
SALDI DI BILANCIO							
NTI	m)=d)-i)	Saldo netto da finanziare	-38.599	-36.918			
RT	n)=e)-l)	Saldo netto da finanziare (miliardi)	-39	-37			
NTI	o)=c)-h)	Saldo delle partite finanziarie			1.251		
NTI	p)=d)-i)	Entrate finali - Spese finali			-4.192		
NTI	q)=p)-o)	Indebitamento netto	-37.346	-35.667	-5.443	-41.110	-39.832
RT	r)=e)-l)	Indebitamento netto (miliardi)	-37	-36	-5	-41	-40

I valori degli aggregati e dei saldi della RT, espressi in miliardi, possono non corrispondere a quelli della NTI per gli arrotondamenti effettuati.

Tabella 1.2-12 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota tecnica e Relazione tecnica – anno 2018

Fonte	Formule	2018	RT: DLB 2018 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato (col.1) NTI: Tavola 1.2.2	RT: DLB 2018 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (col.2) NTI: Tavola 1.2.2	RT: Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (col.3) NTI: Tavole 1.2.2 e 1.2.5	RT: Conto economico programmatico - Comparto Stato (col.4) NTI: Tavola 1.2.5	RT: Conto economico programmatico - PA (col.5) NTI: Tavola 1.2.9
ENTRATE							
NTI	a)	TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	584.629	493.762	-24.222	468.435	826.844
NTI	b)	Ammortamenti			-1.105		
NTI	c)	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro (CAT XV)	1.354	1.354	-1.354		
NTI	d)=a)+c)	Entrate finali	585.983	495.117	-26.681		
RT	e)	Entrate finali (miliardi)	586	495	-27	468	827
SPESE							
NTI	f)	TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie	610.696	517.108	-26.635	489.367	847.189
NTI	g)	Ammortamenti			-1.105		
NTI	h)	Acquisizione attività finanziarie (CAT 31)	2.536	2.536	-2.536		
NTI	i)=f)+h)	Spese finali	613.232	519.643	-30.276		
RT	l)	Spese finali (miliardi)	613	520	-30	489	847
SALDI DI BILANCIO							
NTI	m)=d)-i)	Saldo netto da finanziare	-27.249	-24.527			
RT	n)=e)-l)	Saldo netto da finanziare (miliardi)	-27	-25			
NTI	o)=c)-h)	Saldo delle partite finanziarie			1.182		
NTI	p)=d)-i)	Entrate finali - Spese finali			3.595		
NTI	q)=p)-o)	Indebitamento netto	-26.067	-23.345	2.413	-20.932	-20.345
RT	r)=e)-l)	Indebitamento netto (miliardi)	-26	-23	2	-21	-20

I valori degli aggregati e dei saldi della RT, espressi in miliardi, possono non corrispondere a quelli della NTI per gli arrotondamenti effettuati.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.2-13 Riconciliazione del raccordo BS-CN tra Nota Tecnica e Relazione tecnica – anno 2019

Fonte	Formule	2019	RT: DLB 2019 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato (col.1) NTI: Tavola 1.2.3	RT: DLB 2019 Emendamenti Camera - Bilancio dello Stato in SEC 2010 (col.2) NTI: Tavola 1.2.3	RT: Raccordo per il passaggio al conto economico di CN (col.3) NTI: Tavole 1.2.3 e 1.2.6	RT: Conto economico programmatico - Comparto Stato (col.4) NTI: Tavola 1.2.6	RT: Conto economico programmatico - PA (col.5) NTI: Tavola 1.2.10
ENTRATE							
NTI	a)	TOTALE ENTRATE netto rimborsi di anticipazioni e crediti e accensione prestiti	595.475	502.616	-19.242	482.269	851.518
NTI	b)	Ammortamenti			-1.105		
NTI	c)	Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro (CAT XV)	1.361	1.361	-1.361		
NTI	d)=a)+c)	Entrate finali	596.836	503.977	-21.708		
RT	e)	Entrate finali (miliardi)	597	504	-22	482	852
SPESE							
NTI	f)	TOTALE USCITE netto rimborso passività e partite finanziarie	602.660	507.715	-20.129	486.481	854.924
NTI	g)	Ammortamenti			-1.105		
NTI	h)	Acquisizione attività finanziarie (CAT 31)	2.803	2.803	-2.803		
NTI	i)=f)+h)	Spese finali	605.464	510.518	-24.037		
RT	l)	Spese finali (miliardi)	605	511	-24	486	855
SALDI DI BILANCIO							
NTI	m)=d)-i)	Saldo netto da finanziare	-8.628	-6.541			
RT	n)=e)-l)	Saldo netto da finanziare (miliardi)	-9	-7			
NTI	o)=c)-h)	Saldo delle partite finanziarie			1.442		
NTI	p)=d)-l)	Entrate finali - Spese finali			2.330		
NTI	q)=p)-o)	indebitamento netto	-7.186	-5.099	888	-4.212	-3.406
RT	r)=e)-l)	indebitamento netto (miliardi)	-7	-5	1	-4	-3

I valori degli aggregati e dei saldi della RT, espressi in miliardi, possono non corrispondere a quelli della NTI per gli arrotondamenti effettuati.

2 LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

2.1 Il contenuto della manovra e l'impatto delle misure sui saldi di finanza pubblica

Le modifiche apportate alla manovra di finanza pubblica per il 2017-2019 durante l'iter parlamentare presso la Camera dei Deputati sono sostanzialmente neutrali sia in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che di fabbisogno e saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), determinando una modesta ricomposizione degli aggregati di entrata e di spesa. Si registra, in particolare, per il 2017 un miglioramento di circa 2 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, di circa 9,6 milioni in termini di fabbisogno e di circa 14,6 milioni in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche. Negli anni successivi le modifiche emendative sono neutrali sul saldo del bilancio dello Stato e determinano nel 2018 un miglioramento del fabbisogno di circa 9,8 milioni e 14,8 milioni dell'indebitamento netto, mentre, nel 2019, si attende un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento per un ammontare pari a circa 9,8 milioni.

Alcune delle modifiche intervenute sono relative in parte a finalizzazioni di risorse già previste inizialmente nel disegno di legge di bilancio nell'ambito del Fondo per le esigenze indifferibili, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica e dei Fondi speciali di parte corrente e capitale e in parte a variazioni contabili di bilancio in attuazioni di leggi approvate nel corso dell'esame parlamentare (ad esempio riforma dell'editoria - legge 198/2016).

Con riferimento agli effetti sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, tra i principali emendamenti approvati nel corso dell'esame alla Camera dei Deputati rientrano quelli in materia previdenziale che riguardano: l'estensione della possibilità di accedere al regime sperimentale, c.d. opzione donna, per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico delle lavoratrici che non hanno maturato i requisiti di legge entro il 31.12.2015 per effetto degli incrementi della speranza di vita (al netto degli effetti fiscali 18,3 milioni nel 2017, 47,2 milioni nel 2018 e 83 milioni nel 2019), l'ampliamento della platea dei beneficiari dell'ottava salvaguardia pensionistica (3 milioni nel 2017, 10 milioni nel 2018 e 22 milioni nel 2019), il riconoscimento del diritto alla pensione di disabilità per i lavoratori affetti da gravi patologie di origine professionale o derivanti da cause di servizio (20 milioni nel 2017 e 30 milioni annui dal 2018). Inoltre, si riconoscono agevolazioni fiscali ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti e alle pensioni percepite dagli orfani dei superstiti (complessivamente 42,9 milioni nel 2017 e 47,7 milioni nel 2018 e nel 2019).

Tra gli interventi di politica sociale e per la famiglia si dispone l'incremento del fondo per la povertà e l'esclusione sociale (150 milioni annui dal 2017, finanziato mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa all'ASDI) e del fondo per le adozioni internazionali (5 milioni nel 2017).

Per ridurre il carico contributivo, viene reso permanente, dal 2017, l'esonero (38 milioni annui) dal pagamento del contributo di ingresso NASPI in caso di interruzioni di

rapporto di lavoro intercorse per cambio di appalti o, per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili per completamento delle attività e chiusura cantiere.

In materia di infrastrutture e trasporti, gli emendamenti approvati alla Camera dei Deputati, prevedono nuove risorse per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche (3 milioni nel 2017, 10 milioni nel 2018 e 15 milioni nel 2019), l'adeguamento della rete viaria interessata dagli eventi sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del 2020 e dai campionati mondiali di sci alpino del 2021 (10 milioni in ciascun anno del triennio considerato) e il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera (3 milioni nel 2017, 10 milioni nel 2018, e 25 milioni nel 2018). Viene, inoltre, previsto l'incremento del fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (3 milioni nel 2017, 3 milioni nel 2018 e 1 milione nel 2018). Sono concessi spazi finanziari in favore delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rilancio degli investimenti (50 milioni nel 2017, 73 milioni nel 2018 e 98 milioni nel 2019), si adottano disposizioni per consentire la valorizzazione dell'area Expo 2015 (8 milioni nel 2017) e vengono ampliate le finalizzazioni delle risorse stanziare sul Fondo Investimenti.

Nel settore della cultura e dell'istruzione è ampliata la platea di studenti destinatari di misure agevolative per il diritto allo studio (15 milioni nel 2017 e 20 milioni nel 2018 e nel 2019), sono destinate nuove risorse per il riequilibrio finanziario delle fondazioni lirico sinfoniche (10 milioni in ciascun anno del biennio 2017- 2018 e 15 milioni a decorrere dal 2019) e si incrementano gli stanziamenti di bilancio per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (4 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019).

Infine, è finanziata la realizzazione di progetti di ricerca applicata al partenariato pubblico-privato nell'ambito del piano nazionale Industria 4.0 (20 milioni nel 2017 e 10 milioni nel 2018) e sono destinate risorse per la partecipazione italiana ai progetti di ricerca europei e per il rafforzamento della ricerca in ambito meteorologico e climatico (10 milioni nel 2017 e 15 milioni annui nel 2018 e 2019).

Complessivamente la manovra di finanza pubblica per il 2017-2019, integrata con gli effetti finanziari degli emendamenti approvati nel corso della prima lettura, determina (tavola 2.1-3) un incremento dell'indebitamento netto pari a circa 12 miliardi nel 2017, 6,6 miliardi nel 2018 e 2,8 miliardi nel 2019. In termini di fabbisogno (tavola 2.1-2) è atteso un peggioramento del saldo per circa 13,4 miliardi nel 2017, 8,3 miliardi nel 2018 e 4,5 miliardi nel 2019. Sul bilancio dello Stato (tavola 2.1-1) la manovra comporta un aumento del saldo netto da finanziare di 15 miliardi nel 2017, 10,6 miliardi nel 2018 e 6,3 miliardi nel 2019.

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2.1-1 Riepilogo effetti finanziari della manovra (saldo netto da finanziare).

	2017			2018			2019		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	32.044	4.260	36.304	28.850	4.830	33.680	29.062	3.270	32.332
MINORI ENTRATE	16.315	0	16.315	9.426	0	9.426	8.613	0	8.613
MAGGIORI SPESE	15.729	4.260	19.989	19.423	4.830	24.253	20.449	3.270	23.719
- correnti	11.577	4.260	15.837	13.041	4.186	17.226	13.218	3.270	16.488
- capitali	4.152	0	4.152	6.382	645	7.027	7.231	0	7.231
COPERTURE	17.034	4.260	21.294	18.216	4.830	23.046	22.792	3.270	26.062
MAGGIORI ENTRATE	6.895	3.820	10.715	8.532	4.742	13.274	10.003	3.204	13.207
MINORI SPESE	10.139	440	10.579	9.684	88	9.772	12.790	66	12.856
- correnti	9.536	440	9.976	9.525	88	9.613	9.211	66	9.277
- capitali	603	0	603	158	0	158	3.579	0	3.579
SALDO FINALE	-15.010	0	-15.010	-10.634	0	-10.634	-6.270	0	-6.270
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-9.420	3.820	-5.600	-894	4.742	3.848	1.390	3.204	4.594
VARIAZIONE NETTA SPESE	5.590	3.820	9.410	9.740	4.742	14.482	7.659	3.204	10.863
- variazione netta spesa corrente	2.040	3.820	5.860	3.516	4.098	7.613	4.007	3.204	7.211
- variazione netta spesa capitale	3.550	0	3.550	6.224	645	6.869	3.652	0	3.652

Importi in milioni di euro

Tabella 2.1-2 Riepilogo effetti finanziari della manovra (fabbisogno).

	2017			2018			2019		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	31.187	4.260	35.447	27.920	4.830	32.750	28.739	3.270	32.009
MINORI ENTRATE	16.762	0	16.762	10.498	0	10.498	9.603	0	9.603
MAGGIORI SPESE	14.425	4.260	18.685	17.422	4.830	22.252	19.135	3.270	22.405
- correnti	11.837	4.260	16.097	11.998	4.186	16.183	11.877	3.270	15.147
- capitali	2.588	0	2.588	5.424	645	6.069	7.258	0	7.258
COPERTURE	17.800	4.260	22.060	19.188	5.313	24.501	23.805	3.753	27.558
MAGGIORI ENTRATE	7.877	4.260	12.137	9.991	5.313	15.304	11.146	3.753	14.899
MINORI SPESE	9.923	0	9.923	9.197	0	9.197	12.659	0	12.659
- correnti	9.271	0	9.271	8.958	0	8.958	8.969	0	8.969
- capitali	652	0	652	239	0	239	3.690	0	3.690
SALDO FINALE	-13.387	0	-13.387	-8.733	483	-8.250	-4.933	483	-4.450
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-8.884	4.260	-4.624	-508	5.313	4.805	1.543	3.753	5.295
VARIAZIONE NETTA SPESE	4.502	4.260	8.762	8.225	4.830	13.055	6.476	3.270	9.746
- variazione netta spesa corrente	2.566	4.260	6.826	3.040	4.186	7.225	2.909	3.270	6.179
- variazione netta spesa capitale	1.936	0	1.936	5.186	645	5.830	3.568	0	3.568

Importi in milioni di euro

Tabella 2.1-3 Riepilogo effetti finanziari della manovra (indebitamento netto).

	2017			2018			2019		
	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra	Manovra Disegno di legge di bilancio	Manovra Decreto Fiscale	Totale Manovra
INTERVENTI	29.866	4.260	34.126	26.254	4.830	31.084	27.079	3.270	30.349
MINORI ENTRATE	16.762	0	16.762	10.431	0	10.431	9.465	0	9.465
MAGGIORI SPESE	13.104	4.260	17.364	15.823	4.830	20.653	17.607	3.270	20.877
- correnti	10.451	4.260	14.711	10.339	4.186	14.524	10.223	3.270	13.493
- capitali	2.653	0	2.653	5.484	645	6.129	7.384	0	7.384
COPERTURE	17.870	4.260	22.130	19.188	5.313	24.501	23.806	3.753	27.559
MAGGIORI ENTRATE	5.921	4.260	10.181	9.975	5.313	15.288	11.130	3.753	14.883
MINORI SPESE	11.949	0	11.949	9.213	0	9.213	12.675	0	12.675
- correnti	9.271	0	9.271	8.958	0	8.958	8.969	0	8.969
- capitali	2.678	0	2.678	255	0	255	3.706	0	3.706
SALDO FINALE	-11.996	0	-11.996	-7.067	483	-6.584	-3.267	483	-2.784
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	-10.840	4.260	-6.580	-457	5.313	4.856	1.665	3.753	5.418
VARIAZIONE NETTA SPESE	1.155	4.260	5.415	6.610	4.830	11.440	4.932	3.270	8.202
- variazione netta spesa corrente	1.180	4.260	5.440	1.381	4.186	5.566	1.255	3.270	4.525
- variazione netta spesa capitale	-25	0	-25	5.230	645	5.874	3.678	0	3.678

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2.1-4 Effetti finanziari della manovra – interventi.

Interventi	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto P.A.		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Minori entrate	16.315	9.426	8.613	16.762	10.498	9.603	16.762	10.431	9.455
DDI bilancio	16.315	9.426	8.613	16.762	10.498	9.603	16.762	10.431	9.455
Deduzione di minori entrate	15.353	1.999	0	15.353	0	0	15.353	0	0
Deduzione di minori entrate	0	5.171	2.918	0	5.332	3.112	0	5.332	3.112
IRI regime opzionale tassazione imprese individuali	138	1.513	1.603	138	1.513	1.639	138	1.513	1.639
Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	0	1.131	1.923	0	1.131	1.923	0	1.131	1.923
Superammortamento - Iperammortamento	211	357	357	211	357	385	211	357	385
Derogazione premi di produttività	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	213	232	232	213	247	246	213	247	246
No tax area pensionati	0	0	495	0	0	553	0	0	553
Regime di cassa soggetti in contabilità semplificata	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	0	174	174	0	174	139	0	174	139
Agevolazioni IRPEF agricoltura	0	215	123	0	228	135	0	228	135
Misure a favore dell'Università, della ricerca e del diritto allo studio	12	17	12	55	105	105	55	105	105
Iva di gruppo	0	0	158	0	0	158	0	0	158
Agevolazioni pensioni vittime del dovere e orfani dei superstiti	43	47	48	43	48	48	43	48	48
Interventi in favore dell'auto-imprenditorialità e per le start-up innovative	83	39	62	83	39	62	83	39	62
Proroga esenzione imposta di registro ed ipotecaria per i trasferimenti immobiliari di vendite giudiziarie	9	25	45	9	25	45	9	25	45
PIR - Agevolazione per investimenti di lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cumulo periodi contributivi di diverse gestioni previdenziali	0	0	15	0	30	30	0	15	30
Concorso dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica (effetti fiscali e contributivi)	0	0	0	0	3	3	0	3	3
APE volontaria - Anticipo pensionistico	0	2	8	0	2	8	0	0	0
Diretti d'uso frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	129	65	130	129	65	130	129	65	130
Regione Piemonte - gestione commissariale	125	131	133	125	133	133	125	133	133
Altre minori entrate	19.989	24.253	23.719	18.585	22.252	22.405	17.564	20.653	20.877
Maggiori spese	15.837	17.226	16.488	16.097	16.183	15.147	14.711	14.524	13.493
di cui maggiori spese correnti:	15.837	17.226	16.488	16.097	16.183	15.147	14.711	14.524	13.493
DDI bilancio	15.837	17.226	16.488	16.097	16.183	15.147	14.711	14.524	13.493
Deduzione di minori entrate	1.481	1.933	1.933	1.481	1.933	1.933	1.481	1.933	1.933
Fondo per il pubblico impiego	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Farmaci innovativi ed oncologici (individuazione di specifica finalizzazione all'interno del fabbisogno sanitario)	970	970	970	970	970	970	970	970	970
Fondo per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Quattordicesima mensilità pensionati	627	760	718	608	726	695	622	750	718
Interventi famiglie	300	609	647	300	609	647	300	609	647
APE sociale - Anticipo pensionistico	360	550	570	360	550	570	360	550	570
Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per i lavoratori precoci	150	650	650	150	650	650	150	650	650
Fondo per la povertà e l'esclusione sociale	642	406	107	642	406	107	642	406	107
Fondo lavoratori salvaguardati riforma pensionistica	340	400	400	340	400	400	340	400	400
Incremento organico dell'autonomia Istituzioni scolastiche	168	491	498	168	498	498	168	498	498
Misure a favore dell'Università, della ricerca e del diritto allo studio	900	0	0	900	0	0	900	0	0
Missioni internazionali	300	400	500	300	400	500	300	400	500
Deleghe Buona scuola	337	305	368	337	305	368	337	305	368
Ottava salvaguardia	200	196	198	200	196	196	200	196	198
Sostegno all'editoria	520	0	0	520	0	0	520	0	0
Misure per l'accoglienza dei migranti e per il dialogo con i Paesi d'origine	108	174	212	93	144	182	93	144	182
Cumulo periodi contributivi di diverse gestioni previdenziali	59	162	152	59	162	152	59	162	152
Fondo speciale di parte corrente	85	86	125	86	86	125	85	86	125
Agevolazioni nell'accesso al pensionamento per lavoratori precoci	290	0	0	290	0	0	290	0	0
Card 18enni	64	92	105	64	92	105	64	92	105
Fondo esigenze indifferibili									
sequa									

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interventi	Saldo netto da finanziare				Indebitamento netto P.A.			
	2017	2018	2019	2017	2016	2017	2018	2019
di cui maggiori spese correnti (segue):								
Contributo per la Regione Valle d'Aosta	101	72	72	101	72	72	101	72
Fondo Interventi strutturali di politica economica	80	100	0	80	100	0	80	100
Opzione donna sperimentazione per pensionamento anticipato	18	47	88	18	47	88	18	47
Decoro edifici scolastici	128	0	0	128	0	0	128	0
Operazione strade sicure	0	123	0	0	123	0	0	123
Promozione lingua e cultura italiana all'estero	25	34	54	25	34	54	25	34
Centri per l'impiego	220	0	0	110	0	0	110	0
Pensione di inabilità lavoratori affetti da patologie amianto-correlate	20	30	30	20	30	30	20	30
APE volontaria - Anticipo pensionistico	0	0	0	0	0	0	0	0
Promozione made in Italy	1	2	2	1	2	2	1	2
Agevolazioni IRPEF agricoltura	174	224	139	0	0	0	0	0
Contributo al Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione del personale del credito	0	28	0	0	0	0	0	0
Detassazione premi di produttività	0	210	195	0	0	0	0	0
IRI regime opzionale susseguimento imprese individuali	0	15	14	0	0	0	0	0
No tax area pensionati	0	0	36	0	0	0	0	0
Pronoga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	0	0	58	0	0	0	0	0
Regime di cassa soggetti in contabilità semplificata	0	1.400	1.685	0	0	0	0	0
Regione Siciliana: modifica metodo di calcolo per attribuzione compartecipazione al gettito IRPEF	108	292	370	0	0	0	0	0
Riduzione aliquota contributiva lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	0	0
Agevolazioni passioni vittime del dovere e orfan dei superstiti	1.779	342	484	582	301	342	658	342
Altre maggiori spese	4.160	4.186	3.270	4.260	4.186	3.270	4.260	4.186
DK Fiscale	4.160	4.186	3.270	4.260	4.186	3.270	4.260	4.186
Fondo interventi strutturali di politica economica	4.352	7.027	7.231	2.588	6.069	4.186	4.280	4.186
di cui maggiori spese capitali:	4.152	6.382	7.231	2.588	5.424	7.258	2.653	5.424
DDJ bilancio	1.500	3.150	3.500	629	1.968	3.500	2.653	3.500
Fondo da ripartire per il rilancio degli investimenti e dello sviluppo del Paese	100	200	400	200	400	600	400	500
Sisma ricostruzione privata	0	727	727	0	0	727	0	727
Pronoga e potenziamento del credito d'imposta in R&S	0	0	0	245	435	405	245	435
Utilizzo del Fondo pluriennale vincolato per il peregrino di bilancio delle amministrazioni locali	0	0	0	304	296	302	304	296
Sisma ricostruzione pubblica	200	300	350	200	300	350	200	300
Utilizzo avanzo per investimenti Regioni	0	0	0	175	311	301	175	311
Piano strategico nazionale mobilità sostenibile	2	50	250	2	50	250	2	50
Fondo speciale di conto capitale	117	174	220	31	108	161	31	108
Nuova Sibtini	28	84	112	28	84	112	28	84
Spazi finanziari per investimenti Province autonome di Trento e di Bolzano	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti d'uso frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	0	0	0	98	73	98	50	73
Fondo potenziamento mezzi Corpi di Polizia e VV.FF.	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi in favore dell'auto-imprenditorialità e per le start-up innovative	70	180	180	20	70	100	20	70
Pronoga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	95	95	95	95	95	95	95	95
Promozione made in Italy	111	60	120	60	60	120	60	60
Riprogrammazione FF.SS.	0	100	0	61	50	61	61	50
APE volontaria - Anticipo pensionistico	70	0	0	0	100	0	0	100
Misure a favore dell'Università, della ricerca e del diritto allo studio	2	26	26	2	26	26	2	26
Fondo sviluppo e coesione	650	800	1.000	0	0	0	0	0
Altre maggiori spese	607	436	546	346	171	206	341	166
DK Fiscale	0	645	645	0	645	0	645	0
Riprogrammazione FF.SS.	0	0	0	0	0	0	0	0
Credito d'imposta adeguamento tecnologico	0	245	0	0	245	0	0	245
Totale interventi	36.404	33.680	32.332	35.447	32.750	32.009	34.126	31.064

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 2.1-5 Effetti finanziari della manovra – coperture.

Coperture	Saldo netto di finanziaie				Fabbisogno				Indebitamento netto P.A.	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018
Maggiori entrate	10.715	13.274	13.207	12.137	15.304	14.899	14.899	10.181	15.288	14.883
DDL bilancio	8.895	8.532	10.063	7.872	9.891	9.975	9.975	5.921	9.975	11.330
IRI regime opzionale tassazione imprese individuali	3.945	3.945	1.876	1.706	3.945	1.876	1.876	0	3.945	1.876
ACE - Auto alla crescita economica	1.706	1.527	1.423	1.050	1.527	1.423	1.423	1.706	1.527	1.423
Incremento aliquote IVA	0	0	3.679	350	0	3.679	350	0	0	3.679
Effetti recupero	248	704	1.600	483	0	1.050	2.000	350	0	2.200
Fondo per il pubblico Impiego (effetti fiscali e contributivi)	1.600	0	0	1.600	0	0	0	1.600	0	0
Riforma volontaria dei Capitali detenuti all'estero	0	1.154	0	0	0	1.154	0	0	1.154	0
Regime di cassa soggetti in contabilità semplificata	167	675	84	167	770	93	93	167	770	93
Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Modifica disciplina IVA sulle variazioni dell'imponibile o dell'imposta	380	160	160	380	160	160	160	380	160	160
Rivoluzione partecipazioni, termini e beni d'impresa	0	0	0	68	194	194	194	68	194	194
Intervento organico dell'autonomia istituzioni scolastiche (effetti fiscali e contributivi)	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Recupero emissione IVA petroli (depositi fiscali)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Norme antitributarie in materia di depositi doganali	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0
Missioni internazionali (effetti fiscali e contributivi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Part time pensionistico	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0
Riduzione aliquote contributiva lavoratori autonomi (effetti fiscali)	0	72	72	72	72	72	72	0	0	0
Gara emalotto	0	50	50	0	50	50	50	0	0	0
APE volontaria - Ambipio pensionistico	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operazione strade sicure (effetti fiscali e contributivi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interventi famiglia	0	16	25	43	0	43	0	0	0	0
Cumulo periodi contributivi di diverse gestioni previdenziali (effetti fiscali)	4	12	17	4	16	25	16	4	16	25
Concorso dei Ministri alla manovra di finanza pubblica	20	20	26	21	21	27	21	5	5	11
Opzione donna sperimentazione per pensionamento anticipato	0	0	5	0	0	5	0	0	0	5
Diritti d'uso frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	2.010	0	0	2.010	0	0	0	0	0	0
Rideterminazione livello finanziamento fabbisogno sanitario al lordo del fondo dei farmaci innovativi ed oncologici	7	108	322	0	0	0	0	0	0	0
Altre maggiori entrate	90	145	164	100	140	123	100	100	140	123
DL F2446	3.820	4.742	3.204	4.260	5.313	3.753	4.260	5.313	4.260	3.753
Rotazione cartelle e recupero evasione IVA	3.820	4.742	3.204	4.260	4.830	3.270	4.260	4.830	3.270	4.260
Potenziamento della riscossione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Minori spese	10.579	9.772	12.856	9.923	9.197	12.659	11.949	9.213	8.483	12.675
di cui minori spese correnti:	9.976	9.613	9.271	9.271	8.958	9.959	11.949	9.271	8.958	9.959
DDL bilancio	9.536	9.575	9.211	9.271	8.958	9.959	9.271	8.958	9.959	9.536
Fondo interventi strutturali di politica economica	4.768	4.222	3.324	4.768	4.222	3.324	4.768	4.222	3.324	4.768
Rideterminazione livello finanziamento fabbisogno sanitario al lordo del fondo dei farmaci innovativi ed oncologici	1.056	1.890	3.666	1.053	1.998	3.988	1.053	1.053	1.998	3.988
Risparmi salvaguardia riforma pensionistica (economie e riduzione fondo lavoratori salvaguardati riforma pensionistica)	1.285	813	213	1.285	813	213	1.285	813	213	213
Concorso dei Ministri alla manovra di finanza pubblica	592	633	626	591	632	626	591	632	626	626
Fondo esigenze indifferibili	966	409	13	966	409	13	966	409	13	13
Fondo pressione fiscale	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Riduzione assegno di disoccupazione (ASD)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Sostegno all'editoria dell'Università, della ricerca e del diritto allo studio	124	122	125	124	122	125	124	122	125	123
Misure a favore dell'Università, della ricerca e del diritto allo studio	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Interventi famiglia	20	51	0	15	21	0	15	21	0	0
Effetti recupero	104	346	600	0	0	0	0	0	0	0
Part time pensionistico	100	50	0	0	0	0	0	0	0	0
Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	0	100	5	0	0	0	0	0	0	0
Regime di cassa soggetti in contabilità semplificata	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre minori spese	479	99	94	417	110	140	110	417	110	140
DL F2446	1.400	88	66	1.400	88	66	1.400	88	66	88
Rotazione cartelle e recupero evasione IVA	1.400	88	66	1.400	88	66	1.400	88	66	88
di cui minori spese correnti:	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DDL bilancio	603	158	3.579	652	239	3.690	2.678	255	2.678	3.706
Diritti d'uso frequenze in banda 900 e 1800 Mhz	603	158	3.579	652	239	3.690	2.678	255	2.678	3.706
Riprogrammazione Fondo di rotazione per il cofinanziamento politiche comunitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riprogrammazione F-SS	320	0	2.000	320	0	2.000	320	0	2.000	2.000
Concorso dei Ministri alla manovra di finanza pubblica	127	1400	1400	320	0	1400	320	0	1400	1400
Proroga agevolazioni fiscali ristrutturazioni edilizie	8	60	56	62	62	64	137	78	137	78
Sostegno all'editoria	8	8	33	8	8	33	8	8	33	33
Altre minori spese	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Totale Coperture	21.294	23.045	26.062	22.080	24.501	27.556	27.130	24.501	27.556	27.556
Totale Effetti finanziari	-15.010	-20.634	-6.270	-13.387	-8.250	-4.450	-11.996	-6.584	-11.996	-7.784

Importi in milioni di euro

2.2 Il quadro programmatico del bilancio dello Stato

Tabella 2.2-1 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2017.

	2016	2017					
	Bilancio assestato	MANOVRA (DLB + DL 193/2016)					
		Sez. II Legislazione vigente	Articolato Sez I	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	DLB integrato
ENTRATE							
Tributarie	487.606	500.952	-7.836	0	0	0	493.116
Extra Tributarie	75.190	70.106	2.220	0	0	0	72.326
Altre	3.175	2.495	16	0	0	0	2.511
ENTRATE FINALI	565.971	573.553	-5.600	0	0	0	567.953
SPESE							
Spese correnti (netto Interessi)	485.415	480.172	1.475	7.339	-2.816	0	486.170
Interessi	79.481	79.425	0,0	0	-138	0	79.287
Spese Conto Capitale	40.879	37.545	2.717	1.177	-506	162	41.095
SPESE FINALI	605.775	597.142	4.192	8.516	-3.460	162	606.552
Rimborso prestiti	215.472	254.496	0	0	0	0	254.496
Risparmio pubblico	-2.101	-11.461	-7.091	-7.339	2.954	0	-15
Saldo netto da finanziare	-39.805	-23.589	-9.793	-8.516	3.460	-162	-38.599
Ricorso al mercato	-295.277	-278.085	-9.793	-8.516	3.460	-162	-293.095

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro*

Tabella 2.2-2 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2018.

	2018						
	MANOVRA (DLB + DL 193/2016)						
	Sez. II Legislazione vigente	Articolato Sez I	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	DLB integrato	
ENTRATE							
Tributarie	511.162	3.751	0	0	0	514.913	
Extra Tributarie	68.485	81	0	0	0	68.566	
Altre	2.488	16	0	0	0	2.504	
ENTRATE FINALI	582.135	3.848	0	0	0	585.983	
SPESE							
Spese correnti (netto Interessi)	479.994	3.874	5.529	-1.604	0	487.792	
Interessi	78.879	0,0	0	-185	0	78.694	
Spese Conto Capitale	39.877	5.223	1.542	-70	174	46.745	
SPESE FINALI	598.750	9.096	7.070	-1.859	174	613.232	
Rimborso prestiti	227.236	0	0	0	0	227.236	
Risparmio pubblico	20.774	-41	-5.529	1.789	0	16.993	
Saldo netto da finanziare	-26.615	-5.248	-7.070	1.859	-174	-27.249	
Ricorso al mercato	-243.851	-5.248	-7.070	1.859	-174	-254.485	

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro*

Tabella 2.2-3 Effetti finanziari della manovra sul bilancio dello Stato. Competenza 2019.

	2019					
	MANOVRA (DLB + DL 193/2016)					
	Sez. II Legislazione vigente	Articolato Sez I	Rifinanziamenti Sez II	Definanziamenti Sez II	Riprogrammazioni Sez II	DLB integrato
ENTRATE						
Tributarie	522.704	4.421	0	0	0	527.125
Extra Tributarie	67.056	157	0	0	0	67.212
Altre	2.483	16	0	0	0	2.499
ENTRATE FINALI	592.242	4.594	0	0	0	596.836
SPESE						
Spese correnti (netto Interessi)	480.061	3.876	4.611	-1.073	0	487.475
Interessi	77.038	0,0	0	-203	0	76.835
Spese Conto Capitale	37.501	5.844	1.169	-66	-3.296	41.153
SPESE FINALI	594.600	9.720	5.780	-1.341	-3.296	605.464
Rimborso prestiti	240.899	0	0	0	0	240.899
Risparmio pubblico	32.660	702	-4.611	1.276	0	30.027
Saldo netto da finanziaria	-2.358	-5.126	-5.780	1.341	3.296	-8.628
Ricorso al mercato	-243.257	-5.126	-5.780	1.341	3.296	-249.527

*I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati
Importi in milioni di euro*

3 IL CONTO DI CASSA E IL CONTO ECONOMICO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

3.1 Il conto di cassa

Tabella 3.1-1 Conto di cassa. Quadro tendenziale.

	2015	2016	2017	2018	2019
Incassi correnti	795.143	800.751	812.620	833.904	856.177
Tributari	498.905	503.966	514.957	527.683	540.694
Contributi sociali	213.757	215.655	217.801	225.806	234.561
Trasferimenti da altri soggetti	36.221	34.822	34.830	35.037	35.111
<i>da famiglie</i>	14.897	15.619	15.611	15.613	15.616
<i>da imprese</i>	9.640	8.932	8.998	9.102	9.173
<i>da estero</i>	11.684	10.271	10.221	10.322	10.322
Altri incassi correnti	46.260	46.308	45.032	45.378	45.812
Incassi in conto capitale	4.956	8.413	5.732	5.426	5.199
Trasferimenti da altri soggetti	2.398	2.333	2.376	2.370	2.391
<i>da famiglie</i>	620	642	667	692	698
<i>da imprese</i>	1.729	1.671	1.688	1.657	1.672
<i>da estero</i>	50	20	21	21	22
Altri incassi in conto capitale	2.558	6.081	3.356	3.056	2.807
Incassi partite finanziarie	4.961	3.361	3.149	3.067	2.959
Incassi finali	805.059	812.525	821.500	842.398	864.335
Pagamenti correnti	802.761	814.668	809.947	815.322	818.133
Personale in servizio	159.247	160.521	159.702	159.055	158.788
Acquisto di beni e servizi	137.487	138.633	135.863	136.018	136.707
Trasferimenti a altri soggetti	381.969	388.781	390.544	399.032	406.791
<i>a famiglie</i>	338.145	343.464	348.225	355.888	363.564
<i>a imprese</i>	25.785	25.813	23.078	22.801	22.267
<i>a estero</i>	18.039	19.504	19.241	20.343	20.959
Interessi passivi	76.846	75.468	75.489	73.571	69.644
Altri pagamenti correnti	47.211	51.265	48.348	47.645	46.204
Pagamenti in conto capitale	43.981	43.426	43.216	40.209	40.483
Investimenti fissi lordi	25.378	26.507	26.041	25.781	25.902
Trasferimenti a altri soggetti	16.978	15.564	16.085	14.213	13.978
<i>a famiglie</i>	1.843	2.109	1.898	1.761	1.752
<i>a imprese</i>	14.778	12.995	13.836	12.122	11.946
<i>a estero</i>	357	460	351	330	280
Altri pagamenti in conto capitale	1.624	1.355	1.090	215	603
Pagamenti partite finanziarie	10.134	7.617	8.535	12.749	9.402
Pagamenti finali	856.875	865.712	861.698	868.280	868.018
Saldo di parte corrente	-7.618	-13.917	2.673	18.582	38.044
Saldo al netto delle partite finanziarie	-46.643	-48.930	-34.811	-16.201	2.760
Saldo primario	25.030	22.282	35.291	47.689	65.961
Saldo	-51.816	-53.186	-40.198	-25.883	-3.683

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3.1-2 Conto di cassa. Quadro programmatico.

	2015	2016	2017	2018	2019
Incassi correnti	795.143	800.751	807.979	838.693	861.458
Tributari	498.905	503.966	507.488	532.239	545.585
Contributi sociali	213.757	215.655	218.390	225.961	235.039
Trasferimenti da altri soggetti	36.221	34.822	34.830	35.037	35.111
<i>da famiglie</i>	14.897	15.619	15.611	15.613	15.616
<i>da imprese</i>	9.640	8.932	8.998	9.102	9.173
<i>da estero</i>	11.684	10.271	10.221	10.322	10.322
Altri incassi correnti	46.260	46.308	47.271	45.456	45.723
Incassi in conto capitale	4.956	8.413	5.748	5.442	5.215
Trasferimenti da altri soggetti	2.398	2.333	2.376	2.370	2.391
<i>da famiglie</i>	620	642	667	692	698
<i>da imprese</i>	1.729	1.671	1.688	1.657	1.672
<i>da estero</i>	50	20	21	21	22
Altri incassi in conto capitale	2.558	6.081	3.372	3.072	2.823
Incassi partite finanziarie	4.961	3.361	3.149	3.067	2.959
Incassi finali	805.059	812.525	816.876	847.203	869.631
Pagamenti correnti	802.761	814.668	816.773	822.547	824.312
Personale in servizio	159.247	160.521	161.883	161.643	161.376
Acquisto di beni e servizi	137.487	138.633	137.146	135.803	134.636
Trasferimenti a altri soggetti	381.969	388.781	393.739	403.713	412.298
<i>a famiglie</i>	338.145	343.464	351.070	360.060	368.317
<i>a imprese</i>	25.785	25.813	23.380	23.257	22.960
<i>a estero</i>	18.039	19.504	19.288	20.395	21.021
Interessi passivi	76.846	75.468	75.485	73.548	69.602
Altri pagamenti correnti	47.211	51.265	48.520	47.841	46.399
Pagamenti in conto capitale	43.981	43.426	45.152	46.040	44.050
Investimenti fissi lordi	25.378	26.507	27.149	27.551	28.118
Trasferimenti a altri soggetti	16.978	15.564	16.803	18.010	15.017
<i>a famiglie</i>	1.843	2.109	2.313	2.261	2.352
<i>a imprese</i>	14.778	12.995	14.139	15.418	12.385
<i>a estero</i>	357	460	351	330	280
Altri pagamenti in conto capitale	1.624	1.355	1.200	479	915
Pagamenti partite finanziarie	10.134	7.617	8.535	12.749	9.402
Pagamenti finali	856.875	865.712	870.460	881.336	877.764
Saldo di parte corrente	-7.618	-13.917	-8.794	16.147	37.146
Saldo al netto delle partite finanziarie	-46.643	-48.930	-48.198	-24.450	-1.690
Saldo primario	25.030	22.282	21.901	39.415	61.469
Saldo	-51.816	-53.186	-53.585	-34.132	-8.133

Importi in milioni di euro

3.2 Il conto economico delle amministrazioni pubbliche

Tabella 3.2-1 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro tendenziale.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	161.453	162.908	162.966	162.071	162.406
Consumi intermedi	133.393	133.433	133.821	133.885	137.194
Prestazioni sociali	332.985	339.460	344.730	353.030	360.960
Pensioni	258.804	261.650	264.670	271.730	278.620
Altre prestazioni sociali	74.181	77.810	80.060	81.300	82.340
Altre uscite correnti	63.777	66.398	63.827	64.292	65.665
Totale spese correnti netto interessi	691.608	702.199	705.343	713.278	726.226
Interessi passivi	68.216	66.478	63.580	62.579	61.973
Totale spese correnti	759.824	768.677	768.923	775.857	788.199
Totale spese in conto capitale	67.956	58.280	59.759	59.892	58.523
Investimenti fissi lordi	36.770	37.112	38.453	39.600	40.302
Contributi in c/capitale	15.627	15.115	13.953	13.067	12.854
Altri trasferimenti	15.559	6.053	7.353	7.225	5.367
Totale spese netto interessi	759.564	760.479	765.102	773.171	784.749
Totale spese finali	827.780	826.956	828.682	835.749	846.722
ENTRATE					
Tributarie	493.557	493.081	505.887	518.036	530.916
Imposte dirette	242.678	248.248	245.832	247.863	254.364
Imposte indirette	249.662	240.968	258.433	269.342	275.711
Imposte in c/capitale	1.217	3.865	1.622	831	841
Contributi sociali	218.552	219.669	222.304	230.068	239.558
Contributi sociali effettivi	214.680	215.714	218.300	226.001	235.420
Contributi sociali figurativi	3.872	3.955	4.004	4.067	4.138
Altre entrate correnti	68.460	69.755	69.510	70.373	71.694
Totale entrate correnti (*)	779.352	778.640	796.079	817.646	841.327
Entrate in conto capitale non tributarie	4.280	3.697	3.145	3.511	3.932
Totale entrate finali (*)	784.849	786.202	800.846	821.988	846.100
Pressione fiscale (% del PIL)	43,4	42,6	42,8	42,7	42,7
Saldo primario	25.285	25.723	35.743	48.817	61.352
Saldo di parte corrente	19.528	9.963	27.156	41.789	53.128
Indebitamento netto	-42.931	-40.754	-27.836	-13.762	-622
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.703.216	1.752.013	1.804.100

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Le stime del PIL tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017. Importi in milioni di euro

Tabella 3.2-2 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro tendenziale.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	92.992	95.278	94.805	94.388	94.513
Consumi intermedi	22.444	21.597	21.375	21.436	21.687
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	205.999	212.430	217.250	214.175	215.439
Trasferimenti a altri soggetti	35.400	37.419	37.003	37.015	36.522
Altre uscite correnti	18.375	21.743	20.460	21.549	22.406
Spese correnti netto interessi	375.210	388.467	390.893	388.563	390.567
Interessi passivi	66.766	65.233	62.785	62.051	61.633
Totale spese correnti	441.976	453.700	453.678	450.614	452.200
Totale spese in conto capitale	42.578	35.580	36.143	35.696	34.197
Investimenti fissi lordi	14.845	14.918	15.898	16.363	16.701
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.814	5.068	5.012	5.139	5.268
Trasferimenti a altri soggetti	22.794	15.516	15.153	14.112	12.143
Altre uscite in conto capitale	125	78	80	82	85
Totale spese finali netto interessi	417.788	424.047	427.036	424.259	424.764
Totale spese finali	484.554	489.280	489.821	486.310	486.397
ENTRATE					
Tributarie	389.071	398.891	412.762	423.280	435.242
Imposte dirette	206.755	211.847	209.287	210.807	216.771
Imposte indirette	181.144	183.223	201.897	211.686	217.674
Imposte in c/capitale	1.172	3.821	1.578	787	797
Contributi sociali	2.265	2.322	2.356	2.390	2.433
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	8.685	7.647	7.986	8.360	9.526
Trasferimenti da altri soggetti	12.140	12.529	12.876	12.654	12.820
Altre entrate correnti	17.439	17.993	16.540	16.708	16.889
Totale entrate correnti (*)	428.428	435.561	450.942	462.605	476.113
Entrate in conto capitale non tributarie	4.571	5.793	5.463	5.429	5.289
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	3.985	4.240	4.204	4.202	3.657
Trasferimenti da altri soggetti	586	1.553	1.259	1.227	1.632
Totale entrate finali (*)	434.171	445.175	457.983	468.820	482.199
Saldo primario	16.383	21.128	30.947	44.562	57.435
Saldo di parte corrente	-13.548	-18.139	-2.736	11.991	23.913
Indebitamento netto	-50.383	-44.105	-31.838	-17.489	-4.198
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.703.216	1.752.013	1.804.100

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati. Le stime del PIL tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017. Importi in milioni di euro

Tabella 3.2-3 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro tendenziale.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	65.467	64.648	65.179	64.711	64.900
Consumi intermedi	108.409	109.362	109.935	109.894	112.910
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.298	3.856	4.155	4.454	4.756
Trasferimenti a altri soggetti	19.565	17.979	17.289	16.666	17.656
Altre uscite correnti	5.786	5.792	5.794	5.782	5.813
Spese correnti netto interessi	203.525	201.637	202.352	201.507	206.035
Interessi passivi	2.765	2.586	2.143	1.879	1.705
Totale spese correnti	206.290	204.223	204.495	203.386	207.740
Totale spese in conto capitale	31.704	31.323	32.163	32.889	32.805
Investimenti fissi lordi	21.652	21.509	21.887	22.589	23.155
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	3.985	4.240	4.203	4.202	3.657
Trasferimenti a altri soggetti	5.712	5.280	5.773	5.790	5.677
Altre uscite in conto capitale	355	294	300	308	316
Totale spese finali netto interessi	235.229	232.960	234.515	234.396	238.840
Totale spese finali	237.994	235.546	236.658	236.275	240.545
ENTRATE					
Tributarie	104.486	94.190	93.125	94.756	95.674
Imposte dirette	35.923	36.401	36.545	37.056	37.593
Imposte indirette	68.518	57.745	56.536	57.656	58.037
Imposte in c/capitale	45	44	44	44	44
Contributi sociali	1.180	1.186	1.189	1.210	1.230
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	92.191	97.130	99.515	95.912	98.000
Trasferimenti da altri soggetti	6.049	6.015	6.299	6.494	6.697
Altre entrate correnti	30.760	31.424	31.980	32.646	33.359
Totale entrate correnti (*)	234.621	229.901	232.064	230.974	234.916
Entrate in conto capitale non tributarie	8.508	7.212	6.898	7.422	7.567
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	4.814	5.068	5.012	5.138	5.267
Trasferimenti da altri soggetti	3.694	2.144	1.886	2.284	2.300
Totale entrate finali (*)	243.174	237.157	239.006	238.440	242.528
Saldo primario	7.945	4.197	4.491	4.044	3.688
Saldo di parte corrente	28.331	25.678	27.569	27.588	27.177
Indebitamento netto	5.180	1.611	2.348	2.165	1.983
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.703.216	1.752.013	1.804.100

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del PIL tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.
Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3.2-4 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro tendenziale.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	2.994	2.982	2.982	2.972	2.993
Consumi intermedi	2.540	2.474	2.511	2.555	2.597
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.438	3.791	3.831	3.906	4.771
Trasferimenti a altri soggetti	316.862	322.139	327.208	335.490	343.386
Altre uscite correnti	774	786	802	820	842
Spese correnti netto interessi	327.608	332.172	337.334	345.743	354.589
Interessi passivi	139	146	151	159	170
Totale spese correnti	327.747	332.318	337.485	345.902	354.759
Totale spese in conto capitale	2.473	685	668	648	446
Investimenti fissi lordi	273	685	668	648	446
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti a altri soggetti	2.200	0	0	0	0
Altre uscite in conto capitale	0	0	0	0	0
Totale spese finali netto interessi	330.081	332.857	338.002	346.391	355.035
Totale spese finali	330.220	333.003	338.153	346.550	355.205
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	215.107	216.161	218.759	226.468	235.895
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	113.859	115.300	117.735	118.263	117.439
Trasferimenti da altri soggetti	1.484	1.203	1.198	1.224	1.249
Altre entrate correnti	2.042	2.078	2.115	2.157	2.213
Totale entrate correnti (*)	332.492	334.742	339.807	348.112	356.796
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	332.492	334.742	339.807	348.112	356.796
Saldo primario	2.411	1.885	1.805	1.721	1.761
Saldo di parte corrente	4.745	2.424	2.322	2.210	2.037
Indebitamento netto	2.272	1.739	1.654	1.562	1.591
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.703.216	1.752.013	1.804.100

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del PIL tendenziale sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.
Importi in milioni di euro

Tabella 3.2-5 Conto economico delle amministrazioni pubbliche. Quadro programmatico.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	161.453	162.908	164.860	164.316	164.657
Consumi intermedi	133.393	133.433	134.914	133.402	134.850
Prestazioni sociali	332.985	339.460	346.797	356.443	364.960
Pensioni	258.804	261.650	265.545	273.326	280.705
Altre prestazioni sociali	74.181	77.810	81.252	83.118	84.254
Altre uscite correnti	63.777	66.398	64.350	64.869	66.486
Totale spese correnti netto interessi	691.608	702.199	710.921	719.029	730.953
Interessi passivi	68.216	66.478	63.442	62.394	61.770
Totale spese correnti	759.824	768.677	774.363	781.423	792.723
Totale spese in conto capitale	67.956	58.280	59.734	65.766	62.201
Investimenti fissi lordi	36.770	37.112	39.555	41.359	42.507
Contributi in c/capitale	15.627	15.115	12.826	17.182	14.327
Altri trasferimenti	15.559	6.053	7.353	7.225	5.367
Totale spese netto interessi	759.564	760.479	770.656	784.796	793.154
Totale spese finali	827.780	826.956	834.097	847.189	854.924
ENTRATE					
Tributarie	493.557	493.081	498.405	522.593	535.815
Imposte dirette	242.678	248.248	248.891	247.551	252.036
Imposte indirette	249.662	240.968	246.292	274.212	282.938
Imposte in c/capitale	1.217	3.865	3.222	831	841
Contributi sociali	218.552	219.669	222.906	230.224	240.036
Contributi sociali effettivi	214.680	215.714	218.902	226.157	235.898
Contributi sociali figurativi	3.872	3.955	4.004	4.067	4.138
Altre entrate correnti	68.460	69.755	69.689	70.466	71.736
Totale entrate correnti (*)	779.352	778.640	787.778	822.452	846.745
Entrate in conto capitale non tributarie	4.280	3.697	3.265	3.561	3.932
Totale entrate finali (*)	784.849	786.202	794.265	826.844	851.518
Pressione fiscale (% del PIL)	43,4	42,6	42,3	42,8	42,8
Saldo primario	25.285	25.723	23.610	42.048	58.364
Saldo di parte corrente	19.528	9.963	13.415	41.029	54.022
Indebitamento netto	-42.931	-40.754	-39.832	-20.345	-3.406
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Le stime del PIL programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3.2-6 Conto economico delle amministrazioni centrali. Quadro programmatico.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	92.992	95.278	96.699	96.632	96.764
Consumi intermedi	22.444	21.597	21.585	21.010	21.429
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	205.999	212.430	220.416	218.228	219.016
Trasferimenti a altri soggetti	35.400	37.419	36.933	37.629	37.387
Altre uscite correnti	18.375	21.743	20.525	21.646	22.503
Spese correnti netto interessi	375.210	388.467	396.157	395.145	397.100
Interessi passivi	66.766	65.233	62.647	61.866	61.430
Totale spese correnti	441.976	453.700	458.804	457.011	458.530
Totale spese in conto capitale	42.578	35.580	35.088	39.527	34.897
Investimenti fissi lordi	14.845	14.918	16.115	16.545	16.950
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.814	5.068	5.012	5.139	5.268
Trasferimenti a altri soggetti	22.794	15.516	13.881	17.761	12.594
Altre uscite in conto capitale	125	78	80	82	85
Totale spese finali netto interessi	417.788	424.047	431.245	434.671	431.996
Totale spese finali	484.554	489.280	493.892	496.537	493.426
ENTRATE					
Tributarie	389.071	398.891	405.207	427.718	440.349
Imposte dirette	206.755	211.847	212.338	210.694	214.669
Imposte indirette	181.144	183.223	189.691	216.237	224.883
Imposte in c/capitale	1.172	3.821	3.178	787	797
Contributi sociali	2.265	2.322	2.356	2.390	2.433
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	8.685	7.647	7.986	8.360	9.526
Trasferimenti da altri soggetti	12.140	12.529	12.995	12.809	12.929
Altre entrate correnti	17.439	17.993	16.655	16.751	16.927
Totale entrate correnti (*)	428.428	435.561	442.022	467.241	481.367
Entrate in conto capitale non tributarie	4.571	5.793	5.583	5.479	5.289
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	3.985	4.240	4.204	4.202	3.657
Trasferimenti da altri soggetti	586	1.553	1.379	1.277	1.632
Totale entrate finali (*)	434.171	445.175	450.782	473.507	487.453
Saldo primario	16.383	21.128	19.537	38.835	55.457
Saldo di parte corrente	-13.548	-18.139	-16.783	10.230	22.838
Indebitamento netto	-50.383	-44.105	-43.110	-23.031	-5.973
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Le stime del PIL programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3.2-7 Conto economico delle amministrazioni locali. Quadro programmatico.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	65.467	64.648	65.179	64.711	64.900
Consumi intermedi	108.409	109.362	110.818	109.861	110.878
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.298	3.856	4.155	4.454	4.756
Trasferimenti a altri soggetti	19.565	17.979	18.260	17.187	18.177
Altre uscite correnti	5.786	5.792	5.794	5.782	5.813
Spese correnti netto interessi	203.525	201.637	204.206	201.995	204.523
Interessi passivi	2.765	2.586	2.143	1.879	1.705
Totale spese correnti	206.290	204.223	206.349	203.874	206.228
Totale spese in conto capitale	31.704	31.323	33.203	35.012	35.863
Investimenti fissi lordi	21.652	21.509	22.853	24.246	25.191
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	3.985	4.240	4.203	4.202	3.657
Trasferimenti a altri soggetti	5.712	5.280	5.848	6.256	6.700
Altre uscite in conto capitale	355	294	300	308	316
Totale spese finali netto interessi	235.229	232.960	237.409	237.007	240.387
Totale spese finali	237.994	235.546	239.552	238.886	242.092
ENTRATE					
Tributarie	104.486	94.190	93.198	94.876	95.466
Imposte dirette	35.923	36.401	36.553	36.857	37.368
Imposte indirette	68.518	57.745	56.601	57.975	58.055
Imposte in c/capitale	45	44	44	44	44
Contributi sociali	1.180	1.186	1.189	1.210	1.230
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	92.191	97.130	101.667	97.467	98.852
Trasferimenti da altri soggetti	6.049	6.015	6.299	6.494	6.697
Altre entrate correnti	30.760	31.424	31.925	32.541	33.255
Totale entrate correnti (*)	234.621	229.901	234.234	232.543	235.456
Entrate in conto capitale non tributarie	8.508	7.212	6.898	7.422	7.567
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	4.814	5.068	5.012	5.138	5.267
Trasferimenti da altri soggetti	3.694	2.144	1.886	2.284	2.300
Totale entrate finali (*)	243.174	237.157	241.176	240.009	243.068
Saldo primario	7.945	4.197	3.767	3.002	2.681
Saldo di parte corrente	28.331	25.678	27.885	28.670	29.228
Indebitamento netto	5.180	1.611	1.624	1.123	976
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.

Le stime del PIL programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.

Importi in milioni di euro

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 3.2-8 Conto economico degli Enti di previdenza. Quadro programmatico.

	2015	2016	2017	2018	2019
SPESE					
Redditi da lavoro dipendente	2.994	2.982	2.982	2.972	2.993
Consumi intermedi	2.540	2.474	2.512	2.531	2.543
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	4.438	3.791	3.831	3.906	4.771
Trasferimenti a altri soggetti	316.862	322.139	328.833	338.248	346.724
Altre uscite correnti	774	786	802	820	842
Spese correnti netto interessi	327.608	332.172	338.960	348.477	357.873
Interessi passivi	139	146	151	159	170
Totale spese correnti	327.747	332.318	339.111	348.636	358.043
Totale spese in conto capitale	2.473	685	658	568	366
Investimenti fissi lordi	273	685	588	568	366
Trasferimenti a amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti a altri soggetti	2.200	0	70	0	0
Altre uscite in conto capitale	0	0	0	0	0
Totale spese finali netto interessi	330.081	332.857	339.618	349.045	358.239
Totale spese finali	330.220	333.003	339.769	349.204	358.409
ENTRATE					
Tributarie	0	0	0	0	0
Imposte dirette	0	0	0	0	0
Imposte indirette	0	0	0	0	0
Imposte in c/capitale	0	0	0	0	0
Contributi sociali	215.107	216.161	219.361	226.624	236.373
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	113.859	115.300	118.749	120.761	120.165
Trasferimenti da altri soggetti	1.484	1.203	1.198	1.224	1.249
Altre entrate correnti	2.042	2.078	2.115	2.157	2.213
Totale entrate correnti (*)	332.492	334.742	341.423	350.766	360.000
Entrate in conto capitale non tributarie	0	0	0	0	0
Trasferimenti da amministrazioni pubbliche	0	0	0	0	0
Trasferimenti da altri soggetti	0	0	0	0	0
Totale entrate finali (*)	332.492	334.742	341.423	350.766	360.000
Saldo primario	2.411	1.885	1.805	1.721	1.761
Saldo di parte corrente	4.745	2.424	2.312	2.130	1.957
Indebitamento netto	2.272	1.739	1.654	1.562	1.591
PIL nominale	1.642.444	1.672.026	1.705.841	1.758.962	1.812.933

(*) Il totale entrate correnti non comprende le imposte in c/capitale incluse nel totale entrate finali.

I totali possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti effettuati.
Le stime del PIL programmatico sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Bilancio 2017.
Importi in milioni di euro

